



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO

**Rassegna
della giurisprudenza di legittimità**

Gli orientamenti delle Sezioni Civili

Anno 2025

VOLUME I

La giurisprudenza delle Sezioni Civili

Anno 2025

DIRETTORE: *Alberto Giusti*

DIRETTORE AGGIUNTO: *Antonietta Scrima*

COORDINATORE: *Vittoria Amirante*

hanno collaborato alla redazione

Francesco Balato, Francesco Barracca, Dario Bernardi, Manuela Cavallo, Marco Cecchi, Alessia De Durante, Livia De Gennaro, Mario De Ioris, Massimiliano De Simone, Adriano del Bene, Luca D'Addario, Alessandro Farolfi, Martina Flamini, Paolo Fraulini, Francesca Fucci, Raffaella Maria Gigantesco, Francesco Graziano, Emanuela Musi, Francesca Pastore, Arturo Pizzella, Paola Proto Pisani, Simona Ragazzi, Valentina Ricchezza, Guido Romano, Aldo Ruggiero, Maria Ludovica Russo, Simona Sansa, Antonio Scalera, Lavinia Spaventi, Giulia Stano, Alessandro Trinci.

INDICE GENERALE

VOLUME PRIMO

I PRINCIPI DI DIRITTO SOSTANZIALE

(Coordinato da Vittoria Amirante)

PRESENTAZIONE

XXIX

PARTE INTRODUTTIVA

LA NOMOFILACHIA ED IL DIRITTO EUROPEO: LA CORTE DI CASSAZIONE PROTAGONISTA DEL DIALOGO SOVRANAZIONALE

(Coordinata da Giulia Stano)

CAPITOLO I

L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(DI GIULIA STANO)

1. Introduzione.41
2. Casistica relativa all'applicazione delle norme CEDU.44
3. Violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza e art. 5 CEDU.44
4. Diritto alla vita privata e familiare dei cittadini stranieri e art. 8 CEDU.47
5. Restrizioni della libertà personale, trattamenti inumani e degradanti e art. 3 CEDU.
.....49
6. Principi del giusto processo e art. 6 CEDU.50
7. Diritto al rispetto dei beni e art. 1, Protocollo addizionale n. 1.54

CAPITOLO II

IL DIALOGO CON LA CORTE DI GIUSTIZIA UE

(DI ALESSANDRO TRINCI)

1. Premessa.57
2. La pregiudiziale comunitaria.59
- 2.1. Omesso rinvio pregiudiziale alla CGUE.60
3. Disapplicazione di norme in contrasto con il diritto UE.61
4. Applicazione di norme UE secondo l'interpretazione data dalla CGUE.64
5. Applicazione di norme interne secondo l'interpretazione data dalla CGUE.67

CAPITOLO III

I RAPPORTI CON LA CORTE COSTITUZIONALE

(DI FRANCESCO BALATO, LAVINIA SPAVENTI E ALESSANDRO TRINCI)

1. Premessa.73
2. La sospensione del giudizio ordinario.74

3. Il potere decisorio del giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale.	76
3.1. Vaglio dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle parti	78
3.2. Ricorso all'interpretazione costituzionalmente orientata.	84
4. Gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale.	87
5. Pronunce contenenti richiami alle decisioni della Corte costituzionale.	90

PARTE PRIMA

I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

(Coordinata da Antonio Scalera)

CAPITOLO I

LA TUTELA DELLA PERSONA: DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIRITTI DI NUOVA EMERSIONE.

(DI MANUELA CAVALLO ED EMANUELA MUSI) 103

1. Il diritto alla protezione dei dati personali.	103
2. Diritto alla riservatezza, diritto di cronaca e diritto all'immagine e diritto all'oblio.	107
3. Identità, nome, origini.	114
4. La libertà religiosa e i suoi attuali confini	117
5. La protezione contro le condotte discriminatorie.	119
6. I diritti delle persone con disabilità.	120

CAPITOLO II

LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI NON AUTONOMI

(DI RAFFAELLA MARIA GIGANTESCO)

1. L'amministrazione di sostegno. Il procedimento.	125
2. Effetti.	126

CAPITOLO III

FAMIGLIA E FILIAZIONE

(DI FRANCESCA PASTORE E ANTONIO SCALERA)

1. Il regime patrimoniale della famiglia e la comunione legale.	131
2. Il fondo patrimoniale.	132
3. La separazione personale dei coniugi. Addebito.	133
4. Gli accordi in sede di separazione consensuale.	134
5. L'assegno di mantenimento in favore del coniuge.	135
6. Aspetti processuali del giudizio di separazione e di divorzio.	136
7. L'assegno divorzile.	137
8. Altre pronunce in tema di assegno divorzile.	139
9. Il riconoscimento dello <i>status</i> di figlio. Profili processuali.	141
10. Il curatore speciale del minore.	143
11. L'affidamento dei figli.	145
12. I provvedimenti <i>de responsabilitate</i> prima e dopo la riforma Cartabia: profili processuali.	146
13. Il mantenimento dei figli.	147

14. L'assegnazione della casa familiare a seguito dello scioglimento della coppia.	149
CAPITOLO IV	
LA GENITORIALITÀ SOLIDALE	
<i>(DI FRANCESCA PASTORE E ANTONIO SCALERA)</i>	
1. La genitorialità solidale: gli sviluppi degli istituti adottivi.	153
2. Lo stato di abbandono.	154
3. L'adozione di persona maggiore d'età e l'adozione mite.	155
CAPITOLO V	
I DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI	
<i>(DI MARTINA FLAMINI)</i>	
PARTE PRIMA: QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE.	
1. Fattori di inclusione nello <i>status</i> di rifugiato: appartenenza ad un particolare gruppo sociale.	157
1.1. Religione.	158
1.2. Cause di esclusione.	159
1.3. Revoca dello <i>status</i> di rifugiato.	160
2. La protezione sussidiaria: il “danno grave” da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.	161
3. La protezione complementare.	161
3.1. Protezione speciale e regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023.	162
3.2. Protezione complementare, vita privata e familiare e modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023.	163
4. Apolidia.	165
PARTE SECONDA: QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE.	
5. Questioni relative alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario.	166
6. Procura alle liti.	167
7. Cooperazione istruttoria.	168
8. Valutazione di credibilità.	170
9. Questioni processuali relative al procedimento ex art. 35 <i>bis</i> del d.lgs. n. 25 del 2008.	171
10. Giurisdizione in tema di revoca delle misure di accoglienza.	173
PARTE TERZA: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO.	
11. Il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano.	174
12. L'espulsione amministrativa.	176
12.1. Giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione.	176
13. L'accompagnamento coattivo e il respingimento.	180
14. Casi di inespellibilità.	181
14.1. Espulsione e tutela dell'unità familiare.	183
15. Permesso di soggiorno per motivi familiari.	184
16. L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore (art. 31 T.U.I.).	184
17. Trattenimento.	184

17.1. Trattenimento ed effetti della presentazione di una domanda di protezione internazionale.	187
17.2. Trattenimento ed oggetto del sindacato del giudice in sede di convalida.	188
17.3. Riesame del trattenimento.	191

PARTE QUARTA: OBBLIGHI DI SOCCORSO IN MARE

18. Obblighi di soccorso in mare e responsabilità della Pubblica amministrazione.	192
Parte quinta: controversie in materia di applicazione del regolamento Dublino. ..	195
19. Reg. UE n. 604 del 2013 e sindacato del giudice sull'esercizio della clausola discrezionale.	195
20. Giudizio di impugnazione della decisione di trasferimento.	198

PARTE SECONDA

I DIRITTI A CONTENUTO ECONOMICO

(Coordinata da Francesco Graziano)

CAPITOLO VII

LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI

(DI EMANUELA MUSI E MARIA LUDOVICA RUSSO)

1. Le azioni a tutela della proprietà.	201
2. I modi di acquisto a titolo originario della proprietà.	203
2.1. L'usucapione.	205
3. Le servitù e l'usufrutto.	209
4. I limiti legali al diritto di proprietà.	212
5. Le immissioni.	214
6. La tutela del possesso.	216
7. Enfiteusi.	217
8. Usi civici.	218

CAPITOLO VIII

COMUNIONE E CONDOMINIO

(DI FRANCESCO GRAZIANO E MARIA LUDOVICA RUSSO)

1. La formazione del condominio e i diritti dei singoli condomini.	221
2. I doveri di custodia. La responsabilità del condominio.	225
3. Innovazioni e opere nuove.	226
4. Il regolamento condominiale.	227
5. Assemblea condominiale e invalidità delle relative deliberazioni.	228
6. Impugnazione delle delibere assembleari.	231
7. L'amministratore di condominio. La legittimazione a impugnare e la responsabilità.	233
8. Il rendiconto.	237
9. La ripartizione delle spese e il rimborso di quelle anticipate dal singolo condomino.	239
10. Oneri e responsabilità condominiali.	240

CAPITOLO IX

SUCCESSIONI E DONAZIONI

(DI FRANCESCO GRAZIANO)

1. Posizione del chiamato all'eredità e processo.	243
2. Accettazione dell'eredità, rinuncia, beneficio d'inventario e acquisto <i>ex lege</i>	246
3. La successione testamentaria.	249
4. L'azione di riduzione e la tutela dei legittimari.	252
5. Scioglimento della comunione ereditaria e collazione.	254
6. Donazioni.	259

PARTE TERZA

OBBLIGAZIONI, CONTRATTI E RESPONSABILITÀ

(Coordinata da Vittoria Amirante)

CAPITOLO X

LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

(DI MASSIMILIANO DE SIMONE)

1. Il principio di correttezza e buona fede: premessa.	261
2. Applicazioni del principio di correttezza e buona fede.	263
3. L'abuso del diritto e l'abuso del processo.	266
4. Correttezza e buona fede nei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione.	269
5. Adempimento secondo diligenza e rapporti con correttezza e buona fede.	271
6. L'adempimento.	272
7. Le vicende dell'obbligazione di fonte contrattuale, fra esecuzione e inadempimento.	273
8. Altri modi di estinzione dell'obbligazione.	277
9. Le obbligazioni pecuniarie e la disciplina degli interessi.	278
10. Le obbligazioni solidali.	279
11. La cessione del credito.	281

CAPITOLO XI

IL CONTRATTO IN GENERALE

(DI FRANCESCO BARRACCA)

1. Disposizioni preliminari.	287
2. Dei requisiti del contratto.	287
2.1. Dell'accordo delle parti.	287
2.2. Della causa del contratto.	288
2.3. Dell'oggetto del contratto.	290
2.4. Della forma del contratto.	291
3. Della condizione del contratto.	293
4. Dell'interpretazione del contratto.	294
5. Della clausola penale e della caparra.	297
6. Della rappresentanza.	298
7. Della simulazione.	300
8. Della nullità del contratto.	302
9. Dell'annullamento del contratto.	308
10. Della risoluzione del contratto.	309

CAPITOLO XII

I SINGOLI CONTRATTI

(DI FRANCESCO BALATO E MASSIMILIANO DE SIMONE)

1. La compravendita.	315
1.1. Oggetto, trasferimento e peculiarità della vendita immobiliare.	318
1.2. Contratto preliminare, effetti traslativi e obblighi prodromici.	319
1.3. Garanzie del venditore e rimedi dell'acquirente.	323
2. La permuta.	325
3. Il contratto di somministrazione.	326
4. La locazione immobiliare.	327
4.1. Obbligazioni delle parti, corrispettivo e restituzione del bene.	329
4.2. Inadempimento e risarcimento.	333
4.3. Locazione, affitto d'azienda e figure affini.	333
5. L'appalto privato.	334
5.1. Esecuzione dell'opera, garanzia per vizi e responsabilità.	334
5.2. Corrispettivo, pagamento, subappalto e rapporti derivati.	341
6. Il contratto di trasporto.	342
6.1. Trasporto di persone e responsabilità del vettore.	342
6.2. Trasporto di cose, spedizione e posizione del destinatario.	344
7. Il mandato.	345
7.1. Struttura del rapporto, rappresentanza e legittimazione.	345
7.2. Diritti ed obblighi del mandatario: il compenso e il rendiconto.	347
7.3. Vicende del mandato.	349
8. Il contratto di agenzia.	350
8.1. Provvigione, scioglimento e indennità di cessazione.	351
9. Il contratto di mediazione.	353
9.1. Provvigione e regime del credito del mediatore.	353
10. Il contratto di deposito.	354
10.1. Obblighi del depositario e contenuto dell'obbligazione di custodia.	354
10.2. Deposito irregolare, mutuo condizionato ed efficacia esecutiva.	355
11. L'assicurazione.	356
11.1. Rischio assicurato, clausole contrattuali e obblighi dell'assicurato.	358
11.2. L'assicurazione per la responsabilità civile.	360
11.3. L'assicurazione sulla vita.	363
11.4. L'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.	364
11.5. L'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica.	366
11.6. Il diritto di surroga dell'assicuratore.	369
12. La transazione.	370
13. Il comodato.	372
14. Fideiussione e contratto autonomo di garanzia.	373
15. Gioco e scommessa.	378

CAPITOLO XIII

LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE

(DI FRANCESCO BALATO E MASSIMILIANO DE SIMONE)

1. Il presupposto "funzionale" della <i>negotiorum gestio</i>	381
2. L'azione di ripetizione: inquadramento generale.	382
3. La disciplina delle legittimazioni (attiva e passiva): il baricentro restitutorio.	383
4. Indebito e risoluzione del contratto.	385
5. Indebito nei rapporti bancari.	385
6. Indebito e contratti di intermediazione finanziaria.	386
7. Indebito e procedure concorsuali.	387

8. Indebito e tributi.	387
9. Indebito previdenziale e assistenziale.	389
10. Limiti alla ripetizione e “aree di chiusura” dell’indebito.	390
11. Indebito, assicurazioni e indebito soggettivo (art. 2036 c.c.).	391
12. Indebito e rapporti societari.	392
13. Le obbligazioni naturali e il rapporto con l’indebito arricchimento.	392
14. Azione di arricchimento senza causa: presupposti. Funzione recuperatoria. ...	393
15. Azione di arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione.	396

CAPITOLO XIV

LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

(DI SIMONA SANSA E LAVINIA SPAVENTI)

1. L’ingiustizia del danno.	399
2. La colpa.	406
3. Il nesso di causalità.	410
4. La responsabilità solidale.	416
5. Il danno patrimoniale.	422
5.1. Il danno patrimoniale da lesione di interessi non patrimoniali.	422
5.1. Il danno da lesione della capacità lavorativa.	422
5.2. Il danno patrimoniale da lesione di interessi patrimoniali.	426
5.3. Il danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria.	431
6. Il risarcimento in forma specifica.	432
7. La prescrizione del credito risarcitorio.	435
8. Il danno non patrimoniale.	438
8.1. Nozione e caratteri del danno non patrimoniale.	438
8.2. Il danno morale.	442
8.3. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.	442
8.4. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti della personalità.	447
9. La liquidazione del danno non patrimoniale.	448
9.1. La liquidazione del danno biologico.	448
9.2. La liquidazione tabellare del danno da perdita del rapporto parentale.	453
9.3. La compensatio lucri cum damno.	456
10. Le responsabilità speciali.	458
10.1. Genitori, tutori, precettori e maestri d’arte.	458
10.2. Padroni e committenti (art. 2049 c.c.).	460
10.3. Attività pericolose (art. 2050 c.c.).	462
10.4. Cose in custodia (art. 2051 c.c.).	464
10.5. Responsabilità per il fatto degli animali (art. 2052 c.c.).	466
10.6. Il danno da circolazione di veicoli (art. 2054 c.c.).	467
11. I rapporti tra processo penale e giudizio civile risarcitorio.	470
11.1. L’efficacia del giudicato penale nel processo civile.	470
11.2. Condanna generica al risarcimento in sede penale e liquidazione civilistica.	474
12. Altri profili processuali.	475

CAPITOLO XV

LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI

(DI MARCO CECCHI)

1. Premessa.	477
2. La responsabilità del medico e della struttura sanitaria.	477
3. La responsabilità dell’avvocato.	485
4. La responsabilità del notaio.	487

5. Le responsabilità del direttore dei lavori, del progettista e del costruttore nell'appalto.	490
6. La responsabilità dell'intermediario finanziario.	491
7. La responsabilità degli ausiliari del magistrato.	492
7. La responsabilità dell'armatore.	492

VOLUME SECONDO

PRINCIPI DI DIRITTO SOSTANZIALE

(Coordinato da Alberto Giusti e Vittoria Amirante)

PARTE QUARTA

IMPRESA E MERCATO

(Coordinata da Alessandro Farolfi e Guido Romano)

CAPITOLO XVI

I DIRITTI DI PRIVATIVA E LA CONCORRENZA

(DI PAOLO FRAULINI E ADRIANO DEL BENE)

1. Il marchio.....	497
2. Il brevetto.	500
3. Le condotte anticoncorrenziali <i>ex lege</i> 10 ottobre 1990, n. 287.....	500
4. La concorrenza sleale.....	502
5. I diritti del consumatore.....	504
6. Il diritto d'autore.	507

CAPITOLO XVII

IL DIRITTO DELLE SOCIETÀ

(DI LIVIA DE GENNARO, ALDO RUGGERO, ADRIANO DEL BENE)

1. Le società in generale.....	509
1.1. Le vicende modificative ed estintive delle società.....	509
1.2. Cessione di partecipazioni societarie.....	515
1.3. Profili processuali.....	516
2. Le società di persone.	520
2.1. Autonomia sostanziale e processuale della società rispetto ai singoli soci.....	520
2.2. Continuazione dell'attività di impresa e scioglimento del rapporto sociale.	523
3. Le società di capitali.....	524
3.1. Le azioni e le quote sociali.....	524
3.2. Finanziamenti e conferimenti a vario titolo.	527
3.3. Le deliberazioni dell'assemblea.	527
3.4. Poteri e responsabilità degli organi gestori.....	528
3.5. Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli altri organi sociali.....	531
3.6. Il controllo societario e la responsabilità da direzione e coordinamento.....	534
3.7. Il recesso del socio.	535
3.8. Le operazioni straordinarie.....	536
3.9. I patti parasociali.	537
4. Particolari società di capitali.	538
4.1. Società cooperative.	538

CAPITOLO XVIII

IL DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

(DI MARCO CECCHI E LIVIA DE GENNARO)

1. Intermediazione finanziaria.....	541
2. I rapporti bancari.....	544
3. Responsabilità della banca.....	549
4. Titoli di credito.....	551

CAPITOLO XIX

IL DIRITTO DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

(DI LIVIA DE GENNARO E ALESSANDRO FAROLFI)

1. Fallimento e liquidazione giudiziale dell'imprenditore: presupposti.....	553
1.1. L'estensione del fallimento e le società cancellate.....	556
1.2. Il procedimento per l'apertura della procedura.....	558
1.3. Impugnazioni.....	560
2. Gli organi delle procedure concorsuali.....	563
2.1. Reclami endoprocedimentali.....	565
3. I pagamenti e le azioni di inefficacia.....	566
3.1. L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore.....	568
3.2. Le revocatorie fallimentari.....	570
4. I rapporti pendenti.....	572
5. Formazione dello stato passivo: aspetti processuali.....	574
5.1. Segue: opposizione allo stato passivo.....	580
5.2. Segue: profili sostanziali.....	582
6. Liquidazione dell'attivo.....	585
7. Chiusura del fallimento, rendiconto e riparti.....	587
8. Esdebitazione.....	589
9. Concordato preventivo.....	590
9.1. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.....	600
9.2. Concordato fallimentare o nella liquidazione.....	600
10. Accordi di ristrutturazione.....	601
11. Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.....	602
12. Sovraindebitamento.....	606

PARTE QUINTA

IL DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

(Coordinato da Luca D'Addario e Mario De Ioris)

CAPITOLO XX

IL LAVORO PRIVATO: DIRITTI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ

(DI VALENTINA RICCHEZZA)

1. Le fonti.....	615
1.1. La costituzione del rapporto di lavoro.....	616
2. Il diritto sindacale.....	616
3. La retribuzione.....	618
3.1. Il T.F.R.....	622
3.2. Prescrizione e decadenza.....	623
4. I caratteri e l'oggetto della prestazione lavorativa.....	625

4.1. I doveri del lavoratore: la diligenza, obbedienza e fedeltà e i poteri datoriali..	625
4.2. La buona fede e correttezza.	629
4.3. Orario.	629
4.4. Astensione dal lavoro: festività, ferie e permessi.	630
4.5. Mansioni e demansionamento.....	632
5. La tutela ex art. 2087 c.c. e le condotte discriminatorie.	634
6. La distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato.	640
7. Il lavoro in apprendistato, a termine, somministrato, intermittente, a progetto.	641
7.1. La collaborazione nell'impresa familiare.	644
7.2. Il patto di prova.....	644
8. Il datore di lavoro: appalto, trasferimento d'azienda, intermediazione di manodopera.	645
9. La cessazione del rapporto di lavoro per ragioni diverse dal recesso datoriale.	651
10. Le rinunzie e transazioni del lavoratore.....	651
11. Il contratto di agenzia.....	652

CAPITOLO XXI

IL LICENZIAMENTO

(DI FRANCESCA FUCCI)

1. Premessa	655
2. Il licenziamento individuale.	655
2.1. Il licenziamento per ragioni disciplinari.....	656
2.2. La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento.	659
2.3. Il licenziamento del dirigente.	660
2.4. Il licenziamento della lavoratrice madre.	661
2.5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.	661
2.6. Il licenziamento per superamento del periodo di comportamento.....	663
2.7. Il licenziamento ritorsivo e discriminatorio.	664
2.8. Aspetti formali.....	665
2.9. Aspetti procedurali.	666
2.10. La revoca del licenziamento.	669
2.11. La rinuncia all'impugnativa del licenziamento.	670
2.12. Le conseguenze del licenziamento illegittimo.	670
2.13. Il licenziamento in contesti internazionali.	671
3. I licenziamenti collettivi.	672

CAPITOLO XXII

IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO PRIVATIZZATO

(DI LUCA D'ADDARIO)

1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: introduzione.	675
2. I principi generali.	675
3. La costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego privatizzato.	680
3.1. Il reclutamento mediante procedure concorsuali: regole ed eccezioni. Le progressioni di carriera.....	680
3.2. I contratti di lavoro flessibili.....	687
4. Retribuzione e altri trattamenti economici.....	688
5. Parità di trattamento.....	697
6. Classificazione del personale: categorie qualifiche e mansioni.	699
7. Mobilità.....	700
8. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.	702
9. Disciplinare.....	703

10. La cessazione del rapporto di lavoro.....	705
11. La dirigenza.....	708
12. Il personale scolastico.....	714
13. Università.....	718
14. L'emergenza pandemica.....	721

CAPITOLO XXIII

LE VICENDE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

(DI MARIO DE IORIS)

1. L'obbligazione contributiva e i soggetti obbligati.....	723
2. La retribuzione imponibile e il minimale retributivo.....	726
3. Gli sgravi e i benefici contributivi.....	729
4. Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali.....	730
5. Omissione contributiva e la posizione del lavoratore.....	732
6. Accertamento e riscossione.....	734
7. La prescrizione dei crediti contributivi.....	735
8. Gli elenchi dei lavoratori agricoli.....	736

CAPITOLO XXIV

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

(DI MARIO DE IORIS)

1. La contribuzione figurativa e le maggiorazioni contributive.....	739
2. Le prestazioni pensionistiche.....	741
3. Il cumulo dei trattamenti: divieti e facoltà di opzione.....	746
4. L'indennità di disoccupazione.....	747
5. L'indennità di mobilità.....	748
6. L'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.....	748
7. La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI).....	748
8. La Cassa integrazione guadagni.....	751
9. Il T.F.R. e le altre prestazioni corrisposte dal Fondo di garanzia <i>ex art. 2</i> della legge n. 297 del 1982.....	752
10. Le prestazioni in tema di maternità.....	754
11. Le prestazioni in favore dei familiari.....	755

CAPITOLO XXV

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

(DI VALENTINA RICCHEZZA)

1. Premessa.....	757
2. L'invalidità civile.....	757
3. Il rimborso delle prestazioni sanitarie.....	759
4. Le prestazioni a beneficio delle vittime del dovere e di soggetti assimilati.....	760
5. Le prestazioni in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni.	762
6. Le provvidenze a sostegno della natalità.....	763
7. La proposizione della domanda amministrativa: questioni.....	763

CAPITOLO XXVI

LA TUTELA INAIL

(DI VALENTINA RICCHEZZA)

1. Premessa.....	765
------------------	-----

2. I soggetti beneficiari dell'assicurazione obbligatoria	766
3. Le prestazioni erogate dall'INAIL, i requisiti per il loro riconoscimento, la revisione.....	767

CAPITOLO XXVII

LA PREVIDENZA DI CATEGORIA

(DI MARIO DE IORIS)

1. Le Casse professionali.	771
2. Avvocati.	773
3. Dottori commercialisti.	773
4. Veterinari.....	775
5. Ingegneri e architetti.	775

CAPITOLO XXVIII

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

(DI MARIO DE IORIS)

1. Finalità della previdenza complementare.	777
2. Il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella".....	778

PARTE SESTA

I RAPPORTI CON I PUBBLICI POTERI

(Coordinata da Alessandro Farolfi)

CAPITOLO XXIX

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

(DI MASSIMILIANO DE SIMONE)

1. Premessa	781
2. Giurisdizione	781
3. Questioni in tema di procedimenti amministrativo e giurisdizionale.....	782
4. Acquisizione sanante.....	786
5. Determinazione delle indennità di espropriazione e occupazione. Altre indennità.	787
6. Opposizione alla stima.	789
7. Espropriazione e illecito edilizio.	790
8. Casi particolari: la facoltà di riacquisizione di aree attribuita ai Consorzi di sviluppo industriale ex art. 63 l. n. 448 del 1998.....	791

CAPITOLO XXX

GLI APPALTI PUBBLICI

(DI SIMONA RAGAZZI)

1. Il contratto di appalto pubblico.	793
2. Esecuzione del contratto e responsabilità.	796
3. Appalto pubblico e raggruppamento temporaneo di imprese.....	801
4. Profili lavoristici negli appalti di opere e servizi pubblici.	802
5. Profili in tema di giurisdizione.	804

CAPITOLO XXXI

LE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING

(DI LAVINIA SPAVENTI)

1. Premessa.	807
2. Azione intrapresa da una società <i>in house</i> e giurisdizione.....	808
3. Responsabilità precontrattuale della società <i>in house</i>	810
4. Questioni giuslavoristiche relative ai dipendenti delle società <i>in house</i>	811

CAPITOLO XXXII

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

(DI FRANCESCO BALATO E ALESSANDRO TRINCI)

1. Principi generali, struttura del giudizio di opposizione e poteri del giudice.	813
2. Elemento soggettivo dell'illecito amministrativo ed errore sulla liceità del fatto.	816
3. Competenza e rapporto tra potere regolamentare e potere sanzionatorio.	818
4. Aspetti relativi alla prova.	820
5. Contestazione, notificazione e termini decadenziali.	821
6. Solidarietà e responsabilità di soggetti terzi.	822
7. Profili ulteriori di analisi. Prescrizione.	823
8. Abuso di informazioni privilegiate.	825
9. Ulteriori pronunce riguardanti le sanzioni in ambito bancario e finanziario.	826
10. Le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.	827
11. Il verbale di constatazione delle violazioni al codice della strada.	829
12. L'opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.	830
13. Le altre sanzioni.....	831

CAPITOLO XXXIII

ELEZIONI E GIUDIZI ELETTORALI

(DI SIMONA RAGAZZI)

1. Premessa.	837
2. Diritto di elettorato passivo.	837
3. Diritto di elettorato passivo e rilevanza ostensiva di talune pronunce penali.....	842
4. Incompatibilità a rivestire cariche pubbliche.....	843

CAPITOLO XXXIV

845

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....

(DI LUCA D'ADDARIO E SIMONA SANSÀ).....

1. Premessa.	845
2. La responsabilità disciplinare dei magistrati.	845
2.1. Gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni.	846
2.2. Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato.	850
2.3. La scarsa rilevanza del fatto.	851
3. Il giudizio disciplinare.	852
3.1. La sospensione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare.....	853
3.2. La sospensione cautelare.	853
3.3. La sanzione in generale.....	854
3.4. L'impugnazione delle decisioni della sezione disciplinare.	854
3.5. Il giudizio di rinvio.	854
4. La riabilitazione.....	855

5. La responsabilità disciplinare degli avvocati.	856
5.1. Gli illeciti disciplinari.	856
5.2. La prescrizione dell'azione disciplinare.	858
5.3. La genericità della contestazione dell'accusa.	858
5.4. Validità delle delibere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.	859
5.5. La pregiudizialità penale.	859
5.6. Durata massima della sospensione cautelare dall'esercizio della professione.	860
5.7. Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense.	860
5.8. La riassunzione del giudizio disciplinare a seguito di cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense.....	860
6. La responsabilità disciplinare dei notai.	861
6.1. Gli illeciti disciplinari.	861
6.2. Il procedimento disciplinare: i termini.....	864
6.3. Effetti della dispensa per rinuncia ex art. 31 della l. n. 89 del 1913 sul procedimento disciplinare.....	865
6.4. Risarcimento dei danni conseguenti ad illegittima esecuzione di sanzione disciplinare notarile.	865

VOLUME TERZO

PRINCIPÍ DI DIRITTO PROCESSUALE

(Coordinato da Raffaella M. Gigantesco e Guido Romano)

CAPITOLO I

IL RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 363-BIS C.P.C.

(DI GUIDO ROMANO)

1. Finalità e presupposti dell'istituto.3
2. I singoli presupposti.....6

CAPITOLO II

IL PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE ACCELERATA EX ART. 380-BIS C.P.C.

(DI PAOLA PROTO PISANI)

1. La proposta di definizione del giudizio.9
2. L'istanza di decisione.10
3. La decisione collegiale.....13
 - 3.1. Le sanzioni di cui al terzo comma dell'art. 380-bis c.p.c.13
4. La rinuncia al ricorso dopo il deposito dell'istanza di decisione.....15
5. La mancanza di istanza di decisione: il decreto di estinzione ed i rimedi esperibili
avverso di esso.....15
6. La disciplina intertemporale.....17

CAPITOLO III

LA GIURISDIZIONE IN GENERALE

(DI PAOLO FRAULINI)

1. La questione di giurisdizione e i conflitti di giurisdizione.....19
2. Il regolamento preventivo di giurisdizione.....20

CAPITOLO IV

IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE

(DI PAOLO FRAULINI)

1. La giurisdizione sugli atti delle pubbliche amministrazioni e sui rapporti
amministrativi.....23
 - 1.1. Finanziamenti pubblici.23
 - 1.2. Sanità.23
 - 1.3. Diritti dominicali.24
 - 1.4. Lavoro.27
2. La giurisdizione sulle acque pubbliche.28
3. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa.29
4. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella della Corte dei conti.....34
5. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria.36

CAPITOLO V

IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ITALIANO E GIUDICE STRANIERO

(DI SIMONA RAGAZZI)

1. Premessa.....	41
2. Azioni contrattuali e ambito di applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012.	41
3. Obbligazioni alimentari.....	44
4. Diritti del consumatore.	45
5. Illeciti civili.	45
6. Delibazione di sentenze straniere.	46
7. La giurisdizione nazionale a confronto con temi e atti di diritto internazionale..	48

CAPITOLO VI

LA COMPETENZA

(DI ALDO RUGGIERO E MARIA LUDOVICA RUSSO)

1. La competenza per materia.....	53
2. La competenza per valore.	55
3. La competenza per territorio.....	57
3.5. L'eccezione di incompetenza per territorio.....	59
4. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate.....	60
4.1. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di imprese.	60
4.2. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate agrarie.....	61
4.3. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di immigrazione.	62
4.4. Le controversie in materia di minori.....	62
5. La competenza funzionale a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo.	63
6. Il regolamento di competenza.....	64
6.1. Il procedimento.	72
7. Tribunali delle acque pubbliche.....	73

CAPITOLO VII

LE DISPOSIZIONI GENERALI.

(DI MANUELA CAVALLO E FRANCESCO BARRACCA)

1. Astensione e ricsuzione.	75
2. Delle parti.....	77
2.1. la legittimazione processuale.....	77
2.2. L'assistenza e la rappresentanza.....	85
3. Dei difensori.	89
3.1. (Segue) Procura alle liti.....	89
3.2. (Segue) Procura speciale alle liti per il ricorso per cassazione.....	91
3.3. (Segue) Espressioni sconvenienti o offensive.....	96
4. Dell'esercizio dell'azione.....	97
4.1. L'interesse ad agire.....	97
4.2. Il principio del contraddittorio.....	99
4.3. Pluralità di domande contro la stessa parte.	101
4.4. L'intervento e la chiamata in causa.....	101
4.5. La successione nel processo.	102
4.6. La successione a titolo particolare nel diritto controverso.	102
5. Dei poteri del giudice.....	103
5.1. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.	103

5.2. I principi del contraddittorio e di non contestazione.....	104
6. Delle comunicazioni e notificazioni.....	106
6.1. Notificazioni telematiche.....	108
6.2. Notificazioni dell'impugnazione.....	111
7. Dei termini.....	114
7.1. La sospensione feriale dei termini.....	116
7.2. La sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili, a causa della pandemia da Covid-19.....	119
7.3. La rimessione in termini.....	119
8. Della nullità degli atti.....	121
8.1. Rilevanza, rilevabilità e sanatoria della nullità.....	121
8.2. La nullità della sentenza.....	121

CAPITOLO VIII

LE SPESE E LA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA

(DI RAFFAELLA MARIA GIGANTESCO)

1. La liquidazione delle spese: principi generali.....	129
1.1. Natura della pronuncia sulle spese e principio di soccombenza.....	130
1.2. Criteri di liquidazione, fasi processuali e articolazione per gradi.....	130
1.3. Il valore della causa e lo scaglione liquidatorio.....	132
1.4. Profili processuali.....	133
1.5. <i>Focus</i> sulla compensazione delle spese.....	140
1.6. La soccombenza e il raddoppio del contributo unificato.....	144
1.7. <i>Focus</i> su patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio.....	147
2. Regimi speciali e applicazioni settoriali.....	148
3. La responsabilità processuale cd. aggravata e l'abuso del processo.....	151

CAPITOLO IX

IL PROCESSO LITISCONSORTILE

(DI ALESSIA DE DURANTE)

1. Premessa.....	155
2. Ipotesi di litisconsorzio necessario: casistica.....	156
2.1. Diritti reali.....	156
2.2. Lavoro e previdenza.....	158
2.3. Persone, famiglia e successioni.....	159
2.4. Obbligazioni.....	159
2.5. Processo tributario.....	162
2.6. Società.....	164
2.7. Espropriazione forzata e opposizioni esecutive.....	165
2.8. Procedure concorsuali.....	166
3. Litisconsorzio necessario in fase di gravame.....	167
4. Bilanciamento tra l'esigenza di rilevare in sede di impugnazione il difetto di integrità del contraddittorio e altri principi processuali.....	171

CAPITOLO X

LE PROVE

(DI FRANCESCA PASTORE E ADRIANO DEL BENE)

1. Il principio di disponibilità delle prove e di acquisizione probatoria.....	173
2. Il principio di non contestazione.....	174
3. La consulenza tecnica d'ufficio.....	176
3.1. La consulenza tecnica d'ufficio in ambito di responsabilità sanitaria.....	178

3.2. La liquidazione del c.t.u.....	179
3.3. La consulenza di parte.....	179
4. La prova testimoniale.....	180
5. L'interrogatorio formale e la confessione.	182
6. L'ordine di esibizione e la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione.	182
7. Il disconoscimento di scritture private.....	184
7.1. La verifica.....	185
8. La querela di falso.....	186
9. Il giuramento.....	189
10. Le presunzioni e i fatti notori.....	189

CAPITOLO XI

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

(DI LIVIA DE GENNARO)

1. L'introduzione della causa.....	195
1.1. Il contenuto dell'atto di citazione.	195
1.2. La comparsa di risposta e le preclusioni connesse alla tempestiva costituzione del convenuto.....	197
2. La trattazione della causa.	199
2.1. L'udienza <i>ex art.</i> 183 c.p.c. e le preclusioni connesse.	199
2.2. La precisazione delle conclusioni, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la discussione della causa <i>ex art.</i> 281 <i>sexies</i> c.p.c.....	201
3. La decisione della causa.....	203
4. La riunione dei procedimenti.	206
5. La correzione delle sentenze e delle ordinanze.	208
6. La sospensione del processo.....	209
7. L'interruzione e la riassunzione del processo.	214
8. L'estinzione del processo.	217
9. La conciliazione.	220

CAPITOLO XII 223

LE IMPUGNAZIONI 223

(DI ARTURO PIZZELLA)..... 223

1. L'interesse all'impugnazione.....	223
2. I termini di impugnazione.....	227
2.1. a) il termine "breve".	227
2.2. b) il termine "lungo".	232
3. Le impugnazioni incidentali.....	237

CAPITOLO XIII

L'APPELLO

(DI ARTURO PIZZELLA)

1. I provvedimenti appellabili.	241
2. Forme e termini dell'impugnazione.	244
3. I <i>nova</i> in appello.....	249
4. I mezzi di prova in appello.....	258
5. La trattazione e la decisione dell'appello.	262

CAPITOLO XIV

IL PROCESSO DI CASSAZIONE E L'ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE

(DI EMANUELA MUSI E MARIA LUDOVICA RUSSO)

1. Premessa.	267
2. L'introduzione del giudizio di legittimità.	268
3. Il termine ad impugnare.	272
4. La legittimazione e la capacità processuale.	274
5. La procura speciale.	277
6. Il ricorso incidentale.	281
7. Inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.	284
8. La rinuncia.	289
9. I vizi denunciabili.	291
10. Il giudizio di rinvio.	298
11. Ricorso straordinario per cassazione.	300
12. I principî di diritto enunciati d'ufficio nell'anno in rassegna.	302
13. Il giudicato.	304

CAPITOLO XV

GLI ALTRI MEZZI DI IMPUGNAZIONE

(DI PAOLO FRAULINI)

1. La revocazione.	307
1.1. Alcune questioni di specie.	309
1.2. La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione.	310
1.3. La revocazione straordinaria <i>ex art. 391-quater c.p.c.</i>	313
2. L'opposizione di terzo.	314

CAPITOLO XVI

IL PROCESSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE

(DI DARIO BERNARDI)

1. La giurisdizione nelle controversie di lavoro e previdenziali.	315
2. La competenza.	322
3. Rapporti tra il processo del lavoro e previdenziale e quello penale.	324
3.1. Rapporti tra procedimento amministrativo e processo previdenziale.	326
4. I poteri officiosi del giudice.	326
4.1. Sulla procura alle liti.	327
5. Il rito "Fornero".	327
6. L'appello.	328
7. Il giudizio di legittimità e quello di rinvio.	330
8. Sul processo telematico.	332
9. Il procedimento <i>ex art. 445-bis c.p.c.</i>	334
10. In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19.	335
11. L'udienza cartolare.	336
12. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.	337
13. In tema di domanda giudiziale e sull'interesse ad agire.	337
14. Sull'onere della prova e di contestazione.	339
15. L'intervento volontario ed il litisconsorzio.	342
16. La litispendenza e l'interruzione del processo.	343
17. Del giudicato.	343
18. Sulla rimessione in termini.	346
19. Le spese processuali e la difesa erariale.	346

CAPITOLO XVII

IL PROCESSO DI ESECUZIONE

(DI EMANUELA MUSI E MARIA LUDOVICA RUSSO)

1. Titolo esecutivo.....	349
2. Spedizione in forma esecutiva e notifica del titolo.	355
3. Precetto.	357
4. Intervento nel processo esecutivo.	360
5. Espropriazione mobiliare ed espropriazione presso terzi.....	361
6. Espropriazione immobiliare: pignoramento e continuità delle trascrizioni.	364
6.1. (Segue) L'espropriazione del bene in fondo patrimoniale.	366
6.2. (Segue) Le regole del procedimento di vendita.	368
6.3. (Segue) Il decreto di trasferimento.	369
6.4. (Segue) Custodia e spese della procedura.....	371
6.5. (Segue) Distribuzione del ricavato.	373
7. Le esecuzioni in forma specifica.....	374
8. Opposizioni esecutive: profili comuni.	375
9. Opposizione all'esecuzione.....	376
10. Opposizione agli atti esecutivi.	380
11. Opposizione di terzo all'esecuzione.....	383
12. Sospensione ed estinzione dell'esecuzione.....	384
13. Divisione endoesecutiva.....	387

CAPITOLO XVIII

I PROCEDIMENTI SPECIALI

(DI MARCO CECCHIE ALESSIA DE DURANTE)

1. Il procedimento d'ingiunzione: questioni di competenza.....	389
2. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la fase introduttiva e le questioni di legittimazione.	390
2.1. Le caratteristiche del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poteri processuali dell'opponente.....	392
3. Gli effetti delle sentenze di accoglimento e di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.....	392
4. Opposizione tardiva.....	393
5. Il procedimento per convalida di sfratto.	394
6. Il procedimento possessorio.....	394
7. I procedimenti di istruzione preventiva.....	394
8. Il procedimento sommario di cognizione.	395
9. I procedimenti in camera di consiglio.....	398
10. L'opposizione a sanzioni amministrative.....	399

CAPITOLO XIX

L'ARBITRATO

(DI ALESSANDRO TRINCI)

1. Questioni di giurisdizione e di competenza.....	405
2. La nomina dell'arbitro.	406
3. L'arbitrato irrituale.	407
4. Arbitrato e collegamento negoziale.....	407
5. Arbitrato e fallimento.	408
6. Lodo arbitrale e decisione dei probiviri.	408
7. L'arbitrato in materia di invenzioni industriali.....	409
8. L'impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà a norme imperative.	410

PRESENTAZIONE

La *Rassegna* della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, redatta dai magistrati dell'Ufficio del Massimario e del ruolo, ha ad oggetto, come in passato, la produzione giurisprudenziale delle Sezioni civili della Corte nell'anno appena trascorso.

La *Rassegna* si compone di tre volumi, dedicati non solo ai profili sostanziali e processuali del diritto applicato, ma anche ad aspetti che mettono in rilievo il ruolo della Corte di cassazione nel dialogo con le Corti europee e con la Corte costituzionale.

La Corte di cassazione non è più quel vertice supremo, in un certo senso orgoglioso ma isolato, immaginato dall'Ordinamento giudiziario del 1941, quando il diritto si identificava per lo più con i codici.

L'attività interpretativa si è arricchita ed è divenuta più complessa.

Questa maggiore complessità è dovuta alla poliedricità del sistema delle fonti.

Al centro vi è, ora, la Costituzione, che con i suoi principi cardine non delinea soltanto fini da raggiungere attraverso il processo politico, ma si rivolge alla Repubblica nel suo complesso ed esige che anche il circuito della giurisdizione concorra a garantire effettività e penetrazione dei diritti fondamentali nel contesto di vita. Inoltre, per effetto dell'interazione dell'ordinamento interno con il diritto dell'Unione europea e della Convenzione EDU, l'interpretazione è destinata ad esplicarsi in un sistema multilivello di fonti e di diritti fondamentali.

Un ulteriore fattore di complessità è rappresentato dall'evoluzione della società, che alimenta nuovi bisogni e nuove aspettative, non sempre prontamente recepiti dal legislatore.

In questo contesto, il diritto non si presenta più come testo autosufficiente, affidato a una disposizione legislativa dal significato univoco, suscettibile di fedele applicazione, tendenzialmente meccanica. Il diritto è divenuto uno spazio interpretativo stratificato,

nel quale coesistono livelli normativi diversi e principi a struttura aperta.

La moltiplicazione delle fonti - norme costituzionali, normativa europea, convenzioni internazionali sui diritti umani, regolamenti e direttive - ha reso non più praticabile la concezione che vedeva il giudice come semplice esecutore della volontà legislativa.

Nata come organo di controllo della legalità della decisione del giudice del merito e di correzione dell'errore commesso, la Corte di cassazione, nella complessità del postmoderno, svolge, più propriamente, anche per effetto delle riforme legislative dell'ultimo ventennio, una funzione coerenziatrice e regolatrice, governando l'interpretazione in funzione della coerenza sistemica dell'ordinamento.

Ogni decisione della Corte suprema è, infatti, una risposta al caso concreto e, insieme, un'indicazione rivolta al sistema: essa non si esaurisce nella vicenda delle parti, ma proietta i propri effetti sull'intero ordinamento attraverso il vincolo del precedente e l'autorità interpretativa che le è propria. Il precedente è il mezzo attraverso cui la decisione singolare si trasforma in regola generale destinata a orientare le decisioni future.

La nomofilachia non si esaurisce nell'uniformare l'interpretazione della legge ordinaria, ma si esplica anche attraverso il dialogo tra gli ordinamenti in presenza di sistemi giuridici che non sono più rigidamente separati, ma sono integrati e interdipendenti.

La Corte di cassazione, Corte tra le Corti, si trova così a svolgere una funzione di raccordo tra le giurisdizioni, talora mediante il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, talaltra mediante il confronto con la giurisprudenza convenzionale o attraverso il dialogo con la giurisprudenza costituzionale, dando la più ampia applicazione al principio di leale collaborazione.

In un ordinamento policentrico, la Corte suprema è garante dell'unità interna, nonché presidio della coerenza complessiva del sistema giuridico. La funzione regolatrice assume così una dimensione europea e sovranazionale: stabilizzare l'interpretazione

significa anche definire le modalità di integrazione tra i diversi livelli normativi.

Questa complessità di quadro e di contesto spiega la stessa impostazione della *Rassegna*, con una parte introduttiva dedicata a nomofilachia e diritto europeo, con la Corte di cassazione protagonista del dialogo, sia attraverso l'applicazione della Cedu, sia, sul versante dei rapporti con la Corte di giustizia, per il tramite delle pronunce in tema di rinvio pregiudiziale, di disapplicazione di norme in contrasto con il diritto UE e di applicazione di norme UE secondo l'interpretazione data dalla Corte del Lussemburgo.

Sempre nella parte introduttiva, si segnala l'approfondimento dei rapporti con la Corte costituzionale. Il giudizio sulle leggi si è mostrato particolarmente fecondo nell'aprire e nel consolidare percorsi di dialogo tra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale, non solo in forma immediata, attraverso l'accesso, in via incidentale, alla giustizia costituzionale, in funzione della soluzione di questioni sollevate dallo stesso giudice di legittimità là dove i cancelli delle parole del testo di legge non consentano l'interpretazione adeguatrice della disposizione, ma anche - tenendo conto della collocazione nell'ordinamento costituzionale della Corte di cassazione quale organo posto al vertice della giurisdizione ordinaria e regolatore della giurisdizione - nella forma mediata dalle istanze provenienti dagli altri giudici. Una particolare attenzione è dedicata, nella *Rassegna*, all'esame degli effetti delle decisioni della Corte costituzionale e alle pronunce contenenti richiami alle decisioni della Corte costituzionale.

Segue, poi, l'esposizione degli orientamenti della giurisprudenza civile suddivisi per tipologie di diritti. Vi trovano spazio e collocazione naturale i diritti fondamentali della persona (con i diritti della personalità e i diritti di nuova generazione, la protezione dei soggetti non autonomi, la famiglia e la filiazione, la genitorialità solidale, i diritti dei cittadini stranieri) e i diritti a contenuto economico.

Permane l'impegno diretto agli approfondimenti tematici: le obbligazioni, i contratti e le responsabilità; l'impresa e il mercato (dove sono analizzati, accanto agli interventi giurisprudenziali sul

diritto delle società, quelli relativi ai diritti di privata e alla concorrenza, ai mercati finanziari, al diritto della crisi e dell'insolvenza); il diritto del lavoro e della previdenza.

“I rapporti con i pubblici poteri” funge da polo di attrazione delle espropriazioni per pubblica utilità, degli appalti pubblici, delle società *in house providing*, delle sanzioni amministrative, delle elezioni e dei giudizi elettorali, dei procedimenti disciplinari.

All'area processuale è dedicato un intero volume, il terzo.

Qui una particolare attenzione è rivolta al nuovo istituto del rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis* cod. proc. civ. La ragione di questa attenzione deriva dal rilievo sistematico che anima questa innovazione, che consente al giudice di merito di rimettere alla Corte, con ordinanza, la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto che non sia stata ancora risolta dalla Cassazione, che presenti gravi difficoltà interpretative e che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi. L'istituto realizza una forma di nomofilachia preventiva: intercetta la questione nuova e complessa prima che percorra la trafila ordinaria delle impugnazioni, assegnando alla Corte il compito di stabilizzarla tempestivamente. Questioni complesse - che, altrimenti, rischierebbero di determinare esiti incerti per lungo tempo nella giurisprudenza di merito - ricevono così, nel giro di qualche mese, la loro soluzione a livello interpretativo.

Il bilancio di questa riforma può dirsi positivo perché il rinvio pregiudiziale tende all'enunciazione di un principio di diritto unificante sulla spinta dello stesso giudice del merito, chiamato a partecipare al dialogo costruttivo nell'individuazione della soluzione interpretativa che potrà essere di supporto per le decisioni dei tribunali e delle corti territoriali. Il giudice di merito prospetta le problematiche che si pongono e lascia egli stesso intravedere le possibili soluzioni. L'unità che si realizza non è espressione di un'impostazione verticistica o piramidale della giurisdizione. La Corte di cassazione si pone in una posizione di ascolto, e ciò costituisce la premessa per decisioni aperte e inclusive. Uno strumento tecnico, dunque, quello del rinvio pregiudiziale, caratterizzato da una visione

prospettica e dall'aspirazione a sottolineare ciò che unisce invece di ciò che divide. *Ex pluribus unum*.

La *Rassegna* è veicolo di conoscenza corretta del precedente di legittimità, tanto più rilevante in considerazione del sempre crescente numero di sentenze pronunciate dalla Corte.

Come emerge plasticamente dalla *Rassegna*, la Corte di cassazione, nel doveroso esercizio della funzione nomofilattica, ha affermato, anche nel corso dell'anno che si è appena concluso, principi di obiettivo rilievo per lo statuto dei diritti fondamentali delle persone e per il tessuto economico-sociale della vita dei cittadini e delle imprese, cercando di assicurare alla complessità dell'esperienza giuridica una ragionevole stabilità e uniformità di orientamenti giurisprudenziali.

Nel corso del 2025, i provvedimenti pubblicati delle Sezioni civili sono stati 35014 e le massime estratte 4241.

Alla funzione di strumento di conoscenza, si accompagna l'obiettivo della *Rassegna* di agevolare una lettura sistematica delle stesse massime, protesa ad illustrare i percorsi ermeneutici e ad analizzare le tendenze evolutive della giurisprudenza della Corte, inserita nel contesto delle fonti normative e giurisprudenziali integrate nel panorama europeo ed internazionale multilivello.

La *Rassegna* si presenta, dunque, al tradizionale appuntamento come uno strumento di informazione periodica sulla produzione giurisprudenziale. Il richiamo dei precedenti fonda l'assolvimento, da parte della Corte, della funzione - ordinamentale e, nel contempo, di rilevanza costituzionale - della nomofilachia, quella, cioè, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale, all'interno di un sistema di fonti estremamente complesso e con un carico di ricorsi, avvertito come incompatibile con il raggiungimento del risultato dell'uniformità dei principi.

La funzionalità della massimazione, rispetto alle esigenze nomofilattiche, appare duplice: interna ed esterna.

Sul piano "interno", essa svolge un ruolo di supporto ad una Corte divisa in più Sezioni ed "assediata" ogni anno da decine di

migliaia di ricorsi, allo scopo di garantire un'applicazione della legge quanto più possibile uniforme e scevra da contrasti - inconsapevoli o meno - fra diverse Sezioni o collegi di una stessa Sezione.

Ma anche il piano "esterno" rileva in modo non meno rilevante. Tale attività concorre infatti, grazie anche alla diffusione di *internet* e delle banche dati informatiche, a garantire la conoscenza da parte degli operatori della giustizia e degli stessi cittadini degli orientamenti della Corte, del loro formarsi ed evolversi, assicurando al tempo stesso anche una maggiore prevedibilità delle decisioni in ossequio ai principi del giusto processo che si trovano scolpiti nell'art. 111 Cost.

Certamente nel nostro sistema giudiziario né i principi di diritto, né, a maggior ragione, le massime che li esprimono sono vincolanti per il giudice, giacché, secondo il precetto costituzionale dell'art. 101, secondo comma, Cost., i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Il nostro sistema non ha mai accolto il principio dello *stare decisis* e della vincolatività del precedente.

Tuttavia, i principi espressi dal giudice di legittimità finiscono per orientare la giurisprudenza di merito e gli stessi operatori, senza però impedire, al contempo, quel fecondo dialogo fra merito e legittimità e fra dottrina e giurisprudenza, che rappresenta il motore principale dell'evoluzione giuridica, che non ne esce perciò soffocata, ma maggiormente consapevole.

A fronte della non vincolatività dei principi di diritto, si pone l'esigenza, di pari rilievo costituzionale, di certezza del diritto, funzionale alla realizzazione del principio di eguaglianza. La coerenza nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme consolida la fiducia dei cittadini nello Stato costituzionale di diritto e assicura la parità di trattamento tra casi simili.

La "legge" davanti alla quale i cittadini sono eguali si atteggia come un insieme di norme positive e di principi di diritto: le une e gli altri sono idonei a fornire al giudice la regola di giudizio per decidere il caso portato alla sua cognizione. Un'accentuata mutevolezza o relativizzazione dei principi di diritto non realizzerebbe il principio di eguaglianza, con il quale mal si concilia l'evenienza che due fattispecie

analoghe siano decise, nello stesso contesto temporale, in termini diversi.

Vi è anche una funzione economica della prevedibilità delle decisioni dei giudici: questa consente - ai cittadini, ma anche alle imprese - di fare una valutazione sui rischi connessi a una iniziativa economica. La coerenza e la prevedibilità determinano progresso economico e prosperità, non per un gruppo selezionato, ma per tutti.

La missione della nomofilachia viene da lontano e si proietta nel futuro.

Nell'assicurare certezza, calcolabilità e prevedibilità, la nomofilachia si apre in ascolto al nuovo. Si esprime non con l'immobilismo, ma con il diritto vivente. Mette in conto un passato che continua a costituire un orientamento per l'oggi, ma considera anche come possibile l'obsolescenza di un dato approdo giurisprudenziale. Incrocia l'etica dell'organizzazione per governare le fragilità.

Anche quando affronta questioni complesse, dove si intrecciano fonti diverse e la legge si presenta con un confine incerto o non precisamente definito, la Corte di cassazione è in grado di affrontare con umiltà e con orgoglio le sfide, consapevole della sua storia e della sua tradizione, e anche del fatto che non è sola nello svolgimento del suo compito unificante.

La Corte è guidata dalla forza peculiare dei principi fondamentali che di volta in volta entrano in gioco. È supportata dalla rete dei precedenti giudiziali e dei contributi della dottrina: gli uni rappresentano i sentieri già percorsi dall'esperienza giurisprudenziale per risolvere controversie che presentano elementi di somiglianza; gli altri offrono la ricostruzione del quadro di sistema e l'elaborazione di linee di prospettiva coerenti con le attese della comunità interpretante. Infine, è accompagnata dai contributi offerti dal processo e dal suo svolgersi nel contraddittorio tra le parti. La nomofilachia della Corte di cassazione è un farsi, un divenire che si avvale delle sollecitazioni e degli stimoli, espressione di *ius litigatoris*, derivanti dalle difese delle parti e del contributo, ispirato alla salvaguardia del pubblico interesse attraverso il prisma dello *ius constitutionis*, del Pubblico Ministero.

La Corte di cassazione è, dunque, inserita in un contesto di confronto, di dialogo e di contraddittorio tra le parti, che consente al giudice di legittimità di svolgere il suo ruolo con quella prudenza “mite” che rappresenta un connotato del mestiere del giudice.

Il lavoro della *Rassegna* è stato reso possibile solo grazie al sacrificio di colleghi preparati e appassionati, che hanno partecipato con entusiasmo alla realizzazione di un progetto ambizioso.

Questa presentazione si conclude doverosamente con un particolare, sentito e non rituale ringraziamento a Luigi La Battaglia e a Vittoria Amirante, i quali si sono avvicendati nel ruolo di coordinatori del settore civile del Massimario e hanno consentito, attraverso la loro diuturna opera di guida esperta, di stimolo fecondo e di sollecitazione attenta, la realizzazione del progetto compendiato nei tre volumi.

Un particolare ringraziamento va alle colleghe e ai colleghi che vi hanno profuso il loro impegno con competenza ed entusiasmo: Giulia Stano, Alessandro Trinci, Francesco Balato, Lavinia Spaventi, Manuela Cavallo, Emanuela Musi, Raffaella Maria Gigantesco, Francesca Pastore, Antonio Scalera, Martina Flamini, Maria Ludovica Russo, Francesco Graziano, Massimiliano De Simone, Francesco Barracca, Francesco Balato, Simona Sansa, Marco Cecchi, Paolo Fraulini, Adriano del Bene, Livia De Gennaro, Aldo Ruggiero, Adriano Del Bene, Marco Cecchi, Alessandro Farolfi, Valentina Ricchezza, Francesca Fucci, Luca D’Addario, Mario De Ioris, Simona Ragazzi, Guido Romano, Paola Proto Pisani, Arturo Pizzella e Dario Bernardi.

Non può mancare un sincero grazie al signor Giulio Angeloro, che ha curato gli aspetti tecnici dell’*editing*, e a tutto il personale della Segreteria dell’Ufficio del Massimario, a partire dalla signora Rosella Folino, e del CED.

Last but not least, un forte ringraziamento e un saluto affettuoso va ad Antonietta Scrima, fino allo scorso mese di maggio Direttore Aggiunto del Massimario e ora in pensione per raggiunti limiti di età. Nel corso della sua attività presso l’Ufficio, Antonietta ha concorso a promuovere, sostenere e suggerire, con una visione lungimirante e

con una straordinaria ricchezza di idee e di cultura, tutti gli sforzi di miglioramento e di innovazione realizzati ed *in itinere*. A lei va l'ammirazione profonda di noi tutti.

Alberto Giusti
direttore del Massimario

VOLUME PRIMO
I PRINCIPI DI DIRITTO SOSTANZIALE

(Coordinato da Vittoria Amirante)

PARTE INTRODUTTIVA

LA NOMOFILACHIA ED IL DIRITTO EUROPEO: LA CORTE DI CASSAZIONE PROTAGONISTA DEL DIALOGO SOVRANAZIONALE

(Coordinata da Giulia Stano)

CAPITOLO I

L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(DI GIULIA STANO)

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Casistica relativa all'applicazione delle norme CEDU. 3. Violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza e art. 5 CEDU. 4. Diritto alla vita privata e familiare dei cittadini stranieri e art. 8 CEDU. 5. Restrizioni della libertà personale, trattamenti inumani e degradanti e art. 3 CEDU. 6. Principi del giusto processo e art. 6 CEDU. 7. Diritto al rispetto dei beni e art. 1, Protocollo addizionale n. 1.

1. Introduzione.

La progressiva integrazione tra gli ordinamenti nazionali e il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali costituisce uno degli aspetti più rilevanti dell'evoluzione del diritto pubblico contemporaneo. In tale contesto, il dialogo tra la Corte di cassazione e la Corte europea dei diritti dell'uomo rappresenta una delle manifestazioni più significative del cosiddetto *costituzionalismo multilivello*, nel quale la protezione dei diritti fondamentali non è più affidata esclusivamente agli ordinamenti statali, ma si realizza attraverso l'interazione tra fonti normative e organi giurisdizionali appartenenti a diversi livelli di governo.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, ha dato origine a un sistema di tutela sovranazionale fondato sul controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), con sede a Strasburgo. A quest'ultima è

attribuito il compito di garantire il rispetto degli obblighi convenzionali da parte degli Stati aderenti, attraverso un'interpretazione della Convenzione che, secondo una formula ormai consolidata nella propria giurisprudenza, costituisce uno «strumento vivente» (*living instrument*), suscettibile di adattarsi all'evoluzione delle società democratiche.

Per lungo tempo il rapporto tra la giurisprudenza nazionale e quella convenzionale è stato caratterizzato da un'interazione limitata. Soltanto a partire dagli anni Duemila, infatti, la giurisprudenza italiana ha iniziato a confrontarsi sistematicamente con gli orientamenti della Corte di Strasburgo, dando avvio a un processo di progressiva integrazione interpretativa che ha profondamente modificato il ruolo del giudice nazionale.

In tale evoluzione un momento decisivo è rappresentato dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale, con cui è stato chiarito che le norme della Convenzione europea, come interpretate dalla Corte EDU, costituiscono parametro interposto di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Attraverso tali pronunce la Corte costituzionale ha delineato un modello di rapporti fondato sulla collaborazione tra ordinamento interno e ordinamento convenzionale, attribuendo al giudice comune il dovere di interpretare la normativa nazionale in modo conforme alla Convenzione, ogniqualvolta ciò sia possibile.

In questo scenario la Corte di cassazione assume una posizione di assoluto rilievo. Essa, quale giudice di legittimità e garante dell'uniforme interpretazione della legge, rappresenta il principale punto di raccordo tra la giurisprudenza nazionale e quella europea. L'attività nomofilattica della Suprema Corte si confronta quotidianamente con le decisioni della Corte EDU, contribuendo alla diffusione dei principi convenzionali nell'ordinamento interno e, al tempo stesso, offrendo alla Corte di Strasburgo elementi interpretativi derivanti dalle peculiarità del sistema giuridico italiano.

Il dialogo tra le due Corti non può essere inteso come un rapporto gerarchico, bensì come una forma di cooperazione giudiziaria. La Corte europea non svolge la funzione di giudice di ultima istanza rispetto alle decisioni nazionali, ma verifica il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione da parte degli Stati contraenti. Essa esercita un controllo di carattere sussidiario, volto al conseguimento non di soluzioni giuridiche assolutamente uniformi, ma di un modello cooperativo fondato sul dialogo tra giudici e sulla condivisione dei valori comuni espressi dalla Convenzione. Parallelamente, la Corte di cassazione mantiene la propria autonomia

interpretativa, pur confrontandosi con gli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza convenzionale e ricercando un equilibrio tra il rispetto della Costituzione e l'adempimento degli obblighi internazionali.

Assume particolare rilievo in questa cornice il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, che consente alle autorità nazionali di individuare le modalità più adeguate di attuazione dei diritti convenzionali, purché sia assicurato il nucleo essenziale delle garanzie previste dalla Convenzione.

L'evoluzione di questo dialogo è stata favorita anche sul piano istituzionale. Nel dicembre 2015 la Corte di cassazione e la Corte EDU hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto a rafforzare lo scambio di informazioni e orientamenti giurisprudenziali, favorendo la partecipazione della Cassazione alla rete delle Corti supreme europee (*Superior Courts Network*). Tale cooperazione è stata ulteriormente consolidata negli anni successivi ed è oggi considerata uno degli strumenti principali per garantire un'applicazione uniforme dei principi convenzionali.

La crescente intensità del dialogo tra le due Corti emerge con evidenza in alcuni settori dell'ordinamento, ivi compreso il diritto civile, e in particolare in alcune materie dello stesso*.

** Si riportano di seguito, senza pretesa di esaustività, alcuni riferimenti bibliografici essenziali sul tema del dialogo tra Corte di cassazione e Corte EDU: CARDONE, *La diretta applicabilità della CEDU nella giurisprudenza comune tra (apparenti) ritorni al passato e nuove dimensioni problematiche*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, pp. 65-90; RUSSO, *Sulla diretta applicabilità della CEDU nel giudizio di cassazione*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, pp. 49-64; BARONE, *Brevi considerazioni sul dialogo tra le Corti alla luce di alcune recenti riforme processuali*, in *CERIDAP*, 2023; BIN, BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, Torino, 2007; CARTABIA, *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, 2007; CARTABIA, *La CEDU e l'ordinamento italiano: rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni*, in *All'incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, Torino, 2007, pp. 7-38; POLLICINO, *Allargamento ad est dello spazio giuridico europeo e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell'impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?*, Milano, 2010; POLLICINO, *Toward a Convergence between the EU and ECHR Legal Systems?*, in REPETTO (cur.), *The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European Law. An Italian Perspective*, Cambridge, 2013; RUGGERI, *sistema integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti fondamentali*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2009; PANUNZIO, *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee*, Padova, 2007; CASSESE, *I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Roma, 2009; SPADARO, SALAZAR (cur.), *Riflessioni sulle sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale*, Milano 2009; TEGA, *La CEDU e l'ordinamento italiano*, in CARTABIA, *I diritti in azione*, cit.; TANZARELLA, *Il margine di apprezzamento*, in CARTABIA, *I diritti in azione*, cit.

2. Casistica relativa all'applicazione delle norme CEDU.

Nell'anno in rassegna la Suprema Corte, sia a Sezioni Unite che a Sezioni semplici, si è confrontata con i principi e le norme CEDU in tema di tutela del diritto alla vita privata e familiare dei cittadini stranieri (art. 8 CEDU), di restrizioni della libertà personale e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU), nonché di giusto processo (art. 6 CEDU) e rispetto dei beni (art. 1, Protocollo addizionale n. 1). Nell'ipotesi più nota la Suprema Corte, nel suo massimo consesso, ha affrontato la questione del rapporto tra violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza e art. 5 CEDU (cd. caso Diciotti).

3. Violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza e art. 5 CEDU.

Con una fondamentale pronuncia (**Sez. U, n. 5992/2025, Iannello, Rv. 674046 - 04**) la Corte di cassazione ha affermato che il trattenimento a bordo di una nave costiera di persone migranti non ancora compiutamente identificate, e potenzialmente titolari del diritto di asilo, ex art. 10 Cost., integra una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, di cui all'art. 5 CEDU, non potendosi configurare l'eccezione prevista dal par. 1, lett. f) della stessa norma in ragione dell'insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative, che rivela l'arbitrarietà delle misure restrittive per violazione della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione, prescritte dall'art. 13 Cost.

Il giudizio ha preso le mosse dalla nota vicenda di alcuni cittadini eritrei che avevano chiesto «la condanna del Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., e del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'illegittima restrizione della libertà personale avvenuta, a bordo della nave della Guardia Costiera italiana “U. Diciotti”, dal 16/08/2018 al 25/08/2018: nei primi quattro giorni a causa del mancato consenso all'attracco della nave nei porti italiani; nei successivi sei giorni, una volta permesso l'attracco della nave nel porto di Catania, a causa del mancato consenso allo sbarco sulla terra ferma; in subordine, limitatamente a quest'ultimo periodo, per il forzato ed arbitrario trattenimento sulla nave “U. Diciotti” nel porto di Catania senza che fosse loro consentito lo sbarco sulla terra ferma».

Il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituendosi in giudizio, avevano proposto eccezione

pregiudiziale di rito di difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi di c.d. atto politico ad essa sottratto, e contestato nel merito la fondatezza della domanda, «rilevando che la nota vicenda della nave “Ugo Diciotti” si inseriva in un contesto internazionale di forte tensione tra l'Italia e Malta ed aveva, altresì, coinvolto le autorità comunitarie nel tentativo dell'Italia di fermare gli sbarchi sulle proprie coste o quantomeno di ottenere una redistribuzione in sede europea dei migranti salvati dalle autorità italiane in acque internazionali e fatti sbarcare sulle coste italiane.».

Il Tribunale aveva dichiarato la carenza assoluta di giurisdizione, ritenendo che i comportamenti sottoposti al suo esame avessero la natura di atti politici; la Corte d'appello, riformando la pronuncia di primo grado, ritenne sussistente la giurisdizione ordinaria, trattandosi di atti amministrativi sindacabili, rigettando però nel merito la domanda degli appellanti in difetto di colpa della pubblica amministrazione.

Di tale pronuncia è stata richiesta la cassazione per violazione degli artt. 7 e 14 della direttiva 2008/115/CE e degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione, oltre che a disposizioni della Costituzione italiana, agli artt. 5 CEDU e 6 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Sotto il profilo della giustiziabilità degli interessi sottoposti all'esame dell'autorità giudiziaria, la S.C. ha affermato che *«l'esistenza di aree sottratte al sindacato giurisdizionale è confinata entro limiti rigorosi (Cass. Sez. U. 02/05/2019, n. 11588, cit.). Non è, quindi, soggetto a controllo giurisdizionale solo un numero estremamente ristretto di atti in cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico; atti che non sarebbe corretto qualificare come amministrativi e in ordine ai quali l'intervento del giudice determinerebbe un'interferenza del potere giudiziario nell'ambito di altri poteri (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502). Ai fini della giustiziabilità dell'atto, accanto ai caratteri del provvedimento, occorre guardare alla dimensione sostanziale della legalità, la quale richiede che l'atto di esercizio del potere sia suscettibile di essere confrontato con le norme che lo disciplinano. Va inoltre valutata la presenza di interessi giuridicamente rilevanti: se mancano situazioni qualificate differenziate o si è in presenza di interessi di mero fatto, allora è possibile parlare di atto non sindacabile proprio perché non tocca direttamente situazioni giuridiche. Viene in rilievo, infatti, l'art. 101, secondo comma, Cost., il quale, nel fissare il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge, individua nella legge il fondamento e la misura del sindacato ad opera del giudice. Ciò significa che, in assenza di un parametro giuridico alla politica, il sindacato deve arrestarsi: per statuto costituzionale, il giudice non può essere chiamato a*

fare politica in luogo degli organi di rappresentanza. Lo preclude il principio ordinamentale della separazione tra i poteri.».

Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la natura di atto politico dei comportamenti tenuti dall'Amministrazione, stabilendo che «*si è in presenza, piuttosto, di un atto che esprime una funzione amministrativa da svolgere, sia pure in attuazione di un indirizzo politico, al fine di contemperare gli interessi in gioco e che proprio per questo si innesta su una regolamentazione che a vari livelli, internazionale e nazionale, ne segna i confini. Le motivazioni politiche alla base della condotta non ne snaturano la qualificazione, non rendono, cioè, politico un atto che è, e resta, ontologicamente amministrativo.*».

Nel merito, la S.C. ha affermato che sono i «*profili legati alla violazione della libertà personale dei migranti a segnare più propriamente la prospettiva nella quale occorre valutare la fattispecie in relazione alla dedotta responsabilità civilistica. Giova rammentare che la libertà personale, oltre ad essere tutelata dall'art. 13 Cost. quale diritto inviolabile della persona, presidiato dalla riserva di giurisdizione e dalla riserva assoluta di legge, è riconosciuta quale garanzia minima ed imprescindibile di ogni individuo ai sensi dell'art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948, ha trovato una dettagliata tutela, sul piano regionale in seno al Consiglio d'Europa, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, e successivamente, a livello internazionale in seno alle Nazioni Unite, ai sensi dell'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. Da ultimo, l'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce il diritto "alla libertà e alla sicurezza" di "ogni individuo".*».

Anche richiamando pronunce della Corte EDU, la S.C. ha anche evidenziato che l'art. 5 par. 1 lett. f) Cedu «*ammette, eccezionalmente, la privazione della libertà personale nella peculiare ipotesi in cui si tratti dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione. In tale prospettiva, però, escluso che il trattenimento a bordo della nave costiera di migranti non ancora compiutamente identificati (e potenzialmente titolari del diritto di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost.) possa essere inquadrato nell'ambito di procedimenti di espulsione o di estradizione, non può nemmeno ipotizzarsi che detto trattenimento possa trovare copertura sovranazionale quale misura (assimilabile all'arresto o alla detenzione regolare) finalizzata a impedire l'ingresso illegale nel territorio.*».

Per contrastare una tale interpretazione, la S.C. ha richiamato la pronuncia della Corte EDU del 15 dicembre 2016 *Khlaifia and Others v. Italy*, riguardante un caso di trattenimento - per atto del Governo italiano - di migranti tunisini su navi ormeggiate nel porto di Palermo, nel quale Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per

violazione dell'art. 5 CEDU, ritenendo insussistenti i presupposti di cui al par. 1 lett. f) dell'art. 5.

La Corte EDU, in particolare, aveva affermato che tale norma esige che qualsiasi arresto o detenzione abbia una base legale nel diritto interno e, prioritariamente, nella Costituzione, *«essendo necessario, in ossequio al principio di certezza del diritto, che le condizioni limitative della libertà personale siano chiaramente intellegibili e che la legge risulti precisa e prevedibile nella sua applicazione nei confronti dei consociati»*. La S.C. ne ha dedotto che analogamente, *“nel caso in esame, l'insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative è di per sé sufficiente ad affermare l'arbitrarietà del trattenimento dei migranti ai sensi dell'art. 5 CEDU, atteso che l'art. 13 della Costituzione prescrive il cumulativo soddisfacimento di entrambe le riserve, di giurisdizione e di legge, affinché possa dirsi integrata una legittima restrizione della libertà personale»*.

4. Diritto alla vita privata e familiare dei cittadini stranieri e art. 8 CEDU.

Con un'importante decisione sulla necessaria applicazione, nell'ambito della giurisdizione domestica, dei criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale, **Sez. 1, n. 18551/2025, Caprioli, Rv. 675462-01**, ha stabilito che sebbene l'art.19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, non riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286 del 1998.

Nello stesso senso, **Sez. 1, n. 28104/2025, Caprioli, Rv. 676226 - 01**, in tema di opposizione a decreto di espulsione, ha affermato che nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., come novellato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso

e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione, senza considerare la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l'inserimento sociale, documentato anche dal contratto di locazione).

In argomento, la Corte di legittimità (**Sez. 1, n. 09755/2025, Tricomi L., Rv. 674496-01**), in tema di espulsione del cittadino straniero, ha affermato - in conformità a Cass., n. 23957/2018, Rv. 650406 - 01 - che l'art. 13, comma 2 *bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie. **Sez. 1, n. 33146/2025, Casadonte, Rv. 676832-01**, ha poi precisato che l'art. 13, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nella parte in cui impone di tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine - si applica, con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione a decreto di espulsione proposta da un cittadino straniero pregiudicato, limitandosi a menzionare i precedenti penali di quest'ultimo, senza operare alcuna valutazione, in concreto ed all'attualità, in ordine alla effettiva situazione familiare dell'interessato

ed al bilanciamento del connesso diritto all'unità familiare con l'interesse alla sicurezza pubblica).

Infine, in conformità all'orientamento in tema di giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversia risarcitoria per i danni conseguenti alla lesione dei diritti alla salute e di proprietà, espresso da Cass., SU, n. 13178/2024 8(Rv. 671130 - 02), le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che la domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO₂ nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti *ex* artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022 (**Sez. U, n. 20381/2025, Mercolino, Rv. 675637-01**).

5. Restrizioni della libertà personale, trattamenti inumani e degradanti e art. 3 CEDU.

In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, **Sez. 1, n. 09218/2025, Campese, Rv. 674458-01**, ha affermato che il ricorso *ex* art. 35-*ter*, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. Il principio è stato applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata.

In tema di riparto dell'onere probatorio in relazione al risarcimento del danno da inumana detenzione di cui al medesimo art. 35-*ter* della l. n. 354 del 1975 e in conformità a Cass., n. 31556/2028, Rv. 651946 - 01, secondo cui il rimedio di cui all'art. 35 *ter* l. n. 354 del 1975 presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra lo Stato e il detenuto, che dà luogo ad una obbligazione indennitaria *ex*

lege, **Sez. 3, n. 21603/2025, Rossetti, Rv. 675732-01**, ha stabilito che spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento degli stessi in maniera conforme ai principi della CEDU. In questo caso, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria ritenendola non provata, nonostante alcuni degli istituti penitenziari convenuti non avessero fornito le indicazioni circa le condizioni di detenzione richieste dal Tribunale adito.

6. Principi del giusto processo e art. 6 CEDU.

In tema di interferenza tra rapporti con la Corte di Giustizia UE e principi convenzionali sul giusto processo, un'importante pronuncia in tema di rinvio pregiudiziale *ex* art. 267 TFUE (**Sez. 3, n. 33241/2025, Spaziani, Rv. 677321-03**) ha affermato che il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere la questione di interpretazione di una norma dell'Unione europea alla Corte di giustizia quando tale questione non sia rilevante ai fini della decisione o quando la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cd. *acte clair*) oppure allorché la disposizione di cui trattasi sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte (cd. *acte éclairé*) ed egli si attenga a tale interpretazione ma, nel caso in cui non disponga il rinvio, ha l'obbligo di motivare adeguatamente sul punto, che corrisponde a uno specifico diritto della parte, pena la violazione dell'art. 6 della CEDU.

Sez. 3, n. 07558/2025, Fanticini, Rv. 674224-01, inoltre, ha stabilito che l'oscuramento ad istanza di parte dei dati personali *ex* art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003 costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali, sancita dall'art. 51, comma 2, dello stesso testo normativo, la quale trova fondamento nei principi del giusto processo *ex* artt. 6 CEDU e 111 Cost., rappresentando la pubblicità sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti (soprattutto nel settore penale), sia un elemento di controllo esterno sull'operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l'imparzialità delle procedure giudiziarie. Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza, proposta in un giudizio avente ad oggetto un contratto di affitto di azienda, non ravvisando, in ragione della natura della *causa petendi* e del tenore delle difese, la necessità di salvaguardare l'interesse alla riservatezza delle

parti a scapito dell'interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni giurisdizionali.

Quanto al rapporto tra principi del giusto processo e rilevanza dei presupposti di ammissibilità della domanda, **Sez. 5, n. 28863/2025, Dell'Orfano, Rv. 676678-01**, ha applicato il principio, già affermato in Cass., n. 15019/2016, Rv. 641276 - 01, secondo cui la necessità di attivare il preventivo contraddittorio delle parti non riguarda le questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse assoggettata all'obbligo del preventivo contraddittorio la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla C.T.R. in ragione dell'insussistenza del potere rappresentativo della società appellante in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti, tanto più che tale statuizione era intervenuta all'esito di rituale invito alla regolarizzazione della procura alle liti.

Sempre in punto di mancanza di contrasto con l'art. 6 CEDU, in tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, **Sez. T, n. 31908/2025, Federici, Rv. 676807-01**, ha affermato che l'efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dalla consegna del ruolo) e dalla l. n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal diritto al discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure) non si pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quale norma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo che non ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura marginale ed accessoria

dell'abolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto a quello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga. La S.C. ha affermato il suddetto principio in una fattispecie nella quale la Cassa creditrice, senza seguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva invocato, con un ordinario ricorso monitorio, il credito asseritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del concessionario, *sub specie* di risarcimento del danno da inadempimento, da parte di quest'ultimo, del relativo mandato, per cui sulla stessa incombevano gli oneri probatori tipici dell'azione di responsabilità da inadempimento contrattuale, che non potevano esaurirsi nella mera deduzione mancato rispetto degli obblighi informativi e di comunicazione.

In tema di condizioni di procedibilità, **Sez. L, n. 31008/2025, Pagetta, Rv. 677122-01**, ha affermato che il tentativo di conciliazione non può essere imposto dalla contrattazione collettiva quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto i requisiti per l'accesso alla tutela giurisdizionale, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, non sono disponibili dall'autonomia negoziale, e per di più, ove il suddetto tentativo si sia comunque svolto, sebbene con modalità diverse da quelle previste nel c.c.n.l., e la parte che sollevi la relativa eccezione non deduca uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, l'improcedibilità si porrebbe in contrasto con l'effettività del diritto di azione di difesa garantito dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda per essersi svolto il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro anziché la Commissione territoriale avente sede presso i Comitati paritetici misti territoriali, come previsto dal contratto collettivo applicabile.

In materia di procedimenti sanzionatori svolti dalle Autorità indipendenti, **Sez. 2, n. 11570/2025, Grasso, Rv. 674839-01**, ha affermato - in conformità a Cass., n. 4/2019, Rv. 652574-01 - che le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il

procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della CEDU, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità. Nella specie, la S.C. ha affermato che le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenza nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell'articolo 187-*ter* TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a quest'ultimo e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dell'art. 6 CEDU. Analogamente, **Sez. 2, n. 20980/2025, Guida, Rv. 675698-02**, ha affermato che le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob per violazioni in materia di offerta al pubblico di titoli *ex* art. 94 TUF, non hanno carattere punitivo e non pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), non essendo equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni Consob relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, entrambe ritenute sostanzialmente penali.

Infine, quanto al rapporto tra rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e diritto fondamentale al giusto processo sancito dall'art. 6 CEDU, **Sez. 2, n. 28122/2025, Besso Marcheis, Rv. 676465 - 01**, conforme a Cass., n. 36776/2022, Rv. 666224 - 01, ha affermato che non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di *acte clair* - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un *acte éclairé* - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha escluso il rinvio pregiudiziale richiesto, rilevando - in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di

assimilare le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 191, comma 2, TUF, per violazione di offerta al pubblico di titoli *ex* art. 94 TUF, a sanzioni sostanzialmente penali e, quindi, di configurare un problema di compatibilità con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU).

Richiamandosi in generale ai principi in materia di giusto processo espressi nella giurisprudenza della Corte EDU, **Sez. 5, n. 11729/2025, Liberati, Rv. 675030 - 01**, ha affermato che nei procedimenti contenziosi incardinati nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario sino al 30 giugno 2019, l'inammissibilità degli atti per violazione della uniformità delle modalità di deposito (in forma cartacea e telematica) nei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, si applica soltanto nel caso di giudizio introdotto sin dall'inizio in forma telematica, ma non riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio e, comunque, trovando la pronuncia in rito, alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza della CEDU, un limite nel raggiungimento dello scopo da parte dell'atto depositato in secondo grado con modalità telematica.

Allo stesso modo, sempre in tema di contenzioso tributario e in conformità a Cass. n. 22627/2017, **Sez. 5, n. 25670/2025, Crucitti, Rv. 676638-01**, ha affermato che la disposizione di cui all'art 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 - che ha abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (che prevedeva l'onere di deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, a pena di inammissibilità dello stesso) - non si applica qualora la spedizione dell'appello sia avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, non contrastando tale previsione con i principi della CEDU, secondo i quali il legislatore può legittimamente applicare alle norme di procedura il principio *tempus regit actum*.

7. Diritto al rispetto dei beni e art. 1, Protocollo addizionale n. 1.

Sez. 3, n. 21758/2025, Rossetti, Rv. 675886-03, ha affermato che l'equa soddisfazione di cui all'art. 41 CEDU - la quale, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, deve ripristinare lo *status quo* «nel miglior modo possibile» e tener conto di tutti i pregiudizi causalmente collegati alla violazione della Convenzione, in termini di perdite subite così come di mancato guadagno, non potendo essere

accordata per la quota di danno di cui la vittima sia corresponsabile - non è ulteriormente sindacabile da parte del giudice nazionale, dal momento che la possibilità, per le parti, di rimetterla in discussione dinanzi allo stesso si tradurrebbe in un'impugnazione della decisione adottata dalla Corte di Strasburgo, non consentita dalla Convenzione e giuridicamente impossibile.

Sez. 2, n. 28286/2025, Oliva, Rv. 676932-01, in tema di usucapione, ha affermato che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. (In applicazione del principio e cassando con rinvio la sentenza impugnata, la S.C. ha affermato che la Corte territoriale non avrebbe dovuto prescindere dalla presenza di un varco nella recinzione del terreno controverso, in quanto l'eventuale dimostrazione del suo uso da parte del titolare del convenuto in usucapione avrebbe costituito circostanza idonea ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo *uti dominus* in capo all'attore).

CAPITOLO II

IL DIALOGO CON LA CORTE DI GIUSTIZIA UE

(DI ALESSANDRO TRINCI)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La pregiudiziale comunitaria. - 2.1. Omesso rinvio pregiudiziale alla CGUE. - 3. Disapplicazione di norme in contrasto con il diritto UE. - 4. Applicazione di norme UE secondo l'interpretazione data dalla CGUE.

1. Premessa.

Nell'anno in rassegna, in più occasioni, la S.C. ha applicato norme interne e norme eurounitarie in conformità all'interpretazione datane dalla Corte di giustizia UE.

Prima di passare al vaglio delle decisioni nelle quali si è espresso il dialogo ermeneutico tra le Corti, appare meritevole di menzione - per la rilevanza delle ricadute dei principi in essa affermati - la sentenza della Grande Sezione del 1° agosto 2025 (causa n. C-758/24 riunita alla C-759/24) in materia di rapporto tra diritto di asilo e «Paese di origine sicuro», emanata sulla base di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Roma.

La vicenda riguardava l'applicazione, da parte delle autorità italiane, della procedura accelerata di frontiera per i richiedenti asilo provenienti da Paesi designati come «di origine sicura» con atto legislativo primario. In particolare, i due casi riguardavano due cittadini bengalesi i cui ricorsi contro il diniego di protezione sono stati valutati alla luce della nuova disciplina italiana, introdotta nel 2024, che qualifica il Bangladesh come Paese sicuro senza fondare tale designazione su una procedura istruttoria trasparente.

Il Tribunale di Roma, in due separati procedimenti, ha sollevato quattro quesiti pregiudiziali ai sensi dell'art. 267 TFUE. Con il primo si chiedeva se il diritto dell'Unione, e in particolare gli articoli 36, 37 e 38 della Direttiva 2013/32/UE, letti in combinazione con i considerando 42, 46 e 48 e interpretati alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 6 e 13 della CEDU, osti a che un legislatore nazionale, competente a consentire la formazione di elenchi di Paesi di origine sicuri e a disciplinare i criteri da seguire e le fonti da utilizzare, proceda anche a designare direttamente, con atto legislativo primario, uno Stato terzo come Paese sicuro. Il secondo quesito domandava se gli articoli 36 e 37 e l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla

luce dell'articolo 47 della Carta, vanno interpretati nel senso che essi ostano a una prassi in forza della quale uno Stato membro procede alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro mediante atto legislativo senza che, a causa della mancata divulgazione delle fonti di informazione sulle quali detta designazione si fonda, il richiedente proveniente dal paese interessato e il giudice nazionale investito del ricorso proposto avverso la decisione di rigetto adottata nei confronti di detto richiedente siano messi in condizione, rispettivamente, di contestare e controllare la legittimità di una siffatta designazione alla luce delle condizioni enunciate all'allegato I alla direttiva sopra ricordata. Inoltre, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se, in tali circostanze, il giudice nazionale possa controllare la legittimità di una siffatta designazione alla luce delle condizioni enunciate in detto allegato sulla base delle fonti di informazione che esso stesso ha raccolto tra quelle menzionate all'articolo 37, paragrafo 3, di detta direttiva. Il quarto quesito concerneva la possibilità o meno che un Paese sia considerato «di origine sicuro» anche laddove vi siano, al suo interno, categorie di persone per le quali tale qualificazione non risulta rispettata: in tal caso, si chiedeva se il diritto dell'Unione osti a una designazione generalizzata che non tenga conto di dette situazioni differenziate.

Ebbene, la CGUE ha affermato che: «1) Gli articoli 36 e 37 nonché l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri.

2) Gli articoli 36 e 37 nonché l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che:

- lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle

fonti di informazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall'altro, consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;

- il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni e, dall'altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio.

3) L'articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva».

2. La pregiudiziale comunitaria.

In tema di pregiudiziale comunitaria, **Sez. 3, n. 11815/2025, Rossi, Rv. 674766-01**, ha stabilito che il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.

Secondo **Sez. 3, n. 01139/2025, Rossetti, Rv. 673657-01**, la pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento *ex art. 267 TFUE* davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio *ex art. 295 c.p.c.*, mancando il necessario

carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.

2.1. Omesso rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Dando continuità ad un precedente della Sezione Lavoro del 2022 (n. 36776/2022, Piccone, Rv. 666224-01), **Sez. 2, n. 28122/2025, Besso Marcheis, Rv. 676465-01**, ha ribadito che non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale alla Corte di Giustizia UE, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di *acte clair* - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un *acte éclairé* - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. Nella specie, la S.C. ha escluso il rinvio pregiudiziale richiesto, rilevando - in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di assimilare le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 191, comma 2, TUF, per violazione di offerta al pubblico di titoli *ex art. 94 TUF*, a sanzioni sostanzialmente penali e, quindi, di configurare un problema di compatibilità con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU.

La Corte si è pronunciata anche sulla responsabilità dello Stato-giudice in caso di omesso rinvio pregiudiziale o di contrasto con l'interpretazione eurounitaria. **Sez. 3, n. 33241/2025, Spaziani, Rv. 677321-02**, ha, infatti, statuito che, in virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza della CGUE con le sentenze Francovich, Brasserie du Pecheur, Kobler e Traghetti del Mediterraneo s.p.a., anche prima dell'entrata in vigore della l. 27 febbraio 2015 (che ha modificato l'art. 2 della l. 13 aprile 1988, n. 117), la violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione Europea - consumata da parte di un giudice nazionale di ultima istanza mediante l'attribuzione di una portata manifestamente erranea a una norma comunitaria sostanziale o procedurale oppure mediante un'interpretazione del diritto nazionale suscettibile di condurre a un risultato contrario a tale diritto - costituiva fonte di responsabilità dello Stato-giudice, purché si trattasse di violazione specificamente caratterizzata, in quanto riguardante una norma sostanziale o procedurale sufficientemente

chiara e precisa, avente carattere di intenzionalità o comunque di inescusabilità, scaturita dall'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale o dal contrasto con l'interpretazione espressa fornita dalla giurisprudenza comunitaria.

Sez. 5, n. 24254/2025, Socci, Rv. 676332-01, statuendo che, in tema di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, ha precisato che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie - quali l'art. 10 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'art. 8, comma 1, della l. 11 agosto 1991, n. 266 e l'art. 27-*bis* della tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica, né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE, in quanto l'accesso alla giustizia è assicurato con l'ammissione al gratuito patrocinio, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, avendo inoltre la parte vittoriosa titolo per la ripetizione del contributo versato.

3. Disapplicazione di norme in contrasto con il diritto UE.

Come già statuito nel 2019 (Sez. U, n. 31758/2019, Crucitti, Rv. 656169-01), **Sez. U, n. 28959/2025, Mercolino, Rv. 676437-01**, hanno ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato una disposizione di legge interna per contrasto con una norma dell'Unione Europea contenuta in una direttiva non immediatamente esecutiva, dal momento che con esso si deduce un *error in iudicando* asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale e, dunque, afferente all'attività ermeneutica che costituisce il *proprium* della funzione giurisdizionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato dedotto che, nel disapplicare le disposizioni della normativa interna in tema di proroghe *ex lege* delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il Consiglio di Stato era incorso in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al potere legislativo, non avendo tenuto conto del carattere non auto-esecutivo della direttiva 2006/123/CE).

Per le concessioni del demanio marittimo scadute alla data di entrata in vigore della l. 5 agosto 2022, n. 118 (27 agosto 2022), **Sez. 1, n. 17142/2025, D'Orazio, Rv. 674909-01**, ha stabilito che si deve

escludere ogni forma di rinnovo automatico, con conseguente disapplicazione dei relativi provvedimenti amministrativi, dovendo invece farsi applicazione del principio comunitario del necessario espletamento della gara, così come stabilito dalla giurisprudenza della CGUE (sentenza 20 aprile 2023, in causa C-348/22, Comune di Ginosa; sentenza 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promimpresa), oltre che alla luce di quanto affermato dalla Corte cost. (sentenza n. 109 del 2024) e dal giudice amministrativo (Cons. Stato n. 4479 del 2024).

Secondo **Sez. 5, n. 15260/2025, Brogi, Rv. 675173-01**, la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale delle disposizioni interne sul condono in relazione all'IVA, non incide sulla proroga dei termini per l'accertamento *ex art. 10* della l. 27 dicembre 2002, n. 289, prevista proprio per consentire all'amministrazione di effettuare gli adempimenti imposti dal condono, senza pregiudizio per l'esercizio del potere accertativo, quando, per scelta del contribuente o limitazione normativa, non può realizzarsi la definizione premiale.

In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (nella specie, quella disciplinata dalla l.r. Campania 24 dicembre 2003, n. 28.), **Sez. 5, n. 06616/2025, Salemme, Rv. 674388-01**, ha avuto occasione di chiarire che le disposizioni che ne destinano il gettito a generiche finalità di bilancio si pongono in contrasto con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, come interpretato dalla sentenza della CGUE del 9 novembre 2021, in causa C-255/20 (che consente l'applicazione di ulteriori imposte dirette sui prodotti sottoposti ad accisa a condizione che le stesse rispondano a finalità specifiche e siano conformi alle norme fiscali dell'U.E. applicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto), con la conseguenza che il giudice nazionale è tenuto a disapplicarle (principio affermato con riferimento all'art. 1, comma 628, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, del quale la S.C. ha affermato la contrarietà al diritto dell'U.E. nella parte in cui, nel disporre l'abrogazione dell'imposta, aveva fatto salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte).

In tema di personale del comparto scolastico, **Sez. L, n. 06132/2025, Di Paolantonio, Rv. 674221-01**, ha stabilito che l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita al solo personale a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1° settembre 2010, la conservazione *ad personam* della fascia stipendiale 3-8 e il riconoscimento del diritto a percepire, sempre *ad personam*, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2, escludendo dal beneficio

economico gli assunti a tempo determinato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in ragione del suo carattere discriminatorio, e va disapplicato con conseguente estensione della medesima misura di salvaguardia al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023, n. 69.

In materia di tributi armonizzati, **Sez. 5, n. 01743/2025, La Rocca, Rv. 673804-01**, ha chiarito che il giudice - in presenza di un motivo di impugnazione sull'entità delle sanzioni irrogate fondato su allegate circostanze tali da consentirlo - valuta l'adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, rispetto al caso concreto, alla luce della vigente normativa sanzionatoria, interpretandola in conformità alla Costituzione e ai principi unionali e disapplicandola quando ciò non è possibile, per garantire la piena efficacia delle prescrizioni del diritto dell'Unione nell'ambito della controversia di cui è investito.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso *ex art. 111*, comma 8, Cost., contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a sanzioni antitrust, con il quale si censurava la non corretta ricostruzione dei fatti di causa e la violazione delle indicazioni date, quanto all'interpretazione del diritto eurounitario, dalla Corte di Giustizia, **Sez. U, n. 28461/2025, Di Paolantonio, Rv. 676511-01**, ha affermato che l'eccesso di potere giurisdizionale «per arretramento», denunciabile con il ricorso per cassazione *ex art. 111*, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio.

In tema di tassazione dei dividendi azionari, **Sez. 5, n. 00500/2025, Rosetti, Rv. 673792-01**, ha stabilito che il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società italiane, previsto dall'art. 14 TUIR, ove conduca ad un risultato fiscalmente più vantaggioso rispetto a quello riconosciuto dall'applicazione del successivo art. 15 per la tassazione dei dividendi percepiti da società stabilite all'estero, si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali, di cui agli artt. 18, 63 e 64 TFUE.

4. Applicazione di norme UE secondo l'interpretazione data dalla CGUE.

Sez. U, n. 00935/2025, Scotti, Rv. 673420-01, interpretando i principi affermati dalla CGUE nella sentenza del 30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C328/21, resa all'esito di rinvii pregiudiziali disposti su vari temi relativi al Regolamento Dublino III dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali di Roma, Firenze, Milano e Trieste, ha precisato che nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, *ex art. 27 del Regolamento UE n. 604 del 2013*, nonché *ex art. 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 ed ex art. 3, lett. e-bis*, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di violazione del principio di *non-refoulement* al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro, sulla base di divergenze relative all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

In tema di aiuti comunitari, **Sez. 1, n. 22586/2025, D'Orazio, Rv. 675482-01**, ha chiarito che la nozione di «scissione agricola», come interpretata dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 13 febbraio 2025, in causa C-625/23, va intesa in senso «atecnico», ovvero non limitata alla definizione propria del diritto societario contenuta nella direttiva UE 2019/2121, ma estesa a tutte le operazioni giuridiche che hanno come effetto una cessione di quote societarie e di superfici agricole coltivate, e che comunque comportano che il patrimonio iniziale di un agricoltore e l'insieme di tali superfici siano attribuiti ad agricoltori distinti, con la conseguenza che, in tale eventualità, gli aiuti definitivi spettano sia al titolare originario che ai soggetti che successivamente hanno ricevuto in trasferimento i terreni, in proporzione della porzione di terra coltivata.

Secondo **Sez. L, n. 21527/2025, Fedele, Rv. 676048-01**, nel pubblico impiego contrattualizzato, dall'accertamento giudiziale della dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso il ricorso ad una serie di contratti di lavoro autonomo, consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del cd. «danno comunitario», in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (in particolare con ordinanza

del 12 dicembre 2013, in causa C-50/13), atteso che, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, il dipendente non gode della più intensa protezione data dalla garanzia della conversione in rapporto a tempo indeterminato, esclusa dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 2 marzo 2017, prevede che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia una formalità, alternativa alle vie ordinarie, idonea alla notifica di un atto giudiziario a persona residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, che garantisce al mittente l'efficacia e la rapidità di trasmissione degli atti processuali e al destinatario una tutela adeguata dei suoi diritti di difesa (**Sez. 3, n. 17123/2025, Gorgoni, Rv. 675119-01**).

Sez. L, n. 12488/2025, De Marinis, Rv. 675620-02, in tema di magistratura onoraria, ha affermato che, pur dovendo escludersi che il rapporto di servizio del magistrato onorario sia riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il Ministero della Giustizia, ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria dell'abusiva reiterazione del contratto a termine assume rilevanza la nozione di «lavoratore» propria del diritto dell'Unione, come delineata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 luglio 2020, in causa C-658/18, per la quale è essenziale che, per un certo periodo di tempo, un soggetto fornisca a un altro, sotto la direzione di quest'ultimo, prestazioni non meramente marginali e accessorie, percependo in cambio una retribuzione.

La stessa pronuncia ha ricondotto alla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio, la domanda di un giudice di pace volta all'accertamento della sua qualità di «lavoratore» ai sensi del diritto eurounitario (nella specie quale presupposto per il riconoscimento del danno «comunitario» per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato sia assunto come mero parametro.

In tema di personale scolastico a tempo determinato, **Sez. L, n. 06132/2025, Di Paolantonio, Rv. 674221-02**, ha precisato che, al fine di accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, la diversità nella condizione di impiego rispetto al personale assunto a tempo indeterminato va verificata, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17

ottobre 2024 in causa C-322/23, al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito.

In tema di controlli di conformità alle norme di commercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, **Sez. 2, n. 01597/2025, Amato, Rv. 673561-01**, ha stabilito che, in caso di trasporto tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita al dettaglio del medesimo soggetto giuridico, gli artt. 5 e 8 del Reg. UE n. 543 del 2011 (*ratione temporis* vigenti), in forza dell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-319/21, non obbligano all'emissione di un documento di trasporto interno (cd. «bolla XAB») il quale tuttavia, laddove emesso, al fine di assicurare in relazione a tutte le fasi di commercializzazione il controllo di conformità, deve contenere indicazioni specifiche corrette e complete a prescindere dal fatto che esse siano già presenti negli imballaggi, sulle fatture o sulla scheda collocata sul mezzo di trasporto.

Sez. L, n. 10648/2025, Michelini, Rv. 674760-01, ha chiarito che, in base alla normativa dell'U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano, le nozioni di «orario di lavoro» e di «riposo» si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza *ex art. 36 Cost.* (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per il lavoro straordinario notturno ma all'indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell'orario di lavoro, prevista dall'art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali).

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, **Sez. 3, n. 03078/2025, Moscarini, Rv. 674035-01**, ha stabilito che l'assicurato proprietario del mezzo che è vittima dell'incidente, quale terzo trasportato, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal proprio assicuratore ai sensi dell'art. 144 c. ass., non potendosi - in base alle norme eurounitarie, così come interpretate dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea - distinguere la sua posizione da quella di qualsiasi altro passeggero.

Sez. L, n. 26173/2025, Michellini, Rv. 676542-01, ha chiarito che, ai fini dell'individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro, l'art. 8 del reg. CE n. 593 del 2008 prevede che esso sia regolato dalla legge dello Stato membro con il quale presenta il collegamento più stretto, il che, secondo la giurisprudenza della CGUE, impone al giudice nazionale di valutare, ai fini della protezione del lavoratore quale parte più debole, l'insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro, evidenziando quelle che risultano maggiormente significative, quali ad esempio il luogo di lavoro effettivo, il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività, nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale e ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione contro la malattia e l'invalidità, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (fattispecie in tema di licenziamento individuale, in cui la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che - anziché determinare l'unica legge applicabile al contratto secondo il suddetto principio di diritto - aveva applicato la legge italiana - segnatamente, l'art. 7 st. lav. - quanto al procedimento di contestazione, e quella rumena quanto alla sanzione disciplinare irrogata).

5. Applicazione di norme interne secondo l'interpretazione data dalla CGUE.

Sez. L, n. 23561/2025, Cinque, Rv. 676163-01, ha precisato che il diritto alle ferie, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nel ravvisare una siffatta ipotesi di impossibilità nell'illegittimo rifiuto, da parte del cessionario di ramo d'azienda, di ricevere la prestazione lavorativa del lavoratore ivi occupato, disconoscendone il diritto a passare alle sue dipendenze *ex* art. 2112 c.c., aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della maturazione delle ferie, la collocazione in cassa integrazione del lavoratore e il suo successivo distacco presso terzi, disposti dal datore di lavoro cedente a causa del rifiuto anzidetto).

Sez. L, n. 25528/2025, Garri, Rv. 676504-01, ha statuito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE - come interpretato dalla

Corte di Giustizia -, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che questi sia indotto a rinunciare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui, nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie ad un infermiere professionale dipendente da una A.S.L., doveva ricomprendersi anche l'indennità di turno giornaliera regolata dalle norme collettive aziendali).

Sez. 1, n. 23843/2025, Rolfi, Rv. 675929-01, ha precisato che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una *species* del più ampio *genus* rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.

In tema di scissione societaria, **Sez. 1, n. 06675/2025, Campese, Rv. 674251-02**, ha precisato che la responsabilità solidale delle società beneficiarie *ex art. 2506-bis c.c.*, alla luce della sent. 29 luglio 2024, causa C-713/22, della Corte di Giustizia, si applica non solo agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo, non attribuiti nel progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione di scissione. Nella specie trattavasi di costi di bonifica e danni ambientali che erano stati constatati, valutati e definiti dopo la scissione, ma che erano conseguenza di un disastro ambientale verificatosi prima della scissione.

Sez. L, n. 13691/2025, Boghetich, Rv. 675573-01, ha precisato che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute *ex art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95*, interpretato in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18 gennaio 2024, n. 218), si applica anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta causa, sul presupposto

che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse).

Sez. 2, n. 11964/2025, Besso Marcheis, Rv. 675283-01, ha stabilito che, alla luce della pronuncia della CGUE del 25 aprile 2024 (causa C-276/22), l'art. 25, comma 1, della l. 31 maggio 1995, n. 218 non può essere interpretato nel senso che una società costituita in uno Stato membro, la cui sede amministrativa o il cui oggetto principale si trova in Italia, è integralmente soggetta alla legge italiana, in quanto ciò comporta una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dall'art. 54 del TFUE, che può essere limitata solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, in applicazione degli artt. 25 della l. n. 218 del 1995 e 2381 c.c., aveva dichiarato nullo l'atto di attribuzione di poteri gestori ad un terzo estraneo alla compagine della società, avente sede in Lussemburgo ed esercente la propria attività in Italia).

Pronunciandosi in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, **Sez. 5, n. 09450/2025, Graziano, Rv. 674679-01**, ha chiarito che il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, può agire, in forza del principio di effettività, per la ripetizione dell'indebito oggettivo *ex art.* 2033 c.c. nei confronti dell'Erario, senza necessità di provare l'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest'ultimo, giacché detta azione risulta già preclusa in base al principio (riaffermato, da ultimo, dalla CGUE nella sentenza dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22) secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva unionale non attuata.

In tema di giudizi antidiscriminatori, **Sez. I, n. 06965/2025, Michellini, Rv. 674180-01**, ha stabilito che, in applicazione delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, i criteri di riparto dell'onere probatorio sono quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma solo con agevolazione in favore del ricorrente: conseguentemente, incombe sul lavoratore l'allegazione e dimostrazione del fattore di rischio e del trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi; il datore di lavoro è tenuto a dedurre e a provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per

precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura oggetto di controversia.

In tema di IVA, **Sez. 5, n. 29886/2025, Grasso Gia., Rv. 677029-01**, ha chiarito che l'esenzione prevista con riguardo alle prestazioni di servizi dall'art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE - secondo l'interpretazione restrittiva datane dalla Corte di Giustizia UE - è assoggettata al rispetto della duplice e cumulativa condizione che le prestazioni si riferiscano ad operazioni di assicurazione e siano effettuate da mediatori o da intermediari assicurativi, cosicché non basta tale ultima veste formale ma occorre che l'attività svolta comprenda aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore, in vista della conclusione dei contratti (in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante l'iscrizione della società nell'elenco degli intermediari assicurativi, escludendo dall'esenzione l'attività di pubblicità dei prodotti di una compagnia assicuratrice svolta tramite un link sul sito web della contribuente, nonché la gestione elettronica degli ordini di pagamento dei premi in favore di tale compagnia).

In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, **Sez. 3, n. 32673/2025, Graziosi, Rv. 677144-01**, ha precisato che il fornitore deve essere considerato come «persona che si presenta come produttore», ai sensi dell'art. 3, par. 1 della Direttiva 85/374/CEE - nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 19 dicembre 2024, in causa C-157/23) - e del corrispondente art. 3 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, non solo quando abbia materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, ma anche quando il suo nome, o un suo elemento distintivo, coincide, da un lato, con il nome del fabbricante e, dall'altro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo apposto sul prodotto dal produttore medesimo, poiché in entrambi i casi il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare in tale consumatore una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore, ciò che giustifica, nell'ottica dell'obiettivo di aumento di tutela per il consumatore perseguito dalla normativa, l'estensione di responsabilità.

In materia di pubblico impiego privatizzato, **Sez. L, n. 27634/2025, Buconi, Rv. 676821-01** ha statuito che, nell'ipotesi di

abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13, sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. 4 novembre 2010, n. 183 (*ratione temporis* vigente), per trarne una nozione di «danno comunitario» presunto, avente valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, mentre per il secondo agevola l'onere probatorio del danno subito.

In tema di prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell'U.E., **Sez. L, n. 27195/2025, Cerulo, Rv. 676771-01**, ha stabilito che l'art. 18, comma 3, terzo periodo, della l. n. 29 luglio 2015, n. 115 - che, in relazione alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, vieta di prendere in considerazione quelli maturati presso le organizzazioni internazionali se sono stati oggetto di rimborso - va interpretato, in conformità alla pronuncia della Corte di giustizia del 4 luglio 2013 (causa C-233/12), in modo da non vanificare il diritto del lavoratore alla libera circolazione in tutte le sue implicazioni, anche sul versante previdenziale, con la conseguenza che la totalizzazione è impedita solo in caso di restituzione dei contributi, nuovamente acquisiti da chi li ha corrisposti, e non anche di erogazione del trattamento pensionistico, ad opera dell'organizzazione internazionale, sulla base dei contributi versati.

CAPITOLO III

I RAPPORTI CON LA CORTE COSTITUZIONALE

(DI FRANCESCO BALATO, LAVINIA SPAVENTI E ALESSANDRO TRINCI)*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La sospensione del giudizio ordinario. - 3. Il potere decisorio del giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale. - 3.1. Vaglio dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle parti. - 3.2. Ricorso all'interpretazione costituzionalmente orientata. - 4. Gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale. - 5. Pronunce contenenti richiami alle decisioni della Corte costituzionale.

1. Premessa.

Anche nell'anno in rassegna la giurisprudenza ha offerto rilevanti contributi con riguardo ai rapporti tra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale, confermando il ruolo centrale del giudizio incidentale di costituzionalità nel sistema processuale.

Nei paragrafi che seguono si esaminano, anzitutto, le questioni, affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, relative alla sospensione del giudizio in presenza di incidenti di costituzionalità, nonché i presupposti e i limiti del potere del giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale, con specifico riferimento ai requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

Si dà quindi conto delle ipotesi in cui la Corte ha ritenuto di non attivare il giudizio incidentale, valorizzando il ricorso all'interpretazione costituzionalmente orientata quale tecnica ermeneutica alternativa al sindacato della Consulta.

Particolare attenzione è infine dedicata agli effetti delle decisioni della Corte costituzionale e alla loro incidenza sull'attività del giudice comune, nonché alle pronunce nelle quali la Corte di cassazione ha fatto applicazione o ha valorizzato gli approdi della giurisprudenza costituzionale, contribuendo a definirne la portata sistematica.

In conclusione, la giurisprudenza dell'anno in rassegna evidenzia come il rapporto tra la Corte di cassazione e la Corte

* I paragrafi 1, 2 e 4 sono a cura di Francesco Balato, il paragrafo 3 a cura di Alessandro Trinci, il paragrafo 5 a cura di Lavinia Spaventi.

costituzionale si sviluppi lungo un asse dinamico di integrazione tra giudizio incidentale, interpretazione costituzionalmente orientata ed effetti delle pronunce della Consulta, nel quale il raccordo tra le due giurisdizioni si conferma quale elemento essenziale per assicurare la coerenza dell'ordinamento e la piena effettività dei principi costituzionali.

2. La sospensione del giudizio ordinario.

Nel delineare i rapporti tra giudizio ordinario e giudizio di legittimità costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente distinto tra sospensione propria - che ricorre nel processo in cui la questione di legittimità costituzionale sia stata direttamente sollevata - e sospensione impropria - disposta, invece, in un diverso giudizio in ragione della pendenza, davanti alla Corte costituzionale, di una questione relativa alla medesima disciplina normativa, rimessa da altro giudice - traendone conseguenze differenti in ordine all'individuazione del *dies a quo* del termine per la riassunzione del processo.

In tale prospettiva, Sez. 2, n. 2028/2024, Guida, Rv. 669980-01 ha ribadito che, nell'ipotesi di sospensione conseguente alla rimessione degli atti alla Corte costituzionale, il termine semestrale per la riassunzione decorre dal momento in cui la cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione comunica alle parti la decisione della Consulta, atteso che solo tale comunicazione assicura la conoscenza legale della pronuncia, non essendo a tal fine sufficiente il regime di pubblicità legale assicurato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (in continuità con Sez. U, n. 4394/1996, Lupo, Rv. 497534-01; Sez. 1, n. 2616/2006, Benini, Rv. 586607-01).

Diversamente, nell'ipotesi di sospensione impropria, il *dies a quo* del termine per la riassunzione del giudizio coincide con la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale, ritenuta idonea a integrare un sistema di pubblicità legale sufficiente a far decorrere il termine, senza che rilevi la notificazione eseguita a fini sollecitatori dalla parte interessata. In tale ambito, Sez. 1, n. 7580/2013, Bernabai, Rv. 625706-01 ha ricondotto la sospensione allo schema dell'art. 296 c.p.c., con applicazione delle regole di cui all'art. 297 c.p.c., ed è stata, al contempo, esclusa la compatibilità con il principio di ragionevole durata del processo di meccanismi che rimettano la riattivazione del giudizio alla mera iniziativa delle parti, con il rischio di una stasi indefinita.

Con riferimento al processo tributario, Sez. T, n. 6121/2024, Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 670814-01 ha ulteriormente

chiarito che non è configurabile una sospensione impropria, trattandosi di istituto estraneo ai casi tassativi di sospensione legale, oltre che incompatibile con i principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale e ragionevole durata del processo; ne consegue che il provvedimento che la disponga è impugnabile mediante regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., essendosi precisato che l'ordinanza di sospensione del giudizio tributario per la pendenza di una questione di costituzionalità sollevata in altro giudizio non rientra tra le ipotesi di sospensione necessaria disciplinate dall'art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992.

In termini generali, la sospensione disposta in ragione della pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice è stata ricondotta dalla giurisprudenza di legittimità ad una figura di sospensione impropria, di natura meramente facoltativa, oggetto di un costante disfavore anche da parte della Corte costituzionale, la quale ha escluso che il giudice possa sospendere il processo al di fuori dei casi espressamente previsti, per ragioni di mera opportunità, evidenziando come tale prassi si traduca nell'adozione di provvedimenti difformi da univoche indicazioni normative e precluda alle parti l'accesso diretto al sindacato di costituzionalità (Corte cost., sent. n. 218 del 2021; nonché, in precedenza, sent. n. 207 del 2004 e ord. n. 202 del 2020).

In tale quadro sistematico si inserisce la più recente pronuncia di legittimità. In particolare, **Sez. 3, n. 01139/2025, Rossetti, Rv. 673657-01**, affrontando direttamente il tema dei presupposti applicativi dell'art. 295 c.p.c., ha ulteriormente precisato che la mera pendenza, tra altre parti e su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea non è idonea a giustificare la sospensione necessaria del processo, difettando il requisito della pregiudizialità in senso tecnico richiesto dalla norma. Ne deriva che, in tali ipotesi, il giudice non può disporre la sospensione del giudizio, ma può, al più, rinviarne la trattazione in attesa della definizione del giudizio pregiudicante ovvero procedere alla sospensione su accordo delle parti.

La pronuncia si colloca in evidente linea di continuità con l'orientamento che esclude la legittimità di forme di sospensione impropria non tipizzate, valorizzando il carattere rigoroso e tassativo delle ipotesi di sospensione necessaria e ribadendo l'esigenza che la stasi del processo trovi giustificazione in un effettivo rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica. Nel caso esaminato, infatti, la Corte ha annullato il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di

merito, il quale aveva fatto leva sull'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e sulla pendenza, dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, di procedimenti concernenti la medesima materia, qualificandoli come pregiudiziali rispetto alla controversia; motivazione ritenuta non conforme al paradigma dell'art. 295 c.p.c., in quanto fondata su un improprio uso della categoria della pregiudizialità e, in sostanza, riconducibile ad una logica meramente opportunistica di sospensione del processo.

Con riguardo al profilo della ragionevole durata del processo, Sez. 6-2, n. 17686/2021, Scarpa, Rv. 661666-01 ha ribadito che, ai fini dell'equa riparazione, la sospensione (anche impropria, in senso lato) o la stasi del processo connessa alla pendenza di questioni pregiudiziali può incidere sul computo della durata del giudizio quale indice di complessità, consentendo una deroga ai parametri medi, purché risulti un effettivo collegamento con la necessità di attendere la definizione della questione rilevante, fermo restando che tale effetto non si produce automaticamente in assenza di un formale provvedimento di sospensione, come chiarito da Sez. 6-2, n. 00839/2017, Petitti, Rv. 642558-01.

Sez. 2, n. 17573/2022, Manna, Rv. 664894-01 ha, infine, precisato che non può ritenersi irragionevole la durata del processo che si protragga in pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio allorché tale protrazione consenta alla parte di beneficiare, in ipotesi, degli effetti favorevoli di una pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, preservando una chance altrimenti preclusa.

3. Il potere decisorio del giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale.

La Corte di cassazione ha affermato che è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, precisando che la stessa può essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Sez. T, n. 8033/2023, Chiesi, Rv. 667212-01 e Sez. 1, n. 14666/2020, Tria, Rv. 658387-01, le quali ne fanno conseguire l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a

determinarne l'annullamento da parte della Suprema Corte). Analogo principio era stato affermato in tema di conflitto di attribuzione da Sez. 3, n. 10326/2018, Olivieri, Rv. 648594-01, la quale - nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, promosso nei confronti di un membro del Parlamento, del quale la Camera di appartenenza aveva deliberato l'insindacabilità delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 68 Cost. - ha escluso la configurabilità di una relazione di vincolo necessitato tra delibera di insindacabilità e conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, chiarendo che il giudice di merito è tenuto a sollevare il conflitto soltanto laddove, andando di contrario avviso rispetto alla valutazione espressa dalla Camera di appartenenza, ritenga insussistente il nesso di corrispondenza necessario tra le suddette dichiarazioni e la funzione parlamentare. Sempre in ambito di conflitto di attribuzione, è opportuno ricordare Sez. U, n. 15236/2022, Giusti, Rv. 664662-01, secondo cui, in caso di impugnativa dell'atto di esclusione di un concorrente da una gara indetta dalla Camera dei Deputati per l'affidamento di un appalto di servizi, a fronte dell'eccezione di autodichia dell'organo parlamentare, il giudice non è tenuto a sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, avendo il potere-dovere di stabilire se la situazione soggettiva oggetto della controversia ricada nell'ambito della giurisdizione domestica della Camera, involgendone profili di autonomia o di indipendenza, o spetti a lui apprestare la richiesta tutela, secondo il regime giurisdizionale di diritto comune. Resta ferma, in quest'ultimo caso, la possibilità per la Camera dei deputati di promuovere il suddetto conflitto ove lamenti che il giudice adito, decidendo il merito della controversia, o la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, abbiano concretamente interferito con le sue prerogative. Nella perimetrazione dei poteri del giudice, Sez. 1, n. 4691/2024, Russo, Rv. 670468-01, si pone in continuità con il consolidato orientamento in tema di contrasto delle norme interne con le norme convenzionali. Con tale pronuncia è stato ribadito che, mentre il diritto europeo è suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice nazionale, con eventuale contestuale disapplicazione delle norme di diritto interno con esso contrastanti, il diritto convenzionale - in quanto appartenente al *genus* del diritto internazionale pattizio - non può essere direttamente applicato dal giudice comune. Egli, infatti, deve risolvere le eventuali antinomie non disapplicando le norme interne ma interpretandole in senso conforme alle norme convenzionali e, nel caso in cui ciò non risulti possibile, sollevando questione di

legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost. (principio fissato, tra le altre, da Sez. L, n. 2286/2018, Cavallaro, Rv. 647390-02 e da Sez. 3, n. 22834/2017, Spaziani, Rv. 645509-01, la quale ha specificato che il diritto dell'Unione europea "entra" nell'ordinamento interno attraverso l'art. 11 Cost. ed è, pertanto, suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice nazionale, mentre il diritto convenzionale "entra" attraverso l'art. 117 Cost. e che tale sistema non ha subito mutamenti per effetto della riconduzione, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani al diritto dell'Unione europea).

3.1. Vaglio dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle parti

Su un piano generale, nell'anno in rassegna, **Sez. 3, n. 07629/2025, Gorgoni, Rv. 674284-01** ha ribadito (avendolo già affermato Sez. L, n. 3802/1985, Farinaro, Rv. 441388-01) che la questione di legittimità costituzionale di una norma, pur non costituendo propriamente motivo di ricorso, e potendo di conseguenza essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, o quivi essere anche sollevata d'ufficio, non può tuttavia essere fine a sé stessa, ma deve pur sempre essere rilevante agli effetti della decisione della causa, nel senso che questa non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione di quella questione, ed avere quindi portata strumentale rispetto alla soluzione - censurata con il ricorso per cassazione - di una questione sostanziale o processuale trattata nel processo.

Sez. U, n. 21657/2025, Leone, Rv. 675744-01 ha avuto occasione anche di pronunciarsi sulla possibilità per il giudice del rinvio di valutare la rilevanza di una eccezione di legittimità costituzionale. Occorre premettere che il requisito della rilevanza di tale questione implica l'incidenza attuale e non meramente eventuale, nel procedimento *a quo*, del dubbio di contrasto con la Costituzione, con riguardo a una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice *a quo* dimostri di non poter prescindere. Ciò detto, la Corte ha escluso che tale rilevanza possa essere riscontrata nel giudizio di rinvio, e questo perché la norma censurata è stata già applicata alla controversia, nel giudizio rescindente, dalla Suprema Corte enunciando la *regula iuris* da applicarsi da parte del giudice del rinvio, senza che in capo a quest'ultimo residui alcun potere di valutare nuovamente la norma medesima.

Passando alla casistica, nell'anno in rassegna si registrano numerosi casi in cui la Corte ha optato per non sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle parti per difetto dei relativi presupposti.

Sul presupposto che il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie ha natura privatistica di lavoro autonomo-professionale, con i connotati della c.d. parasubordinazione, ed esula dall'ambito del pubblico impiego, con la conseguente inapplicabilità allo stesso delle norme che presuppongono la subordinazione (come quelle disciplinanti il congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2, della l. 8 marzo 2000, n. 53 e 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), **Sez. I, n. 23641/2025, Marotta, Rv. 676152-01** ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 citato, laddove ha come destinatari i soli lavoratori dipendenti, poiché l'ontologica diversità tra lavoro subordinato e parasubordinato giustifica un differente grado di tutela, che non dà luogo ad una forma di discriminazione o ad un contrasto con la dir. UE 2000/78 del 27 novembre 2000.

In ambito previdenziale, **Sez. I, n. 25632/2025, Magnanensi, Rv. 676506-01** ha ritenuto manifesta infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 12 e 3, comma 12 della l. 8 agosto 1995, n. 335, anche in relazione ai commi 17 e 18, per contrarietà con gli artt. 3 e 38 Cost. Si è osservato che le previsioni di trattenute a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati, sono illegittime in ragione del fatto che riguardano prestazioni patrimoniali soggette alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., di modo che, non discendendo l'illegittimità dal principio di intangibilità del trattamento pensionistico per motivi di solidarietà, non è ravvisabile alcuna disparità rispetto al trattamento pensionistico a carico dell'INPS.

Premesso che la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-*bis* c.p.c., né dall'art. 391-*ter* c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'art. 391-*bis* c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c., **Sez. 1, n. 22106/2025, Mercolino, Rv. 675475-01** ha escluso che le sopraindicate limitazioni siano sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei

casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale.

Sempre in tema di revocazione, **Sez. T, n. 10341/2025, Candia, Rv. 674946-01** ha escluso che sia viziata di incostituzionalità la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-*ter* c.p.c., di non assoggettare a tale rimedio anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., e ciò sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Suprema Corte può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.

Ancora in tema di revocazione, **Sez. 3, n. 30622/2025, Gianniti, Rv. 676987-03**, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-*quater* c.p.c., nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un «diritto di stato della persona», poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la *ratio* della legge delega - che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite la tutela per equivalente - ma è anche ragionevole, bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica.

Sez. 1, n. 25699/2025, Zuliani, Rv. 675954-01 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis*, n. 5, c.c., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare

l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato.

In tema di separazione coniugale, **Sez. 1, n. 18952/2025, Tricomi L., Rv. 674921-01** ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c., nella parte in cui subordina il diritto all'assegno di mantenimento alla mancata addebitabilità della separazione, in quanto è rimessa alla discrezionalità legislativa la ponderazione tra rispetto degli obblighi derivanti dal matrimonio e ragioni della solidarietà, le quali non sono assolutamente neglette o conculcate, perché al coniuge separato con addebito, se bisognoso, viene comunque garantito il diritto agli alimenti.

Altra questione di legittimità costituzionale che è stata ritenuta manifestamente infondata riguarda gli artt. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 9 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 e 28-*quater* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il preteso contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost., nella parte in cui non includono i creditori degli enti pubblici economici tra i soggetti a cui è attribuita la facoltà di dedurre in compensazione con i propri debiti erariali i crediti maturati verso i medesimi enti. La Corte ha ritenuto ragionevole la menzionata esclusione, assimilabile a quella prevista per gli altri soggetti che operano sul mercato con criteri di economicità e corrispettività propri degli strumenti di diritto privato, in relazione al fondamento della disciplina normativa, volta a garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica e la certezza dei traffici giuridici (**Sez. 3, n. 18600/2025, Rv. 675347-02**).

In tema di elettorato passivo, **Sez. 1, n. 18559/2025, Campese, Rv. 674914-04** ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost., dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nella parte in cui ha esteso la disciplina dell'incandidabilità all'ipotesi prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che contempla situazioni non derivanti da «sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica», in quanto la delega di cui all'art. 1, comma 63, della l. 6 novembre 2012, n. 190 non era limitata alle sole ipotesi di incandidabilità derivanti da sentenza penale di condanna, ma consentiva l'identificazione di una pluralità di casi di incandidabilità.

In tema di TASI, **Sez. T, n. 14542/2025, Liberati, Rv. 675267-04** ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, *ex* artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 1, comma 669,

l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui non esclude dal presupposto del tributo le piattaforme petrolifere marine, giacché il fatto che esse si trovino in mare non impedisce che ivi si svolgano attività comportanti l'utilizzo dei servizi pubblici offerti dal comune al quale, dunque, per vicinanza, sono territorialmente riferibili, in via presuntiva, sia le attività correlate alle persone che su tali piattaforme vivono e lavorano, sia i servizi e le attività ivi realizzate, con conseguente fruizione dei servizi indivisibili forniti dal comune costiero.

In tema di imposta unica sulle scommesse, **Sez. T, n. 07673/2025, Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 674391-01** ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. 6 novembre 2012, n. 190, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa.

Sempre in ambito tributario, la Corte, con riferimento al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui non estende anche alle dichiarazioni presentate dopo il 30 giugno 1997 l'impossibilità di far valere la prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria, dal momento che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i contribuenti non erano più obbligati a chiedere il rimborso delle eccedenze delle imposte versate,

ma potevano compensare le stesse con i loro debiti erariali (**Sez. T, n. 26122/2025, Napolitano, Rv. 676621-01**).

La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi anche sulla conformità a costituzione del classamento catastale, rilevando che la mancanza di una precisa definizione legislativa delle categorie e delle classi catastali non impedisce che il controllo giurisdizionale della discrezionalità amministrativa garantisca che essa sia conforme a criteri di correttezza e trasparenza, assicurando la conformità costituzionale dell'attività di classamento catastale (**Sez. T, n. 07621/2025, Liberati, Rv. 674389-01**).

In particolare, non è stato ravvisato alcun contrasto con riferimento all'art. 23 Cost. (non vi è violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, poiché la normativa catastale stabilisce criteri generali e astratti, sufficienti a identificare i parametri per la classificazione degli immobili; sebbene i dettagli siano demandati all'amministrazione, ciò rientra nella discrezionalità del legislatore, che può definire il livello di specificità o generalità delle regole), all'art. 53 Cost. (il sistema impositivo basato sul classamento catastale non contrasta con il principio di progressività, anzi, la discrezionalità amministrativa nel determinare le categorie catastali serve proprio a garantire proporzionalità e progressività nell'imposizione fiscale, ed eventuali errori o distorsioni nell'applicazione non derivano da illegittimità del sistema normativo, ma dal cattivo esercizio del potere amministrativo, suscettibile di controllo giurisdizionale), all'art. 24 Cost. (l'assenza di definizioni analitiche non compromette il diritto di difesa, poiché i parametri normativi e gli atti amministrativi forniscono, comunque, elementi sufficienti per valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione, assicurando così la possibilità di una tutela giurisdizionale effettiva), all'art. 97 Cost. (il controllo giurisdizionale garantisce che l'azione amministrativa sia conforme a criteri di correttezza e trasparenza, in particolare attraverso il controllo per eccesso di potere che consente di verificare aspetti come l'istruttoria carente, il travisamento dei fatti o la disparità di trattamento) e all'art. 3 Cost. (non vi è rischio di trattamenti diseguali per situazioni identiche, poiché la discrezionalità amministrativa è sottoposta a verifiche giudiziarie, che consente di contestare errori, difetti di istruttoria o incoerenze assicurando l'uguaglianza di trattamento, ed evitando discriminazioni o arbitrarietà).

3.2. Ricorso all'interpretazione costituzionalmente orientata.

In numerose ipotesi il giudice di legittimità ha fatto ricorso all'interpretazione costituzionalmente orientata, secondo un percorso ritenuto doveroso dalla stessa Corte costituzionale a pena di inammissibilità della questione sollevata, in base al principio per cui una legge viene dichiarata costituzionalmente illegittima non perché sia possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché sia impossibile darne interpretazioni conformi a Costituzione. A tale principio - icasticamente enunciato dalla Consulta nel 1996 (sentenza n. 356 del 1996) e ripetuto negli anni successivi (pur se, in alcune occasioni, in parte ridimensionato: si veda la sentenza n. 221 del 2015) - è correlato il potere-dovere del giudice di interpretare *secundum constitutionem* le disposizioni legislative, prima ed in luogo di devolverne l'esame alla Corte.

Nell'anno in rassegna, con riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, **Sez. L, n. 06186/2025, Gandini, Rv. 674476-01** ha ritenuto che il limite massimo di cinque anni previsto dall'art. 9, comma 2, della l. 7 febbraio 1990, n. 19, debba essere interpretato, anche alla luce delle sentenze della Corte cost. n. 206 del 1999 e n. 145 del 2002, nel senso che esso è riferibile non solo ai casi di sospensione obbligatoria dal servizio, ma anche a quelli di sospensione facoltativa.

In tema di incarichi dirigenziali di struttura complessa nelle aziende sanitarie, la Corte ha ritenuto che l'art. 16, comma 4, della l.r. Calabria 11 maggio 2007, n. 9, che richiede l'autorizzazione regionale per il loro conferimento, deve intendersi riferito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, unicamente ai casi di copertura di posizioni vacanti nella dotazione organica dell'ente e non anche agli incarichi conferiti a soggetti che già ne fanno parte, atteso che in relazione a questi ultimi la necessità di autorizzazione si risolverebbe nella previsione di una condizione per la gestione del rapporto, la cui disciplina è riservata al legislatore nazionale, in quanto riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, ed alla contrattazione collettiva (**Sez. L, n. 33714/2025, Buconi, Rv. 677320-01**).

Altro tema su cui la Corte è intervenuta con una interpretazione costituzionalmente orientata riguarda la determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. 1° dicembre 1970, n. 898. La quota spettante al coniuge divorziato non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non

superabile; tuttavia, in conformità all'interpretazione *secundum constitutionem* dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto (**Sez. 1, n. 05839/2025, Reggiani, Rv. 674145-01**).

Sempre in ambito previdenziale, la Corte ha ritenuto che l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Sardegna cessati dalla carica non ha natura pensionistica, essendo correlato ad un *munus* pubblico e non ad un rapporto di lavoro sinallagmatico, sicché non è di per sé escluso dal campo di applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 28 c.p., la quale va, tuttavia, circoscritta alle sole ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici conseguenti alla condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con la progressiva acquisizione, da parte dell'istituto, di una funzione *lato sensu* previdenziale, anche alla luce del disposto dell'art. 18-*bis* del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (introdotto in sede di conversione dalla l. 28 marzo 2019, n. 26) (**Sez. L, n. 30718/2025, Fedele, Rv. 677015-01**).

In tema tributi armonizzati, **Sez. T, n. 01743/2025, La Rocca, Rv. 673804-01** ha statuito che il giudice - in presenza di un motivo di impugnazione sull'entità delle sanzioni irrogate fondato su allegate circostanze tali da consentirgli - deve valutare l'adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, rispetto al caso concreto, alla luce della vigente normativa sanzionatoria, interpretandola in conformità alla Costituzione e ai principi unionali e disapplicandola quando ciò non è possibile, per garantire la piena efficacia delle prescrizioni del diritto dell'Unione nell'ambito della controversia di cui è investito.

Sempre sul versante tributario, **Sez. T, n. 03800/2025, Fuochi Tinarelli, Rv. 674094-01** ha statuito che l'art. 21-*bis* del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule «perché il fatto non sussiste» o «per non aver commesso il fatto» ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai «fatti materiali oggetto di valutazione» - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di

prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio.

In tema di espulsione del cittadino straniero, operando una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, **Sez. 1, n. 09755/2025, Tricomi L., Rv. 674496-01** ha statuito che l'art. 13, comma 2-*bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie.

Sulla stessa linea di pensiero si colloca **Sez. 1, n. 33146/2025, Casadonte, Rv. 676832-01**, la quale ha statuito che l'art. 13, comma 2-*bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 si applica, con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale (nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione a decreto di espulsione proposta da un cittadino straniero pregiudicato, limitandosi a menzionare i precedenti penali di quest'ultimo, senza operare alcuna valutazione, in concreto ed all'attualità, in ordine alla effettiva situazione familiare dell'interessato ed al bilanciamento del connesso diritto all'unità familiare con l'interesse alla sicurezza pubblica).

Nell'anno in rassegna si registrano anche sentenze nelle quali la Suprema Corte, individuando in via ermeneutica la *ratio legis* di una disciplina, ne ha vagliato la conformità a costituzione.

Ciò è avvenuto in tema di vaccinazione anti-Covid, in relazione alla disciplina della sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, prevista dagli artt. 4, comma 1, e 4-*ter* del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato. La Corte ha ritenuto tale normativa costituzionalmente legittima siccome espressiva del temperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus (**Sez. I, n. 09243/2025, Micheli, Rv. 675250-01**).

Altro settore in cui, nell'anno in rassegna, la Suprema Corte ha operato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento riguarda le immissioni acustiche. **Sez. 3, n. 00631/2025, Ambrosi, Rv. 673378-01** ha statuito che la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-*ter* del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 2009, n. 13, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.

4. Gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale.

In ordine ai vincoli derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale, si ribadisce che, anche nel corso dell'anno 2025, il giudice comune ha fatto applicazione di statuizioni della Consulta in modo sempre più articolato, valorizzando sia gli effetti immediati delle declaratorie di illegittimità, sia l'efficacia conformativa delle pronunce additive e manipolative, sia, infine, i limiti derivanti dalla natura e dal perimetro del giudicato. Resta fermo il principio secondo cui il vincolo derivante dalle sentenze interpretative di rigetto assume carattere esclusivamente negativo, senza precludere la formulazione di terze interpretazioni conformi a Costituzione o la rinnovazione della questione sulla base di diversi parametri costituzionali. Le pronunce del 2025 riflettono una progressiva stabilizzazione delle

tecniche di recezione della giurisprudenza costituzionale, con applicazioni che interessano ambiti civilistici, lavoristici, tributari e pubblicistici.

In tema di effetti delle pronunce costituzionali sulla disciplina delle trascrizioni, **Sez. 2, n. 30132/2025, Criscuolo, Rv. 676318-02**, ha confermato la cogenza dell'art. 2668 c.c. alla luce della sentenza della Corte cost. n. 143 del 2022, chiarendo che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali può essere disposta soltanto a seguito di sentenza passata in giudicato. La Corte ha escluso che la cassazione con rinvio della sentenza d'appello possa equivalere, ai fini della cancellazione, al giudicato, poiché una lettura diversa finirebbe con il frustrare l'effetto prenotativo della trascrizione, destinato a proteggere l'attore dalla durata del processo. Nella fattispecie è stato ritenuto illegittimo il diniego di cancellazione della trascrizione relativo a una domanda implicitamente rigettata dal giudice del rinvio.

Con riguardo ai rapporti tra giudicato e declaratorie di incostituzionalità, **Sez. 1, n. 27341/2025, Iofrida, Rv. 676371-01**, ha precisato gli effetti della sentenza della Corte cost. n. 50 del 2006 in materia di dichiarazione giudiziale di paternità. La Corte ha distinto l'ipotesi in cui sia intervenuta una decisione di sola inammissibilità dell'azione - che dà luogo a un rapporto esaurito e insensibile alla successiva illegittimità costituzionale - da quella in cui vi sia stata una ammissione della domanda seguita da un giudizio di merito, nel qual caso il rapporto non può considerarsi esaurito e resta esposto all'efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità. Le precedenti statuizioni sull'ammissibilità non vincolano il giudice del merito, che deve riesaminare la domanda alla luce della sopravvenuta illegittimità.

In materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti previsti dalla l. n. 184 del 1983, **Sez. 2, n. 26807/2025, Oliva, Rv. 676246-01**, ha applicato la sentenza della Corte cost. n. 58 del 2025, riconoscendo al difensore d'ufficio del genitore insolvente il diritto all'anticipazione e alla liquidazione a carico dell'Erario *ex* art. 143, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, senza necessità di istanza di ammissione al patrocinio. La Corte ha evidenziato la diversa funzione della difesa d'ufficio, volta ad assicurare un'effettiva rappresentanza tecnica nei procedimenti in cui essa è indefettibile.

Sul versante tributario, **Sez. T, n. 25754/2025, Liberati, Rv. 676612-01**, ha escluso che la sentenza della Corte cost. n. 6 del 2014 incida sulla decorrenza del termine triennale per il rimborso dell'imposta di registro sull'acquisto di immobili in sede esecutiva. La pronuncia della Consulta, infatti, non riguarda i presupposti

dell'agevolazione, ma solo la determinazione della base imponibile e, comunque, non si applica ai rapporti esauriti.

Nel settore lavoristico, **Sez. L, n. 24201/2025, Cinque, Rv. 676054-01**, ha applicato la sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024, ritenendo che il recesso intimato in relazione a un patto di prova nullo integri licenziamento ingiustificato per insussistenza del fatto, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, come risultante dalla pronuncia costituzionale. La decisione conferma la piena operatività della simmetria, sul terreno probatorio e sanzionatorio, tra licenziamento disciplinare e licenziamento economico nella prospettiva delineata dalla Consulta.

In tema di notificazione delle cartelle di pagamento, **Sez. T, n. 22912/2025, Gori, Rv. 675506-01**, ha riaffermato l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte costituzionale, richiedendo - anche per notifiche anteriori alla sentenza Corte cost. n. 258 del 2012 - la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c., quale elemento essenziale di perfezionamento del procedimento notificatorio.

Sempre in ambito tributario, **Sez. T, n. 19574/2025, Cortesi, Rv. 676195-01**, ha dato applicazione alla sentenza Corte cost. n. 10 del 2023, riconoscendo la possibilità per il contribuente, destinatario di accertamento analitico induttivo, di opporre una prova presuntiva attraverso un'incidenza percentuale forfettaria di costi, da sottrarre ai maggiori ricavi presunti. La Corte ha sottolineato che la decisione della Consulta ha ampliato il perimetro della prova contraria, tenendo conto del carattere presuntivo del metodo accertativo e della necessità di riequilibrio tra presunzioni legali e facoltà difensive del contribuente.

Sul tema della prescrizione nei rapporti associativi, **Sez. 1, n. 18126/2025, Iofrida, Rv. 675913-02**, ha applicato la sentenza Corte cost. n. 86 del 2025, affermando che l'azione di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni non riconosciute è soggetta alla sospensione della prescrizione *ex art. 2941, n. 7, c.c.*, trattandosi di disciplina che la Consulta ha ritenuto coerente con la tutela degli enti associativi.

In materia di mezzi di impugnazione, **Sez. T, n. 16379/2025, Luciotti, Rv. 675184-01**, ha precisato, alla luce dell'art. 111, comma 7, Cost., che le decisioni pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione non sono ulteriormente impugnabili, né con nuova revocazione né con ricorso straordinario, giacché il controllo

di legittimità è già stato esercitato e deve prevalere il principio di ragionevole durata del processo.

Con riferimento ai provvedimenti resi in sede di reclamo avverso il rifiuto di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, **Sez. 3, n. 14440/2025, Valle, Rv. 674627-01**, ha ribadito il principio secondo cui il decreto della Corte d'appello privo di natura contenziosa non è suscettibile di ricorso per cassazione *ex art. 111 Cost.*, poiché privo di attitudine al giudicato; diversamente, quando la controversia riguardi l'esistenza stessa del diritto all'iscrizione, il relativo accertamento deve avvenire in sede contenziosa, con pronuncia idonea al giudicato.

Nel pubblico impiego privatizzato, **Sez. L, n. 08136/2025, Bellè, Rv. 674320-01**, ha fatto applicazione della sentenza Corte cost. n. 8 del 2023, escludendo che il lavoratore possa trattenere trattamenti economici privi di titolo contrattuale, pur se erogati in buona fede. L'affidamento dell'*accipiens* non genera un diritto quesito, residuando solo una tutela risarcitoria entro i limiti delineati dalla Consulta.

In tema di privilegi tributari, **Sez. 1, n. 07682/2025, Zuliani, Rv. 674253-01**, ha dato applicazione alla sentenza Corte cost. n. 80 del 2024, qualificando l'addizionale sui diritti di imbarco come credito di natura tributaria, assistito dal privilegio *ex art. 2752 c.c.*

Quanto alle cause di incompatibilità negli enti locali, **Sez. 1, n. 03943/2025, Russo, Rv. 673847-01**, ha applicato la sentenza Corte cost. n. 107 del 2024, affermando che il rapporto di affinità entro il terzo grado con il sindaco, derivante da matrimonio sciolto o cessato nei suoi effetti civili, non costituisce più causa di incompatibilità a far parte della giunta o a ricoprire incarichi rappresentativi.

Nel settore del lavoro autoferrotranvieri, **Sez. L, n. 00604/2025, Micheli, Rv. 673565-01**, ha applicato la sentenza Corte cost. n. 22 del 2024, ritenendo nullo il licenziamento disciplinare adottato nonostante la tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina. La nullità, alla luce della pronuncia costituzionale, comporta la reintegrazione del lavoratore *ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015*, come risultante dalla declaratoria parziale di illegittimità che ha ampliato l'ambito applicativo della tutela reintegratoria.

5. Pronunce contenenti richiami alle decisioni della Corte costituzionale.

Una interessante prospettiva di dialogo tra le Corti è data dall'esame delle pronunce di legittimità che, nel corso dell'anno in

rassegna, hanno argomentato le proprie decisioni richiamando pronunce della Corte costituzionale.

Trattandosi di sentenze che toccano temi molto diversificati tra loro, la rassegna verrà condotta seguendo l'ordine progressivo delle Sezioni della Corte e, dunque, di materia. In tal modo, premesso il tema generale della sindacabilità del potere politico e della sindacabilità delle sentenze della Corte tramite lo strumento della revocazione, e trattate dapprima le sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite, la rassegna si snoderà prendendo in considerazione le pronunce contenenti richiami alle decisioni della Corte costituzionale a partire dalla I sezione in poi, fino a quella Tributaria.

Si segnala quindi, in via preliminare e con carattere generale, innanzitutto la **Sez. 3, n. 04351/2025, Positano, Rv. 673766-01**, la quale ha inteso ribadire che, nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per “illecito costituzionale”, rilevante sul piano risarcitorio, del Governo che ha presentato il relativo disegno di legge e dato impulso all'iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma, poi espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione. È stato ribadito infatti che la funzione legislativa è espressione di un potere politico incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, e rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli, protette dall'ordinamento (sul tema va peraltro menzionata **Sez. U, n. 34688/2025, Vincenti, Rv. 677158-01**, la quale ha affermato che sussiste il difetto assoluto di giurisdizione in caso di domanda di condanna dello Stato all'esercizio delle attribuzioni governative, trattandosi di atto politico che non sottende una situazione soggettiva giustiziabile).

Inoltre, con carattere generale, in tema di giudizio di costituzionalità e revocazione, la **Sez. T, n. 10341/2025, Candia, Rv. 674946-01**, ha rilevato che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza (alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito), sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle

leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.

Quanto alle materie trattate dalla Prima Sezione, viene in esame il tema della immigrazione e dei diritti degli stranieri, oggetto di diverse pronunce nell'anno in rassegna.

In tema di protezione complementare, **Sez. 1, n. 29593/2025, Giusti, Rv. 676380-01** ha affermato che la rivisitazione, a opera del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla l. 5 marzo 2023, n. 50, dell'istituto non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali: ne consegue che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori. Infatti, la tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.

In tema di espulsione, **Sez. 1, n. 16079/2025, Reggiani, Rv. 674899-01**, ha stabilito che il divieto temporaneo di espulsione previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come risultante all'esito della sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000, va interpretato nel senso che esso si riferisce anche al convivente della madre del neonato, il quale abbia riconosciuto il figlio, sempre che sussistano i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare, sia pure temporaneamente, il nucleo familiare in formazione intorno al neonato.

Va poi nuovamente ricordata **Sez. 1, n. 33146/2025, Casadonte, Rv. 676832-01**, la quale ha statuito che l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nella parte in cui impone di tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata

del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine - si applica, con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale.

In tema di associazioni non riconosciute, **Sez. 1, n. 18126/2025, Iofrida, Rv. 675913-02** ha sancito che in forza di quanto statuito dalla sentenza n. 86 del 2025 della Corte costituzionale, all'azione di responsabilità degli amministratori di un'associazione non riconosciuta di cui all'art. 18 c.c. si applica la causa di sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2941, n. 7, c.c.

In materia di enti locali, **Sez. 1, n. 03943/2025, Russo, Rv. 673847-01**, ha invece affermato che a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 107 del 2024 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - il rapporto di affinità entro il terzo grado con il sindaco, derivante da matrimonio di cui è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili con sentenza passata in giudicato, non costituisce più causa di incompatibilità a far parte della giunta comunale o a ricoprire incarichi di rappresentanza dell'ente locale.

In ambito contrattuale, **Sez. 1, n. 33336/2025, Campese, Rv. 676529-01**, richiamando la nota pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha statuito che le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. Sullo stesso tema **Sez. 1, n. 28599/2025, Rolfi, Rv. 676866-01**, ha affermato che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle. Ne consegue l'impraticabilità

del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2, della delibera del CICR, volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, restando irrilevante la precedente applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle clausole contrattuali viziate da nullità. Pertanto, ai fini dell'introduzione di una nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

Infine, **Sez. 1, n. 07682/2025, Zuliani, Rv. 674253-01**, ha rilevato che, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 80 del 2024 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-*bis* del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla l. 29 novembre 2007, n. 222 - l'addizionale sui diritti di imbarco, istituita con l'art. 2, comma 11, della l. 24 dicembre 2003, n. 350 è un credito che ha natura tributaria e gode del privilegio *ex art.* 2752 c.c.

Quanto alle materie riservate alla Seconda Sezione, **Sez. 2, n. 26807/2025, Oliva, Rv. 676246-01**, in tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ha statuito che al difensore d'ufficio del genitore insolvente spettano anticipazione e liquidazione a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - alla luce della sentenza n. 58 del 2025 della Corte costituzionale - senza necessità di presentare istanza di ammissione al beneficio. La difesa d'ufficio, infatti, secondo la S.C., è ontologicamente diversa dal patrocinio a spese dello Stato, essendo volta ad assicurare una difesa effettiva ai soggetti coinvolti in uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto l'indefettibilità di una difesa tecnica, mentre il patrocinio a spese dello Stato ha la funzione di garantire l'accesso alla giustizia dei non abbienti.

Sez. 2, n. 27802/2025, Grasso Giu., Rv. 676247-01, sulla liquidazione delle spese dell'avvocato che si difende personalmente ha affermato che, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., l'avvocato che sia al contempo anche la parte processuale conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza - di per sé - della difesa personale non giustifica infatti la compensazione, consentita, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità. Negli

stessi termini, con maggiore dettaglio **Sez. 2, n. 33758/2025, Grasso Giu., Rv. 677164-01**, ha precisato che l'esercizio da parte dell'avvocato della facoltà di difesa personale non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa, non giustificando la circostanza di cui sopra la compensazione delle spese, consentita - alla luce delle modifiche introdotte nell'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla l. n. 162/2014, e poi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle tassative ipotesi suddette.

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti velocità nell'ambito della circolazione stradale e relative sanzioni è stato ribadito dalla **Sez. 2, n. 02258/2025, Carrato, Rv. 673880-01**, che la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura - ha, secondo lo statuto delle pronunce di illegittimità costituzionale, effetto retroattivo ed incide, pertanto, su tutte le situazioni giuridiche non esaurite, con la conseguenza che produce i propri effetti su tutti i giudizi in corso, a condizione che sia stato dedotto, con l'originario atto introduttivo, un vizio relativo alla illegittimità dell'accertamento della violazione del limite di velocità per illegittimità della taratura dell'apparecchiatura.

Sez. 2, n. 24403/2025, Besso Marcheis, Rv. 676240-01, ha stabilito che l'inammissibilità della domanda di equa riparazione conseguente, *ex art. 2, comma 1, l. n. 89 del 2001*, all'omessa presentazione di istanza di adozione del modello decisorio *ex art. 281-sexies c.p.c.* e di quella di mutamento del rito di cognizione, da ordinario a sommario, costituisce, alla luce della sentenza n. 121 del 2020 della Corte costituzionale, sanzione non irragionevole né sproporzionata, poiché si tratta di rimedi volti a evitare una durata del processo eccessivamente lunga, in ragione dell'effetto acceleratorio della decisione che da essi deriva.

Infine, con la sentenza **Sez. 2, n. 29368/2025, Besso Marcheis, Rv. 676250-01**, è stato affermato che la procedura di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che l'art. 25-*undecies* del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con

modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, ha esteso in favore di tutti gli interessati, è consentita anche a chi ha proceduto successivamente alla vendita di tali immobili, in ragione dell'esigenza, evidenziata dalla decisione della Corte costituzionale n. 210 del 2021, di tutelare l'interesse dell'alienante ad assolvere, sia pure *ex post*, l'impegno contrattualmente assunto di trasferire il bene libero da pesi, la quale non è recessiva rispetto a un eventuale interesse dell'acquirente alla conservazione del vincolo di prezzo.

Quanto alle materie di competenza della Terza Sezione, in materia di responsabilità ed in particolare, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, va certamente considerata **Sez. 3, n. 25474/2025, Gorgoni, Rv. 676291-01** la quale ha statuito che il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo *in peius* sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale). Infatti, oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c. ass., come modificati dalla l. 25 luglio 2017, n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. Ancora, in tema di responsabilità e in una materia ancora più di dettaglio, **Sez. 3, n. 07629/2025, Gorgoni, Rv. 674284-01**, in un caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta, ai sensi dell'art. 114 c. cons., nei confronti di una società produttrice di protesi d'anca, impiantate al danneggiato e successivamente rivelatesi difettose, per intervenuta decadenza *ex art.* 126 c. cons. - ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, nella parte in cui prevede che il termine decennale di decadenza decorre dal giorno in cui il prodotto è stato messo in circolazione, piuttosto che dal momento in cui il carattere dannoso dello stesso è divenuto riconoscibile. Il principio è stato espresso condividendo la sentenza impugnata, poiché è stato ritenuto che l'esercizio dell'azione risarcitoria non fosse stato precluso al danneggiato dalla decorrenza

del termine di decadenza, bensì dalla sua colpevole inerzia protrattasi per oltre due anni dopo aver avuto contezza della necessità di rimuovere la protesi d'anca difettosa. In questo quadro, la Corte ha statuito, in via generale, che la questione di legittimità costituzionale di una norma, pur non costituendo propriamente motivo di ricorso, e potendo di conseguenza essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, o quivi essere anche sollevata d'ufficio, non può tuttavia essere fine a sé stessa, ma deve pur sempre essere rilevante agli effetti della decisione della causa, nel senso che questa non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione di quella questione, ed avere quindi portata strumentale rispetto alla soluzione - censurata con il ricorso per cassazione - di una questione sostanziale o processuale trattata nel processo.

Sez. 3, n. 06451/2025, Graziosi, Rv. 674216-01 ha rilevato che in base alla disciplina di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo a carico dell'INAIL si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1989, n. 356 e n. 485 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un «danno biologico previdenziale patrimoniale», sicché va escluso che parte del danno biologico risulti coperto dalla rendita corrisposta dall'INAIL per la riduzione della capacità di lavoro generica, giacché le indennità erogate dall'Istituto assicuratore sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli ambiti diversi da quelli riconducibili all'attitudine al lavoro, benché in tali ambiti resti compresa la stessa capacità di lavoro, ma in relazione a considerazioni ed effetti assolutamente differenti.

In tema di possesso, **Sez. 3, n. 00565/2025, Fanticini, Rv. 673536-02** ha statuito (in un caso di opposizione *ex* art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario) che l'acquisto a titolo originario per usucapione non produce effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia. Infatti, come

affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024, l'ipoteca non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente.

Sez. 3, n. 03016/2025, Rossetti, Rv. 673752-01, in tema di contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, ha escluso la riconducibilità della morte di un medico, causata dal virus Covid 19, alla nozione contrattuale di infortunio indennizzabile in base ad un'assicurazione privata stipulata dall'ENPAM a beneficio dei medici di medicina generale. Ha infatti affermato che ove la polizza definisca l'infortunio come un «evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna», il rischio di «morte causata da infezione» non rientra tra quelli oggetto di copertura se la malattia infettiva non è stata provocata da un evento traumatico, poiché, nelle assicurazioni private, le malattie e gli infortuni sono rischi compresi in rami diversi (art. 2, comma 3, nn. 1 e 2, c. ass.) che, per espressa previsione di legge, non possono essere considerati omogenei. Ha quindi precisato che l'irrilevanza giuridica della distinzione tra i due eventi, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 1988, attiene esclusivamente al campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Infine, in tema di ingiustificato arricchimento, la **Sez. 3, n. 13740/2025, Gianniti, Rv. 674743-01**, ha statuito - affrontando la questione dell'addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla l. 27 gennaio 1989, n. 20, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44) - che il consumatore finale, se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso *ex art. 2033 c.c.* direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra *solvens* e *accipiens*, la caducazione *ex tunc* della causa giustificatrice della prestazione.

Quanto alla materia giuslavoristica, con la sentenza **Sez. L, n. 00604/2025, Micheli, Rv. 673565-01**, è stato affermato che il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro, successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.

Con la **Sez. L, n. 26753/2025, Mancino, Rv. 676759-01**, la Corte ha affermato che il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (come regolato dal d.l. 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2015, n. 109) alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale - che, con sentenze nn. 70 del 2015 e 250 del 2017 ha statuito essere immune da profili di incostituzionalità - si applica a decorrere dal 2012. Ne consegue che il complessivo trattamento pensionistico, assunto dalla legge a parametro per determinare in quale scaglione rientri il pensionato, va determinato includendo, come stabilito dal legislatore del 2015, anche gli assegni vitalizi.

Sez. L, n. 06186/2025, Gandini, Rv. 674476-01, ha ritenuto che il limite massimo di cinque anni previsto dall'art. 9, comma 2, della l. 7 febbraio 1990, n. 19 debba essere interpretato, anche alla luce delle sentenze della Corte cost. n. 206 del 1999 e n. 145 del 2002, nel senso che esso è riferibile non solo ai casi di sospensione obbligatoria dal servizio, ma anche a quelli di sospensione facoltativa.

Sez. L, n. 33516/2025, Rosetti, Rv. 677154-01, ha statuito che, ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3-*bis* del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 1992, n. 438 e 6, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 354 del 2001, conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice.

Quanto alla materia tributaria, diverse sono state le sentenze, nell'anno in rassegna, che hanno fatto espresso riferimento a pronunce della Corte costituzionale.

Sez. T, n. 33877/2025, Lo Sardo, Rv. 677365-01 ha affermato che, in tema di IMU, con riguardo all'esenzione riconosciuta per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, il beneficio spetta soltanto in caso di concorrenza di residenza anagrafica e dimora abituale sul medesimo immobile, non essendo consentita una scelta diversa implicante la sussistenza alternativa di tali condizioni (residenza anagrafica o dimora abituale) rispetto a diversi immobili. Il principio è stato ribadito da **Sez. T, n. 33826/2025, Penta, Rv. 677393-01**.

Ancora in tema di IMU, **Sez. T, n. 10420/2025, Liberati, Rv. 674951-01**, ha precisato che in caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi che segua ad inadempimento del contratto di *leasing* finanziario con conseguente rilascio dell'immobile, l'imposta è comunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che - secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024 - egli non abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o non sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva.

In tema di ricostruzione induttiva dei ricavi in sede di verifica, **Sez. T, n. 05486/2025, Grasso Gia., Rv. 674374-01**, ha affermato che l'accertamento dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e della mancata tenuta della contabilità obbligatoria - dando luogo al recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, di componenti positivi di reddito non dichiarati - non consente il riconoscimento in via automatica, ai fini della detraibilità dell'IVA, dei costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette (per le quali sono deducibili anche in misura forfetaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225 del 2005 e n. 10 del 2023), poiché sono diversi gli elementi costitutivi delle due imposte ed è onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi sono riferibili a operazioni imponibili esistenti.

Ancora, in tema di accertamento dei redditi - tenuto conto dei principi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023 - ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per

produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva. In tal senso, **Sez. T, n. 16168/2025, Napolitano, Rv. 675182-01**.

La sentenza Corte cost. n. 10 del 2023 è stata presa in considerazione anche da **Sez. T, n. 19574/2025, Cortesi, Rv. 676195-01**, la quale ha affermato che, a seguito della predetta sentenza, il contribuente destinatario di un accertamento analitico-induttivo può sempre opporvi una prova presuntiva, eccependo un'incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che devono essere quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.

In tema di riscossione delle imposte, **Sez. T, n. 08910/2025, Lucioti, Rv. 674494-01** ha statuito che, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3, ora comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione, purché la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa).

Sez. T, n. 10705/2025, Macagno, Rv. 674970-01, in tema di osservanza del contraddittorio procedimentale, ha infine rilevato che in tema di imposte sui redditi, l'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (*ratione temporis* applicabile) postula l'osservanza dei commi 4 e 5 anche per le ipotesi di abuso «innominato» del diritto, e in particolare, la necessità di una richiesta di chiarimenti, nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso; tale sanzione non è stata ritenuta dalla Corte in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (Corte costituzionale, sentenza del 7 luglio 2015, n. 132), in considerazione delle peculiarità dell'accertamento e del ruolo decisivo degli elementi forniti dal contribuente in vista della valutazione dell'Amministrazione circa l'esistenza di valide ragioni economiche sottese alle operazioni esaminate.

PARTE PRIMA

I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

(Coordinata da Antonio Scalera)

CAPITOLO I

LA TUTELA DELLA PERSONA: DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIRITTI DI NUOVA EMERSIONE.

(DI MANUELA CAVALLO ED EMANUELA MUSÌ)

SOMMARIO: 1. Il diritto alla protezione dei dati personali. - 2. Diritto alla riservatezza, diritto di cronaca e diritto all'immagine e diritto all'oblio. - 3. Identità, nome, origini. - 4. La libertà religiosa e i suoi attuali confini. - 5. La protezione contro le condotte discriminatorie. - 6. I diritti delle persone con disabilità.

1. Il diritto alla protezione dei dati personali.

La disciplina della protezione dei dati personali è attualmente contenuta nel GDPR (Regolamento UE 2016/679) e, in Italia, nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), come aggiornato dal d.lgs. 101/2018.

Nel quadro complessivo delle fonti, va, altresì, considerato, il *Digital Services Act* approvato come Regolamento UE 2022/2605 e volto a modernizzare e ampliare la direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE in relazione ai contenuti illegali, alla pubblicità trasparente e alla disinformazione.

Come noto, tutto il sistema di tutela dei dati personali ruota intorno al fulcro dei diritti fondamentali della persona nella sua accezione fondamentale di libertà, diritto alla riservatezza e dignità. Ciò comporta che le esigenze di tutela di questi basilari attributi della persona umana facciano sì che ogni forma di accesso ad essi o di uso, che prescindano dal consenso dell'interessato da parte del titolare dei dati stessi, rappresenti una forma di intrusione.

Sotto l'egida della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, (artt. 7 e 8), connotati da assolutezza e inviolabilità, tali diritti sono suscettibili di essere compressi per esigenze meritevoli di tutela, ma senza svuotarne i caratteri essenziali, tant'è che eventuali

ridimensionamenti devono rispettare i criteri stabiliti dall'art. 52 della Carta, ossia essere previsti dalla legge, così orientando ogni necessaria limitazione al soddisfacimento di un obiettivo di interesse pubblico secondo un criterio di necessità e proporzionalità della normativa.

Nell'anno in rassegna, vanno menzionate alcune rilevanti pronunce in argomento.

In tema di accesso agli atti relativi a procedimenti giurisdizionali, si segnala innanzitutto **Sez. 1, n. 18563/2025, Russo R.E.A., Rv. 674916-01**, per la quale il provvedimento di rigetto della domanda di accesso agli atti del procedimento di amministrazione di sostegno, formulata dagli eredi del beneficiario deceduto, è impugnabile per cassazione *ex art.* 111 Cost. perché ha natura decisoria, incidendo con attitudine al giudicato sul diritto degli eredi, sancito dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679 del 2016 a conoscere dati relativi a soggetti defunti al fine di controllare l'attività svolta dall'amministratore di sostegno, e di promuovere le azioni previste dalla legge, anche di tipo conservativo, e ciò a prescindere dall'avvenuta utilizzazione all'uopo del rito camerale *ex art.* 737 c.p.c. Ed ancora, si veda **Sez. 3, n. 16998/2025, Condello, Rv. 675115-01**, in tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, la quale ha affermato che i "*motivi legittimi*", richiesti dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali desumibili dalla sensibilità o particolare delicatezza, *in re ipsa*, della materia, devono intendersi quali "*motivi opportuni*". Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati relativa ad un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate, in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della *causa petendi*, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile, né caratterizzata *in re ipsa* da particolare delicatezza.

In tema di procedimento dinanzi all'Autorità Garante, circa: a) la natura perentoria o ordinatoria del termine di contestazione della violazione previsto al punto 2 dell'allegato "B", del Regolamento del Garante n. 2 del 2019; b) se a tale fine, rilevi, o non, la complessità della istruttoria e se quest'ultima debba considerarsi unitariamente, o meno; c) incidenza, o non, sul corso di detto termine, del periodo di sospensione feriale e di quello sancito dalla legislazione emergenziale durante il periodo pandemico), si segnala **Sez. 1, n. 18583/2025, Campese, Rv. 674918-01**, per la quale, atteso che la complessiva attività procedimentale dell'Autorità Garante per la protezione,

finalizzata all'accertamento di violazioni e alla irrogazione delle corrispondenti sanzioni, consta di due fasi, logicamente e cronologicamente distinte, una sanzionatoria in senso stretto e una, precedente, investigativa o preistruttoria, il termine perentorio di centoventi giorni, previsto al punto 2 dell'allegato "B", del Regolamento del Garante n. 2 del 2019, si applica esclusivamente alla fase sanzionatoria e decorre dalla conclusione della precedente fase, che si identifica con l'accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica della relativa contestazione.

Meritano segnalazione anche due pronunce in tema di fascicolo sanitario elettronico e protezione dati personali.

La disciplina del FSE nasce dal decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2023, che ridefinisce contenuti, responsabilità dei soggetti coinvolti e modalità di accesso (attuazione dell'art. 12, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012). In particolare, il fascicolo include tutti i documenti rilevanti della storia sanitaria del soggetto: referti medici, lettere di dimissione, prescrizioni, cartelle cliniche, profilo sanitario sintetico. Questi sono aggiornati da strutture pubbliche e private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale (SSN). Il decreto del 30 dicembre 2024 (n. 33 del 10 febbraio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale), modifica e integra quelle disposizioni, con particolare riferimento alle fasi di attuazione del FSE e alla piena operatività delle sue funzionalità su tutto il territorio nazionale.

Al riguardo, **Sez. 1, n. 27558/2025, Russo R.E.A., Rv. 676681-01**, premettendo che il fascicolo sanitario elettronico è stato istituito dalle Regioni e Province autonome per finalità pertinenti sia all'uso primario che secondario dei dati personali, indicate nell'art. 12 del d.l. n. 179 del 2012 (relative alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, la programmazione sanitaria e valutazione delle prestazioni), con l'individuazione dei soggetti che possono utilizzare il fascicolo in relazione alle stesse finalità, ha affermato che in caso di "*data breach*" (violazione dei dati personali), non può prescindere dalla verifica di chi sia il soggetto che persegue e determina le finalità e i mezzi del trattamento nell'ambito del quale si è verificato l'accesso abusivo, ben potendo i soggetti sanzionati dall'Autorità garante essere più di uno, ma anche **Sez. 1, n. 06067/2025, Tricomi L., Rv. 673865-01**, secondo cui il trattamento dei dati inseriti nel FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) può avvenire "*in chiaro*", ovverosia con l'indicazione del nominativo dell'interessato, solo per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'assistito, ma non è consentito per finalità di

stratificazione statistica non necessaria. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva ritenuto lecito il trattamento dei dati identificativi dei pazienti contenuti nelle banche dati aziendali e nel FSE, effettuato dall'ASL, allo scopo di predisporre una lista di soggetti in condizioni di complessità e comorbidità, da trasmettere ai medici di medicina generale, per una migliore gestione del contesto epidemiologico da Covid-19.

In tema di sanzioni per violazione al codice della strada irrogate in seguito a rilievo effettuato da dispositivi elettronici, si veda **Sez. 2, n. 31015/2025, Tedesco, Rv. 676954-01**, per cui l'obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali, operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione delle violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, in attuazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l'automobilista, non incide sulla legittimità dell'accertamento e l'irrogazione della sanzione.

In tema di deindicizzazione (azione finalizzata ad impedire che un determinato contenuto pubblicato venga trovato tramite motori di ricerca esterni e non solo tramite quello interno del servizio stesso), di estremo rilievo è **Sez. 1, n. 34217/2025, Campese, Rv. 677282-01**, che ha affermato - in una fattispecie avente per oggetto la domanda volta a ottenere dal Garante l'ordine, nei confronti della società che gestisce il motore di ricerca, di rimozione o deindicizzazione degli articoli online relativi a un procedimento penale a carico del ricorrente) - due importanti principi di diritto: il primo, per cui anche a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sulla deindicizzazione di cui all'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022), un dato lecitamente inserito nel *web* permane legittimamente finché non vengano meno le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione, valutate anche in relazione al significativo tempo trascorso, e, decorso tale intervallo, può essere richiesta al gestore del motore di ricerca, ovvero all'autorità amministrativa competente o all'autorità giudiziaria, ricorrendone gli ulteriori presupposti desumibili dall'art. 17 del reg. UE n. 679 del 2016, la deindicizzazione del contenuto; il secondo, per cui

l'annotazione di deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022), apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del reg. UE n. 679 del 2016, non comporta una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza, né preclude al destinatario della misura ogni potere di valutazione, sicché l'esame delle relative domande deve fondarsi, anche nel vigore della nuova disciplina, su un bilanciamento in concreto tra la tutela dell'interessato al diritto all'oblio e i diritti all'informazione, di cronaca e gli altri diritti connessi di interesse pubblico.

2. Diritto alla riservatezza, diritto di cronaca e diritto all'immagine e diritto all'oblio.

Una questione particolare affrontata nell'anno 2025 dalla Corte di cassazione in tema di riservatezza ha riguardato i possibili riflessi sul piano dell'utilizzabilità probatoria nel giudizio civile di documenti prodotti in violazione di norme volte a presidio della *privacy*.

Più specificamente, si è posto il problema della utilizzabilità e ammissibilità ai fini di prova di corrispondenza riservata tra professionisti, depositata agli atti in presunta violazione degli artt. 28 Codice Deontologico Forense del 17.04.1997 e 48 stesso Codice approvato il 31.01.2014, che vietano all'avvocato di *“produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte”*.

La S.C. (**Sez. 2, n. 21205/2025, Bertuzzi, Rv. 675702-01**) ha ritenuto che la violazione, eventualmente rilevante sul piano disciplinare, non comporta, generalmente, alcuna conseguenza su quello dell'utilizzabilità della corrispondenza ai fini di prova nel giudizio civile, restando la valutazione del giudice da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima: documenti formati nel lecito esercizio dell'attività difensionale, che non siano di provenienza illecita, nella legittima disponibilità del professionista a cui la comunicazione è diretta, non integrano, infatti, la lesione del principio di inviolabilità della corrispondenza.

Nel corso dello stesso anno, le delicatissime questioni afferenti i rapporti tra diritto di cronaca, nella particolare declinazione del diritto di cronaca giudiziaria, e tutela dei diritti fondamentali della persona sono state affrontate dalle Sezioni Unite in un'articolata

pronuncia, che richiama gli orientamenti giurisprudenziali in materia, espressi sia in ambito civile che in ambito penale, per affermare, dopo una complessa riflessione che compara gli arresti dei due plessi giurisprudenziali di legittimità (penale e civile) in materia di diffamazione a mezzo stampa, il principio di diritto secondo il quale in tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere così affermata la circostanza di un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.*) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti (**Sez. U, n. 13200/2025, Vincenti, Rv. 674788-01**).

L'ordinanza di rimessione, in particolare, rilevava un contrasto interpretativo tra la giurisprudenza di legittimità civile e quella penale in merito alla verità della notizia, uno dei presupposti di esercizio del diritto di cronaca, nella sua valenza bifronte di esimente della responsabilità del giornalista ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. e di scriminante idonea ad elidere l'antigiuridicità della condotta in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p.

La giurisprudenza penale, infatti, tendeva a considerare irrilevanti ai fini dell'esclusione dell'operatività della scriminante (con conseguente esclusione della responsabilità da reato) le mere "inesattezze secondarie" della notizia, tali da non alterare "nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili".

In particolare, la sentenza richiamata dall'ordinanza di rimessione (Sez. 5 pen., Sessa, n. 15093/2020), si era occupata di un caso analogo rispetto a quello oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite civili prima citata, relativo alla divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione circa il deposito di una richiesta di rinvio a giudizio, invece che riportare la sola emissione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Nella specie, l'imprecisione non era stata considerata tale da intaccare la verità della notizia, poiché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve ritenersi, nella prospettiva del pubblico

ministero un atto prodromico all'esercizio dell'azione penale in luogo del deposito di richiesta di archiviazione.

Deve, peraltro, evidenziarsi che l'ordinanza di rimessione citava un contrasto interpretativo interno anche alla giurisprudenza penale, menzionando pronunce più rigorose, che si allineavano ai principi espressi dalla giurisprudenza civile e che avevano considerato rilevante, ai fini del riconoscimento della responsabilità del giornalista, la divulgazione di notizie erranee quanto alla posizione processuale del soggetto destinatario di procedimenti penali.

La sentenza delle Sezioni Unite evidenzia la complessità delle valutazioni che è chiamato a compiere il giudice nel bilanciamento e contemperamento dei diversi interessi, di rilievo costituzionale e sovranazionale, che vengono in considerazione nel caso di divulgazione di notizie di stampa relative a procedimenti penali: quelli afferenti al diritto all'informazione, nelle sue accezioni attiva (diritto ad informare) e passiva (ad essere informati); alla libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, pilastro dell'ordinamento democratico; alla libertà di espressione contro le ingerenze dei pubblici poteri, dalla "*tutela bidimensionale*", che si attiva nel caso di esercizio della stessa nella forma individuale e nella forma collettiva, oggetto dell'art. 10 CEDU; ai diritti della personalità, come quelli alla riservatezza, alla reputazione, all'onore e all'immagine, "*corollari impliciti della dignità umana*".

Al coinvolgimento dei citati interessi meritevoli di tutela, che corrispondono a diritti tutelati dalla Carta fondamentale e a livello sovranazionale, si aggiunge anche la peculiare dimensione pubblicistica dell'informazione nel caso specifico in cui la cronaca riguarda vicende giudiziarie, specie in ambito penale, in quanto involge il "*valore-principio costituzionale, riconosciuto e garantito dall'art. 101, comma secondo, Cost. funzionale a garantire un'amministrazione della giustizia trasparente, in base al quale l'esercizio dell'attività giurisdizionale trova nel 'popolo', in nome del quale la giurisdizione viene esercitata, il proprio referente*".

In tale contesto, caratterizzato da un delicato equilibrio di valori di rilevanza costituzionale e sovranazionale, la Corte definisce il quadro dei doveri-facoltà del giornalista, alla luce di un necessaria riflessione sul paradigma del lettore-tipo in relazione all'evoluzione dei mezzi di diffusione delle notizie (che il progresso tecnologico ha reso più pervasivi mediante la diffusione tramite siti *internet* e *links* selezionati da algoritmi, che raggiungono incessantemente il fruitore dell'informazione attraverso i dispositivi cellulari di pronto e rapido accesso), per poi affrontare la questione specifica che riguarda la propalazione di informazioni imprecise da un punto di vista tecnico

processuale (come nel caso prima citato dell'indicazione sulla stampa di una erronea notizia circa il deposito di una richiesta di rinvio a giudizio in luogo dell'avviso di conclusione delle indagini).

La Corte ha ritenuto rilevante la discrepanza tra avviso *ex art. 415 bis c.p.p.* e l'atto con il quale il Pubblico Ministero esercita l'azione penale (che comporta il mutamento della posizione del soggetto destinatario delle indagini da indagato a imputato), tenuto conto della peculiare funzione svolta dall'atto conclusivo delle indagini.

Se è vero, infatti, che l'emissione dell'avviso implica una riflessione negativa dell'organo requirente in merito alla scelta di inoltrare di richiesta di archiviazione all'esito delle investigazioni, in ogni caso non sussiste automatismo tra tale atto e l'esercizio dell'azione penale.

L'avviso, infatti, scandisce il momento in cui l'indagato ha la possibilità, a seguito della piena *discovery* degli atti, di spiegare la propria difesa tramite memorie, l'interrogatorio, il deposito di investigazioni difensive, il sollecito al compimento di ulteriori atti di indagine.

Pur trattandosi di atto prodromico all'azione penale allo stato degli atti, non comporta alcuna preclusione ad una successiva richiesta di archiviazione del procedimento, alla luce di nuovi elementi forniti dell'indagato, ma anche a fronte di una diversa valutazione e del ripensamento del Pubblico Ministero, nonostante l'assenza di fonti di prova integrative.

La difformità tra la realtà (emissione dell'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*) e informazione divulgata (esercizio dell'azione penale mediante deposito di richiesta di rinvio a giudizio), come anche la maggiore gravità del fatto narrato rispetto a quello effettivamente contestato, tuttavia, non comporta automaticamente responsabilità da diffamazione, ma deve essere oggetto di specifica valutazione del giudice e confrontarsi con il contesto concreto di riferimento, rispetto al parametro dell'offensività effettiva della narrazione, non potendo ritenersi esaustivo un accertamento atomistico di singoli aspetti di quest'ultima.

Evidenzia, infatti, a questo proposito la Corte che la valenza semantica di un elemento atomisticamente considerato può trascolorare ove quest'ultimo venga inserito in un contesto narrativo più ampio, così che la natura diffamatoria della notizia “*certamente predicabile in astratto, può sfumare nella fattispecie concreta, qualora, all'esito di un giudizio di merito (...omissis...) si riscontri che, dal contesto complessivo della narrazione, emerge in maniera affatto chiara ed inequivocabile la verità*

sostanziale della notizia, non contraddetta, quindi, né opacizzata da elementi di composizione dell'articolo assumenti un rilievo lesivo di per sé dirimente?

Sempre nell'ambito particolare della cronaca giudiziaria, ma con un principio valevole in generale in tema di risarcimento dei danni per responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, è stato ritenuto irrilevante il requisito della percezione e della consapevolezza da parte della vittima circa l'origine della propalazione di notizie lesive del suo onore e della sua reputazione.

La Corte ha, infatti, affermato che l'evento lesivo dal quale scaturisce l'obbligo risarcitorio discende non dalla diretta cognizione della specifica ed iniziale fonte della notizia diffamatoria, bensì dalla diffusione di quest'ultima nella comunità e il conseguenziale discredito che ne deriva (**Sez. 3, n. 05642/2025, Iannello, Rv. 674142-01**).

In particolare, la questione affrontata dalla Corte riguardava una iniziale notizia di carattere diffamatorio, successivamente rettificata (nel frattempo, tuttavia, replicata e diffusa da varie testate giornalistiche), rispetto alla quale veniva contestato dalla difesa un nesso causale rispetto al danno oggetto di risarcimento in ragione dell'intervento di rettifica. Precisava, infatti, la pronuncia che nella fattispecie legale dal quale deriva l'obbligo risarcitorio da responsabilità aquiliana non può trovare posto la conoscenza che il danneggiato abbia avuto della pubblicazione da cui ha avuto origine la diffusione della notizia diffamatoria, *“l'evento lesivo essendo rappresentato non dalla diretta cognizione da parte del danneggiato della specifica e iniziale fonte della notizia diffamatoria, ma dalla diffusione che essa ha avuto presso l'opinione pubblica”*.

Nel medesimo ambito della cronaca giudiziaria, possono intervenire criticità in ordine al rispetto dei diritti fondamentali della persona, incidenti sugli aspetti relazionali, sociali e professionali e in ambito reputazionale, tali da incidere in maniera rilevante sulla stessa dignità dell'individuo, non solo tramite la diffusione di informazioni inveritiere, inesatte o prospettate con modalità incontinenti, ma anche tramite la pubblicazione di immagini a corredo della narrazione (spesso utilizzate per rendere più appetibile e fruibile la notizia e catturare l'attenzione del lettore/destinatario della stessa notizia).

Affrontando tale nevralgico tema, la S.C. (**Sez. 1, n. 20387/2025, Iofrida, Rv. 675424-01 e Rv. 675424-02**) ha affermato che la pubblicazione, senza il consenso dell'avente diritto, di immagini di persone con il logo *“Polizia”*, a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria, non può essere, di per sé, equiparata ad un'attività di *“fotosegnalamento”* e, pertanto, può ritenersi lecita e non

eseguita in violazione dell'art. 8 del codice deontologico del giornalista e dell'art. 137 Codice della *privacy* (che si occupa del trattamento dei dati personali senza il consenso dell'interessato nell'attività di stampa).

In particolare, la questione affrontata riguardava la pubblicazione di persone sottoposte ad indagini e che erano state sottoposte alla misura precautelare dell'arresto, senza, tuttavia, che fosse evidente lo stato di detenzione. Che le effigi, tuttavia, fossero state realizzate durante l'operazione di polizia risultava evidente dall'apposizione del logo dell'autorità pubblica sulle stesse.

In proposito, tuttavia, la Corte ha ritenuto il divieto nei soli casi in cui appare manifesto lo stato di arresto (per esempio, la riproduzione delle manette ai polsi dell'effigiato) ovvero nei casi di immagini sminuenti e svilenti la persona ritratta e la sua dignità individuale, fermo restando l'obbligo del giornalista di rispettare, anche nella scelta delle immagini da associare all'articolo, il parametro dell'essenzialità dell'informazione rispetto all'interesse pubblico.

La valutazione circa la riconducibilità dell'effigie allo stato di detenzione, anche in costanza di fotosegnalamento, dunque, deve essere valutata caso per caso, riconducibilità che non può automaticamente essere inferita dall'apposizione del logo "*Polizia*" o "*Questura*", anche alla luce dei principi espressi in materia dalla Corte EDU, indicativa della sola provenienza dell'immagine e della sua veicolazione alla stampa da parte degli organi investigativi.

Nell'alveo di giurisprudenza consolidata, ai fini dell'esercizio del diritto di critica il parametro della verità - anche putativa - rileva in maniera diversa rispetto all'ambito della cronaca, considerate le diverse finalità perseguite dalle due differenti declinazioni della libertà di manifestazione del pensiero. Alle finalità informative del diritto di cronaca corrisponde, infatti, la necessità che la notizia sia caratterizzata dalla massima aderenza possibile alla realtà, mentre alle finalità opinionistiche del diritto di critica corrisponde una pretesa di veridicità del dato fattuale sotteso più blanda da parte del lettore/fruitor, consapevole della prospettiva soggettiva e potenzialmente distorta della manifestazione del pensiero.

Tuttavia, anche nel caso di esercizio del diritto di critica, è stata ritenuta immune da censure la decisione di appello relativa alla responsabilità civile da diffamazione per difetto del requisito della verità nel caso di un servizio giornalistico televisivo, nel quale le condotte illecite ipotizzate nell'ambito di un procedimento penale non ancora concluso venivano attribuite in termini di certezza all'indagato, senza specificazione circa la pendenza di un vaglio

dibattimentale delle accuse ancora in corso (**Sez. 3, n. 19091/2025, Dell’Utri, Rv. 675445-01**).

L’esimente citata, infatti, impone in ogni caso che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, parametrata alle fonti di provenienza o alle circostanze soggettive.

Nel caso di specie, tra l’altro, la Corte si è espressa anche in merito alla illiceità della diffusione, contestualmente al servizio giornalistico, dell’immagine dell’interessato in assenza del suo consenso, ritenuta alla luce del contesto lesivo dell’onore e della reputazione del soggetto ritratto, con inapplicabilità, pertanto, dell’art. 97 della legge sul diritto d’autore.

Il diritto di cronaca, il cui presupposto fondamentale è l’interesse pubblico all’informazione, deve trovare un necessario, spesso arduo equilibrio, specie alla luce del progresso tecnologico e alle attuali modalità di divulgazione delle notizie tramite mezzi di comunicazioni telematici, con la legittima pretesa dell’interessato alla ricontestualizzazione e aggiornamento della notizia originariamente e legittimamente diffusa, quando non più attuale, pretesa che può spingersi fino ad esigerne la cancellazione, tramite oscuramento o tramite la c.d. “*deindicizzazione*” nei motori di ricerca in rete.

Si tratta del c.d. diritto all’oblio, spesso di difficile attuazione in un mondo nel quale le notizie si diffondono in maniera “*virale*” e incontrollata, attraverso la replica, potenzialmente infinita, dell’informazione su siti, *social networks*, motori di ricerca.

Tale diritto, “*ulteriore frontiera di tutela dei ‘tradizionali’ diritti della personalità*”, risulta “*attivabile quando il disvalore connesso alla divulgazione di un’informazione risieda nello iato temporale che la separa dal momento dell’originaria diffusione*”, “*presidio a tutela della ‘identità dinamica’ del soggetto, per come venutasi a conformare nel corso del tempo*” (**Sez. 1, n. 14488/2025, Giusti, Rv. 675488-01**).

Anche il diritto all’oblio, tuttavia, nonostante sia un corollario dei fondamentali diritti alla riservatezza e all’identità personale, deve essere temperato e bilanciato con il diritto di cronaca, che sottende l’interesse pubblico all’informazione, non necessariamente recessivo a fronte della non attualità della notizia.

Si impone, dunque, per il giudice, un giudizio complesso di bilanciamento, censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza del metodo adottato e il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e in relazione al diritto fondamentale alla c.d. autodeterminazione informativa, inteso come

controllo sull'insieme delle informazioni che definiscono l'immagine sociale dell'individuo.

Tale ardua valutazione deve essere compiuta soppesando, da una parte, l'interesse del singolo ad essere "dimenticato", dall'altra quello della collettività a conoscere eventi legittimamente divulgati, tenendo conto della notorietà dell'interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l'oggetto della notizia, l'esito della vicenda processuale (ove si tratti di cronaca giudiziaria) e il tempo trascorso (**Sez. 1, n. 14488/2025, cit.**).

Quanto ai criteri da utilizzare per la liquidazione del danno non patrimoniale da responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, la S.C. ha precisato (**Sez. 3, n. 06368/2025, Cricenti, Rv. 674007-01**) che la stessa deve effettuarsi in via equitativa, poiché i criteri elaborati dall'Osservatorio di Milano sulla giustizia civile del 2018 non sono fonte del diritto, non vincolando, pertanto, il giudice.

3. Identità, nome, origini.

Si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza sulla "*cognominizzazione*" dei predicati nobiliari, che riconosce tutela a questi ultimi solo in quanto declinazioni del personalissimo diritto al nome, in funzione identificativa della persona e delle sue origini anche nell'ambito di rapporti familiari, o come toponimo, ma non come espressione di privilegi e onorificenze contrarie alla Carta Costituzionale e al principio di uguaglianza, **Sez. 2, n. 18740/2025, Manna, Rv. 675303-01**.

Nella specie, l'uso del titolo nobiliare era stato certificato come "legale" in un atto notarile, comportando la responsabilità disciplinare del notaio - riconosciuta da provvedimento del quale la S.C. confermava la legittimità -, in ragione della incompatibilità della attestazione con i principi repubblicani e con la Carta costituzionale.

In particolare, il giudice di legittimità così osservava: "La possibilità che il titolo nobiliare possa essere apprezzato *inter cives* nell'ambito di libere finalità associative, lavorative, ludiche e simili, non implica minimamente un suo sia pur residuo uso legale, non dovendo confondersi ciò che è lecito con ciò che dall'ordinamento riceve tutela, e in relazione al quale soltanto può configurarsi l'attività certificativa".

Se la pronuncia appena richiamata si occupa della conciliazione tra retaggi dell'antichità e gli assetti democratici instaurati con la Costituzione, frontiere e problematiche interpretative ancora in parte inesplorate si sono aperte per la giurisprudenza a fronte dell'affermazione dei c.d. "nuovi diritti" della personalità, estensione

delle categorie tradizionali alla luce dell'evoluzione e del progresso sociale, scientifico e tecnologico nell'età post-moderna.

In tale contesto, anche il diritto all'identità, inteso tradizionalmente come pretesa di tutela dell'individuo, delle sue caratteristiche peculiari e personali, delle sue convinzioni etiche e morali e della sua proiezione sociale a fronte di manipolazioni, alterazioni e distorsioni, ha assunto sfaccettature più articolate e complesse a fronte del progresso tecnologico digitale e della moderna bioetica.

Significativa di tale trasformazione è una pronuncia della S.C. in materia di filiazione e genitorialità omoaffettiva (**Sez. 1, n. 09216/2025, Pazzi, Rv. 674457-01**), nella quale è stata sancita la legittimità della disapplicazione del d.m. 31 gennaio 2019 da parte del giudice, che aveva ordinato al Ministero dell'interno di indicare sulla carta di identità elettronica del figlio minore di una coppia composta da due donne la dicitura "*genitore*", in corrispondenza dei nomi del genitore naturale e del genitore adottivo.

La S.C. ha, infatti, affermato che il citato decreto ministeriale, nel disporre l'utilizzo dei termini "*padre*" e "*madre*", contrasta con l'art. 3, comma 5, T.U.L.P.S., che si riferisce ai "*genitori*" come soggetti richiedenti il rilascio, e consente un'indicazione appropriata solamente per una delle due madri, poiché impone all'altra di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalità ("*padre*") non consona al suo genere, senza dare adeguata rappresentazione alla realtà giuridica familiare venutasi a creare a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di adozione.

Una delicatissima questione in materia di diritto all'identità nella sua dimensione socio-familiare è stata affrontata dalla S.C. (**Sez. 1, n. 02927/2025, Reggiani, Rv. 673915-02**) sempre in materia di filiazione, ma nella diversa prospettiva della tutela della personalità e del benessere del minore alla luce di potenziali pregiudizi al suo sviluppo e equilibrio psicofisico e alla percezione di sé a fronte di iniziative che riguardino il riconoscimento dello *status* di genitore.

Il caso che ha originato la decisione riguardava il riconoscimento della paternità di un minore al di fuori del matrimonio, impugnato dal curatore speciale del bambino a fronte del diniego dell'autore del riconoscimento a sottoporsi a prelievo di DNA.

Sulla base di tale diniego, il giudice di primo grado aveva accolto l'impugnazione del curatore, con decisione confermata in appello.

La S.C. ha accolto il ricorso dell'autore del riconoscimento, cassando con rinvio il provvedimento impugnato, formulando il principio di diritto secondo il quale in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, anche nei procedimenti intrapresi dal curatore speciale, nominato *ex artt.* 74 della l. n. 184 del 1983 e 264 c.c., il giudice è tenuto ad effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.

Nella pronuncia citata, la S.C. ha evidenziato, alla luce della giurisprudenza costituzionale, dei principi della Carta fondamentale e sovranazionali in materia di tutela dell'infanzia, e di modifiche normative che hanno profondamente modificato gli istituti in materia di filiazione e di riconoscimento di paternità, un ribaltamento rispetto alla prospettiva tradizionale, fondata sull'assioma della corrispondenza dell'interesse del minore alla verità biologica.

Quest'ultima, invece, deve ritenersi recessiva rispetto al benessere del bambino, con valutazione rimessa al giudice rispetto alla fattispecie concreta, nell'ipotesi di prevalenza dell'esigenza di stabilità dei rapporti affettivi e familiari già consolidati.

La S.C. ha evidenziato che l'orientamento prevalente individuava un'automatica coincidenza tra *favor veritatis* e *favor minoris* o *status filiationis*, sicché l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità doveva ispirarsi al principio di ordine superiore secondo il quale ogni falsa apparenza di stato non può essere mantenuta, atteso che la falsità del riconoscimento lede il diritto del figlio alla propria identità. La crescente considerazione del *favor veritatis* (agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel capo della genetica e delle indagini fortemente attendibili) non si poneva in conflitto con il *favor minoris* o lo *status filiationis*, poiché la verità biologica della procreazione costituiva una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che veniva tradotta nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico.

Le modifiche normative apportate agli istituti della filiazione con d.lgs. n. 154 del 2013 - con l'attribuzione al minore della facoltà di impugnare il riconoscimento, la parificazione dell'azione di disconoscimento (art. 244 c.c.) e quella di impugnazione del

riconoscimento (art. 263 c.c.), la previsione dell'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento al solo minore e parallela decadenza per gli altri legittimati, hanno comportato il subentro *“al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, tutto improntato al favor veritatis (di) una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio”, titolare del “diritto all'identità personale connesso all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari... non necessariamente collegato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali all'interno di una famiglia”*.

Ancora una volta, in materia di filiazione - ciò anche a dimostrare la stretta interconnessione spesso intercorrente tra diritti della personalità e con il contesto dei rapporti affettivo-familiari e la rilevanza della famiglia come ambito di riferimento fondamentale della persona - si è pronunciata in materia di diritto all'identità e al nome la S.C. con un'ordinanza in materia di rifiuto dell'altro genitore ad aggiungere il cognome della madre al minore (cognome, che nella specie, aveva una particolare rilevanza storico-letteraria).

Inoltre, **Sez. 1, n. 08369/2025, Tricomi L., Rv. 674262-01** ha escluso la possibilità di automatismi, valorizzando, come nella pronuncia citata in precedenza, la necessità di valutazione in concreto dell'interesse del minore, comunque prevalente rispetto a quello dei genitori (valutazione demandata al giudice in base agli artt. 316, commi 2 e 3 e 337 *ter*, comma 3, c.c., affinché questi apprezzi l'effettivo interesse del minore e adotti la soluzione più idonea, autorizzando, ove ne sussistano i presupposti, il genitore ritenuto più adeguato a proporre, quale rappresentante *ad acta* del minore, la relativa domanda al Prefetto).

4. La libertà religiosa e i suoi attuali confini

La preminenza dell'interesse del minore rispetto alla pretesa dei genitori di avvalersi di libertà fondamentali e di esercitarne i diritti connessi è stata affermata in un diverso ambito, che, tuttavia, sottende percorsi interpretativi e logici analoghi a quelli richiamati nel precedente paragrafo in materia di filiazione, segnatamente in un caso nel quale il padre e la madre di un soggetto non maggiorenne avevano negato il consenso a pratiche mediche necessarie alla salute del figlio (**Sez. 1, n. 02549/2025, Russo R.E.A., Rv. 673954-04**).

Il diniego, nel caso di specie, era prestato sulla base di motivazioni religiose (segnatamente, si trattava di pratiche mediche somministrate in epoca di emergenza COVID-19, asseritamente in

contrasto con la dottrina cattolica e con il divieto di utilizzare farmaci o presidi sanitari realizzati tramite l'uso di "*feti abortiti*").

La S.C., pur riconoscendo che la potestà genitoriale comprende, tra le prerogative ed i compiti dei genitori, dare ai figli un'educazione anche sotto il profilo religioso, ne ha condizionato l'esercizio al riscontro positivo che le scelte religiose non compromettano il diritto ad una crescita sana ed equilibrata dei figli, essendo preminente il superiore interesse della prole.

Le sfide della globalizzazione, i profondi mutamenti della realtà sociale nazionale e internazionale, la portata imponente dei flussi migratori verso l'Europa e, purtroppo, la precaria e preoccupante situazione geopolitica caratterizzata da violenti conflitti impongono valutazioni sempre più ardue e complesse in relazione a diritti e libertà che sembravano, in passato, ormai oggetto di sedimentazione e di parametri interpretativi chiari e lineari.

La libertà religiosa, tutelata dalla Costituzione come diritto a professare liberamente il proprio culto e le proprie convinzioni e credenze, senza di ostacoli, discriminazioni, interferenze indebite, imposizioni, deve, nell'attualità, confrontarsi con la complessa normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale, imponendo al giudice non sempre facili e scontate valutazioni che spesso lambiscono tale fondamentale presidio dell'ordine democratico.

Una decisione significativa delle difficoltà che il giudice si trova ad affrontare in materia di protezione internazionale e libertà religiosa, ha riguardato la posizione di uno straniero non aderente a nessuna confessione religiosa e che si dichiarava ateo (sul punto la attendibilità del dichiarante risultava non contestata e acclarata: **Sez. 1, n. 05087/2025, Iofrida, Rv. 673924-01**).

La pronuncia impugnata aveva confermato il provvedimento di diniego della richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato, in quanto non si poteva ritenere rilevante la sua condizione di mera non aderenza ad alcuna religione, che non venisse manifestata tramite un impegno politico, adesione a gruppi di attivismo o di manifestazione pubblica delle proprie convinzioni.

La S.C., invece, cassando con rinvio, ha affermato l'erroneità dell'applicazione della normativa in materia, in quanto nel concetto di "orientamento religioso" devono intendersi incluse "*le convinzioni teiste, non teiste e ateiste*" (espressione mutuata dalla pronuncia della Corte di Giustizia nella sentenza del 4/10/2018 n. 56, causa C56/17) e, fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato non è richiesto che nello stato estero siano posti in essere atti diretti a sanzionare un

impegno politico contro la religione, in quanto anche il solo fatto di dover mantenere celate le proprie convinzioni ateiste costituisce un fondato indizio di persecuzione, tale da integrare una privazione della fondamentale libertà di scelta in materia religiosa.

5. La protezione contro le condotte discriminatorie.

Il diritto antidiscriminatorio si è espanso dal suo originario ambito lavoristico in altri settori quale necessaria conseguenza delle normative dell'Unione europea sulla scorta di esigenze di tutela giudiziaria delle vittime di discriminazione attraverso istituti di eccezione rispetto alla regola generale anche in ambito processuale. Il quadro normativo di riferimento va così delineato: d.lgs. n. 286 del 1998 (art. 44), d.lgs. n. 215 del 2003 (art. 4), il d.lgs. n. 216 del 2003 (art. 4), la l. n. 67 del 2006 (art. 3), nonché il d.lgs. n. 198 del 2006 (art. 55-*quinquies*), tutti regolati dal rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011.

Lavoratrici e lavoratori, sia dipendenti che autonomi, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta che sia fondata su motivi vietati dalla legge. La discriminazione si distingue in diretta, che si verifica quando, in ragione dello specifico criterio considerato, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad un'altra in una situazione analoga e indiretta che si realizza, invece, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono determinare una situazione di particolare svantaggio per alcune categorie di persone, in ragione dello specifico criterio considerato. La legge vieta espressamente la discriminazione, diretta o indiretta, basata su: genere, razza o l'origine etnica, religione, le convinzioni personali, le disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, adesione ad associazioni sindacali, dallo svolgimento di attività sindacali partecipazione a scioperi. Le discriminazioni sono vietate sia in fase di accesso all'occupazione e al lavoro, all'orientamento, alla formazione e alla riqualificazione professionale, sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, con riferimento, ad esempio, alle condizioni di lavoro, agli avanzamenti di carriera, alla retribuzione e ai motivi del licenziamento.

Tra le discriminazioni di genere sul lavoro sono espressamente contemplati: i trattamenti meno favorevoli riconducibili allo stato di gravidanza, maternità e paternità (anche adottive) e all'esercizio dei relativi diritti; le molestie, definite come comportamenti indesiderati - che possono avere anche una caratteristica connotazione sessuale (c.d. molestie sessuali) - ed espressi in forma fisica, verbale e non

verbale, che hanno come effetto la violazione della dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo; il licenziamento per causa di matrimonio e le clausole di qualsiasi genere (contenute in contratti individuali o collettivi o in regolamenti) che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio.

In tema di discriminazione indiretta si è, in particolare, affermato che rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione scolastica, e di essa soltanto, l'individuazione della misura più adeguata alla realizzazione della pari opportunità del disabile nella fruizione del servizio scolastico, da formalizzare attraverso la predisposizione del cd. "*piano educativo individualizzato*", integrando condotta discriminatoria indiretta la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il diritto alla istruzione come ivi pianificato (**Sez. 3, n. 32431/2025, Guizzi, Rv. 677143-01**); mentre con riguardo alla tematica del risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla discriminazione la S.C. ha avuto modo di precisare che lo stesso non è riconducibile ai danni punitivi in senso proprio, ma va interpretato alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE, richiedendo la prova di una condotta discriminatoria lesiva della dignità umana ed intrinsecamente umiliante per il destinatario, in ragione: a) della predetta specifica disciplina, che espressamente prevede il risarcimento del danno non patrimoniale; b) della risarcibilità in via equitativa del danno, in caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti; c) del carattere anche dissuasivo del risarcimento, al fine di garantire l'effettività dei diritti eurounitari; d) della possibilità che il danno venga provato attraverso presunzioni, valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le condizioni che l'hanno determinato (**Sez. L, n. 03488/2025, Di Paolantonio, Rv. 673721-01**).

6. I diritti delle persone con disabilità.

L'art. 2 d.lgs. n. 62 del 2024, comma 1, lettera a) definisce il disabile con riferimento al suo stato di "*duratura compromissione fisica, mentale, intellettuale, del neurosviluppo o sensoriale, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri*". A livello di fonti sovranazionali, la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità del 2006 ("*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*", CRPD), fornisce la nozione di disabilità più avanzata nell'art. 1 comma 2 qualificando disabili coloro che: "*Hanno*

minorazioni fisiche, mentali intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”. A questo trattato ha aderito l'Italia che ha ratificato la convenzione con la l. n. 18 del 2009.

Quanto alla tematica dell'inserimento del disabile nel mondo lavorativo, il riferimento è alla l. n. 68 del 1999 contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili, poi modificata dal d.lgs. n. 151 del 2015.

Il d.lgs. n. 62 del 2024 ha introdotto un innovativo meccanismo di tutela in grado di calibrare l'accesso alle prestazioni garantite dall'ordinamento a seconda del grado di compromissione dell'individuo secondo il nuovo modello psico-sociale e, pertanto, distinguendo tra diversi livelli di sostegno necessari, in ossequio all'art. 3 della Costituzione, garantire la necessaria discrezionalità per la rimozione degli ostacoli che il disabile può incontrare nella costruzione della propria personalità, ossia nel suo progetto di vita.

Nell'anno in rassegna, vanno segnalate tre rilevanti pronunce in tema di assistenza al familiare disabile con particolare riguardo al diritto ai permessi *ex art.* 33, comma 3, l. n. 104 del 1992: **Sez. L, n. 01227/2025, Panariello, Rv. 673569-01**, per la quale l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa; **Sez. L, n. 02157/2025, Amendola Rv. 673673-01**, secondo cui l'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di *handicap*, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente

per praticare sport); infine, **Sez. L n. 06197/2025, Bellè, Rv. 674433-01**, riferita a fattispecie non rientrante nel regime applicativo dell'art. 25, comma 6-*bis*, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, la mancata effettuazione della visita di revisione entro il previsto termine di "*rivedibilità*", non comporta il venire meno dei diritti conseguenti all'accertamento, spettando agli enti preposti, alla luce dei principi ricavabili dalla direttiva 2000/78/CE e dall'art. 2 Cost., di dare corso ai controlli ed alle verifiche sugli sviluppi della situazione psicofisica della persona con disabilità, evitando, in tal modo, di gravare la medesima, di incombenze od iniziative non necessarie.

Sempre in tema di assistenza al familiare disabile si veda anche **Sez. L, n. 23393/2025, Marchese, Rv. 676161-01**, per cui il congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile dal lavoratore in maniera continuativa o frazionata, non può avere una durata complessiva superiore a due anni, nei quali vanno computati anche i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo ma non anche i giorni festivi compresi tra il giorno di ripresa del lavoro e quello di inizio di un nuovo periodo di congedo.

Posto che il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a temperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi, si segnala **Sez. L, n. 00605/2025, Michelini, Rv. 673386-01**, secondo la quale la richiesta di accomodamenti ragionevoli da parte della persona con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 216 del 2003, comporta il diritto della stessa a partecipare al procedimento di individuazione di detti accomodamenti, cui il datore di lavoro è obbligato: pertanto, il rifiuto dell'imprenditore di disporre l'adozione costituisce discriminazione vietata e consente di ricorrere al giudice per

l'individuazione delle misure necessarie alla soluzione del caso concreto (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, accertato l'utilizzo dello svolgimento dell'attività lavorativa in regime di "*smart working*" durante la pandemia da Covid-19 e in accoglimento della domanda del lavoratore, aveva condannato il datore a consentire l'esecuzione della prestazione con detta modalità). Ancora, in tema di accomodamenti ragionevoli, si veda **Sez. L, n. 10012/2025, Tricomi, Rv. 674793-01** secondo cui gli accordi collettivi nazionali anteriori al 2020 realizzano una discriminazione diretta nei confronti degli specialisti ambulatoriali convenzionati con l'ASL affetti da handicap grave, nella misura in cui non gli riconoscono la fruizione dei permessi *ex l. n. 104 del 1992*, senza che la flessibilità dell'orario di lavoro configuri un accomodamento ragionevole, dal momento che essa non garantisce di per sé all'interessato il recupero delle energie psicofisiche.

Al di fuori del contesto giuslavoristico, si segnala da ultimo **Sez. 1, n. 23443/2025, Reggiani, Rv. 675670-01**, per la quale in tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di disabilità grave, l'applicabilità nei loro confronti delle disposizioni previste in favore dei figli minori comporta, quanto all'assegnazione della casa familiare a uno dei genitori, la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base a un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell'attualità, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva confermato l'assegnazione della casa familiare alla madre della figlia disabile, pur se quest'ultima risultava da anni ricoverata in strutture residenziali adibite all'assistenza e cura dei soggetti affetti da patologie psichiche, non potendo darsi rilievo ad una mera possibilità eventuale di rientro nell'habitat familiare in un futuro non meglio determinato.

CAPITOLO II

LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI NON AUTONOMI

(DI RAFFAELLA MARIA GIGANTESCO)

SOMMARIO: 1. L'amministrazione di sostegno. Il procedimento. - 2. Effetti.

1. L'amministrazione di sostegno. Il procedimento.

Anche nell'anno in rassegna numerose sono state le pronunce della Suprema Corte in tema di amministrazione di sostegno, in particolare relative alla fase di verifica dei presupposti per l'apertura e ai soggetti che possono essere nominati amministratori. In linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, la verifica dei requisiti di apertura della misura di protezione deve essere compiuta in maniera specifica e circostanziata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - e all'incidenza delle stesse sulla capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.*

Ed è a causa di questa complessa valutazione che numerose sono state le decisioni riguardanti il tema che esige la comparazione costi/benefici nell'ottica preminente dell'interesse del beneficiario. **Sez. 1, n. 25890/2025, Caprioli, Rv. 675942-01**, ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali e alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare. Al contrario la Corte ha statuito che detti comportamenti non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate dall'amministrata come artista e insegnante, provare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitarne la capacità gestoria.

L'istituto infatti - come ribadito da giurisprudenza costante sin dal suo esordio nel 2004 - avendo lo scopo di offrire a chi si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento che sacrifichi al minimo la sua

capacità di agire, presuppone che il giudice verifichi, da un lato, le competenze della persona e, dall'altro, le sue carenze, per perimetrare i compiti e i poteri dell'amministratore, in relazione ai deficit di capacità del beneficiario (**Sez. 1, n. 06553/2025, Russo, Rv. 674246-01**).

Il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - in quanto spazio di libertà e di autodeterminazione incompressibile - permane in sede di procedimento per la revoca della misura, seppure perimetrato alle valutazioni del giudice tutelare il quale è sì tenuto a valutare e tenere in considerazione quanto il beneficiario intenda riferire, ma non per questo ha l'obbligo di fissare apposita udienza a fronte di qualsivoglia istanza avanzata dall'amministrato, ove tenga comunque conto, nella motivazione del provvedimento adottato in risposta, delle ragioni illustrate. Nella specie, **Sez. 1, n. 01800/2025, Caiazzo, Rv. 674886-01**, ha confermato il rigetto del reclamo avverso il diniego di revoca della misura dell'amministrazione di sostegno, poiché la beneficiaria era stata sentita in sede di reclamo, sicché la sua mancata audizione davanti al giudice tutelare non ne aveva limitato le facoltà di difesa, avendo il giudice tenuto conto, nel suo percorso motivazionale, dei documenti dalla stessa depositati.

La scelta del soggetto cui demandare la cura degli interessi del beneficiario - altro tema dibattuto sin dall'introduzione dell'istituto - viene affrontato da **Sez. 1, n. 27343/2025, Caprioli, Rv. 676409-01**: in presenza di gravi motivi rappresentati, tra gli altri, dalla presenza di lacerazioni interne e accesa conflittualità endofamiliare, essa può ricadere su un amministratore esterno, estraneo all'invischiamento nel conflitto, pur in presenza di familiari disponibili, non avendo l'elenco dei soggetti - contenuto nell'art. 408 c.c. - carattere tassativo, sempre tenuto presente l'interesse preminente del beneficiario.

2. Effetti.

Con il decreto di nomina il giudice tutelare conferisce facoltà e pone limiti ai poteri dell'amministratore, ma anche dell'amministrato, confermando la centralità del decreto di apertura della misura con cui vengono disciplinati tutti gli ambiti interessati per la protezione del soggetto vulnerabile.

Al proposito, nell'anno in rassegna, **Sez. 2 n. 33823/2025, Maccarone, Rv. 677166-01**, in applicazione dei principi già espressi da Sez. 1, n. 34854/2024, Russo, Rv. 673411-01, ha riconosciuto che il soggetto beneficiario ha diritto a procedere alla nomina di un difensore di fiducia al fine di richiedere la revoca dell'amministrazione,

senza necessità di domandare a tal fine l'autorizzazione del giudice tutelare. Si legge in motivazione che *“non avrebbe alcun fondamento logico, prima ancora che giuridico, prevedere la possibilità di nomina in autonoma di un difensore di fiducia da parte dell’interessato nell’ambito del procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno - in ragione dell’incidenza della misura sui diritti della persona e non in ragione del fatto che prima della sua disposizione il destinatario della stessa non subisce limitazioni di capacità di alcun genere - e pretendere invece la necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare per la nomina di un difensore di fiducia per poter chiedere la revoca della misura disposta. In questa seconda ipotesi vi è la stessa esigenza di garanzia dei diritti personalissimi del soggetto interessato, che non potrebbe essere legittimamente compressa per la sua già avvenuta sottoposizione all’amministrazione di sostegno, richiedente anzi una maggiore attenzione di tutela della sua autonomia rispetto alla misura della quale si duole e agli organi che la rappresentano”*.

Ancora in tema di autorizzazioni, **Sez. 3, n. 07555/2025, Fanticini, Rv. 674229-01**, ribadendo un indirizzo conforme da Sez. 1, n. 08247/2022, ha stabilito che l'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario, mentre non è tenuto a munirsi di provvedimento autorizzativo per proporre le eventuali impugnazioni, incluso il ricorso per cassazione, difettando, in tali ipotesi, la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse e al rischio economico per l'amministrato.

In relazione ai rapporti con l'amministratore di sostegno sotto il profilo patrimoniale, **Sez. 1, n. 10144/2025, Russo R.E.A., Rv. 674510-01**, ha statuito che l'amministratore di sostegno, che anticipa somme di denaro per conto del suo amministrato e si rende cessionario di ragioni di credito verso il medesimo, entra con il pupillo in una situazione di conflitto di interessi in quanto ne diventa creditore, ciò che ne determina l'obbligatoria sostituzione attesa la mancanza, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, di una figura assimilabile al protutore. Del medesimo tenore, **Sez. 1, n. 03941/2025, Russo R.E.A., Rv. 673846-01**, laddove ha previsto l'applicabilità - anche all'amministratore di sostegno, in forza del richiamo espresso contenuto nell'art. 411 c.c. - dell'art. 779 c.c. (che sancisce una speciale e temporanea incapacità a ricevere la donazione da parte di colui che ha rivestito l'incarico di tutore o protutore del donante) se non è prima approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto; vige la medesima incapacità ogniqualvolta i compiti demandati all'amministratore richiedano la presentazione di un rendiconto, trattandosi di disposizione diretta a salvaguardare la

regolarità e la trasparenza della procedura di rendiconto, evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni, prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione.

In ordine al dibattuto tema di accesso agli atti della procedura, la già altrove citata **Sez. 1, n. 18563/2025, Russo R.E.A., Rv. 674916-01**, ha statuito che il provvedimento di rigetto della domanda di accesso agli atti del procedimento di amministrazione di sostegno formulata dagli eredi del beneficiario deceduto è impugnabile per cassazione *ex art. 111 Cost.* perché ha natura decisoria, incidendo con attitudine al giudicato sul diritto degli eredi (sancito dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679 del 2016) a conoscere dati relativi a soggetti defunti al fine di controllare l'attività svolta dall'amministratore di sostegno, e di promuovere le azioni previste dalla legge, anche di tipo conservativo, e ciò a prescindere dall'avvenuta utilizzazione a tale scopo del rito camerale di cui all'art. 737 c.p.c.

Trattando del tema della liquidazione dell'equa indennità in favore dell'amministratore di sostegno, **Sez. 2, n. 02129/2025, Besso Marcheis, Rv. 673563-01**, ha chiarito che avverso detto decreto, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., è proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario.

A seguito della modifica legislativa intervenuta con l'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022 circa il giudice competente all'impugnazione del decreto pronunciato dal giudice tutelare per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, **Sez. 1, n. 15189/2025, Casadonte, Rv. 674751-01**, ha statuito che la competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, emessi all'esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023 - anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore - è del tribunale e non della corte d'appello, poiché il principio del *tempus regit actum*, in forza del quale lo *ius superveniens* trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, come avviene nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, ove i vari segmenti procedimentali non rilevano isolatamente, ma sono strumentali a garantire nel tempo la complessiva attuazione della procedura.

Infine, **Sez. 1, n. 30177/2025, Dal Moro, Rv. 676312-02**, partendo dal principio consolidato secondo il quale la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno - poiché questi si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione - ha affrontato il rapporto tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso - nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo - per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, escludendo la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria *ex art. 295 c.p.c.* Con la medesima pronuncia (**Rv. 676312-01**) la S.C. ha altresì ribadito il principio - già risalente a Sez. 1, n. 06518/2019, Iofrida, Rv. 653104-02 - in tema di rappresentanza processuale che, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., statuisce che l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario, mentre non deve munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario.

CAPITOLO III

FAMIGLIA E FILIAZIONE

(DI FRANCESCA PASTORE E ANTONIO SCALERA)

SOMMARIO: 1. Il regime patrimoniale della famiglia e la comunione legale. - 2. Il fondo patrimoniale. - 3. La separazione personale dei coniugi. Addebito. - 4. Gli accordi in sede di separazione consensuale. - 5. L'assegno di mantenimento in favore del coniuge. - 6. Aspetti processuali del giudizio di separazione e di divorzio. - 7. L'assegno divorzile. - 8. Altre pronunce in tema di assegno divorzile. - 9. Il riconoscimento dello *status* di figlio. Profili processuali. - 10. Il curatore speciale del minore. - 11. L'affidamento dei figli. - 12. I provvedimenti *de responsabilitate* prima e dopo la riforma Cartabia: profili processuali. - 13. Il mantenimento dei figli. - 14. L'assegnazione della casa familiare a seguito dello scioglimento della coppia.

1. Il regime patrimoniale della famiglia e la comunione legale.

In tema di comunione legale alcune decisioni, depositate nell'anno in rassegna, hanno affrontato prevalentemente il tema degli acquisti.

Si è, infatti, affermato che il principio generale dell'accessione *ex art. 934 c.c.*, in base al quale il proprietario del suolo acquista *ipso iure* al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, cosicché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che ha contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere, nei confronti dell'altro coniuge, le somme spese a tal fine. (**Sez. 2, n. 20793/2025, Oliva, Rv. 675691-01**).

Il regime della comunione legale è logicamente e giuridicamente compatibile con l'acquisto di un diritto reale di usufrutto la cui durata, in base alla chiara identificazione dell'oggetto del negozio, sia commisurata alla vita di uno solo dei coniugi, il quale non si trasforma automaticamente in usufrutto congiunto, a

prescindere dall'esclusione *ex* art. 179 c.c. (**Sez. 2, n. 32455/2025, Fanticini, Rv. 677098-01**).

Altre decisioni hanno riguardato il tema dei rapporti tra la comunione legale e la separazione tra coniugi.

Si è, al riguardo statuito che lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, conseguente alla loro separazione giudiziale o consensuale, è rimosso dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti concludenti, con l'effetto di ripristinare automaticamente il regime di comunione originariamente adottato, salvo diversa convenzione matrimoniale; restano tuttavia esclusi gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e l'invocabilità della buona fede da parte dei terzi che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull'apparenza del permanere della separazione, in assenza di adeguata pubblicità. (**Sez. 1, n. 01256/2025, Russo, Rv. 673891-01**).

Ed ancora si è affermato che, in sede di separazione consensuale, i coniugi possono liberamente regolare, con piena autonomia contrattuale, i loro rapporti economico-patrimoniali e, in vista della futura divisione, prevedere una ripartizione dei beni immobili in comunione legale anche per quote diseguali, senza perciò incorrere in alcuna nullità, purché, sotto tale profilo, l'accordo di separazione non intacchi gli obblighi di legge riguardanti la prole. (**Sez. 1, n. 02546/2025, Tricomi L., Rv. 673943-01**).

Quanto ai rapporti tra comunione legale e processo esecutivo, **Sez. 3, n. 11481/2025, Rossi, Rv. 674700-01**, esaminando una fattispecie relativa all'espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, ha affermato che la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso *ex* art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.

2. Il fondo patrimoniale.

Le poche pronunce in tema di fondo patrimoniale si sono prevalentemente occupate della questione relativa all'esecuzione sui beni in esso ricompresi.

Si è, in particolare, affermato che l'esecuzione sui beni attribuiti al fondo è consentita ai soli creditori della famiglia e, ai sensi dell'art. 170 c.c., ai creditori che ignoravano l'estraneità del debito ai bisogni di quest'ultima, mentre è preclusa a quelli che ne avevano conoscenza, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di esperire l'azione revocatoria ordinaria, *ex* art. 2901 c.c., nei confronti dell'atto costitutivo, ove ne ricorrano i presupposti. (**Sez. 3, n. 34406/2025, Condello, 677652-01**).

Inoltre, l'inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti. (**Sez. 1, n. 16909/2025, Iofrida, Rv. 675015-01**).

Nel giudizio promosso per ottenere la declaratoria di inefficacia *ex* art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento di un bene ricompreso in un fondo patrimoniale, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale, al fine di tutelare proprio la volontà di tutti i titolari del fondo e a preservare, quindi, integralmente la ratio su cui si fonda l'articolo 169 c.c. (**Sez. 3, n. 10547/2025, Graziosi, Rv. 674652-01**).

3. La separazione personale dei coniugi. Addebito.

Nell'anno in rassegna, si registrano solo due pronunce sul tema della separazione personale con addebito.

In linea generale, si è affermato che l'art. 144 c.c. impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare a esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti *rebus sic stantibus*, che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione, potendo l'unilaterale rescissione dell'accordo rilevare, se ingiustificata, come motivo di addebito della separazione, ma non essendo tali accordi equiparabili in alcun modo a un contratto, essendo, anzi, destinati a essere

vanificati dal venir meno dell'*affectio* tra i coniugi conseguente alla separazione. (**Sez. 1, n. 33389/2025, Russo R.E.A., Rv. 676394-01**).

Con particolare riferimento al tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia di separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità (**Sez. 1, n. 19705/2025, Tricomi L., Rv. 675916-01**).

4. Gli accordi in sede di separazione consensuale.

Sul tema relativo all'efficacia di titolo esecutivo degli accordi separazione sono diversi gli interventi giurisprudenziali registrati nell'anno in rassegna.

Si è, infatti, statuito che la convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario contribuisca alle spese sostenute dall'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo, nonché a quelle mediche e scolastiche ordinarie - in tal caso, senza bisogno di preventiva concertazione - costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro, e, nel secondo caso, documentato l'entità degli esborsi o, in alternativa, messo a disposizione della controparte la documentazione necessaria. In applicazione di tale principio, **Sez. 3, n. 22522/2025, Guizzi, Rv. 676201-01**, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, quale titolo per l'esecuzione forzata, la mera elencazione nel precetto delle spese straordinarie sostenute dal genitore affidatario, priva dell'allegazione della relativa documentazione giustificativa, necessaria per garantire la certezza, liquidità ed esigibilità del credito).

Inoltre, è stato chiarito che il verbale di separazione consensuale munito di omologa del tribunale, che stabilisce l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, costituisce titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale, con la conseguenza che difetta l'interesse ad agire *ex* art. 100 c.p.c. nella domanda volta ad ottenere un secondo titolo per la quantificazione del credito. In applicazione di tale principio, **Sez. 1, n. 34848/2025, Ruggiero, Rv. 677077-01** ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'interesse della creditrice ad ottenere in via monitoria un secondo titolo esecutivo per la quantificazione del credito di mantenimento risultante dal verbale di separazione consensuale

omologato, nonostante questo costituisse già titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Quanto ai rapporti tra accordi di separazione e azione revocatoria, **Sez. 1, n. 06648/2025, Russo R.E.A., Rv. 674250-01** ha precisato che, nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta dal terzo creditore, per far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di trasferimento immobiliare, concluso in esecuzione degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, non è necessaria la nomina del curatore speciale per rappresentare i figli minori, acquirenti del bene, poiché la controversia non mira a mettere in discussione il perfezionamento *inter partes* del negozio di trasferimento, ma a tutelare la garanzia patrimoniale generica del creditore, in relazione al quale genitori e figli hanno la medesima posizione processuale, non trovandosi in conflitto di interessi tra loro.

Inoltre, **Sez. 3, n. 10545/2025, Gorgoni, Rv. 674637-01** ha chiarito che l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

5. L'assegno di mantenimento in favore del coniuge.

Il diritto del coniuge a ricevere un assegno di mantenimento *ex* art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo. (**Sez. 1, n. 00234/2025, Russo R.E.A., Rv. 673633-01**).

È stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c., nella parte in cui subordina il diritto all'assegno di mantenimento alla mancata addebitabilità della separazione, in quanto è rimessa alla discrezionalità legislativa la ponderazione tra rispetto degli obblighi derivanti dal matrimonio e ragioni della solidarietà, le quali non sono assolutamente neglette o conculcate, perché al coniuge separato con addebito, se bisognoso, viene comunque garantito il diritto agli alimenti (**Sez. 1, n. 18952/2025, Tricomi L., Rv. 674921-01**).

6. Aspetti processuali del giudizio di separazione e di divorzio.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti “*sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori*”, poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai “casi” di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate. (**Sez. 1, n. 01486/2025, Reggiani, Rv. 673595-01**).

Invece, nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente *ante* d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli *ex* art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali *ex* art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo. (**Sez. 1, n. 34143/2025, Iofrida, Rv. 677073-01**).

In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un

differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio. (**Sez. 1, n. 09882/2025, Iofrida, Rv. 674270-01**).

Quanto al riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, si è precisato che l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella *ex l. n. 206 del 2021*, limita la *vis attractiva* del tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di separazione o di divorzio prima del procedimento *de potestate* o di altri procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni. In applicazione di tale principio, **Sez. 1, n. 28901/2025, Caiazzo, Rv. 676230-01** ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'incompetenza del tribunale ordinario a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni era stato introdotto dal P.M. in epoca antecedente al giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario e prima del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.

Infine, in tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473 *bis*.37, comma 3, c.p.c. il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione agli atti esecutivi. (**Sez. 1, n. 24721/2025, Casadonte, Rv. 676363-01**).

7. L'assegno divorzile.

Diverse sono le pronunce con le quali la S.C. è tornata sul tema dell'assegno divorzile, con particolare riguardo alle funzioni che detto istituto è chiamato ad assolvere, nel solco del fondamentale insegnamento di S.U., n. 18287/2018, Acierno, Rv. 650267-01.

In termini generali, è stata opportunamente enunciata la distinzione tra l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile. I due istituti, infatti, hanno un'autonomia non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto il primo risponde all'esigenza di garantire, in sede di separazione personale, un contributo al coniuge economicamente più debole, nella permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, mentre il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi; ne consegue che non può ritenersi sussistente un conflitto di giudicati *ex art. 2909 c.c.* tra le determinazioni assunte, al riguardo, nella sentenza di separazione e le statuizioni della sentenza di divorzio,

posto che la preclusione del giudicato opera esclusivamente nell'ambito di giudizi identici quanto a soggetti, *petitum* e *causa petendi* (**Sez. 1, n. 25556/2025, Casadonte, Rv. 676324-01**).

Con riguardo alle funzioni dell'istituto, si è statuito che, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare; in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando. (**Sez. 1, n. 15986/2025, Dal Moro, Rv. 675791-01**).

Ed ancora, si è affermato che la componente compensativa dell'assegno non va riconosciuta in caso di mancato contributo - ancorché incolpevole, perché dipeso dallo stato di salute del richiedente - alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge; tuttavia, la circostanza che l'avente diritto soffra di patologie può incidere sul *quantum* della componente assistenziale, determinandone l'aumento in ragione di questa peculiare condizione e delle necessità ad essa connesse. In applicazione di tali principi, **Sez. 1, n. 25618/2025, Russo, Rv. 676233-01**, pur cassando con rinvio la sentenza della corte d'appello, che non aveva correttamente ricostruito la condizione economico-patrimoniale del soggetto obbligato, ha confermato il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, con esclusione di quella compensativa, dal momento che si trattava di una donna non più giovane, con invalidità al 75%, priva di competenze spendibili sul mercato del lavoro.

Sulla finalità assistenziale dell'assegno è ritornata **Sez. 1, n. 32910/2025, Giusti, Rv. 676781-01**, evidenziando che l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive, superato il riferimento al tenore di vita familiare, si muove in un ambito nel quale il principio di responsabilità è destinato a contemperarsi con quello di solidarietà, con la conseguenza che, in

un'ottica prognostica, è ben possibile che il giudice - anche sulla base di elementi presuntivi - possa superare l'elemento contrario rappresentato dalla giovane età lavorativa del coniuge economicamente più debole, così da riconoscere a quest'ultimo un assegno di carattere assistenziale in presenza di un oggettivo squilibrio economico-reddituale.

I principi elaborati dalla giurisprudenza in ambito matrimoniale sono stati estesi all'unione civile. **Sez. 1, n. 25495/2025, Russo R.E.A., Rv. 676323-01**, ha, infatti, affermato che, così come nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa: mentre la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno - che, in questo caso, non viene parametrato al tenore di vita, bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto - la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, giustifica il riconoscimento di un assegno commisurato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte.

8. Altre pronunce in tema di assegno divorzile.

Si registrano nell'anno in rassegna diverse pronunce che hanno preso in esame la fattispecie regolata dall'art. 12 *bis* della l. n. 898 del 1970.

Si è, in particolare, affermato che il disposto della suddetta norma, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall'ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti nel corso del rapporto di lavoro, prima del pensionamento, e anteriormente alla proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell'assegno divorzile. (**Sez. 1, n. 20132/2025, Reggiani, Rv. 675467-01**).

Esaminando una particolare fattispecie in tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cd. "Quota 100", **Sez. 1, n. 24289/2025, Reggiani, Rv. 675953-01**, ha statuito che il diritto

alla percezione dell'indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene *ex lege* differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con la conseguenza che l'ex coniuge divorziato, che percepisce l'assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota di detta indennità, ai sensi dell'art. 12 *bis* della l. n. 898 del 1970, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro, fermo restando che costituisce condizione dell'azione l'effettiva percezione da parte di quest'ultimo della menzionata indennità. Con la medesima pronuncia (**Rv. 675953-02**), la S.C. ha precisato che il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12 *bis* della l. n. 898 del 1970, ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia *ex lege* previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, in quanto, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.

Si è, inoltre, precisato che il diritto del coniuge divorziato a una quota del TFR dell'altro coniuge non può essere escluso laddove l'assegno divorzile sia stato accordato in funzione eminentemente assistenziale (e non compensativo-perequativa), in quanto, a fronte della lettera della disposizione - che fa dipendere la spettanza dell'emolumento dalla mera titolarità dell'assegno suddetto - non può introdursi in via interpretativa una distinzione parametrata sulla funzione concretamente rivestita dall'assegno, la quale, oltre a confliggere con il dato testuale, si porrebbe in distonia con la ratio della richiamata disposizione, quale strumento rivolto a realizzare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi (**Sez. 1, n. 32910/2025, Giusti, Rv. 676781-02**).

Devono, poi, registrarsi alcune altre pronunce che hanno trattato alcune specifiche questioni correlate all'assegno divorzile.

Si è, infatti, affermato che la riduzione dell'assegno divorzile può avvenire previo accordo tra gli ex coniugi e, in caso di dissenso, con ricorso all'autorità giudiziaria fondato su "giustificati motivi" la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio; al di fuori di queste ipotesi, l'onere al pagamento dell'assegno divorzile non ha il potere

di procedere in via unilaterale ad un'autoriduzione, in quanto anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione può configurare il delitto previsto dall'art. 570-*bis* c.p. In applicazione di tali principi, **Sez. 1, n. 04417/2025, Garri G., Rv. 673856-01** ha confermato la decisione di merito di rigetto della domanda della domanda di accertamento della legittimità dell'autoriduzione dell'assegno di divorzio, fondata sulla natura eccezionale della situazione pandemica da Covid-19.

In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto (**Sez. 1, Ordinanza n. 05839/2025, Reggiani, Rv. 674145-01**).

Sul trattamento fiscale dell'assegno divorzile, si è precisato che le somme corrisposte a titolo di assegno divorzile da cittadino italiano, residente in Italia, in favore dell'ex coniuge residente in Svizzera è imponibile solo in quest'ultimo Paese, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, approvata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con l. n. 943 del 1978, trattandosi di redditi che, non essendo disciplinati da altri articoli della medesima Convenzione, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza (**Sez. 5, n. 34405/2025, Lume, Rv. 677337-01**).

9. Il riconoscimento dello *status* di figlio. Profili processuali.

In merito al generale tema dell'interesse al riconoscimento, **Sez. 1, n. 25473/2025, Casadonte, Rv. 676322-01**, ha statuito che sebbene l'art. 250 c.c. tuteli congiuntamente sia l'interesse del genitore al riconoscimento, sia quello del figlio a sperimentare la bigenitorialità, l'indagine giudiziale deve essere improntata, in via prioritaria, alla verifica della rispondenza del riconoscimento all'interesse superiore del minore. In questo modo, nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, in una controversia avente ad oggetto l'accertamento della paternità, aveva ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure nel negare il

riconoscimento richiesto, in ragione dell'estrema gravità e violenza delle condotte poste in essere dall'attore, della natura dei reati per i quali era stato condannato ai danni di una bambina di neppure quattro anni, temporaneamente affidata alla sua custodia, unitamente alla totale assenza di resipiscenza e all'attuale e concreta attitudine ad istinti pedofili e alla dipendenza ossessiva dalla pornografia.

Ed ancora, sull'interesse sotteso alle azioni in materia di *status* di figlio, **Sez. 1, n. 02927/2025, Reggiani, Rv. 673915-02**, ha osservato che, in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, anche nei procedimenti intrapresi dal curatore speciale, nominato *ex artt.* 74 della l. n. 184 del 1983 e 264 c.c., il giudice è tenuto ad effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.

Infine, **Sez. 1, n. 09222/2025, Campese, Rv. 674459-01**, ha affermato che l'azione di mero accertamento di una parentela collaterale è ammissibile ove ne sussista un interesse concreto ed attuale, anche solo di carattere patrimoniale, *ex art.* 100 c.p.c., purché si fondi sul presupposto di uno *status* (nella specie, filiale) già definitivamente accertato, o almeno ancora accertabile, con le azioni tipiche previste dall'ordinamento e con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, su tempestiva richiesta dei soli soggetti a tanto legittimati secondo il codice civile (nella specie, artt. 269 e 270 c.c.).

La tematica del riconoscimento dello *status* di figlio è da tempo oggetto di dibattito anche con riguardo alle questioni sollevate dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Nell'anno in rassegna, la S.C. se n'è occupata con affermazioni di principio direttamente connesse al pronunciamento della Corte Costituzionale n. 68 del 2025, che ha affermato l'incostituzionalità dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

Quindi, **Sez. 1, n. 15075/2025, Giusti, Rv. 675210-01**, ha affermato che in caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, il bambino nato in Italia ha lo *status* di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, con la sentenza n. 68 del 2025, non potendo il giudice comune, prima di tale pronuncia, riconoscere la genitorialità della madre intenzionale per via di interpretazione evolutiva, preclusa dal tenore letterale dell'art. 8 della citata l. 40. Nella specie, la S.C., pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della decisione impugnata che, nell'accogliere la domanda proposta dalla madre di intenzione, volta ad ottenere il riconoscimento di due minori, nati in Italia, grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all'estero, aveva interpretato evolutivamente l'art. 8 della l. 40 del 2004, al fine di conseguire la piena tutela dei minori.

Si segnala sulla specifica tematica della modifica del cognome del figlio, comunque connessa al tema dello *status* e del legame genitoriale, **Sez. 1, n. 08369/2025, Tricomi L., Rv. 674262-01**, per cui, in caso di disaccordo tra i genitori circa la modifica del cognome del figlio minorenni *ex art.* 89 d.P.R. n. 396 del 2000, la questione va sottoposta al giudice ordinario in base agli artt. 316, commi 2 e 3 e 337-ter, comma 3, c.c., affinché questi apprezzi l'effettivo interesse del minore e adotti la soluzione più idonea, autorizzando, ove ne sussistano i presupposti, il genitore ritenuto più adeguato a proporre, quale rappresentante ad acta del minore, la relativa domanda al Prefetto. (Nella specie, la S.C. ha escluso una violazione del riparto di giurisdizione e ha cassato la decisione di merito nella sola parte in cui aveva ordinato direttamente all'Ufficiale di stato civile l'aggiunta del cognome, anziché autorizzare il genitore alla presentazione della relativa richiesta al Prefetto).

10. Il curatore speciale del minore.

L'esigenza di piena tutela dell'interesse del minore è alla base della figura del curatore speciale del minore, in quanto numerose sono le situazioni in cui il suo interesse viene in conflitto, anche solo potenziale, con quello dei genitori che, di regola, lo rappresentano.

Al riguardo, rimane fermo il consolidato orientamento della S.C. (Sez. 1, n. 38719/2021, Iofrida, Rv. 663115 01, Sez. 1, n.01471/2021, Valitutti, Rv. 660382-01, Sez. 1, n. 40490/2021,

Campese, Rv. 663533-01) per cui nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale *ex* artt. 330 e ss. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale *ex* art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c.

Nell'anno in rassegna, con riguardo al procedimento per la nomina del curatore speciale e al contenuto della relativa valutazione, **Sez. 1, n. 02927/2025, Reggiani, Rv. 673915-01**, ha osservato che nell'impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, la nomina del curatore speciale, ai sensi degli artt. 74 della l. n. 184 del 1983 e 264 c.c., va effettuata all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, ove è sufficiente il riscontro di fondati motivi per l'esperimento dell'azione, sull'accoglimento o meno della quale è chiamato a statuire, nell'ambito di un procedimento contenzioso, il giudice successivamente adito.

D'altro canto, con riguardo alla nomina del curatore speciale, **Sez. 1, n. 06648/2025, Russo R.E.A., Rv. 674250-01**, ha confermato che nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta dal terzo creditore, per far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di trasferimento immobiliare, concluso in esecuzione degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, non è necessaria la nomina del curatore speciale per rappresentare i figli minori, acquirenti del bene, poiché la controversia non mira a mettere in discussione il perfezionamento *inter partes* del negozio di trasferimento, ma a tutelare la garanzia patrimoniale generica del creditore, in relazione al quale genitori e figli hanno la medesima posizione processuale, non trovandosi in conflitto di interessi tra loro.

Tanto è stato sostanzialmente ribadito anche da **Sez. 3, n. 10540/2025, Gorgoni, Rv. 674711-01**, che ha evidenziato che il curatore speciale, nominato dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320, comma 6, c.c., ha la rappresentanza processuale del minore con riferimento ai giudizi nei quali sia coinvolto l'atto per il compimento del quale è stato nominato e nei limiti dell'affare che ne ha imposto la nomina, con la conseguenza che detta rappresentanza va esclusa ove il giudizio abbia per oggetto una domanda revocatoria, giacché il suo eventuale accoglimento, non avendo effetto recuperatorio, non

inciderebbe negativamente sulla titolarità del diritto conseguito dal minore attraverso l'atto stipulato con l'intervento del curatore.

11. L'affidamento dei figli.

Il tema dell'affidamento dei figli nel quadro della crisi familiare è sempre al centro del dibattito giurisprudenziale, riflettendo più direttamente di altri, l'evoluzione culturale e sociale della famiglia.

La S.C. è quindi intervenuta sul sempre ricorrente tema dei presupposti per l'affidamento in via esclusiva, che permane come regime residuale e che richiede un più gravoso onere motivazionale da parte del giudice. In particolare, **Sez. 1, n. 01486/2025, Reggiani, Rv. 673595-04**, ha precisato ancora una volta che nei procedimenti previsti dall'art. 337-*bis* c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-*ter* c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare.

Sez. 1, n. 16280/2025, Casadonte, Rv. 675216-01, ha escluso che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli possa derogarsi per la sola oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo questa solo incidere sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore, mentre l'affidamento condiviso potrà lasciare spazio al regime esclusivo qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, sicché l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.

Nello stesso solco, **Sez. 1, n. 24876/2025, Acierno, Rv. 675675-02**, ha statuito che l'affidamento c.d. super esclusivo, che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablativo definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse

del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un *quid pluris*, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge.

Quanto allo specifico profilo processuale del riparto di competenze in tema di affidamento dei figli, **Sez. 1, n. 28901/2025, Caiazzo, Rv. 676230-01**, ha affermato che l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella *ex l.* n. 206 del 2021, limita la *vis attractiva* del Tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di separazione o di divorzio prima del procedimento *de potestate* o di altri procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni.

12. I provvedimenti *de responsabilitate* prima e dopo la riforma Cartabia: profili processuali.

Si segnala che **Sez. 1, n. 04595/2025, Russo R.E.A., Rv. 673918-02**, ha affermato come, in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non possa trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti; nel compiere tale accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile.

Del pari, **Sez. 1, n. 16084/2025, Tricomi L., Rv. 675213-01**, ha ribadito che il giudice non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e di valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità delle figure genitoriali. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva modificato il diritto di visita paterno, prevedendone l'esercizio al di fuori di uno "spazio neutro", pur confermando la decisione di primo grado di affido esclusivo alla madre, senza, tuttavia, prendere in esame gli episodi di violenza assistita patiti dal minore e senza svolgere un adeguato accertamento in merito alla ricorrenza o meno

dei denunciati tentativi di manipolazione da parte del padre durante gli incontri col figlio.

È poi significativa, quanto alla proporzionalità delle misure incidenti sulla responsabilità genitoriale, **Sez. 1, n. 32004/2025, Giusti, Rv. 676692-02**, per cui la tutela della personalità del figlio rileva come vincolo alla discrezionalità educativa, in quanto la responsabilità genitoriale è finalizzata all'interesse del minore ed al rispetto della sua libertà di autodeterminazione, comprensiva anche degli aspetti relativi all'orientamento sessuale. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato che aveva confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale in assenza di episodi di maltrattamenti e di forme di violenza psichica o psicologica, soltanto sulla base della difficoltà del padre e della madre a comprendere e a condividere il *coming out* della figlia quattordicenne.

Infine, si segnala per lo specifico profilo affrontato quanto al minore che necessita cure senza che il consenso sia prestato dai genitori, la già altrove menzionata, **Sez. 1, n. 02549/2025, Russo, Rv. 673954-02**, per cui, ove il medico ritenga le cure appropriate e necessarie, ma difetti il consenso dei genitori, va proposto ricorso per l'autorizzazione al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 219 del 2017, e non l'istanza di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale al tribunale per i minorenni, essendo ammissibile la contemporanea pendenza dei due procedimenti solo in presenza di altre condotte pregiudizievoli, indici di trascuratezza o di abuso.

13. Il mantenimento dei figli.

La tematica del mantenimento dei figli maggiorenni si conferma una delle più dibattute in virtù della frequenza di casi nei quali i genitori si rivolgono al giudice per verificare il venire meno dei presupposti per la corresponsione.

Al riguardo, **Sez. 1, n. 12121/2025, Russo R.E.A., Rv. 674719-01**, soffermandosi sulla distribuzione dell'onere della prova, ha affermato che spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. In particolare, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione

professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile.

Sempre in argomento, e con particolare riferimento alla questione delle sopravvenienze lavorative e della loro continuità, **Sez. 1, n. 25535/2025, Caprioli, Rv. 676308-01**, ha statuito che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare.

Appare significativa come regola generale (anche quanto al mantenimento dei figli minorenni) sulle valutazioni affidate al giudice di merito, **Sez. 1, n. 25421/2025, Tricomi L., Rv. 676307-02**, per cui la valutazione delle esigenze della prole va compiuta all'attualità e non può fondarsi su proiezioni di lungo periodo indeterminate nel loro futuro divenire, potendo trovare ingresso eventuali motivate considerazioni prognostiche solo se inerenti a individuati ed ordinari accadimenti della vita, che riguardino un arco di tempo circoscritto e si palesino come probabile e coerente sviluppo di quanto già in atto.

La medesima pronuncia, poi, affronta il rapporto tra il mantenimento e la garanzia di un'adeguata sistemazione abitativa per il figlio, affermando che il soddisfacimento dell'esigenza abitativa, ove non assolta mediante l'assegnazione della casa familiare - volta anche a preservare per la prole *in primis* il godimento dell'*habitat* domestico, la stabilità della organizzazione di vita e l'insieme degli affetti - può assumere una connotazione propriamente economica laddove è realizzata mediante il ricorso al mercato e la relativa spesa rientra nel *quantum* dovuto per il mantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenze quotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità (**Sez. 1, n. 25421/2025, Tricomi L., Rv. 676307-01**).

La S.C., inoltre, ha ribadito la distinzione tra l'obbligo di mantenimento del figlio e gli obblighi alimentari generali, sicché **Sez. 1, n. 03329/2025, Reggiani, Rv. 673959-01**, ha affermato, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, che l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e

contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.

Sulla commisurazione dell'assegno in favore dei figli, rimane fermo che deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi, come confermato da **Sez. 1, n. 03329/2025, Reggiani, Rv. 673959-02**.

In ultimo, si segnala sulla specifica questione dell'assegno unico universale, **Sez. 1, n. 04672/2025, Caiazza, Rv. 673862-01**, per cui deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.

14. L'assegnazione della casa familiare a seguito dello scioglimento della coppia.

Sul tema dell'assegnazione della casa familiare nell'anno in rassegna non si registrano significativi scostamenti dagli orientamenti consolidati.

In generale, la S.C. concentra la sua attenzione sulla necessità di verifiche in concreto da parte del giudice di merito circa le condizioni per il riconoscimento del diritto all'assegnazione.

Difatti, **Sez. 1, n. 14458/2025, Tricomi L., Rv. 675014-01**, afferma che la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare *ex art. 337-sexies c.c.* comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). Quindi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, rigettando la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex moglie, aveva omesso di valutare se, alla luce del documentato trasferimento

del figlio maggiorenne in altra città per motivi di studio e della corresponsione in via diretta da parte del padre dell'assegno di mantenimento, l'abitazione familiare fosse rimasta per il figlio un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno.

Si segnala, sullo specifico tema del figlio maggiorenne con disabilità grave, **Sez. 1, n. 23443/2025, Reggiani, Rv. 675670-01**, che, ferma l'applicabilità nei loro confronti delle disposizioni previste in favore dei figli minori, l'assegnazione della casa familiare a uno dei genitori, richiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base a un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell'attualità, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva confermato l'assegnazione della casa familiare alla madre della figlia disabile, pur se quest'ultima risultava da anni ricoverata in strutture residenziali adibite all'assistenza e cura dei soggetti affetti da patologie psichiche, non potendo darsi rilievo ad una mera possibilità eventuale di rientro nell'habitat familiare in un futuro non meglio determinato.

Sui rapporti tra l'assegnazione della casa familiare e il diritto dominicale, si veda **Sez. 2, n. 07425/2025, Criscuolo Rv. 674030-01**, per cui con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro; pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione che sia anche comproprietario dell'immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l'assegnazione, non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene.

Sulla possibilità di assegnazione parziale della casa familiare, si veda **Sez. 1, n. 12249/2025, Russo R.E.A., Rv. 674530-01**, per cui qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnarne solo una porzione, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere esercitato sempre nell'ambito di quanto previsto dall'art. 337-*sexies* c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro, di talché, in siffatti casi, la restante porzione della casa familiare non assegnata resta regolata dal titolo di proprietà o da eventuali diritti reali o di godimento sulla stessa, e non dal provvedimento del giudice del divorzio, con l'ulteriore conseguenza che nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare, ovvero di altre unità immobiliari che non costituiscono l'ambiente di vita dei figli, può

essere disposto in favore del genitore non convivente con la prole, restando a tali fini estranea ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva assegnato una parte dell'immobile al genitore non convivente con la prole in considerazione delle sue esigenze abitative, riducendo in tale modo, senza alcun motivo collegato all'interesse diretto della prole, il relativo ambito domestico di quest'ultima.

In ultimo, va segnalata, per la peculiarità del caso concernente i rapporti tra il tema della casa familiare e il contratto di comodato, **Sez. 1, n. 17095/2025, Caiazzo, Rv. 674908-01**, in base alla quale il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base del comportamento concludente tenuto dalle parti per circa 13 anni, aveva ritenuto che tra la proprietaria dell'immobile ed il figlio, ex marito, fosse stato stipulato un comodato familiare avente ad oggetto la casa familiare, e che tale contratto non fosse scaduto per il fatto che l'ex moglie, insieme alla figlia minore, si fosse trasferita altrove, in quanto ciò era avvenuto sotto la condizione risolutiva del mancato contributo al pagamento del canone di locazione dell'altra abitazione.

CAPITOLO IV

LA GENITORIALITÀ SOLIDALE

(DI FRANCESCA PASTORE E ANTONIO SCALERA)

SOMMARIO: 1. La genitorialità solidale: gli sviluppi degli istituti adottivi. - 2. Lo stato di abbandono. - 3. L'adozione di persona maggiore di età e l'adozione mite.

1. La genitorialità solidale: gli sviluppi degli istituti adottivi.

In linea generale, la revoca per indegnità dell'adottato presuppone l'accertamento in via incidentale, da parte del giudice civile, della rilevanza penale e della sussumibilità della condotta del predetto nelle ipotesi di reato, previste dall'art. 306 c.c., alla luce degli elementi costitutivi dei delitti prospettati nel caso concreto. Tale principio è stato applicato da **Sez. 1, n. 02946/2025, Tricomi L.**, al caso dei genitori adottivi che, accusati di maltrattamenti, erano stati assolti, impedendo così di ravvisare, nella concreta condotta dell'adottato denunciante, gli estremi del reato di calunnia aggravata, la cui soglia edittale minima integra il requisito previsto dall'art. 306, comma 1, c.c.

Sul versante processuale, si è, poi, statuito che, in tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, il titolo II della l. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla l.n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce a ciascuno dei genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche non si siano costituiti in primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (**Sez. 1, n. 11607/2025, Reggiani, Rv. 674831-01**).

Sempre in ambito processuale, **Sez. 1, n. 24214/2025, Tricomi L. Rv. 675939-01** ha affermato che, in base all'art. 11 della l. n. 184 del 1983, il tribunale per i minorenni deve, “*in ogni caso*”, informare il genitore biologico della possibilità di avvalersi dell'esclusiva facoltà di chiedere, per un periodo massimo di due mesi, la sospensione del giudizio, onde consentire l'accertamento del suo status genitoriale; questa previsione non è soggetta a condizioni e la sua inosservanza, rilevabile in ogni stato e grado, determina il travolgimento della dichiarazione di adottabilità.

Con particolare riguardo all'affidamento extrafamiliare, si è affermato che gli affidatari, in quanto figure vicariali dei genitori ed in ragione della quotidianità del loro rapporto con l'affidato, devono essere convocati, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità e, quindi, anche nel giudizio di appello, al fine di consentire la compiuta valutazione dell'interesse del minore (**Sez. 1, n. 16342/2025, Caiazzo, Rv. 674901-01**).

2. Lo stato di abbandono.

Come noto la Corte di cassazione si è pronunciata in passato più volte sul tema della verifica dei presupposti perché sia dichiarato lo stato di abbandono, affermando in particolare che l'indagine sulle concrete condizioni di abbandono morale e materiale del minore deve essere completa ed effettiva, al fine di compiere una ponderata valutazione degli interessi in gioco (**Sez. 1, n. 2104/2022, Pazzi, Rv. 665358-02**).

Nell'anno in rassegna non si registrano particolari ulteriori pronunciamenti sul tema, se non **Sez. 1, n. 05589/2025, Tricomi L., Rv. 673930-01**, che proprio sulla necessità di indagini costanti e periodiche si incentra. La S.C., infatti, ha statuito, in tema di affidamento extra-familiare disposto nella misura massima consentita di 24 mesi, *ex art.5 bis*, comma 2, lett. g) della l.n.184 del 1983, che la programmazione della periodicità delle relazioni intertemporali da parte dei Servizi sociali è funzionale all'aggiornamento nei confronti dell'autorità giudiziaria circa l'andamento degli interventi di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio del benessere del minore; pertanto, la sola rendicontazione finale potrebbe frustrare le necessarie verifiche delle soluzioni adottate dirette a verificare se sussista una possibilità del rientro del minore in famiglia o, al contrario, se si sia palesato uno stato di abbandono tale da consentire l'adozione, con la necessaria tempestività, dei provvedimenti che si possano rendere

necessari nel superiore interesse del minore stesso. Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva stabilito che il Servizio sociale era tenuto ad informare l'A.G. alla sola scadenza dei 24 mesi dalla comunicazione del decreto, senza, perciò, indicare la periodicità delle relazioni intertemporali, così contravvenendo all'art.5 *bis*, comma 2, lett. h) della l. n. 184 del 1983, che demanda all'A.G. l'indicazione degli intervalli di aggiornamento dell'affidamento extra-familiare i quali, comunque, non possono essere superiori a sei mesi.

3. L'adozione di persona maggiore d'età e l'adozione mite.

Sul tema dell'adozione in casi particolari, Sez. U, n. 38162/2022 ha costituito un passo fondamentale nell'analisi dell'istituto e nel suo "adattamento" alle tematiche del genitore "sociale", chiarendo anche che l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l'assenso all'adozione del *partner* solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato *partner* e minore.

Su questo solco, nell'anno in rassegna, si muove **Sez. 1, n. 30786/2025, Acierno, Rv. 676453-01**, secondo cui, in tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore anche con riferimento alla salvaguardia della relazione tra quest'ultimo e chi abbia condiviso la nascita e lo sviluppo della sua personalità, essendo il giudice tenuto a verificare la consistenza di tale rapporto e la sua effettiva incidenza sullo sviluppo, in chiave prognostica e non meramente contingente, della personalità del minore e sul suo benessere psico-fisico; ne consegue che l'adozione deve essere esclusa solo in presenza di un radicale pregiudizio derivante dalla prosecuzione della relazione fondato sull'accertamento di concrete e gravi condotte del richiedente l'adozione.

La S.C. ha, quindi, cassato la decisione di appello con la quale l'adozione da parte della madre sociale era stata rigettata valorizzando, esclusivamente, l'accesa conflittualità tra questa e la madre biologica ed il rifiuto della minore, anche in conseguenza di tale conflittualità,

ad avere rapporti con la prima, senza considerare le conseguenze derivanti, per la minore, dalla perdita radicale e definitiva del rapporto con la genitrice intenzionale.

Ancora, più in generale, **Sez. 1, n. 16242/2025, Acierno, Rv. 675215-01**, ha affermato, sempre con riguardo all'adozione *ex* art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, che l'accertamento in concreto del superiore interesse del minore richiede una verifica giudiziale particolarmente rigorosa allorché, per le specifiche circostanze del caso, il nucleo familiare risulti disgregato ovvero caratterizzato da una significativa conflittualità tra i suoi componenti; tuttavia, tale accertamento non può tradursi in un'automatica presunzione di inidoneità genitoriale della parte richiedente che si trovi in contrasto con l'altro genitore, dovendo, invece, il giudice valorizzare, secondo un criterio orientato alla ricerca del *best interest of the child*, la qualità del legame affettivo e la capacità di ciascuno dei partner di corrispondere appieno ai bisogni evolutivi e relazionali del minore.

CAPITOLO V

I DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI

(DI MARTINA FLAMINI)

SOMMARIO: PARTE PRIMA: QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE. 1. Fattori di inclusione nello *status* di rifugiato: appartenenza ad un particolare gruppo sociale. - 1.1. Religione. - 1.2. Cause di esclusione. - 2. La protezione sussidiaria: il “*danno grave*” da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. - 3. La protezione complementare. - 3.1. Protezione speciale e regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023. - 3.2. Protezione complementare, vita privata e familiare e modifiche introdotte con il d.l. 20 del 2023. - 4. Apolidia.

PARTE SECONDA: QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE. 5. Questioni relative alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. - 6. Procura alle liti. - 7. Cooperazione istruttoria. - 8. Valutazione di credibilità. - 9. Questioni processuali relative al procedimento *ex art.* 35-*bis* del d.lgs. n. 25 del 2008. - 10. Giurisdizione in materia di revoca delle misure di accoglienza.

PARTE TERZA: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO. 11. Il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano. - 12. L'espulsione amministrativa. - 12.1. Giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione. - 13. L'accompagnamento coattivo e il respingimento. - 14. Casi di inespellibilità. - 14.1. Espulsione e tutela dell'unità familiare. - 15. Permesso di soggiorno per motivi familiari. - 16. L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore (art. 31 T.U.I.) - 17. Trattenimento. - 17.1. Trattenimento ed effetti della presentazione di una domanda di protezione internazionale. - 17.2. Trattenimento ed oggetto del sindacato del giudice in sede di convalida. - 17.3. Riesame del trattenimento.

PARTE QUARTA: OBBLIGHI DI SOCCORSO IN MARE. 18. Obblighi di soccorso in mare e responsabilità della Pubblica amministrazione.

PARTE QUINTA: CONTROVERSIE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DUBLINO. 19. Reg. UE n. 604 del 2013 e sindacato del giudice sull'esercizio della clausola discrezionale. - 20. Giudizio di impugnazione della decisione di trasferimento.

Parte prima: questioni di diritto sostanziale.

1. Fattori di inclusione nello *status* di rifugiato: appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati (del 28.7.1951), il termine “*rifugiato*” si applica ad ogni individuo che “*temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa*

di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

L'interpretazione della lettera della norma appena citata e la sua applicazione nel corso degli anni, anche alla luce del Manuale dell'UNHCR sulle Procedure e sui criteri per la determinazione dello *status* di Rifugiato, hanno reso evidente come la nozione di appartenenza ad un particolare gruppo sociale ha rappresentato e rappresenta tutt'ora una delle fattispecie più complesse.

Nell'anno in rassegna, la Suprema Corte si è pronunciata con riferimento al fattore di inclusione in esame, ribadendo i principi già affermati in merito alla condizione delle donne vittime di violenza.

Sez. 1, n. 27204/2025, Tricomi L., Rv. 676368-01, (confermando principi già affermati dalla precedente Sez. 1, n. 18803/2020, Oliva, Rv. 658815-01), nel decidere sul ricorso proposto da una donna, cittadina della Georgia, vittima di atti persecutori da parte dell'*ex* marito e priva di protezione effettiva da parte delle autorità statuali, ha affermato che la violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "*fatto meramente privato*", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d. lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia con riferimento agli "*atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale*" (cfr. lett. a), che con riguardo, in generale, agli "*atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia*" (cfr. lett. f).

1.1. Religione.

La nozione di "*religione*" include, così come da tempo chiarito dalla Corte di giustizia, da un lato, il fatto di avere convinzioni teiste, non teiste o ateiste, il che, tenuto conto della genericità dei termini utilizzati, evidenzia che essa riguarda sia le religioni "*tradizionali*" sia altre convinzioni, e, dall'altro, la partecipazione, sia singolarmente sia in comunità, a riti di culto, ovvero l'astensione da essi, il che implica che la non appartenenza a una comunità religiosa non può, di per sé, essere determinante nella valutazione della nozione di cui trattasi" (CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, *Bahtiyar Fathi*, causa C-56/17, par. 80). Nella predetta pronuncia, i giudici di Lussemburgo hanno altresì chiarito che "*la nozione di "religione"* di cui all'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "*Carta*"), di cui si deve del pari, come risulta dal considerando 16 della direttiva 2011/95, tener conto nell'interpretazione di quest'ultima

“può comprendere sia il forum internum, ossia il fatto di avere convinzioni, sia il forum externum, ossia la manifestazione pubblica della fede religiosa, potendosi la religione esprimere in una forma o nell'altra...” e che non è richiesto che il richiedente protezione internazionale, il quale adduca l'esistenza di un rischio di persecuzione per motivi attinenti alla religione, per comprovare le sue convinzioni religiose, debba fornire *“dichiarazioni o produca documenti su ciascuna componente contemplata dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95”* (par.82).

Nel solco della giurisprudenza sovranazionale, **Sez. 1, n. 05087/2025, Iofrida, Rv. 673924-01**, nel decidere un ricorso proposto da un cittadino del Marocco, il quale aveva subito atti persecutori in ragione delle sue convinzioni ateiste, ha affermato che per integrare una persecuzione non è richiesto che vi siano atti diretti a sanzionare un *“impegno politico contro la religione”* (atteso che il contesto persecutorio nei confronti delle persone atee in Marocco non riguarda soltanto coloro che svolgono attivismo e attività politica) e che anche il fatto di dover mantenere celate le proprie convinzioni ateiste (mantenendo cioè *“immutato”* il proprio stile di vita) costituisce parimenti un fondato indizio di persecuzione, in quanto comunque priva il ricorrente della libertà di professare liberamente il proprio ateismo.

1.2. Cause di esclusione.

Sez. 1, n. 05855/2025, Tricomi L., Rv. 674146-01, ha ribadito che le cause di esclusione previste rispettivamente dagli artt. 10 e 16 del D.lgs. 251 del 2007 rispondono alla necessità di preservare l'integrità del sistema da asilo escludendo dalla protezione quelle persone che hanno perpetrato atti di una gravità tale da non meritargli, mantenendo tuttavia inalterato il sistema di protezione dei diritti umani, posto che l'esclusione dallo *status* di rifugiato è questione diversa da quella dell'allontanamento dagli stranieri e dall'una non discende automaticamente l'altro. In forza di tale premessa, la S.C. (richiamando principi affermati dalla precedente Sez. 6-1, n. 27504/2018, Lamorgese, Rv. 651149-01) ha affermato che la causa ostativa costituisce una condizione dell'azione, che va accertata dal giudice alla data della decisione e può essere rilevata d'ufficio, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni

della parte, avendo l'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità.

1.3. Revoca dello *status* di rifugiato.

Chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal Ministero dell'interno avverso la decisione del Tribunale avente ad oggetto un provvedimento di revoca dello *status* di rifugiato, adottato ai sensi del combinato disposto costituito dall'art. 13, co. 1, lett. a) in relazione all'art. 12, co. 1, lett. b) del d.lgs. n.251/2007 (“*quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato*”), **Sez. 1, n. 18427/2025, Tricomi L., Rv. 674911-02**, ha affermato che nel caso di un provvedimento di revoca dello *status* di rifugiato, nel quale la motivazione *per relationem* intercetta un atto presupposto o un documento munito di classificazione di segretezza, l'esercizio del diritto di accesso deve avvenire mediante l'attivazione delle specifiche modalità predisposte dall'art.42, comma 8, della l. n. 124/2007. È stato, infatti, affermato che, in tal caso, ciò che rileva è che, ai sensi dell'art. 46 della direttiva 2013/32/UE, il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice che preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado. Con specifico riferimento ai presupposti per disporre la revoca, la Corte, all'esito dell'esame della giurisprudenza della Corte di giustizia, ha affermato che, “dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, co. 1, lett. a) del d.lgs. n.251/2007, che consente agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato se tende a indicare che tale disposizione può coprire non solo un pericolo reale e attuale, ma anche un pericolo potenziale, in quanto l'autorità amministrativa deve disporre di un margine di discrezionalità per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi debbano, o no, dar luogo alla revoca dello status di rifugiato o al rifiuto del riconoscimento di quest'ultimo; spetta al giudice del procedimento di impugnazione *ex art. 35-bis* del d.lgs. n.25/2008, senza sovrapporsi alla valutazione discrezionale compiuta dall'autorità competente, il controllo, nel contraddittorio tra le parti che connota il giusto processo, di proporzionalità e di adeguatezza nella vicenda concreta, alla luce del bene della sicurezza dello Stato e del diritto soggettivo allo *status* di rifugiato.

2. La protezione sussidiaria: il “danno grave” da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Sez. 1, n. 28135/2025, Tricomi L., Rv. 676227-02, confermando il principio già affermato da Sez. 1, n. 16666/2023, Russo R.E.A, (Rv. 668022-01), ha ribadito che il pericolo di danno grave in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all'attualità, restando, invero, irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza: tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio.

Sez. 1, n. 34165/2025, Tricomi L., Rv. 677074-01, ha precisato che il pericolo di danno grave richiesto dall'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 si riferisce anche a situazioni sopravvenute e deve quindi essere valutato avendo a riferimento la situazione attuale, con dovere del giudice di prendere in considerazione le fonti giornalistiche internazionali ed autorevoli cui sia stato fatto riferimento, anche nell'ipotesi in cui siano successive al momento dell'audizione, se del caso procedendo alla riapertura dell'istruttoria, in aderenza al diritto dell'Unione che impone un esame completo degli elementi di fatto e di diritto come sussistenti all'attualità.

3. La protezione complementare.

Sez. U, n. 29459/2019, Perrino, Rv. 656062-02, aveva affermato che il diritto alla protezione umanitaria è espressione di quello costituzionale di asilo e aveva precisato la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l'alimentano. Nella decisione in esame, le Sezioni Unite avevano altresì sottolineato che gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali. Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma a compasso largo: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione

umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione.

Nell'anno in rassegna la S.C. si è soffermata, in particolare, su alcune delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione complementare, nonché sul contenuto del diritto alla vita privata e familiare alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, convertito con modif. nella l. n. 50 del 2023.

Nel solco dei principi già affermati dalla S.C., **Sez. 1, n. 19672/2025, Tricoli L., Rv. 675236-01** - accogliendo il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale che, pur dando atto di un percorso di integrazione sul territorio nazionale, dello svolgimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato e della titolarità di un contratto di locazione stipulato nel 2014, aveva ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale a carico del ricorrente - ha ribadito che, in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità.

Con particolare riferimento alle condizioni di vulnerabilità rilevanti, **Sez. 1, n. 09067/2025, D'Aquino, (Rv. 678196-01)** - decidendo sul ricorso proposto da un cittadino del Bangladesh, il quale aveva dedotto che eventi alluvionali che colpivano il suo distretto d'origine causavano ogni anno la perdita delle abitazioni, l'assenza di acqua potabile e la perdita di raccolti e derrate alimentari, determinando condizioni di vita riconducibili al novero dei trattamenti inumani e degradanti - ha affermato che ai fini del riconoscimento della protezione complementare, condizioni di assenza di dignità causate da povertà estrema, conseguenti a fenomeni climatici avversi nel Paese d'origine, possono giustificare una situazione di vulnerabilità rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda.

3.1. Protezione speciale e regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023.

Sez. 1, n. 08363/2025, Reggiani, Rv. 674450-01, ha affermato che, ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nel testo previgente al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023 - lo stabile inserimento lavorativo, anche se conseguito in pochi anni di permanenza nel territorio nazionale, costituisce un indice forte di integrazione sociale, rilevante ai fini del

rilascio del permesso di soggiorno, soprattutto quando non emergono pericoli per la sicurezza pubblica, avendo il cittadino straniero dato prova di osservare le leggi che regolano, in Italia, l'ordinata convivenza civile.

Sez. 1, n. 03858/2025, Dal Moro, (Rv. 678177-01), ha precisato che, la conoscenza della lingua italiana, rilevante ai fini della dimostrazione di una condizione di integrazione sociale, non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente ha svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, poiché il contesto tecnico-giuridico e l'investimento emotivo che esso inevitabilmente implica non rendono di sicuro significato la richiesta presenza dell'interprete.

Ancora con riferimento all'ambiente normativo previgente al d.l. 20 del 2023, **Sez. 1, n. 20087/25, Reggiani, Rv. 675801-01**, ha affermato che, ove il questore che non ritenga sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, è tenuto a valutare se, sulla scorta di quanto acquisito al procedimento amministrativo, vi siano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, anche se il cittadino straniero non ha formulato una specifica richiesta in tal senso.

In particolare, la **Sez. 1, n. 18542/2025, Dal Moro, Rv. 675227-01**, ha chiarito che nel caso di richiesta di permesso di soggiorno, la violazione da parte del Questore dell'obbligo di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale o complementare, anche se questa non è stata specificamente richiesta, previsto dall'art. 19, comma 1.2., d.lgs. n. 286 del 1998, può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, il quale è investito del giudizio sulla sussistenza dei presupposti del diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, non degradabile ad interesse legittimo, dovendo garantire l'Amministrazione una valutazione completa della posizione del richiedente, non limitata al tipo di permesso formalmente richiesto.

3.2. Protezione complementare, vita privata e familiare e modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023.

Sez. 1, n. 18551/2025, Caprioli, Rv. 675462-01, nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare il rigetto della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione complementare, ha affermato che con l'entrata in vigore del c.d. "*decreto Cutro*", d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023 - come quella in esame - sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale. Nella

decisione in esame la Corte ha statuito che “*nella sua attuale versione, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, del Tui non riconosce più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU, quantunque faccia espresso richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione successiva al d.l. n. 130 del 2020 che il d.l. n. 20 del 2023 ha lasciato inalterata*”, ma che “*l'intervento normativo introdotto dal d.l. n. 20 del 2023 non è comunque abrogativo dell'obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale come già affermato da questa corte*”. In particolare, è stato precisato che “*la nuova formulazione incide sulla selezione dei criteri di valutazione che presiedono al bilanciamento (imposto dall'art. 8 CEDU) degli interessi in gioco, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza dello straniero sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, suo effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine) sono stati espunti dal sistema. Quest'ultimo perde così, in proposito, i tratti di tipicità che era venuto ad assumere. L'interprete dovrà, d'ora innanzi, fare diretto riferimento ai criteri - largamente sovrapponibili, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, già richiamati e fatti propri dagli arresti di questa corte di legittimità*”.

Le caratteristiche della nuova protezione complementare, con particolare riferimento al diritto alla vita privata e familiare, all'esito delle modifiche introdotte dal citato d.l. n. 20 del 2023, sono state delineate dalla S.C. nella sentenza **Sez. 1, n. 29593/2025, Giusti, Rv. 676380-01**. Decidendo sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Venezia, la Corte ha premesso di non ritenere condivisibile la prospettazione, rigidamente alternativa, che il Tribunale rimettente sottopone alla Corte suprema, tra una tutela, asseritamente più ristretta, derivante dall'applicazione dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Strasburgo (ancorata alla distinzione “*capitale*” tra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti, e stranieri non stabiliti, cioè presenti sui territori irregolarmente), e una tutela secondo il diritto vivente nazionale, ritenuta più ampia rispetto a quella di matrice pattizia (perché non condizionata, nell'an, dalla liceità o meno dell'ingresso dello straniero e del suo soggiorno nel territorio dello Stato), “*perché il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione*”.

È stato così affermato che la rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Nella decisione in esame, è stato precisato che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare, ha sottolineato la Corte, esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.

È stato così precisato che, in seguito alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, il sistema ha perso i tratti di tipicità normativa che era venuto ad assumere, con la conseguenza che l'interprete dovrà *“ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza e rinvenire, nei criteri - largamente sovrapponibili, e soggetti alla flessibile mediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, già richiamati e fatti propri dagli arresti della Corte di legittimità, le orme da seguire per riempire di contenuto la formula elastica che egli deve applicare”*, ricordando al giudice che la predetta operazione sussuntiva dovrà essere compiuta *“con rigore e, allo stesso tempo, con umanità”*.

4. Apolidia.

Le Sezioni Unite della Corte, con la pronuncia Sez. U, n. 28873/2008, Forte, Rv. 606251-01, avevano affermato la giurisdizione del giudice ordinario in tema di riconoscimento dello *status* di apolide e qualificato la posizione giuridica dello straniero come di diritto civile o politico. Sulla base della definizione convenzionale, le Sezioni Unite avevano poi individuato la seguente nozione di apolidia: *“è apolide colui che si trova in un paese di cui non è*

cittadino provenendo da altro paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la cittadinanza”, sottolineando l'estensione dell'accertamento non soltanto alla mancanza delle condizioni formali per l'accertamento del possesso della cittadinanza nel paese di provenienza (o quello con il quale il cittadino straniero ha avuto un legame giuridicamente rilevante), ma anche a quelle sostanziali.

Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza successiva ha precisato che il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedurali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti (Sez. 1, n. 28153/2017, Acierno, Rv. 646007-01).

Nell'anno in rassegna, **Sez. 1, n. 30414/2025, Russo, Rv. 676326-01**, ha affermato che nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello *status* di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedurali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti.

Parte seconda: questioni di diritto processuale.

5. Questioni relative alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario.

Per impugnare i provvedimenti del Questore in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario l'art. 19-ter, comma 4, del d.lgs. 150

del 2011, com'è noto, contempla due termini alternativi: un termine generale di trenta giorni *“ovvero”* il termine di sessanta giorni per coloro i quali risiedono all'estero. **Sez. 1, n. 08378/2025, Caiazzo, Rv. 674453-01**, con riferimento alla questione relativa al concetto di residenza all'estero del richiedente - ed in particolare alla questione inerente alla possibilità di ritenere che questa condizione venga meno se il richiedente, formalmente residente all'estero, si trovi sul territorio nazionale al momento della presentazione del ricorso - ha affermato che la presenza dello straniero nel territorio nazionale, al momento della presentazione della domanda, costituisce la linea di discrimine per verificare l'applicabilità del termine di trenta giorni o di sessanta giorni. È stato così enunciato il seguente principio di diritto: *“l'art. 19-ter, comma 4, l. 2011, n. 150, nella parte in cui è prescritto che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, deve essere interpretato nel senso che il termine per impugnare il provvedimento di diniego della protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 è di 30 gg. se il richiedente si trova sul territorio italiano al momento della presentazione della domanda”*.

Sez. 1, n. 28163/2025, Caprioli, Rv. 676229-01, nel decidere sul ricorso proposto avverso la decisione di inammissibilità (per tardività) della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, originariamente rilasciato per casi speciali, ha affermato che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deve farsi decorrere - quando sia preceduto dal ricorso gerarchico - dalla data di formazione del silenzio rigetto dell'Amministrazione competente e, pertanto, solo a seguito dell'inutile decorso del termine di novanta giorni *ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971* previsto per la decisione del ricorso in sede amministrativa.

6. Procura alle liti.

Sez. U. n. 15177/2021, Conti, Rv. 661387-01, aveva affermato che l'art. 35 *bis*, comma 13, del d.lgs. 25 del 2008 richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale *ex artt. 83 e 365 c.p.c.*, la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, che deve essere opportunamente certificata dal difensore, prevedendo anche una specifica ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione, nel caso in cui tale certificazione non ci sia. Era stato, dunque, precisato, che la procura speciale deve, in sintesi, contenere

in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente.

Sez. 1, n. 24000/2025, Reggiani, Rv. 675935-01, con riferimento ad una procura conferita per l'impugnazione avverso una decisione dell'Unità Dublino, richiamati i principi delle Sezioni Unite appena citate, ha affermato l'invalidità della procura speciale alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 della l. n. 445 del 2000, poiché in virtù di tale norma il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

7. Cooperazione istruttoria.

Il dovere di cooperazione è disciplinato dall'art. 4 della Direttiva 2011/95/UE e dall'art 8 del d.lgs. n. 25 del 2008.

Come da tempo chiarito dalla Corte di Giustizia (sentenza del 22.11.2012, C-277/11, M.M., punto 65), *“benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica, pertanto, concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a determinati tipi di documenti”*.

Con riferimento al contenuto del dovere di cooperazione istruttoria, **Sez. 1, n. 04526/2025, D'Aquino, Rv. 673857-01**, ha statuito che, in ossequio al diritto dell'Unione che impone un esame degli elementi di fatto e di diritto così come sussistenti all'attualità, ove tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la data di pubblicazione della decisione decorra un termine significativo, il giudice è tenuto a prendere in esame anche elementi di prova o fonti di informazione successivi al momento dell'audizione, eventualmente

aggiornando la decisione, se non anche riaprendo l'istruttoria. Nel caso portato all'attenzione della S.C., la decisione di rigetto della domanda di protezione complementare, benché assunta in data nel marzo 2021, era stata, tuttavia, depositata dopo due anni, senza tenere conto delle fonti di prova successive alla data in cui il ricorso era stato assunto in decisione, così non potendosi verificare se il ricorrente, nelle more del giudizio, avesse intrapreso un più ampio percorso di integrazione sociale e lavorativa.

In applicazione del medesimo principio, **Sez. 1, n. 05081/2025, Iofrida, Rv. 673923-01**, ha affermato che, allorché tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la pubblicazione della decisione decorra un termine troppo esteso e del tutto anomalo (nel caso portato all'attenzione della S.C., due anni in grado di appello), il giudice è tenuto a prendere in esame elementi di prova o fonti di informazione successivi, eventualmente aggiornando la decisione, anche attraverso la riapertura dell'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti rilevanti per la decisione.

Sez. 1, n. 28135/2025, Tricomi L., Rv. 676227-02, ha precisato che il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal d.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e che il pericolo di danno grave in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all'attualità, restando, invero, irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza: tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio, con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza. La corte territoriale, nella pronuncia cassata dalla S.C., una volta esaminata la situazione generale del paese di origine, aveva ritenuto superfluo, a seguito della reiterazione della domanda ed a

fronte di una valutazione di non credibilità del racconto, ogni tipo di approfondimento circa i dedotti mutamenti delle condizioni di sicurezza dell'area geografica di provenienza, mediante la consultazione di COI aggiornate sulla situazione socio-politica dello Stato di provenienza e sul rischio di danno grave derivante dall'appartenenza del migrante alla minoranza sciita.

8. Valutazione di credibilità.

Sin dal 2020, Sez. 1 n. 16122/2020, Acerno, Rv. 658561-01, aveva affermato che la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria *ex* art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l'accertamento officioso, relativo all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa.

Nell'anno in rassegna, **Sez. 1, n. 14318/2025, Mercolino, Rv. 674836-01**, ha ribadito il predetto principio, distinguendo le conseguenze di una valutazione negativa di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente con riferimento alle diverse fattispecie previste per il riconoscimento della protezione sussidiaria. In particolare, la S.C. ha affermato che la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente esclude la necessità di un approfondimento istruttorio officioso esclusivamente ai fini del riscontro dei presupposti prescritti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria nelle ipotesi previste all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, mentre non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) della stessa disposizione, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero. Nella vicenda portata all'attenzione della Corte, il Tribunale, sulla base del mero giudizio d'inattendibilità espresso in ordine alla vicenda personale riferita dal ricorrente e senza procedere all'acquisizione d'informazioni relativamente alla situazione in atto nel suo Paese di origine, aveva ritenuto infondato il timore, prospettato dal ricorrente,

di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, ad una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, per effetto di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nel Borno State, in Nigeria.

9. Questioni processuali relative al procedimento ex art. 35 *bis* del d.lgs. n. 25 del 2008.

Nell'anno in rassegna **Sez. 1, n. 00371/2025, Tricomi L., Rv. 673603-01** - ribadito che la fissazione dell'udienza di comparizione costituisce una eventualità rimessa al giudice in relazione alle fattispecie espressamente disciplinate ed al caso concreto, in sintonia con la celerità che connota il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale e che l'udienza può essere anche sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127-*ter* c.p.c., in quanto compatibile - ha affermato che l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-*ter* c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti.

Ancora con riferimento alle caratteristiche del rito previsto dall'art. 35-*bis* del d.lgs. n. 25 del 2008, connotato da forme semplificate e dall'urgenza, **Sez. 1, n. 01323/2025, Iofrida, Rv. 673592-01**, ha affermato che si tratta di un rito camerale speciale, connotato da forme semplificate e dall'urgenza, nel quale, di regola, sono previste la nota difensiva dell'amministrazione e l'eventuale nota di replica del ricorrente. Tanto premesso, la S.C. ha precisato che ove però il Tribunale abbia ritenuto necessaria l'udienza di comparizione delle parti, in difetto di video registrazione dell'interrogatorio in sede amministrativa e sulla base delle note scritte della parte richiedente asilo, e abbia altresì disposto rinvio, su istanza del ricorrente, per l'ascolto diretto del medesimo e per il deposito di documentazione, con udienza già fissata per tali incombenti, la disposta e del tutto improvvisa revoca, prima che tutte le attività di difesa fossero portate a compimento, con una decisione c.d. "a sorpresa", neppure esaustivamente motivata, ha indubbiamente comportato una compressione del diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo, con lesione del principio del contraddittorio.

Sez. 1, n. 06071/2025, Dal Moro, Rv. 674148-01, ribadendo i principi affermati da Sez. 1, n. 31849/2024, Tricomi L., Rv. 673353-01, ha statuito che l'art. 127-*ter* c.p.c. è applicabile solo ove compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-*bis* del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta

la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini, a tal fine assegnati, siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando, così, esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione.

Sez. 1, n. 19661/2025, Reggiani, Rv. 675235-01, ha statuito che nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati al rito sommario di cognizione *ex* art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se ritenuti indispensabili, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcune peculiarità, quali l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c., si articola in modo deformatizzato, purché non sia alterato il pieno rispetto del contraddittorio.

Sez. 1, n. 32133/2025, Reggiani, Rv. 676837-01, si è soffermata sui casi nei quali nel procedimento di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria del provvedimento di diniego di protezione internazionale, il Tribunale, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi davanti alla Commissione Territoriale, ha non solo l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma anche quello di disporre l'audizione del richiedente. In particolare, tale obbligo sussiste quando ricorrano particolari condizioni: oltre che nei casi di fatti nuovi e distinti posti a sostegno della domanda, circostanziati e rilevanti; di necessità di chiarimento su incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni verbalizzate; di istanza del richiedente su specifici aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti, anche nelle ipotesi in cui dal narrato emergano elementi sintomatici delle vicende di tratta, rispetto ai quali la valutazione di credibilità deve essere eseguita non arrestandosi di fronte a difetti di allegazione o alla genericità del racconto, ma avvalendosi dello strumento dell'audizione, eseguita alla luce delle linee guida dall'Agenzia ONU per i rifugiati e di informazioni sul fenomeno della tratta nel Paese di origine del richiedente, al fine di consentire

l'emersione in sede giurisdizionale di eventuali fatti non rivelati in precedenza.

Con riferimento al momento in cui si perfeziona la notifica del provvedimento di rigetto della domanda, **Sez. 1, n. 28894/2025, Dal Moro, Rv. 675987-01**, ha statuito che la notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione.

Ancora in merito alla ritualità della notifica, **Sez. 1, n. 21002/2025, Reggiani, Rv. 675963-01**, ha affermato che la notificazione del ricorso contro il provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di asilo, che abbia deliberato la cessazione dello *status* di protezione sussidiaria, è ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 35 *bis*, comma 6, del d.lgs. n. 25 del 2008, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita, in quanto la Commissione non ha soggettività giuridica autonoma rispetto al Ministero di cui fa parte.

10. Giurisdizione in tema di revoca delle misure di accoglienza.

Sez. U, n. 04842/2025, Scarpa, Rv. 673934-01, si sono pronunciate, in sede di regolamento di giurisdizione, in tema di revoca delle misure di accoglienza. Le Sezioni Unite hanno precisato come la disciplina del procedimento di revoca delle misure di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale dettata dall'art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015 costituisce attuazione dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2013/33, che attribuisce agli Stati membri la possibilità di ridurre o revocare, a seconda dei casi, le condizioni materiali di accoglienza nelle ipotesi in cui sussiste un rischio di abuso del sistema da parte dei richiedenti stessi. È stato così chiarito che il procedimento impone il rispetto delle garanzie di partecipazione del richiedente, in maniera che sia consentito a quest'ultimo di giustificare il comportamento contestatogli ed all'Amministrazione di acquisire le informazioni

necessarie per svolgere un esame completo, obiettivo ed individuale, inerente alla concreta fattispecie ed alla situazione dell'interessato, prodromico all'esercizio del potere discrezionale di revoca, condizionato altresì ad una valutazione di proporzionalità del provvedimento, in quanto destinato ad incidere su esigenze primarie di persone in stato di bisogno. Tanto premesso, la S.C. ha concluso affermando che *“fondandosi il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza non sulla mera verifica di condizioni predeterminate dalla normativa, ma su valutazioni discrezionali di interesse pubblico circa i presupposti di esercizio del potere, gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie e le eventuali condizioni della persona portatrice di esigenze particolari (valutazioni cui corrisponde un obbligo istruttorio e motivazionale gravante sull'amministrazione), si comprende perché l'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 attribuisca al Tribunale amministrativo regionale competente la giurisdizione sul ricorso avverso tale provvedimento”*. In forza di tali premesse è stato statuito che mentre il ricorso avverso la revoca delle misure di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale spetta al G.A., ai sensi dell'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, la domanda di annullamento del decreto prefettizio contenente l'ordine di rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione per le misure di accoglienza di cui il richiedente abbia indebitamente usufruito appartiene alla giurisdizione del G.O., non implicando alcun sindacato sulla legittimità del provvedimento di revoca, bensì unicamente l'accertamento di un diritto di credito dal quale esula qualsivoglia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Parte terza: ricongiungimento familiare, espulsione, allontanamento.

11. Il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano.

Da tempo la S.C. ha affermato che il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal d.lgs 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (Sez. 6-1, n. 25661/2010, Macioce, Rv. 615677-01).

Sez. 1, n. 18773/2024, Iofrida, Rv. 67167-02, chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale proposto, *ex art. 363 bis c.p.c.*, dal Tribunale di Bologna, aveva affermato che, a seguito dell'entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 30 del

2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e, quindi, dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti all'emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica. Nella stessa pronuncia, la S.C. aveva altresì statuito che la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del visto di ingresso del cittadino extra UE, familiare di cittadino UE, emesso dall'autorità consolare all'estero, e l'affermazione del diritto di soggiorno, ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n. 30 del 2007 (e non dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998) è di competenza territoriale della Sezione specializzata, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Sez. 1, n. 18773/2024, Iofrida, Rv. 671676-01).

Sez. 1, n. 11033/2024, Iofrida, Rv. 671108-01, si era pronunciata sul tema del diniego da parte dell'amministrazione del rilascio della carta di soggiorno, statuendo che ove il diniego sia motivato dalla mancata allegazione di documentazione ufficiale, attestante la convivenza tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, il diritto soggettivo al soggiorno può essere accertato dal giudice ordinario anche mediante la prova testimoniale, che dimostri, in modo serio e rigoroso, la convivenza ed il legame familiare esistente.

Nell'anno in rassegna, **Sez. 1, n. 20020/2025, Iofrida, Rv. 675243-01** si è soffermata sulla differenza tra la domanda di ricongiungimento familiare e l'istanza di coesione familiare, affermando che la domanda di ricongiungimento familiare, *ex* art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esercizio del diritto al ricongiungimento nei riguardi o da parte di un cittadino extracomunitario, prima del suo ingresso nel territorio dello Stato, mentre l'istanza di coesione familiare, formulata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, dal cittadino extracomunitario, che si trovi in Italia in situazione di regolarità del soggiorno, può essere ivi direttamente presentata, senza richiedere il relativo visto nel Paese di origine, laddove sussistano i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare di cui al citato art. 29:

in tale seconda ipotesi, la condizione dell'essere “regolarmente soggiornante” è realizzata, nel caso di cittadino o cittadina extra-UE, entrato in Italia in esenzione dal visto, per disposizione regolamentare eurounitaria, in quanto tale persona deve ritenersi, entro il termine di durata di 90 giorni, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

Sez. 1, n. 12450/2025, Iofrida, Rv. 674499-01, con riferimento alla carta di soggiorno per o di permesso di soggiorno per motivi familiari, ha statuito che la domanda giudiziale proposta dal familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, avente a oggetto non già l'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'istanza di aggiornamento della carta di soggiorno, ma l'accertamento del diritto soggettivo all'ottenimento da parte del medesimo di un titolo di soggiorno permanente, ai sensi degli artt. da 14 a 17 del d.lgs. n. 30 del 2007 o, in via subordinata, di un permesso di soggiorno *ex art. 30*, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è soggetta a termini processuali di decadenza, non previsti né dall'art.16, né dall'art.20 del d.lgs. n. 150 del 2011.

12. L'espulsione amministrativa.

Nell'anno in rassegna la S.C. si è più volta pronunciata con riferimento al giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione, nonché in merito ai presupposti per disporre l'espulsione ed ai casi di inespellibilità.

12.1. Giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione.

Sez. 1, n. 04757/2025, Reggiani, Rv. 673921-01, ha affermato che la dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso giurisdizionale contro il decreto di espulsione amministrativa è viziata da nullità se è stata oggetto di rilievo ufficioso, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio sul punto, malgrado la necessità di un previo accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo. Nella decisione in esame, la S.C. ha precisato che tale nullità può essere fatta valere dalla parte che prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato ritualmente attivato.

Con riferimento al termine previsto dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'impugnazione del decreto di espulsione, **Sez. 1, n. 03218/2025, D'Aquino, Rv. 674057-01**, ha statuito che il termine di sessanta giorni (*ratione temporis* applicabile) trova

applicazione solo ove la parte impugnante allegghi e dimostri, anche in caso di non contestazione da parte dell'amministrazione, di essere residente all'estero, trattandosi di elemento della fattispecie richiesto ai fini della tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, non surrogabile dall'allegazione di essere senza fissa dimora nel territorio nazionale.

La successiva **Sez. 1, n. 12647/2025, Caprioli, Rv. 674571-01**, ha precisato che ove la parte impugnante allegghi e dimostri, anche in esito al completamento del procedimento di allontanamento dal territorio nazionale conseguente all'esecuzione del provvedimento amministrativo, di essere residente all'estero, il termine per la proposizione del ricorso è di quaranta giorni (ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 150 del 2011, nella formulazione *ratione temporis* applicabile).

Con riferimento alla competenza, **Sez. 1, n. 27376/2025, Caprioli, Rv. 676410-01**, ha statuito che la competenza a decidere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione promosso dal genitore irregolare nel territorio nazionale, in pendenza di autorizzazione alla permanenza *ex art. 31 TUI*, appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d'appello.

Sez. 1, n. 12741/2025, Dal Moro, Rv. 674500-01, ha statuito che grava sull'Amministrazione che provvede ad adottare il provvedimento di espulsione in una lingua non conosciuta dalla persona destinataria del medesimo grava l'onere di dimostrare l'impossibilità della traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, potendo ritenersi legittimo il ricorso all'uso della lingua "*veicolare*" le volte in cui l'Amministrazione allega, e il giudice ritiene plausibile, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero, o l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta, in presenza dell'attestazione dell'irreperibilità nell'immediato di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero. Ancora sul tema della conoscenza della lingua utilizzata per la traduzione del provvedimento di espulsione, **Sez. 1, n. 25368/2025, Reggiani, Rv. 676305-01**, ha affermato che la traduzione del relativo decreto ha la finalità di assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto, presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche il cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale: ne consegue che spetta all'Amministrazione dimostrare la conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua utilizzata per la traduzione, sulla base di elementi, anche presuntivi, valutati in

concreto, senza che la traduzione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza assuma, in sé, rilievo in termini di presunzione legale di conoscenza, quando in tale Paese siano diffuse più lingue nazionali.

In merito alle caratteristiche del giudizio di opposizione avverso l'espulsione, **Sez. 1, n. 16439/2025, Dal Moro, Rv. 675218-01**, ha statuito che nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, disciplinato dall'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, la mancata comparizione dell'opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi, comunque, sul merito dell'impugnativa proposta.

Con riferimento ai limiti del sindacato del giudice di pace, in sede di opposizione avverso l'espulsione, **Sez. 1, n. 09072/2025, Iofrida, Rv. 674455-01**, ha precisato che il giudice di pace, investito dell'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, non incorre in un'illegittima integrazione del provvedimento amministrativo a carattere vincolato ove, nel vagliare la contestazione, dia conto della descrizione dei fatti presenti nell'atto, essendo suo compito verificare, in sede di convalida, la corretta rispondenza dello stesso alle fattispecie normative espulsive, senza basarsi sul mero richiamo delle norme, operato dal provvedimento espulsivo.

La successiva **Sez. 1, n. 16414/2025, Russo R.E.A., Rv. 675409-01**, è tornata a pronunciarsi sulle caratteristiche del controllo del giudice in sede di opposizione all'esecuzione, soffermandosi anche sulle differenze tra espulsione e trattenimento, per chiarire che il provvedimento di espulsione viene emesso qualora lo straniero non abbia titolo a soggiornare sul territorio nazionale o, comunque, quando sussistano delle ragioni per allontanarlo, mentre il trattenimento è uno strumento finalizzato a portare ad esecuzione il provvedimento di espulsione stesso e può disporsi nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998. Nella decisione in esame, la S.C. ha precisato che il controllo sul decreto di espulsione è del tutto indipendente dal controllo di legittimità del trattenimento o della sua proroga, che attiene, invece, al momento esecutivo, potendo, viceversa, il trattenimento ritenersi illegittimo, ove adottato in forza di un decreto di espulsione o di respingimento illegittimo.

In merito agli effetti della presentazione di una domanda di protezione internazionale in seguito all'emissione del provvedimento di espulsione, **Sez. 1, n. 34155/2025, Russo R.E.A., Rv. 677113-01**, ha chiarito che nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del

decreto di espulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa la eseguibilità, con la conseguenza che il giudice di pace dovrà verificare, prima di esaminare il merito, quale decisione definitiva abbia assunto la Commissione territoriale competente. La S.C. ha altresì precisato che, qualora avverso il provvedimento della Commissione territoriale venga proposta impugnazione innanzi al Tribunale competente con sospensione della sua efficacia esecutiva, il giudice di pace è tenuto ad attenderne l'esito, prima della decisione finale sulla validità ed efficacia del provvedimento espulsivo. Nella prosecuzione del processo, una volta concluso il giudizio innanzi al Tribunale, il giudice di pace, ove la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, valuterà se sussistono cause ostative alla espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della sua cognizione.

In particolare, in merito ai rapporti tra istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di un provvedimento di rigetto e decreto di espulsione, **Sez. 1, n. 03206/2025, D'Aquino, Rv. 673957-01**, ha affermato che la decisione con cui la Commissione territoriale rigetta la domanda, nelle ipotesi previste dall'art. 35-*bis*, comma 3, lett. a), b), c), d) e d-*bis*) del d.lgs. n. 25 del 2008, può essere sospesa su istanza di parte, ai sensi del successivo comma 4, ove ricorrano gravi e circostanziate ragioni, e, stante la sua efficacia esecutiva, è legittimo il decreto di espulsione emesso in pendenza dell'istanza di sospensione.

Sez. 1, n. 16531/2025, Caiazza, Rv. 674902-01, ha affermato che la persona straniera che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denuncia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

Con riferimento alla durata del divieto di reingresso in Italia della persona straniera destinataria di un provvedimento di espulsione, **Sez. 1, n. 24243/2024, Parise, Rv. 672360-01**, nell'accogliere il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso un decreto di espulsione con divieto di reingresso, per la durata di dieci anni, emesso dal Prefetto perché il cittadino straniero aveva precedenti penali, senza compiere alcuna specifica valutazione delle

circostanze individuali e della pericolosità sociale all'attualità, ha affermato che tale divieto di reingresso non può superare il termine di cinque anni previsto dall'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 129 del 2011, di recepimento della direttiva n. 115/2008/CE, salvi i casi in cui, per l'espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del citato articolo, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 155 del 2005, sia stato previsto, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, un termine superiore a cinque anni, non potendo comunque il giudice rideterminare la durata del divieto di reingresso.

Sez. 1, n. 22972/2025, Reggiani, Rv. 676214-01, ha statuito che per l'espulsione dello straniero disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, la durata del divieto di rientro nel territorio dello Stato è di dieci anni, ai sensi dell'art. 16, comma 8, dello stesso d.lgs., poiché subordina l'estinzione della pena - la cui espiazione, anche parziale, è sostituita dall'espulsione - al decorso di un termine decennale decorrente dall'esecuzione della misura, precisando che se lo straniero, prima del decorso di tale lasso temporale, fa rientro nel territorio dello Stato, riprende l'esecuzione della pena detentiva; il limite di cinque anni si riferisce invece all'espulsione ordinata in via amministrativa *ex* art. 13, comma 14, del d.lgs. cit.

Chiamata a pronunciarsi sulla portata del novellato art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, **Sez. 1, n. 09196/2025, Iofrida, Rv. 674456-01**, ha affermato che il provvedimento che dispone l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008, in ossequio al principio di economia degli atti giuridici e per espressa previsione normativa, tiene luogo e produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissione territoriale, la cui esecuzione è affidata al Questore, e, pertanto, non è necessario un ulteriore provvedimento sottoposto a un diverso rimedio giurisdizionale.

13. L'accompagnamento coattivo e il respingimento.

Sez. 1, n. 06602/2025, Tricomi L., Rv. 674247-01, ha affermato che il respingimento differito con ordine di allontanamento, ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, del TUI, non necessita di una convalida giurisdizionale, poiché l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, producendo un effetto "obbligatorio" e non coercitivo, non incide sulla libertà personale.

Chiamata a pronunciarsi avverso la decisione di convalida di accompagnamento coattivo, **Sez. 1, n. 17256/2025, Caiazzo, Rv. 674910-01**, ha affermato che la tempestiva proposizione dell'istanza cautelare di sospensione avverso la decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, ad eccezione dei casi di cui all'art. 35-*bis*, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, comporta la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione del Tribunale sull'istanza medesima.

14. Casi di inespellibilità.

Sez. 1, n. 28104/2025, Caprioli, Rv. 676226-01, nel cassare la decisione del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione, senza considerare la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l'inserimento sociale, documentato anche dal contratto di locazione - ha precisato che nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., come novellato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu.

Sez. 1, n. 06606/2025, Iofrida, Rv. 674282-01, ha affermato che per effetto del D.L. 34/2020 art.103, comma 17, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.103, non può essere legittimamente disposta l'espulsione del lavoratore straniero "*in emersione*", salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione, fino alla conclusione della procedura anche giurisdizionale in ipotesi di impugnativa del provvedimento amministrativo reiettivo. La S.C. ha precisato che il comma 17 del citato art. 103 ricollega il divieto di emissione del decreto di espulsione, salvo i casi descritti al comma 10, alla sola pendenza ("*nelle more della definizione*") dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 per l'emersione del lavoro irregolare e la suddetta procedura non può dirsi conclusa in pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto. La successiva **Sez. 1, n. 34931/2025, Tricomi L., Rv. 676874-01**, ha precisato che la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del

2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, consente l'espulsione amministrativa dello straniero, ove ricorra la condizione descritta al comma 10 lett. b) della stessa disposizione (coloro “*che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato*”) ed al comma 17, prima alinea, a meno che non sia accertata la ricorrenza dei presupposti della causa di inespellibilità generale prevista dall'art.19, comma 1.1. del d.lgs. n.298 del 1998, prospettata dal cittadino straniero. Nell'ambito di questa valutazione, ha sottolineato la S.C., l'inespellibilità non può essere esclusa per il solo fatto che il cittadino straniero sia stato segnalato al SIS da uno Stato dell'Unione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, dovendosi verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività.

In merito al rapporto tra presentazione della domanda di protezione internazionale ed espellibilità, **Sez. 1, n. 11392/2025, Reggiani, Rv. 674497-01**, nel cassare la decisione del Giudice di pace che, decidendo sull'impugnazione di un decreto di espulsione, aveva rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero, omettendo di considerare che il ricorrente già in precedenza aveva manifestato la volontà di presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ha statuito che il principio in forza del quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 142 del 2015, è richiedente protezione internazionale non solo il cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, ma anche colui che ha solo manifestato la volontà di chiedere tale protezione, si applica anche nel caso in cui la domanda di protezione si sostanzia in una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Con particolare riferimento agli effetti della presentazione di una domanda di protezione internazionale - ed al conseguente diritto di rimanere nel territorio dello Stato - **Sez. 1, n. 16581/2025, Casadonte, Rv. 674903-01**, ha affermato che il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dall'art. 32, comma 1, lett. b) e b)-bis, nonché dagli artt. 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione,

anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto.

14.1. Espulsione e tutela dell'unità familiare.

Sez. 1, n. 16079/2025, Reggiani, Rv. 674899-01, ha affermato che il divieto temporaneo di espulsione previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultante all'esito della sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000, va interpretato nel senso che esso si riferisce anche al convivente della madre del neonato, il quale abbia riconosciuto il figlio, sempre che sussistano i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare, sia pure temporaneamente, il nucleo familiare in formazione intorno al neonato.

Ancora con riferimento al sindacato sulla natura ed effettività dei legami familiari, **Sez. 1, n. 33146/2025, Casadonte, Rv. 676832-01**, ha precisato che l'art. 13, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nella parte in cui impone di tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine - si applica, con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 Cedu e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale. Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione a decreto di espulsione proposta da un cittadino straniero pregiudicato, limitandosi a menzionare i precedenti penali di quest'ultimo, senza operare alcuna valutazione, in concreto ed all'attualità, in ordine alla effettiva situazione familiare dell'interessato ed al bilanciamento del connesso diritto all'unità familiare con l'interesse alla sicurezza pubblica.

Sez. 1, n. 31883/2025, Vitro', Rv. 676688-01, ha statuito l'erroneità in diritto della motivazione del giudice di pace che ritenga insussistente il diritto all'unità familiare per il solo fatto che il nucleo creato con il marito residente in Italia sia senza prole, ciò in quanto famiglia è altresì quella tra marito e moglie, anche se il matrimonio non sia stato seguito dalla nascita di figli.

Sez. 1, n. 23034/2025, Reggiani, Rv. 675925-01, ha statuito che la disciplina attuativa della direttiva 2004/38/CE di cui all'art. 23, comma 1 del d.lgs. n. 30 del 2007, come novellato dall'art. 18-*ter* d.l. n. 69 del 2023 (conv. con mod. dalla l. n. 103 del 2023) si applica automaticamente al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione che sia coniuge di un c.d. cittadino italiano mobile, ossia un cittadino italiano che, esercitando il diritto di libera circolazione in ambito europeo, abbia dimorato in altro Stato membro e si sia poi ritrasferito in Italia, operando, invece, per il coniuge di cittadino italiano che non abbia esercitato tale diritto, la diversa disciplina di cui all'art. 23, comma 2 del citato d.lgs. n. 30 del 2007.

15. Permesso di soggiorno per motivi familiari.

Sez. 1, n. 13148/2025, Caiazzo, Rv. 674725-01, in merito al permesso di ingresso e soggiorno a favore di familiare del cittadino dell'Unione europea, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2007, ha precisato che il requisito della “*vivenza a carico*” non è provato dall'attestazione da parte del Sindaco del Comune del Paese di provenienza, in assenza di una prova certa di rimesse in denaro continuative nel tempo che dimostrino il mantenimento del familiare, in modo strutturato e continuativo.

16. L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore (art. 31 T.U.I.).

Sez. 1, n. 04309/2025, Zuliani, Rv. 673854-01, si è pronunciata in merito all'oggetto del sindacato del giudice nei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, per affermare che il giudice è chiamato a valutare in via prioritaria il diritto del minore alla bigenitorialità e, nel caso in cui uno dei genitori richiedenti abbia riportato una condanna penale non definitiva, non può desumere il pericolo per l'ordine pubblico dal fatto in sé della condanna penale e dall'entità della pena inflitta, senza alcuna autonoma valutazione in concreto dei fatti oggetto di imputazione, anche sotto il profilo dell'epoca in cui essi furono commessi.

17. Trattenimento.

Il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della

Costituzione. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 105 del 2001 (con principi poi ribaditi anche nella recente sentenza n. 96 del 2026), dopo aver compiuto tale rilevante affermazione, ha poi precisato che si determina, nel caso del trattenimento una *“mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale”*, e che, in tale contesto, le garanzie dell'art. 13 della Costituzione non possono subire attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti, proprio in ragione del *“carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”*.

Le Sezioni Unite della S.C., con ordinanza **S.U., n. 05992/2025, Iannello, Rv. 674046-02**, decidendo sulla domanda di condanna del Governo italiano al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave *“Diciotti”* a causa del mancato consenso all'attracco della nave nei porti italiani, ha affermato (per quel che rileva in questa sede) che il trattenimento a bordo di una nave costiera di persone migranti non ancora compiutamente identificate, e potenzialmente titolari del diritto di asilo, *ex art. 10 Cost.*, integra una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, di cui all'art. 5 della CEDU non potendosi configurare l'eccezione prevista dal par. 1, lett. f) della stessa norma in ragione dell'insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative, che rivela l'arbitrarietà delle misure restrittive per violazione della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione, prescritte dall'art. 13 Cost. (**Rv. 674046-04**). Con particolare riguardo all'art. 5 par. 1 lett. f) CEDU - il quale ammette, eccezionalmente, la privazione della libertà personale nella peculiare ipotesi in cui si tratti dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione - le Sezioni Unite hanno escluso che il trattenimento a bordo della nave costiera di migranti non ancora compiutamente identificati (e potenzialmente titolari del diritto di asilo *ex art. 10*, terzo comma, Cost.) possa essere inquadrato nell'ambito di procedimenti di espulsione o di estradizione, precisando come non possa nemmeno ipotizzarsi che detto trattenimento possa trovare copertura sovranazionale quale misura (assimilabile all'arresto o alla detenzione regolare) finalizzata a impedire l'ingresso illegale nel territorio. Espressamente richiamati i principi affermati dalla Corte

Edu nella nota sentenza *Khlaifia e a. c. Italia*, le Sezioni Unite hanno statuito che “*l’insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative è di per sé sufficiente ad affermare l’arbitrarietà del trattenimento dei migranti ai sensi dell’art. 5 CEDU, atteso che l’art. 13 della Costituzione prescrive il cumulativo soddisfacimento di entrambe le riserve, di giurisdizione e di legge, affinché possa dirsi integrata una legittima restrizione della libertà personale. Ne discendono non marginali ricadute applicative anche sul diritto, di cui all’art. 5 par. 4 della CEDU, a presentare ricorso ad un tribunale per contestare la legittimità della misura restrittiva e ottenerne, in caso di illegittimità, l’immediata cessazione. L’insussistenza di disposizioni mirate a tipizzare una peculiare ipotesi di trattenimento e la mancanza di un provvedimento individuale, motivato e notificato, escludono infatti la possibilità di assicurare, nell’immediato, un controllo giurisdizionale sui requisiti giustificativi della misura*”.

Il quadro normativo relativo alla competenza per il procedimento di convalida del trattenimento è stato significativamente modificato dagli artt. 16, 18 e 18-*bis* del d.l. n. 145 del 2024, come convertito dalla l. n. 187 del 2024. L’intervento riformatore ha riguardato, in particolare, la competenza per il procedimento di convalida e di proroga del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale disciplinato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e la configurazione del giudizio di cassazione sulla convalida di entrambe le figure di trattenimento, concernenti, rispettivamente, lo straniero irregolare espulso (art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998) e lo straniero richiedente protezione internazionale (art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015).

Quanto al primo dei suindicati profili, l’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, ha inserito nel d.l. n. 13 del 2017, come convertito, l’art. 5-*bis*, ai sensi del quale la competenza a decidere sulla convalida o sulla proroga del trattenimento è attribuita alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005 - e, dunque, a quella, competente a dare esecuzione al mandato d’arresto europeo, “*nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria*” - nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. Per quanto concerne il giudizio di legittimità, l’art. 18-*bis* dello stesso d.l. n. 145 del 2024, come convertito, al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), ha, invece, riscritto l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, avente ad oggetto la disciplina del processo di cassazione avverso i decreti di convalida e di proroga del trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri quando non è possibile

eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento. Allo stesso tempo, l'art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), del medesimo d.l. n. 145 del 2024, come convertito, ha modificato l'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, recante la disciplina del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, inserendovi il comma 5-*bis*, ai sensi del quale, contro i provvedimenti di convalida del trattenimento (di cui al comma 5 dello stesso articolo), “*è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”. Per effetto di tale raccordo, il citato art. 14, comma 6, è stato espressamente indicato come la fonte di disciplina del giudizio di cassazione sulla convalida per entrambe le forme di trattenimento, cioè, sia per quello disciplinato dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, riguardante lo straniero in condizione di irregolarità, sia per quello regolato dall'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, concernente la persona straniera richiedente protezione internazionale.

Come affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 39 del 2025, “*il nuovo testo dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, risultante dalle interpolazioni operate dall'art. 18-bis del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, delinea un processo decisamente differente rispetto a quello, riconducibile al paradigma civilistico di cui agli artt. 360 e seguenti cod., proc. civ., che aveva trovato applicazione sin dalla sua introduzione, ad opera dell'art. 12 della legge n. 40 del 1998, poi confluito nello stesso art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998*” (par. 3.7. del Considerato in diritto).

Nei paragrafi seguenti verranno esaminate solo le decisioni della Corte di cassazione civile, rinviandosi per l'esame delle decisioni della Prima Sezione penale della S.C. alla Rassegna annuale della Cassazione penale.

17.1. Trattenimento ed effetti della presentazione di una domanda di protezione internazionale.

Nel 2024, Sez. 1, n. 14/2024, Iofrida, Rv. 670552-01, aveva affermato che ove venga presentata una domanda di protezione internazionale da una persona straniera trattenuta presso un CPR, il trattenimento può essere consentito entro il tempo necessario per l'esame della domanda, con la clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni, fino alla prima decisione sulla domanda, senza escludere la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28 *bis* d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere.

Nell'anno in rassegna, **Sez. 1, n. 05383/2025, Reggiani, Rv. 674144-01**, ha affermato che, in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, in pendenza del procedimento giurisdizionale promosso contro il provvedimento della Commissione territoriale, che, adottando la procedura accelerata, abbia dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale, la mancata statuizione, nel termine previsto dall'art. 35-*bis*, comma 4, del d.lgs. n. 142 del 2015, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego non influisce sulla legittimità della proroga del trattenimento, poiché i tempi e la durata della misura sono autonomamente disciplinati dall'art. 6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 142 del 2015.

Sez. 1, n. 27143/2025, Tricomi L., Rv. 676366-01, ha statuito che, nella valutazione dei fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione - necessari per disporre il trattenimento *ex* art.6, co.3, del d.lgs. n.142 del 2015 - il giudice della convalida deve vagliare l'eventuale pretestuosità della domanda, con un accertamento sommario, funzionale al provvedimento di cui si chiede la convalida, di quanto dedotto, allegato o dimostrato dalle parti al fine di evidenziare la sussistenza o meno di questo presupposto.

17.2. Trattenimento ed oggetto del sindacato del giudice in sede di convalida.

Sez. 1, n. 04774/2025, Zuliani, Rv. 673961-01, chiamata a pronunciarsi su un ricorso prima dell'entrata in vigore della l. 187 del 2024, ha affermato che nel procedimento per la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R., l'omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia già nominato, con la conseguente sua mancata partecipazione, comporta la violazione del diritto di difesa e la nullità del procedimento e del decreto di convalida, in quanto, trattandosi di procedimento che ha ad oggetto misure di restrizione della libertà personale, il difensore nominato deve essere messo in condizione di partecipare all'udienza mediante una specifica comunicazione del luogo e del tempo in cui la stessa si svolgerà, senza che tale omissione possa essere sanata dalla partecipazione di un difensore d'ufficio.

Sez. 1, n. 01483/2025, Tricomi L., Rv. 673594-01, ha precisato che l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base

agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.

Con particolare riferimento al contenuto dei poteri officiosi del giudice, **Sez. 1, n. 00382/2025, Tricomi L., Rv. 673605-01**, ha affermato che l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, tenuto conto che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l'interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa.

Sez. 1, n. 00370/2025, Pazzi, Rv. 673833-01, ha precisato che la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo.

La successiva **Sez. 1, n. 11395/2025, Reggiani, Rv. 674498-01**, chiamata a pronunciarsi con riferimento alla richiesta di prima proroga chiesta dall'Amministrazione, in ragione della necessità di attendere il rilascio del lasciapassare e la disponibilità di un vettore per il rimpatrio del cittadino straniero trattenuto, ha statuito che il

giudice è tenuto ad un giudizio di congruità da rapportare, nel caso della prima proroga, alla gravità delle difficoltà incontrate per la preparazione del rimpatrio e, nel caso delle proroghe successive, ad un'attività già diligentemente espletata, ma non portata a termine per fatto non imputabile all'Amministrazione bensì a terzi, con un accertamento necessariamente più rigoroso sulla necessità del trattenimento, in considerazione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso.

Con specifico riferimento all'oggetto del sindacato del giudice, in sede di proroga successiva alla prima, **Sez. 1, n. 20794/2025, Acierno, Rv. 675426-01**, ha affermato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 133 del 2023, lo scrutinio che il giudice del merito è chiamato a operare in caso di proroga successiva alla prima ha natura bifasica e verte, in primo luogo, sull'accertamento dell'insieme delle attività che devono essere svolte al fine di ottenere l'identificazione dello straniero e l'acquisizione della documentazione necessaria per il rimpatrio, impiegando tutti gli strumenti concretamente disponibili e adeguati al caso specifico. Nella decisione in esame, la S.C. ha precisato che, solo ove accertato il positivo esperimento di ogni ragionevole sforzo, sulla oggettiva difficoltà nell'ottenimento della documentazione ovvero sulla mancanza di collaborazione da parte del trattenuto, secondo un principio di proporzionalità dinamica, per cui l'ulteriore protrarsi della condizione di restrizione della libertà personale può ritenersi giustificato solo nella misura in cui sia stata posta in essere un'attività volta a integrare efficacemente il presupposto primario della diligenza nell'identificazione dello straniero.

Sez. 1, n. 32129/2025, Iofrida, Rv. 676693-01, ha poi statuito che, in sede di convalida di trattenimento di straniero richiedente protezione internazionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c e lett. d, d.lgs. n. 142 del 2015, la valutazione delle condizioni di salute del cittadino straniero possono essere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione, posto a base della misura oggetto di convalida, all'esito di un accertamento che deve essere effettuato anche d'ufficio, non potendosi il giudice esimersi dall'esaminare - qualora sia stato chiesto, in virtù di specifiche e comprovate deduzioni - i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto a lui non inviati e che, invece, in conformità alle disposizioni impartite dall'art. 3, comma 7, d.m. Interno del 19/05/2022 (cd. direttiva ministeriale Lamorgese), avrebbero dovuto essere compresi nella documentazione inviata all'autorità giudiziaria.

Sez. 1, n. 29554/2025, Iofrida, Rv. 676379-01 - chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto da un cittadino straniero che, immediatamente dopo il suo arrivo in Italia, era stato trasferito presso la struttura di prima assistenza di Pantelleria, mentre il provvedimento formale di trattenimento era stato adottato solo tre giorni dopo, contestualmente al suo trasferimento presso il CPR di Caltanissetta - ha affermato che la permanenza del cittadino straniero, nell'intervallo di tempo che precede il trattenimento, presso una struttura di prima accoglienza, a seguito dello sbarco, non costituisce un “*presupposto*” del successivo trattenimento del Questore, *ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998*, dovendosi computare il termine di quarantotto ore per la convalida, solo a decorrere dal provvedimento questorile di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri.

17.3. Riesame del trattenimento.

L'art. 15, par. 3, della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva Rimpatri) e l'art. 9, par. 5 della direttiva 2013/33 prevedono, con riferimento, rispettivamente, al trattenimento del cittadino straniero in funzione della sua espulsione, ed al trattenimento del richiedente protezione internazionale che “*il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli*” su richiesta dell'interessato o d'ufficio.

La Suprema Corte ha da tempo chiarito che la *ratio* di tale norma risiede nel rilievo che, potendo il trattenimento protrarsi anche per un periodo piuttosto lungo, non è consentito disporre tale misura per tale periodo, una volta per tutte, senza consentire una periodica verifica della sua necessità: il riesame, secondo la direttiva, consiste appunto in tale verifica periodica (Sez. 1 civ., n. 24721/2021, Rv. 662478-01).

Nell'anno in rassegna, **Sez. 1, n. 14340/2025, Russo R.E.A., Rv. 674576-02**, ha statuito che la richiesta di riesame dei presupposti del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero, in conformità all'art. 15, par. 4, della direttiva CE n. 115 del 2008, non è preclusa dal rigetto di altra analoga istanza o dalla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento, atteso che le misure in questione hanno natura cautelare e, pertanto, il sindacato giurisdizionale sulle medesime è inidoneo a formare una pronuncia dotata dell'autorità del giudicato, giustificandosi infatti la loro ricorribilità in cassazione non tanto per la natura decisoria, quanto per la loro incidenza sulla libertà personale. Nella stessa decisione, la S.C. ha precisato che il riesame del trattenimento della persona straniera in attesa dell'attuazione del provvedimento di espulsione,

pur in assenza di un procedimento *ad hoc*, deve essere effettuato con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio, previste nel diritto interno dagli artt. 24 e 111 Cost. e - a livello euro unitario - dagli artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendosi infatti ritenere che le amministrazioni degli Stati membri abbiano l'obbligo di rispettare i diritti di difesa dei destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi, ogniqualevolta si debbano adottare provvedimenti che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione. La Corte ha altresì affermato che, in un giudizio di riesame nel corso del quale la difesa della persona straniera trattenuta ha presentato istanza di autorizzazione al temporaneo allontanamento, il giudice di pace è tenuto ad esaminare i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto, nonché a valutare se nella situazione concreta vi siano effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro.

Parte quarta: obblighi di soccorso in mare

18. Obblighi di soccorso in mare e responsabilità della Pubblica amministrazione.

S.U. n. 05992/2025, Iannello, Rv. 674046-02, Rv. 674046-03, Rv. 674046-04, Rv. 674046-05, si è pronunciata in tema di obblighi di soccorso in mare, affrontando numerose questioni relative alla nozione di atto politico, con particolare riferimento alla possibilità di sottoporre al controllo giurisdizionale la decisione della pubblica amministrazione di designazione di un porto sicuro per lo sbarco dei migranti trattenuti a bordo di una nave.

Con riferimento alla nozione di atto politico, le Sezioni Unite hanno preliminarmente ricordato che *“il principio di giustiziabilità degli atti del pubblico potere, di soggezione del potere alla legge ogni qualvolta esso entra in rapporto con i cittadini, costituisce un profilo basilare della Costituzione italiana”*. Ciò posto, la Corte ha precisato che la chiave di volta ai fini del giudizio di insindacabilità di un atto del potere pubblico è costituita, in generale, dalla mancanza di specifici parametri giuridici protesi a riconoscere posizioni di vantaggio meritevoli di protezione, venendo in rilievo l'art. 101, secondo comma, della Cost., il quale individua nella legge il fondamento e la misura del sindacato ad opera del giudice. Richiamata la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 81 del 2012) e le pronunce del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. 1, n. 2483 del 19 settembre 2019), viene ribadito che l'azione del Governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale

quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri) costituzionalmente tutelati.

Fatte tali premesse, le Sezioni Unite hanno affermato che *“va certamente escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale”*, in quanto non si tratta di un atto *“libero nel fine”*, non attenendo alla direzione suprema generale dello Stato considerato nella sua unità e nelle sue istituzioni fondamentali, quanto, piuttosto, *“di un atto che esprime una funzione amministrativa da svolgere, sia pure in attuazione di un indirizzo politico, al fine di contemperare gli interessi in gioco e che proprio per questo si innesta su una regolamentazione che a vari livelli, internazionale e nazionale, ne segna i confini”*. Viene chiarito, pertanto, che *“le motivazioni politiche alla base della condotta non ne snaturano la qualificazione, non rendono, cioè, politico un atto che è, e resta, ontologicamente amministrativo”*.

Così accertato che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni non possa considerarsi quale atto politico, le Sezioni Unite hanno poi esaminato le valutazioni compiute dalla Corte d’appello in merito alla dedotta *“assenza di regole chiare circa l’individuazione dello Stato che, dopo il primo soccorso, deve farsi carico dei soggetti tratti in salvo”*. Richiamate le principali Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare (Convenzione SOLAS, Convenzione SAR, Convenzione di Montego Bay) - dalle quali si ricava come lo Stato responsabile del soccorso (Stato che non sempre coincide con lo Stato di bandiera) deve organizzare lo sbarco *“nel più breve tempo ragionevolmente possibile”* - è stato precisato che le operazioni di soccorso erano state di fatto assunte sotto la responsabilità di una autorità SAR italiana, la quale era tenuta in base alle norme convenzionali, a portarle a termine, organizzando lo sbarco nel predetto *“più breve tempo ragionevolmente possibile”*. È stato poi ulteriormente chiarito che *“la mancata indicazione del POS, unitamente alla decisione di non far scendere i 177 migranti per cinque giorni sebbene la nave fosse già ormeggiata nel porto di Catania, costituisce una chiara violazione della predetta normativa internazionale”*. Designare un porto sicuro costituisce, dunque, un atto amministrativo vincolato nell’an e discrezionale solo nel quomodo, potendo la pubblica amministrazione compiere scelte legate a valutazioni tecniche in ordine al luogo in ragione del numero di migranti da assistere, al sesso, alle condizioni psicofisiche, alle necessità di garantire una struttura di accoglienza e alle cure mediche appropriate dopo lo sbarco.

Con riferimento ai connessi profili relativi alla violazione della libertà personale (esaminati al par. 11), le Sezioni Unite, richiamati gli artt. 13 della Costituzione, l'art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, l'art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, l'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e l'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che il trattenimento dei migranti a bordo della nave Diciotti ha rappresentato un'arbitraria violazione della libertà personale. Con particolare riguardo all'art. 5 par. 1 lett. f) CEDU - il quale ammette, eccezionalmente, la privazione della libertà personale nella peculiare ipotesi in cui si tratti dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione - le Sezioni Unite hanno escluso che il trattenimento a bordo della nave costiera di migranti non ancora compiutamente identificati (e potenzialmente titolari del diritto di asilo *ex art. 10, terzo comma, Cost.*) possa essere inquadrato nell'ambito di procedimenti di espulsione o di estradizione, precisando come non possa nemmeno ipotizzarsi che detto trattenimento possa trovare copertura sovranazionale quale misura (assimilabile all'arresto o alla detenzione regolare) finalizzata a impedire l'ingresso illegale nel territorio.

Espressamente richiamati i principi affermati dalla Corte Edu nella citata sentenza *Khlaifia e a. c. Italia*, le Sezioni Unite hanno statuito che *“l'insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative è di per sé sufficiente ad affermare l'arbitrarietà del trattenimento dei migranti ai sensi dell'art. 5 Cedu, atteso che l'art. 13 della Costituzione prescrive il cumulativo soddisfacimento di entrambe le riserve, di giurisdizione e di legge, affinché possa dirsi integrata una legittima restrizione della libertà personale. Ne discendono non marginali ricadute applicative anche sul diritto, di cui all'art. 5 par. 4 della Cedu, a presentare ricorso ad un tribunale per contestare la legittimità della misura restrittiva e ottenerne, in caso di illegittimità, l'immediata cessazione. L'insussistenza di disposizioni mirate a tipizzare una peculiare ipotesi di trattenimento e la mancanza di un provvedimento individuale, motivato e notificato, escludono infatti la possibilità di assicurare, nell'immediato, un controllo giurisdizionale sui requisiti giustificativi della misura”*.

Parte quinta: controversie in materia di applicazione del regolamento Dublino.

19. Reg. UE n. 604 del 2013 e sindacato del giudice sull'esercizio della clausola discrezionale.

La S.C., con ordinanza n. 10903/2024, aveva rimesso gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle questioni di massima di particolare importanza relative: a) alla possibilità di derogare ai principi generali di determinazione della competenza di uno Stato membro, *ex reg. n. 604 del 2013*, all'esito di un'indagine individuale che valuti il rischio cui il ricorrente, in condizioni di vulnerabilità giuridicamente qualificata (alla luce delle ipotesi tutelate dal nostro sistema di protezione nazionale), sarebbe esposto in caso di rimpatrio coattivo verso il paese terzo; b) alla sindacabilità, da parte del giudice del merito, del rifiuto da parte dell'autorità statuale della facoltà di avvalersi dell'esercizio della clausola discrezionale, in presenza di situazioni tutelabili dal sistema di protezione nazionale interno (fondato sulla necessità di portare a compimento l'attuazione del diritto di asilo costituzionale).

Sez. U. n. 00935/2025, Scotti, Rv. 673420-01, dopo aver ribadito i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Ministero dell'Interno* del 30 novembre del 2023, hanno cassato la decisione del Tribunale di Firenze che, *“senza accertare alcuna forma di carenza sistemica nel sistema di esame delle domande e di accoglienza austriaco, si è avvalso della clausola di discrezionalità, per formulare proprio quella valutazione che il diritto europeo, come chiarito dalla sentenza Ministero dell'Interno della Corte di Giustizia del 30.11.2023, non consente: ossia delibare un rischio di respingimento indiretto in un Paese di origine sulla base di una differente valutazione del livello di protezione di cui può beneficiare colà il richiedente, ignorando la regola della fiducia reciproca e la soggezione di tutti i Paesi membri al principio di non respingimento”*.

Con riferimento alla questione relativa all'incidenza del diritto alla protezione complementare, quale causa ostativa al trasferimento, sindacabile sotto il profilo dell'esercizio della clausola discrezionale, le Sezioni Unite, pur avendo ritenuto assorbita la questione (peraltro sottolineando che il richiedente non si era opposto al trasferimento sotto tale profilo), hanno compiuto alcune puntualizzazioni rispetto alla prospettazione contenuta nell'ordinanza di rimessione.

In primo luogo, è stato precisato che quanto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 8044 del 2018 (secondo cui *“la determinazione dello Stato competente ex reg. n. 604 del 2013 costituisce non un diverso e autonomo procedimento, bensì una fase, necessariamente preliminare,*

all'interno del procedimento di riconoscimento dello status di protezione internazionale") è strettamente funzionale all'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, legata alla natura dei diritti soggettivi che costituiscono oggetto della controversia sul trasferimento, mentre, sotto il profilo processuale, *"il procedimento di determinazione della competenza e l'impugnazione del provvedimento di trasferimento possiedono una loro autonomia rispetto al procedimento di cognizione relativo alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale"*. In forza del richiamo normativo agli artt. 3, lettera e-bis, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in legge n. 46 del 2017, e 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, le Sezioni Unite hanno così sottolineato che, nonostante il collegamento funzionale che intercorre fra il procedimento di impugnazione del provvedimento di trasferimento e il più generale procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, nell'ambito del primo, di carattere preliminare e diretto alla determinazione della competenza, sussiste l'esigenza di una autonoma allegazione da parte del richiedente delle specifiche ragioni dell'impugnazione del provvedimento di trasferimento, in conformità al generale principio dispositivo.

Con specifico riferimento alla questione relativa ai limiti del sindacato consentito al giudice ordinario sull'esercizio da parte degli Stati membri della clausola di discrezionalità (esaminato dalle Sezioni Unite ai §§ 18 e ss.), le Sezioni Unite, dopo aver richiamato le principali pronunce della Corte di Giustizia sul tema (sentenza del 7 giugno 2016, causa C-63/15, *Ghezelbash*; sentenze del 25 ottobre 2017, *Shiri*, C-201/16: sentenza del 25 gennaio 2018, 12 *Hasan*, C-360/16; sentenza del 19 marzo 2019, C-163/17, *Jawo*; sentenza del 23 gennaio 2019, causa C-661/17, *M.A.*; sentenza del 16 febbraio 2023, causa C-745/21, *L.G.*) hanno sottolineato come la stessa sentenza *Ministero dell'Interno*, sebbene escluda espressamente che il giudice dello Stato membro possa imporre al suo Stato l'impiego della clausola discrezionale per scongiurare il rischio di *non refoulement* che a suo parere si delineerebbe nello Stato membro destinatario del trasferimento, *"non esclude, in linea generale, il potere dei giudici nazionali di sindacare la decisione di non avvalersi della clausola discrezionale per altre ragioni, nell'ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di trasferimento ex art.27 Reg.604/2013 (principio questo già acquisito nei precedenti citati arresti della Corte europea)"*. E ciò perché, prosegue la Corte, *"la definizione dell'ambito di sindacabilità dell'esercizio - o, per converso, del mancato esercizio - della clausola discrezionale, resta affidata alla legislazione interna di ciascun Stato membro"*. È stato altresì ricordato che, con la recente sentenza della Seconda Sezione del 18 aprile 2024, A.H.Y., nella causa C-

359/22, la Corte di Giustizia, *“ha demandato al diritto nazionale non solo la definizione della portata del (possibile) controllo giurisdizionale, ma anche la fonte del controllo, precisando che è prerogativa del diritto nazionale concedere la possibilità di impugnare la decisione di non avvalersi della clausola discrezionale per tutta la durata del ricorso avverso la decisione di trasferimento”*.

In merito al rapporto tra clausola discrezionale e protezione complementare, le Sezioni Unite hanno precisato che: *“il diritto dell’Unione consente al richiedente di impugnare il disposto trasferimento per le più svariate ragioni, tra le quali potrebbe annoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto al riconoscimento della protezione complementare di diritto nazionale”*, ma che tale condizione non si è verificata nel caso di specie. È stato inoltre chiarito che una tale ragione di opposizione non potrebbe essere scrutinata d’ufficio dal giudice del procedimento di impugnazione del trasferimento per il solo fatto che nel nostro ordinamento le autorità amministrative e giurisdizionali chiamate ad esaminare una domanda di protezione internazionale debbono valutare residualmente la riconoscibilità di un titolo di protezione complementare sulla base delle allegazioni del richiedente, in quanto ciò *“condurrebbe inevitabilmente il nostro sistema in linea di collisione frontale con il diritto dell’Unione, imponendo sempre e comunque di derogare agli ordinari criteri di competenza e non dar mai corso ai trasferimenti, in flagrante contrasto con la stessa natura eccezionale della deroga rappresentata dalla clausola discrezionale”*.

I principi affermati dalle Sezioni Unite hanno trovato conferma, nonché ulteriore sviluppo, nella successiva **Sez. 1, n. 12085/2025, Acierno, Rv. 674541-01**, che ha affrontato le questioni relative alla definizione dell’ambito del giudizio di rinvio, tenendo conto delle osservazioni contenute nella sentenza delle S.U. in relazione all’autonomia della protezione nazionale, alla sua copertura costituzionale e convenzionale, alla sua riconducibilità ad una modalità di esercizio della clausola discrezionale. Nella decisione in esame, la S.C. ha precisato che il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di *refoulement* indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può comunque valutare il mancato esame, da parte dell’Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, *ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013*,

purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.

È stato poi affermato che nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, fondato sul rischio di *refoulement* indiretto, il giudice nazionale deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati o acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale *ex art. 17* del reg. UE n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo, di cui all'art. 10, comma 3, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione (**Sez. 1, n. 12085/2025, Acierno, Rv. 674541-02**).

La successiva **Sez. 1, n. 15773/2025, Caiazza, Rv. 674812-01**, ha precisato che nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, ai sensi del reg. UE n. 604 del 2013, il giudice nazionale, nell'ambito del sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale, deve valutare se il rifiuto tacito di avvalersi della detta clausola appaia giustificato alla luce di quanto prospettato in ricorso o risultante dagli atti prodotti dalle parti, e verificare se emergono fatti rilevanti ai fini della protezione anche nazionale, attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art. 10 Cost., potendo essere allegati fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso, oppure fatti preesistenti, non allegati in precedenza.

20. Giudizio di impugnazione della decisione di trasferimento.

Sez. 1, n. 24115/2025, Reggiani, Rv. 675938-01, ha affermato che nel giudizio di impugnazione del decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublin, caratterizzato dalla specialità delle regole del rito camerale, la delimitazione del *thema decidendum* non è accompagnata dalla formazione di preclusioni a pena di decadenza, con la conseguenza che al cittadino straniero è consentito precisare e integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso, oltre che con la nota depositata nel termine previsto dall'art. 3, comma 3-*sexies*, del d.lgs. n. 25 del 2008, in qualsiasi altra nota autorizzata sia prima che dopo la scadenza di tale termine.

Sez. 1, n. 13037/2025, Acierno, Rv. 674723-01, ha statuito che nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e

di una procedura di presa in carico, così come nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, l'amministrazione è tenuta a svolgere, “*di persona*”, il colloquio, *ex art. 5 del Reg. UE n. 604 del 2013*, con la finalità di acquisire direttamente dal richiedente tutte le informazioni potenzialmente idonee a impedire l'applicazione del criterio generale di competenza previsto dal regolamento di Dublino, con la conseguenza che, nel caso in cui il colloquio personale sia mancato o non sia stato svolto nelle modalità garantistiche previste dal regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata, salvo che, nel procedimento giurisdizionale, il giudice non abbia proceduto all'audizione personale del ricorrente. Nella vicenda portata all'attenzione della Corte, il Tribunale (nella decisione cassata dalla S.C.) in presenza di un verbale del colloquio che si esauriva nella mera compilazione del modulo nella parte delle generalità del ricorrente, aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di trasferimento, perché il richiedente non aveva adempiuto all'onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioni, quale condizione per accedere all'audizione.

PARTE SECONDA

I DIRITTI A CONTENUTO ECONOMICO

(Coordinata da Francesco Graziano)

CAPITOLO VII

LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI

(DI EMANUELA MUSI E MARIA LUDOVICA RUSSO)*

SOMMARIO: 1. Le azioni a tutela della proprietà - 2. I modi di acquisto a titolo originario della proprietà. - 2.1. L'usucapione. - 3. Le servitù e l'usufrutto. - 4. I limiti legali al diritto di proprietà. - 5. Le immissioni. - 6. La tutela del possesso - 7. L'enfiteusi. - 8. Gli usi civici.

1. Le azioni a tutela della proprietà.

Molteplici decisioni hanno analizzato, sotto vari angoli prospettici, i presupposti per l'esperimento delle azioni a difesa della proprietà, scandagliandone i vari aspetti e, in particolare, il profilo dell'onere della prova e dell'opponibilità della trascrizione della relativa domanda.

Sez. 2, n. 32446/2025, De Giorgio, Rv. 676483-01, ha chiarito che, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della *probatio diabolica* gravante a carico dell'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.

Sempre in materia di azione di rivendicazione, **Sez. 2, n. 04547/2025, Oliva, Rv. 673886-01**, ha affermato che, nel suddetto giudizio, il rigore della prova della proprietà è attenuato ove il

* I paragrafi da 1 a 3 sono a cura di Maria Ludovica Russo, mentre i paragrafi da 4 a 8 sono a cura di Emanuela Musi.

convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente, in tal caso, per il rivendicante dimostrare, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, i passaggi di proprietà da quel determinato soggetto fino a lui; al fine di tale dimostrazione, però, non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie (nella specie, si trattava di mere dichiarazioni di scienza, contenute nelle richieste di accatastamento di alcuni manufatti insistenti sull'area la cui proprietà era oggetto di contestazione), in quanto rappresentano forme di pubblicità, prive degli effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale, che, al contrario, si rinvencono negli atti di acquisto.

Sez. 2, Sentenza n. 31400/2025, Mocci, Rv. 676531-01, ha, altresì, ribadito la differenza tra la prova del diritto di proprietà e quella attinente agli altri diritti reali, affermando che, ai fini dell'accertamento della costituzione del diritto di usufrutto, è sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto, ove la fonte sia il fatto dell'uomo *ex* art. 978 c.c., mentre non è necessaria la cd. *probatio diabolica* prevista per il diritto di proprietà *ex* art. 948 c.c. L'aggravamento probatorio si giustifica, in quest'ultimo caso, per il carattere pieno ed esclusivo del diritto dominicale, laddove per i diritti reali limitati, in quanto destinati a coesistere con il diritto dominicale, risulta compresso il potere di godimento, così ponendosi su un piano totalmente diverso.

Al contempo, si è chiarito che, in tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto influente il confine *de facto* esistente *in loco* (**Sez. 2, n. 06876/2025, Oliva, Rv. 674291-01**).

Sempre in tema di limiti all'onere probatorio, per **Sez. 2, n. 14674/2025, Oliva, Rv. 675372-01**, l'acquisto a titolo originario conseguente all'espropriazione per pubblica utilità, se adeguatamente documentato, è idoneo a soddisfare la prova della proprietà richiesta ai fini dell'azione di rivendicazione.

Con riguardo all'ambito strettamente processuale, **Sez. 2, n. 05307/2025, Varrone, Rv. 673982-01**, ha affermato che non viola il divieto di *ius novorum* in appello, la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte, qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono

alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di usucapione abbreviata del convenuto in rivendica che, in primo grado, aveva proposto, in via riconvenzionale, la sola domanda di usucapione ordinaria.

Infine, sull'aspetto relativo all'opponibilità della domanda di rivendicazione di immobile, **Sez. 1, n. 32543/2025, Fraulini, Rv. 676738-01**, ha chiarito che la mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di immobile rende inopponibile la sentenza che l'abbia accolta nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto *a domino*, atteso che, in ipotesi di acquisto *a non domino*, e salva l'eventuale usucapione, la suddetta trascrizione, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà.

2. I modi di acquisto a titolo originario della proprietà.

In tema di acquisto della proprietà a titolo originario, va segnalata la fondamentale pronuncia a Sezioni Unite in tema di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, **Sez. U, n. 23093/2025, Scarpa, Rv. 675840-01**, con la quale le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, che trova causa in sé stesso e non nell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa, accordata dall'art. 832 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce *ex lege*, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene.

Con la medesima pronuncia è stato, altresì, chiarito che (**Rv. 675840-02**) la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita del diritto, non incorre - ove animata da un "fine egoistico" - nella nullità per contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceità della causa o del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost., non può

ricavarsi un dovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, non essendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.

Vanno, poi, segnalate importanti pronunce relative all'acquisto per accessione.

Sez. 2, n. 20793/2025, Oliva, Rv. 675691-01, ha affermato che, il principio generale dell'accessione *ex* art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista *ipso iure* al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, cosicché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che ha contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere, nei confronti dell'altro coniuge, le somme spese a tal fine.

Al contempo, sull'ambito applicativo dell'art. 936 c.p.c., si è pronunciata **Sez. 2, n. 04805/2025, Mondini, Rv. 674019-01**, affermando che, nell'ipotesi di occupazione di porzione di fondo altrui con la costruzione di un edificio, ove non ricorrano le condizioni fissate dall'art. 938 c.c. per l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'edificio e del suolo occupato per la cd. accessione invertita, il diritto del proprietario di detto fondo di chiedere la demolizione della parte della costruzione illegittimamente realizzata e la restituzione di detta porzione va riconosciuto in base alle regole generali sulla tutela del diritto dominicale, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 936 c.c. e, per l'effetto, delle limitazioni a tale demolizione previste dai commi 4 e 5 del citato articolo, trattandosi di disposizioni che si riferiscono alla diversa ipotesi di opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui e che trovano giustificazione nella peculiarità della relativa situazione, in considerazione del presumibile più consistente vantaggio che al *dominus soli* può derivare dall'accessione diretta delle costruzioni attuate dal terzo. La S.C ha, pertanto, cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile l'art. 936

c.c. nonostante la costruzione gravasse solo su una parte del suolo altrui occupato.

Sono da rimarcare anche le pronunce emesse in materia di acquisto al patrimonio comunale di immobili, in violazione di prescrizioni urbanistiche. In particolare, **Sez. 2, n. 05354/2025, Grasso Giu., Rv. 673983-01**, ha affermato che, in caso di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, *ex art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001*, si realizza un acquisto a titolo originario della proprietà a favore del Comune, cosicché, in capo al precedente proprietario che continui ad occupare il bene non è ravvisabile l'*animus possidendi* e il suo potere di fatto si configura come mera detenzione che non permette il riacquisto della proprietà per usucapione, salvo atti di mutamento della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c.

Sempre in materia di acquisto a titolo originario al patrimonio comunale, ma sotto l'aspetto della tutela dei terzi creditori, va segnalato l'intervento delle **Sez. U, n. 10933/2025, Criscuolo, Rv. 674681-01**, che, rimanendo nel solco della natura di acquisto a titolo originario a favore del Comune, come affermato da **Sez. 2, n. 05354/2025, Grasso Giu., Rv. 673983-01**, hanno chiarito che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 160 del 2024, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile costruito senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (*ratione temporis* vigente) non determina l'estinzione dell'ipoteca iscritta dal creditore, che non sia responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, a meno che il Comune dichiari - secondo il procedimento e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del medesimo art. 7 - l'esistenza di un interesse pubblico al mantenimento dell'immobile, prevalente su quello al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, così attraendo l'immobile al proprio patrimonio indisponibile.

2.1. L'usucapione.

In tema di usucapione, la Corte si è pronunciata sui presupposti necessari al venire in rilievo di tale modo di acquisto, sulla configurazione delle circostanze valesvoli ad impedirlo e sui diritti, invece, che allo stesso sopravvivono.

Sul tema del requisito del possesso *ad usucapionem* va richiamata la pronuncia della **Sez. 2, n. 31126/2025, Besso Marcheis, Rv.**

676320-01, dove si esplicita che, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza solo in assenza di rapporti particolari tra le parti, quali quelli di parentela, in base ai quali è legittimo dedurre l'esistenza di una mera detenzione. Nella specie, la S.C. ha escluso che l'avere modificato e ristrutturato l'immobile per adibirlo ad uso proprio del ricorrente e ad esercizio di attività commerciale, pur in presenza di detenzione ultraventennale dei beni, costituissero atti di interversione del possesso alla luce dello stretto legame di parentela con il proprietario dell'immobile, padre del ricorrente.

Va rimarcata, altresì, la pronuncia di **Sez. 2, n. 31573/2025, Picaro, Rv. 676470-01**, che ha esaminato i rapporti tra usucapione ed atto traslativo della proprietà nullo, concludendo nel senso che ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'*accipiens* può possedere il bene *animo domini* ed anzi proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'*accipiens* e la *res tradita* sia sorretto dall'*animus rem sibi habendi*. (Fattispecie in materia di compravendita nulla perché conclusa a trattativa privata in violazione dell'art. 108 l.fall.).

Sotto il primo aspetto, in tema di comunione, è stato ribadito che il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione; cionondimeno, se già possiede il bene *animo proprio* e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere *uti dominus* e non più *uti condominus*, senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (**Sez. 2, n. 06452/2025, Mondini, Rv. 673984-01**).

Un'ipotesi di esclusione *ab origine* di acquisto per usucapione è stata delineata da **Sez. 2, n. 05410/2025, Varrone, Rv. 673984-01**, secondo cui i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini (come stabilito dall'art. 1 della l.

n. 230 del 1950), non possono essere usucapiti da parte di terzi, in quanto destinati a un pubblico servizio, che ne impedisce la sottrazione da tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, comma 2 e 828, comma 2, c.c., ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima l. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'usucapione di una servitù di passaggio su una striscia di terreno già appartenente al patrimonio della riforma fondiaria, destinata a funzione di fascia frangivento.

In tema, invece, di occupazione illegittima ad opera della P.A., **Sez. 2, n. 05410/2025, Picaro, Rv. 673984-01**, premesso che la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto), l'acquisizione del fondo, ha ribadito che, ove il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione - in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.), ai fini dell'acquisto per usucapione, occorre l'allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile *ad usucapionem*, ex art. 1141, comma 2, c.c. e, cioè, il compimento di attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che, di per sé, denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. In particolare, la S.C. ha escluso l'usucapione fatta valere da un Comune con riguardo ad un'area rientrante nel patrimonio disponibile dello Stato, acquisita inizialmente dall'ente locale a seguito di dichiarazione di p.u. e irreversibilmente trasformata mediante realizzazione di un edificio scolastico.

La sopravvivenza dei diritti iscritti ad opera dei terzi viene affermata da **Sez. 3, n. 00565/2025, Fanticini, Rv. 673536-02**, secondo cui l'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapiente.

Svariate sono state le pronunce che hanno delineato ipotesi di interruzione del possesso *ad usucapionem*.

In linea generale, **Sez. 2, n. 26996/2025, Picaro, Rv. 670427-01**, ha chiarito che l'atto di citazione introduttivo di un giudizio di divisione è idoneo ad interrompere il corso dell'usucapione essendo volto alla conservazione del patrimonio ereditario.

Per **Sez. 2, n. 05920/2025, Varrone, Rv. 673990-01**, il termine per l'usucapione della proprietà è interrotto, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, in quanto atto incompatibile con la volontà di godere il bene *uti dominus*. In particolare, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la stipula di una vendita simulante una donazione costituiva espressione inequivoca del riconoscimento del diritto di proprietà in capo al simulato alienante, sicché il possesso utile poteva decorrere *ex novo* solo dal momento successivo alla data di tale stipulazione).

Dal punto di vista soggettivo, **Sez. 2, n. 08517/2025, Tedesco, Rv. 674031-01**, ha affermato che il figlio del *de cuius* nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini dell'idoneità dell'atto interruttivo del possesso *ad usucapionem* di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.

Infine, dal punto di vista processuale, va richiamata la decisione della **Sez. 2, n. 28286/2025, Oliva, Rv. 676932-01**, dove si esplicita che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. In applicazione di tale principio e cassando con rinvio la sentenza impugnata, la S.C. ha affermato che la Corte territoriale non avrebbe dovuto prescindere dalla presenza di un varco nella recinzione del terreno controverso, in quanto l'eventuale dimostrazione del suo uso da parte del titolare convenuto in usucapione avrebbe costituito circostanza idonea ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo *uti dominus* in capo all'attore).

3. Le servitù e l'usufrutto

In materia di servitù, le pronunce hanno avuto ad oggetto le caratteristiche delle stesse, le condizioni per la loro insorgenza e per la loro persistenza, nonché alcune precisazioni relative agli aspetti processuali attinenti alle medesime.

In tema di servitù prediali in generale, si è affermato - **Sez. 2, n. 12968/2025, Fortunato, Rv. 674582-01** - che la formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni valevoli a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile *erga omnes* ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima. Nella specie, è stata ritenuta sussistente una servitù, realizzata attraverso l'apposizione di un'insegna luminosa sul lastrico solare di un edificio, a vantaggio delle porzioni rimaste in titolarità della società, condomina dell'edificio di cui essa era, in origine, esclusiva proprietaria e che aveva, poi, alienato parzialmente a terzi.

In tema di esercizio della servitù (sotto la specifica angolazione dell'art. 1067 c.c.), **Sez. 2, n. 00997/2025, Oliva, Rv. 673501-01**, ha affermato che l'aggravamento di una servitù conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi *in re ipsa*, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente.

Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata affermando che la sosta temporanea di veicoli costituisce modalità normale di esercizio del diritto di accesso e passaggio carrabile su un'area chiusa, per raggiungere il fondo dominante, senza potersi configurare come aggravamento della servitù.

Nella materia più specifica delle servitù coattive di passaggio, si è espressa **Sez. U, n. 01900/2025, Grasso Giu., Rv. 673629-01**, che ha affermato il seguente principio nell'interesse della legge *ex art.* 363 c.p.c.: in caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente

sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda.

Sempre in materia di servitù di passaggio, **Sez. 2, n. 25213/2025, Maccarone, Rv. 676025-01**, ha affermato che il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo, al contrario, l'esistenza di un diritto reale (*iure proprietatis* o *servitutis*) di passaggio, che soddisfa le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù, ancorché insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.

Nel caso, poi, di servitù di passaggio costituita per contratto, **Sez. 2, n. 11078/2025, Amato, Rv. 674927-01**, ha chiarito che la stessa non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili *aliunde*, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontaria.

La Suprema Corte si è occupata, inoltre, della specifica ipotesi della costituzione di servitù reciproche nell'ambito del condominio, specificando che l'opponibilità ai terzi acquirenti delle clausole dei regolamenti condominiali che, vietando di adibire ad un certo uso uno o più immobili di proprietà esclusiva, costituiscono servitù reciproche, è subordinata alla trascrizione del peso, secondo le norme vigenti all'epoca a cui è compiuta, e quindi: mediante l'indicazione, in apposita nota distinta da quella dell'atto di acquisto, delle specifiche clausole limitative, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985; prima dell'entrata in vigore di tale legge, mediante l'indicazione delle stesse nell'unica nota di trascrizione presentata per la vendita, ai sensi degli artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c., non essendo sufficiente allo scopo il generico rinvio al regolamento stesso; nella vigenza del disposto dell'art. 1940 del codice civile del 1865, purché dal contenuto della nota di trascrizione siano individuabili la natura della servitù reciproca stipulata contestualmente alla vendita ed i fondi cui inerisce (**Sez. 2, n. 15341/2025, Scarpa, Rv. 675751-01**). In

applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto opponibile al terzo avente causa la clausola che vietava di adibire un immobile a scuola di musica, siccome nell'atto di vendita del 1938 era indicata come conosciuta e accettata la disciplina di cui al regolamento di condominio, trascritto nel 1937, senza verificare se nella nota di trascrizione fosse indicato non solo il regolamento di condominio, ma anche la clausola limitativa della proprietà del bene alienato.

Sul piano processuale è da segnalare, specificamente, **Sez. U, n. 11455/2025, Criscuolo, Rv. 674682-01**, in base alla quale, in caso di esercizio dell'*actio negatoria servitutis* di cui all'art. 949 c.c., in un processo soggetto alle regole previgenti rispetto alle modificazioni di cui all'art. 3, comma 12, lett. i) e comma 13, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, l'attore, anche a fronte della contestazione del diritto di proprietà operata dal convenuto con la comparsa di risposta, può proporre domanda di accertamento del suddetto diritto con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., non solo nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ma anche con la prima memoria *ex* art. 183, comma 6, c.p.c..

In materia di opponibilità della costituzione convenzionale del diritto di servitù, si è pronunciata **Sez. 2, n. 27663/2025, Amato, Rv. 67645-01**, affermando che, quando un contratto di compravendita immobiliare contiene una convenzione costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, ai fini dell'opponibilità della servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo esclusivamente il contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo (*ex* art. 2659 c.c.), giacché tale forma di conoscibilità legale, indipendentemente da ogni menzione che ne faccia il successivo atto di acquisto, non può essere sostituita o integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile *aliunde*.

In tema di usufrutto, **Sez. 3, n. 32455/2025, Fanticini, Rv. 677098-01**, è intervenuta sulla relazione tra acquisto dell'usufrutto in comunione legale e l'usufrutto congiuntivo (ossia parametrato alla vita di entrambi e con diritto di accrescimento per il coniuge superstite) affermando che il regime della comunione legale è logicamente e giuridicamente compatibile con l'acquisto di un diritto reale di usufrutto la cui durata, in base alla chiara identificazione dell'oggetto del negozio, sia commisurata alla vita di uno solo dei coniugi, il quale non si trasforma automaticamente in usufrutto congiunto, a prescindere dall'esclusione *ex* art. 179 c.c.

4. I limiti legali al diritto di proprietà.

In tema di limitazioni legali al diritto di proprietà (artt. 832 e ss. c.c.), sul versante di quelli derivanti dall'esercizio del potere conformativo della Pubblica Amministrazione, è stato innanzitutto affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il proprietario di un fondo rientrante in un'area naturale protetta invoca la liquidazione dell'indennizzo *ex art.* 15 della l. n. 394 del 1991, in ragione dell'imposizione, da parte della P.A., di vincoli ambientali di natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che, in tal caso, il *petitum* sostanziale non involge l'esercizio del potere pubblico, limitandosi a prospettare la lesione di un diritto soggettivo in conseguenza della conformazione legale del diritto di proprietà (**Sez. U, n. 01625/2025, Tricomi L., Rv. 673444-01**).

Inoltre, **Sez. 2, n. 01949/2025, Picaro, Rv. 673610-01**, ha avuto modo di chiarire la funzione del potere conformativo della Pubblica Amministrazione, specificando che, attraverso gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, i regolamenti comunali e le norme tecniche di attuazione la P.A. stabilisce nell'interesse generale, e non a favore di un'impresa privata operante a fini di lucro, i limiti di utilizzabilità delle varie aree del territorio incidendo solo sulle facoltà di uso dei diritti dei titolari delle proprietà ricadenti nell'ambito applicativo dello strumento urbanistico. La pronuncia ha, dunque, sottolineato la differenza rispetto all'esercizio del potere espropriativo che, al contrario, incide sulla titolarità stessa dei diritti di proprietà dei singoli, che possono essere sacrificati per motivi di interesse generale, e previo indennizzo, e che proprio per la sua rilevante e profonda incidenza sui diritti dei privati è oggetto, *ex art.* 42, comma 3, Cost., di una specifica riserva di legge quanto all'individuazione delle fattispecie che ne legittimano l'esercizio. Sulla base di tali premesse ha, dunque, affermato che l'imposizione di un limite legale alle facoltà d'uso del proprietario non può essere equiparato all'attribuzione ad un terzo di un diritto reale parziario, atteso che quest'ultimo diritto, quando non sia convenzionalmente attribuito, può discendere solo dalla positiva conclusione di una procedura espropriativa a favore del terzo attraverso un decreto di esproprio o un accordo di cessione volontaria. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di rilascio dei terreni sui quali insisteva un impianto sciistico in considerazione della mera presenza di un limite alle facoltà di uso del proprietario, discendente direttamente dal piano regolatore generale, sotto il profilo dell'edificabilità e della realizzazione di manufatti idonei ad intralciare le piste da sci.

In punto di limitazioni dettate dai rapporti di vicinato assume rilievo preminente la disciplina delle distanze tra costruzioni (art. 873 e ss. c.c.): in argomento, diversi sono stati gli arresti della S.C. nell'anno oggetto di rassegna.

Quanto alla nozione di “costruzione”, rilevante ai fini della applicazione delle disposizioni in argomento, la S.C. ha avuto modo di ribadire l’“unicità”, consistendo essa in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata ed ha evidenziato che i regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio ai regolamenti locali, contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c., è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (**Sez. 2, n. 13157/2025, Grasso Giu., Rv. 674931-01**).

Per **Sez. 2, n. 18826/2025, Pirari, Rv. 675304-01**, la regola del cd. “vuoto per pieno”, che permette di derogare alle distanze minime previste dalla normativa (legge o regolamenti locali) quando l'ampliamento consista nella chiusura di uno spazio aperto all'interno di una sagoma già esistente, trova applicazione in maniera restrittiva. Essa è ammissibile solo se la nuova costruzione non proietta l'edificio in avanti e, conseguentemente, non riduce la distanza dal confine rispetto all'edificio preesistente. L'ampliamento, pur aumentando il volume delle superfici chiuse, non deve alterare la proiezione esterna dell'edificio rispetto ai confini. Nel caso di specie, la decisione del giudice di merito che aveva erroneamente applicato il “vuoto per pieno” alla chiusura con pilastri e tettoia di una veranda aperta su un terrazzo, destinata a “giardino d'inverno” è stata cassata sul presupposto che tale intervento non si era limitato a chiudere gli spazi preesistenti, ma aveva anche determinato un innalzamento dei parapetti con vetrate e una diversa copertura, provocando una variazione della distanza minima dall'edificio confinante, e rendendo inapplicabile la deroga.

Inoltre, in tema di ricostruzione post sismica di edifici integralmente o parzialmente crollati, la S.C. ha avuto modo di chiarire il fondamento della disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come modif. dall'art. 10, comma 1, lett. b), del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020, norma posta a salvaguardia dell'esigenza di recuperare il patrimonio edilizio preesistente. Al riguardo, la Corte ha affermato che il ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti e la loro ricostruzione, quando ne sia accertabile la preesistente consistenza e

non sia possibile modificare l'originaria area di sedime, può avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti - salvo che si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate - anche quando siano stati realizzati ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purché le trasformazioni avvengano nell'ambito degli incentivi volumetrici riconosciuti per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico oppure per promuovere interventi di rigenerazione urbana (**Sez. 2, n. 17798/2025, Pirari, Rv. 675995-01**).

Ancora, in tema di azione giudiziaria per il rispetto delle distanze legali e con specifico riferimento ai poteri del giudice, **Sez. 2, n. 26266/2025, Mondini, Rv. 676706-01**, ha affermato che il concetto di pregiudizio all'economia nazionale, di cui all'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare, si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l'intera collettività laddove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione.

5. Le immissioni.

Le pronunce in tema di disciplina delle immissioni (art. 844 c.c.) hanno riguardato, nell'anno in rassegna, anzitutto il limite della normale tollerabilità.

Così, **Sez. 3, n. 00631/2025, Scrima, Rv. 673378-01**, in tema di immissioni acustiche ha affermato che la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. In particolare, con riguardo alla fattispecie da essa esaminata, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del cd. "differenziale",

di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004.

Sez. 2, n. 19767/2025, Varrone, Rv. 675315-01, ha ribadito che il rilievo di intollerabilità, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito e riferendosi, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, anche sulla base di nozioni di comune esperienza, non è censurabile nel giudizio di legittimità.

Inoltre, nel solco di Sez. U, n. 13178/2024, Cirillo, Rv. 671130-02, (la quale ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia risarcitoria nei confronti di una pubblica amministrazione per i danni da lesione dei diritti alla salute e di proprietà conseguenti all'intollerabilità delle immissioni derivanti dall'esecuzione di una strada pubblica), si è inserita **Sez. 3, n. 29798/2025, Guizzi, Rv. 676768-01**, secondo cui la P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del *neminem laedere* - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al *facere* necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del *neminem laedere*. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato il Comune di Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, trattandosi di attività materiali adottate ai sensi dell'art. 2058 c.c.

Sul versante processuale, si segnala **Sez. 2, n. 05637/2025, Varrone, Rv. 674025-01**, secondo cui l'azione, di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e l'eliminazione, mediante modifiche strutturali, delle cause delle stesse, va proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda, proponibile verso altro convenuto, per responsabilità aquiliana *ex* art. 2043 c.c., volta a conseguire il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.

6. La tutela del possesso.

In tema di azioni possessorie si segnalano, nell'anno in rassegna, le seguenti pronunce di indubbio rilievo.

Circa l'elemento psicologico dell'*animus possidendi*, **Sez. 2, n. 12264/2025, Giannaccari, Rv. 675284-01**, ha affermato che la convenzione, stipulata tra comune e privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi nei confronti dell'ente pubblico ad un *facere* o a determinati adempimenti - nella specie la cessione gratuita del terreno - non costituisce un atto di diritto privato, ma assume piuttosto connotazione pubblicistica e si configura come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione edilizia. Con la conseguenza che, una volta acquisito il terreno al patrimonio comunale, la mera disponibilità del bene da parte dei privati, estrinsecatasi nel pagamento degli oneri tributari, non costituisce interversione del possesso, essendo necessaria una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.

Sempre in punto di *interversio possessionis*, va segnalata **Sez. 1, n. 21061/2025, Fidanzia, Rv. 675428-02**, per la quale l'utilizzo, da parte del socio, di un bene della società per scopi personali non determina in capo allo stesso un'autonoma situazione possessoria, ma integra una semplice detenzione per un interesse personale, in quanto la società - con il concedere la detenzione della cosa invece che attuare direttamente i propri scopi sociali - esercita un'attività propria del possessore; ne consegue, pertanto, che il socio detentore del bene della società può assumere il possesso della *res* solo a seguito di un atto di interversione, tenendo presente che al semplice godimento della cosa con il consenso degli altri soci non può attribuirsi tale valenza, occorrendo piuttosto un atto idoneo a manifestare la volontà del detentore di sottrarre il bene alla società.

Di notevole rilevanza, in tema di compossesso, è stata **Sez. 2, n. 34222/2025, Pirari, Rv. 677539-02**, la quale ha affermato che, nell'ipotesi in cui l'attore, pur riconoscendo l'esistenza di un compossesso del convenuto, assuma che questi ne abbia esteso la sfera in suo danno, e, correlativamente, il convenuto, anziché contestare il fatto attribuitogli, assume di averlo compiuto nel legittimo esercizio di un suo diritto, il giudice è tenuto a prendere in

considerazione, sia pure ai soli fini del possesso, non soltanto le deduzioni delle parti relative alla proprietà, ma anche il contenuto del titolo dal quale si assume derivare la liceità del comportamento denunciato con l'azione possessoria, onde stabilire, attraverso l'accertamento della consistenza del compossesso, se il comportamento asserito lesivo abbia o no esorbitato dai limiti consentiti dal titolo stesso.

Sez. 2, n. 28443/2025, Oliva, Rv. 676933-01, esaminando una fattispecie di indubbia frequenza ha precisato che al coniuge che, in costanza di matrimonio, provveda a sue spese ad eseguire migliorie o ampliamenti sull'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed adibito a casa familiare, o comunque in godimento al nucleo familiare, non può essere riconosciuta la qualità di possessore o compossessore del bene ma, in quanto componente del nucleo familiare, la titolarità, su di esso, di un diritto personale di godimento, di natura atipica e fondato sull'esistenza dell'unione familiare, con esclusione, pertanto, del diritto al rimborso ed alle indennità previsti in favore del possessore dall'art. 1150 c.c.

Sul versante processuale, è stata esclusa la possibilità, per il titolare del diritto "secondario" al sepolcro, di esperire la tutela possessoria, poiché il citato diritto ha natura personale, in quanto consiste nella posizione soggettiva intrasmissibile e di natura personalissima spettante a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia (**Sez. 2, n. 15432/2025, Oliva, Rv. 675876-02**).

Sez. 2, n. 33074/2025, Tedesco, Rv. 676533-01, in punto di decadenza dall'azione, ha precisato che, nel caso di spoglio o turbativa realizzati con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo di essi.

7. Enfiteusi.

Sez. 2, n. 14558/2025, Mondini, Rv. 675375-01, ha affermato che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento a favore dell'utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l'acquisto per effetto del possesso *ad usucapionem*, al cui fine non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la

decorrenza del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui l'enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all'acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario.

Nella medesima pronuncia si è precisato che l'enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art. 1164 c.c. vigente e dell'art. 2116 del c.c. abrogato - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario.

8. Usi civici.

Con riguardo alla tematica degli usi civici, va segnalata **Sez. T, n. 00769/2025, Picardi, Rv. 673801-02**, secondo cui, la dimostrazione che una terra fa parte di un demanio universale comporta la presunzione della demanialità della stessa, salvo che sussista un preciso titolo da cui risulti, per essa, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale. Inoltre, **Sez. T, n. 03860/2025, Balsamo, Rv. 673819-01**, ha affermato che la presenza di usi civici gravanti su beni comunali, cui consegue la presunzione della loro demanialità, comporta, ai fini dell'accertamento del presupposto impositivo della Tosap, l'onere per il contribuente di provare la sdemanializzazione dei medesimi in virtù di atti univoci e concludenti incompatibili con la volontà della pubblica amministrazione di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico e di circostanze così significative da rendere non configurabile una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia, da parte della P.A., al ripristino della pubblica funzione del bene stesso.

Sul versante processuale, **Sez. U, n. 01008/2025, Grasso Giu., Rv. 673549-01**, in continuità con i precedenti (tra le altre, Sez. U, n. 09280/2020, Lombardo, Rv. 657660-01), ha ulteriormente delineato l'ambito operativo della giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ritenuta, affermandone la sussistenza con riguardo ad ogni controversia relativa all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle

associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari.

CAPITOLO VIII

COMUNIONE E CONDOMINIO

(DI FRANCESCO GRAZIANO E MARIA LUDOVICA RUSSO)*

SOMMARIO: 1. La formazione del condominio e i diritti dei singoli condomini. - 2. I doveri di custodia: la responsabilità del condominio. - 3. Innovazioni e opere nuove. - 4. Il regolamento condominiale. - 5. Assemblea condominiale e invalidità delle relative deliberazioni. - 6. Impugnazione delle delibere assembleari. - 7. L'amministratore di condominio. La legittimazione a impugnare e la responsabilità. - 8. Il rendiconto. - 9. La ripartizione delle spese e il rimborso di quelle anticipate dal singolo condomino. - 10. Oneri condominiali.

1. La formazione del condominio e i diritti dei singoli condomini.

Nella giurisprudenza della S.C. costituisce ormai *ius receptum* il principio secondo cui l'individuazione delle parti comuni operata dall'art. 1117 c.c. non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali. Tale "presunzione" dispensa il condominio o i singoli condòmini dalla prova del diritto, essendo, piuttosto, onere del singolo condomino, che pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., provare la sua asserita proprietà individuale, senza che, tuttavia, a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità del bene. Una volta che, in difetto di titolo derogatorio, sia sorta la comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art 1117 c.c., per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva - i quali comprendono *pro quota*, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni - la situazione

* I paragrafi da 1 a 5 sono a cura di Francesco Graziano, i paragrafi da 6 a 10 sono a cura di Maria Ludovica Russo.

condominiale è opponibile ai terzi dalla data dell'eseguita formalità (tra le tante, Sez. 2, n. 03852/2020, Scarpa, Rv. 657106-02).

In questo senso, anche nell'anno oggetto di rassegna, si è affermato che l'acquirente del solaio o lastrico solare allo stato grezzo con diritto di edificarvi il proprio appartamento, salvo che dal titolo risulti diversamente in modo non equivoco, non diviene proprietario della porzione di colonna d'aria priva di tramezzature posta in corrispondenza del vano ascensore e pertanto da lui non usufruibile, che andrà a far parte della proprietà condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c. (**Sez. 2, n. 16622/2025, Grasso Giu., Rv. Rv. 674976-01**).

Con specifico riguardo al titolo derogatorio, **Sez. 2, n. 14714/2025, Oliva, Rv. 675289-01**, ha chiarito che al fine di stabilire se sussiste un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto, cosicché, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulta riservata ad uno solo dei contraenti, detto bene non rientra nel novero di quelli comuni.

Di indubbio rilievo risulta senz'altro anche **Sez. 2, n. 08252/2025, Scarpa, Rv. 674214-01**, secondo cui poiché l'edificio condominiale comprende l'intero manufatto che va dalle fondamenta al tetto e quindi anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta, il suolo su cui sorge l'edificio, oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., non è la superficie, a livello del piano di campagna, che viene scavata per la posa delle fondamenta, bensì quella porzione di terreno sulla quale viene a poggiare l'intero edificio, e, immediatamente, la parte infima dello stesso; ne consegue che il vespaio, realizzato con la stesura di uno strato di materiale inerte, sottostante al pavimento del piano terra che vi viene poggiato, non rientra nell'ambito del suolo comune *ex art.* 1117 c.c., bensì costituisce un manufatto distinto dalle fondazioni - posto a servizio esclusivo dell'unità immobiliare del piano terreno - la cui unica funzione è quella di fare da isolante per la separazione della superficie di sedime dalla soletta inferiore.

Circa il rapporto tra l'uso esclusivo da parte di uno dei condòmini e la natura di parte comune di un bene, **Sez. 2, n. 20548/2025, Guida, Rv. 675688-01**, ha chiarito che l'usuario esclusivo del lastrico solare, in assenza del consenso unanime dei condòmini, non può concedere sul predetto bene i diritti di cui all'art. 1108, comma 3, c.c., né consentire costruzioni o installazioni su di

esso, ad opera di terzi, in quanto il lastrico solare, ancorché in uso esclusivo di uno dei condòmini, mantiene la sua natura di parte comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 c.c.

Con riguardo ai beni indicati nell'art. 1117, n. 2, c.c., **Sez. 2, n. 10369/2025, Picaro, Rv. 674814-01**, ha affermato che poiché i locali dell'edificio per i servizi in comune di cui all'art. 1117, n. 2, c.c. costituiscono beni suscettibili di utilizzazioni diverse, anche autonome, la natura di bene comune degli stessi necessita - in mancanza di apposita convenzione - di una specifica destinazione di fatto al momento della costituzione del condominio e non cessa per il sopravvenuto venir meno del servizio comune. La fattispecie esaminata dalla S.C. concerneva, in particolare, un locale bruciatore, contenente la caldaia a servizio dell'originario impianto di riscaldamento centralizzato e adibito a deposito di materiali a seguito della realizzazione di impianti di riscaldamento autonomo.

Analogamente, **Sez. 2, n. 15528/2025, Guida, Rv. 675814-01**, ha chiarito che, per stabilire se un'unità immobiliare è comune, ai sensi dell'art. 1117, n. 2, c.c., perché destinata ad alloggio del portiere, il giudice del merito deve accertare se, all'atto della costituzione del condominio, come conseguenza dell'alienazione dei singoli appartamenti da parte dell'originario proprietario dell'intero fabbricato, vi è stata tale destinazione, espressamente o di fatto, dovendosi altrimenti escludere la proprietà comune dei condòmini su di essa.

Sez. 2, n. 25192/2025, Amato, Rv. 676024-01, ha escluso che i balconi aggettanti rientrino tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né destinati all'uso o al servizio di esso.

Infine, in tema di supercondominio, **Sez. 2, n. 27998/2025, Picaro, Rv. 676044-01**, ha affermato che, per poter configurare un rapporto di supercondominalità di fatto tra due edifici, anche non condominiali, con conseguente applicabilità delle norme del capo II del titolo VII del libro terzo c.c., in quanto compatibili, anziché delle norme in materia di comunione, è indispensabile - anche in base alla disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1117-*bis* c.c. - l'esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi *ex art.* 1117 c.c., sulla quale si trovino cose, impianti o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo, invece, sufficiente la sola fruizione, da parte di entrambi, di cose, impianti o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi.

In ambito processuale, **Sez. 2, n. 14829/2025, Grasso Giu., Rv. 675291-01**, ha evidenziato che il condominio è parte contrattuale

complessa, necessariamente rappresentata dall'amministratore, cosicché difetta nel singolo condomino la legittimazione ad agire, in proprio, contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla l. n. 219 del 1981.

Con riguardo alle azioni per il rispetto delle distanze legali dall'edificio condominiale, **Sez. 2, n. 16394/2025, Scarpa, Rv. 675617-01**, ha affermato che tutti i condòmini, non soltanto quelli che siano proprietari delle porzioni esclusive direttamente prospettanti verso le costruzioni che violano le distanze legali (nella specie, quelle di cui al d.m. n. 1444 del 1968), sono legittimati ad agire per far valere l'osservanza delle disposizioni sulle distanze, le quali mirano a salvaguardare i fabbricati considerati nella loro interezza.

Sez. 2, n. 21950/2025, Maccarrone, Rv. 676014-01, ha ribadito che nel giudizio volto a provocare una condanna alla modifica o demolizione di parti comuni dell'edificio condominiale a seguito di danni a parti di proprietà esclusiva, sono litisconsorti necessari tutti i condòmini, sia perché l'edificio condominiale deve essere considerato come entità unitaria non divisibile *pro quota* rispetto agli interventi da effettuare sulle parti comuni, sia perché la realizzazione di opere sulle parti comuni volte a modificarne le caratteristiche incide sul diritto di comproprietà di tutti i condòmini, con la conseguenza che una pronuncia di condanna ad un *facere* volto a modificare le caratteristiche del bene che ne è oggetto non potrebbe essere eseguita se non in presenza di un titolo esecutivo formato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere accertato la contestualità tra la modifica dell'altezza e della volumetria di un locale sottotetto di proprietà di un condòmino, da una parte, e i lavori di rifacimento della copertura dell'edificio effettuati dal condominio, dall'altra, aveva ritenuto unico legittimato passivo il proprietario dell'unità immobiliare in cui erano stati realizzati i lavori di innalzamento della falda del tetto che avevano privato della veduta l'appartamento dell'attrice.

La domanda proposta da un terzo estraneo al condominio, volta all'accertamento della proprietà esclusiva su un bene condominiale, deve essere proposta in contraddittorio con tutti i condòmini in quanto litisconsorti necessari, incidendo l'azione sul diritto *pro quota* di ciascuno di essi; ne consegue la nullità della sentenza emessa senza la loro partecipazione e il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al fine di consentire la piena tutela del diritto di difesa dei soggetti pretermessi (**Sez. 2, n. 19691/2025, Picaro, Rv. 675685-01**). Analogamente,

secondo **Sez. 2, n. 27700/2025, Amato, Rv. 676102-02**, le domande che incidono sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli condomini devono essere rivolte nei confronti di tutti gli altri, i quali sono litisconsorti necessari, giacché viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile.

Nella stessa direzione si è posta, sia pure sotto un diverso angolo prospettico, **Sez. 2, n. 20993/2025, Scarpa, Rv. 675699-01**, la quale ha affermato che nel giudizio tra un condominio, rappresentato *ex art.* 1131 c.c. dal suo amministratore, ed un singolo condomino, convenuto per la condanna al pagamento di una somma di denaro, la questione della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità *ex art.* 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale funzionale alla decisione della causa, privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, efficacia che altrimenti imporrebbe la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.

2. I doveri di custodia. La responsabilità del condominio.

Nell'anno oggetto di rassegna, **Sez. 2, n. 16435/2025, Besso Marcheis, Rv. 675525-01**, ha ribadito che, in tema di condominio, il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l'omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l'insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l'acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.

Sez. 3, n. 28528/2025, Pellicchia, Rv. 676839-01 ha ribadito che il condòmino che subisca un danno alla propria unità immobiliare, derivante dal sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, ha diritto al risarcimento, al quale, peraltro, è a sua volta tenuto a contribuire, in ragione dei due terzi *ex art.* 1126 c.c., tenuto conto della preminente funzione di copertura svolta dal suddetto lastrico o terrazza a vantaggio del proprio immobile.

3. Innovazioni e opere nuove.

In tema di innovazioni, **Sez. 2, n. 16148/2025, Guida, Rv. 675295-01**, ha escluso che rientri in tale ipotesi la deliberazione assembleare con cui è disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, per disciplinare il transito pedonale e veicolare impedendo l'ingresso indiscriminato di estranei, poiché essa attiene all'uso e alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini. Tale deliberazione, pertanto, non necessita di essere approvata con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio.

Sez. 2, n. 27699/2025, Amato, Rv. 676460-01, ha chiarito che la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l. n. 10 del 1991, in relazione all'art. 8, lett. g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui al successivo art. 28, comma 1, attenendo tale progetto alla fase di esecuzione della delibera; tali norme, nell'ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento destinate al risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa "interna" (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell'art. 1120 c.c.) da una fase esecutiva "esterna" (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della P.A.), e solo per quest'ultima impongono gli adempimenti in argomento.

Sempre in punto di deroga alla disciplina dell'art. 1120 c.c., **Sez. 2, n. 20297/2027, Massafra, Rv. 675959-01**, ha evidenziato che le norme di un regolamento di condominio - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottate in assemblea col consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare alla disciplina legale o integrarla, consentendo l'autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano, nell'interesse comune, limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle porzioni di loro esclusiva proprietà; ne deriva che il regolamento di condominio può legittimamente fornire del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c., estendendo il divieto di innovazioni fino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel

momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva.

In relazione al rapporto tra innovazioni e delibere assembleari per l'eliminazione di barriere architettoniche, secondo **Sez. 2, n. 26702/2025, Scarpa, Rv. 676032-01**, in caso di realizzazione di un'innovazione ad opera di un condomino, a proprie spese, nelle parti comuni (nella specie, installazione di un mini ascensore - piattaforma elevatrice interna alla tromba delle scale) ai fini dell'eliminazione di barriere architettoniche in un edificio condominiale, non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che essa sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condòmini e, ove comunque concessa, tale autorizzazione ha il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di concrete pretese da parte degli altri condomini. Pertanto, ove un condomino agisca in giudizio per contestare un determinato uso fatto dell'innovazione realizzata e il potere dell'assemblea di consentirlo, per la menomazione dell'utilità subita nel godimento nella res occorre valutare tale delibera alla stregua dell'art. 2 della l. n. 13 del 1989, considerando se l'innovazione possa recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.

Infine, con riguardo alle violazioni del decoro architettonico, va segnalata **Sez. 2, n. 29706/2025, Besso Marcheis, Rv. 676965-01**, secondo cui la prescrizione del diritto del condomino alla *restitutio in integrum* nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri l'aspetto architettonico dell'intero immobile è interrotta dal ricorso cautelare con cui è proposta *ex art. 688 c.p.c.* denuncia di nuova opera o di danno temuto.

4. Il regolamento condominiale.

Con riguardo ai profili attinenti al regolamento di condominio, di indubbio interesse, nell'anno oggetto di rassegna, è stata **Sez. 2, n. 15341/2025, Scarpa, Rv. 675751-01**, secondo cui l'opponibilità ai terzi acquirenti delle clausole dei regolamenti condominiali che, vietando di adibire ad un certo uso uno o più immobili di proprietà esclusiva, costituiscono servitù reciproche, è subordinata alla trascrizione del peso, secondo le norme vigenti all'epoca a cui è compiuta, e quindi: mediante l'indicazione, in apposita nota distinta da quella dell'atto di acquisto, delle specifiche clausole limitative, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985; prima dell'entrata in vigore di tale legge, mediante l'indicazione delle stesse nell'unica nota di trascrizione presentata per la vendita, ai sensi degli artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c., non essendo sufficiente allo scopo il generico rinvio al regolamento stesso; nella vigenza del

disposto dell'art. 1940 del codice civile del 1865, purché dal contenuto della nota di trascrizione siano individuabili la natura della servitù reciproca stipulata contestualmente alla vendita ed i fondi cui inerisce. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto opponibile al terzo avente causa la clausola che vietava di adibire un immobile a scuola di musica, siccome nell'atto di vendita del 1938 era indicata come conosciuta e accettata la disciplina di cui al regolamento di condominio, trascritto nel 1937, senza verificare se nella nota di trascrizione fosse indicato non solo il regolamento di condominio, ma anche la clausola limitativa della proprietà del bene alienato.

Di notevole interesse anche **Sez. 2, n. 25226/2025, Fortunato, Rv. 676099-01**, la quale ha affermato che il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1127 c.c., comprese le limitazioni previste, senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili ad una *servitù altius non tollendi*, possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale.

5. Assemblea condominiale e invalidità delle relative deliberazioni.

Sez. 2, n. 05528/2025, Guida, Rv. 673985-01, ribadendo un principio consolidato, ha chiarito che la deliberazione dell'assemblea condominiale con la quale venga approvata la stipulazione di un contratto di opera professionale e di un appalto, che riguardi anche beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini (nella specie balconi) è nulla - e non annullabile - per impossibilità dell'oggetto e, per l'effetto, impugnabile dal condomino dissenziente, poiché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari.

Nello stesso senso, anche **Sez. 2, n. 16893/2025, Guida, Rv. 675300-01**, la quale ha affermato che, in tema di condominio edilizio, non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea occuparsi dei beni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini o di terzi e, pertanto, è nulla la delibera condominiale con cui si dispone che l'accesso al tetto dell'edificio, parte comune ai sensi dell'art. 1117, n. 1), c.c., in assenza

del consenso unanime dei condomini, avvenga passando sulla proprietà esclusiva del proprietario di una singola unità immobiliare.

Parimenti, **Sez. 2, n. 20544/2025, Guida, Rv. 675755-01**, ha precisato che i poteri dell'assemblea possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condòmini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, solo quando tale invasione sia stata da essi specificamente accettata, o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l'autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell'interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condòmini. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva qualificato come atto di straordinaria amministrazione, adottato a maggioranza anziché all'unanimità, la sostituzione dell'originario impianto idrico di un edificio condominiale con uno a servizio dei soli appartamenti e non anche dei locali commerciali, senza considerare che il ricorrente, proprietario di un terraneo commerciale, non aveva accettato tale modificazione, che lo aveva privato del godimento di una cosa comune.

Con riguardo alla convocazione dell'assemblea, di notevole rilevanza risulta **Sez. 2, n. 16399/2025, Scarpa, Rv. 675524-01**, secondo cui l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., nel prescrivere forme determinate di convocazione (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), detta una disciplina inderogabile a tutela della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, sicché va esclusa la validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall'autonomia privata che preveda modalità alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice.

Sempre in ordine all'avviso di convocazione, **Sez. 2, n. 20535/2025, Caponi, Rv. 675530-01**, ha sottolineato che tale avviso è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, *ex art. 1335 c.c.*, con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro.

Esaminando una fattispecie assai frequente, **Sez. 2, n. 20477/2025, Amato, Rv. 676003-01**, ha ribadito la nullità della deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, *pro quota*, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.

Ancora in punto di attribuzioni dell'assemblea condominiale, **Sez. 2, n. 20541/2025, Scarpa, Rv. 675630-01**, ha precisato che l'assemblea condominiale, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135 c.c., ha il potere di ratificare le spese effettuate dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili e urgenti e di approvare *ex post* il consuntivo delle opere, così sanando la mancanza di una preventiva delibera di esecuzione e ripartizione del relativo importo.

Di notevole interesse **Sez. 2, n. 20541/2025, Scarpa, Rv. 675630-02**, la quale, in relazione al rapporto tra l'assemblea condominiale ed il consiglio di condominio, ha precisato che l'assemblea, negli edifici con almeno dodici unità immobiliari, ai sensi dell'art. 1130-*bis*, comma 2, c.c. può nominare un consiglio di condominio, le cui determinazioni sono tuttavia vincolanti soltanto se successivamente approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea stessa, in quanto quest'ultima non può essere esautorata dalle sue funzioni inderogabili, giacché è sulla maggioranza dei partecipanti in seno all'organo assembleare che si fondano le norme riguardanti la regolarità della costituzione di quest'ultimo, nonché la validità e impugnazione delle sue deliberazioni.

Da ultimo, merita di essere segnalata **Sez. 3, n. 22025/2025, Fiecconi, Rv. 675453-01**, la quale ha chiarito che, in tema di comunione *pro indiviso* di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.

6. Impugnazione delle delibere assembleari.

Nell'anno oggetto della presente rassegna, vi è stata anzitutto un'importante precisazione in ordine alla legittimazione a fare valere la nullità di una deliberazione assembleare. È stato, infatti, chiarito che la domanda diretta a far accertare la non conformità, alla legge o al regolamento, del contenuto della decisione approvata in un'assemblea di condominio, avente ad oggetto l'autorizzazione e le eventuali limitazioni, dell'allaccio di nuove utenze domestiche di un'unità immobiliare ad una rete di servizi, integra gli estremi di un'azione di accertamento della nullità e può, pertanto, essere proposta dal condomino che, pur avendo partecipato all'assemblea ed espresso voto conforme, abbia un interesse concreto e attuale all'eliminazione della situazione di obiettiva incertezza ingenerata dalla delibera, senza che rilevi, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata anche dal condomino attore, in quanto, da un lato, il principio di cui all'art. 1421 c.c. non è derogato dalle norme in tema di condominio, e, dall'altro, la regola per la quale chi ha dato causa ad una nullità non può farla valere è estranea alla materia sostanziale (**Sez. 2, n. 29917/2025, Scarpa, Rv. 676253-01**).

Dal punto di vista processuale, va rimarcata **Sez. 2, n. 02211/2025, Scarpa, Rv. 673641-01**, con cui si è puntualmente messo a fuoco il rapporto tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, affermando che tra le stesse, se pendenti dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, ferma in ogni caso la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare l'eventuale nullità del provvedimento monitorio.

In base allo stesso principio, pertanto, la suddetta pronuncia ha chiarito che tali cause, ove pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, possono essere riunite ai sensi dell'art. 274 c.p.c. (**Rv. 673641-02**) e che, laddove non possa farsi luogo alla riunione dei procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma

2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale (**Rv. 673641-03**).

Con specifico riguardo all'oggetto del giudizio di impugnazione delle delibere assembleari, si è sottolineato che, in tema di condominio negli edifici, il sindacato del giudice sulla validità delle delibere assembleari impugunate è limitato, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., alla verifica dell'eventuale mancato rispetto della legge, del regolamento di condominio o al grave pregiudizio arrecato alle cose comuni, non rientrandovi questioni inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni (**Sez. 2, n. 14428/2025, Scarpa, Rv. 674737-04**).

In continuità con tale affermazione, **Sez. 2, n. 10361/2025, Criscuolo, Rv. 674776-01**, ha chiarito che la domanda di declaratoria dell'invalidità di una deliberazione assembleare per un determinato motivo, ne impedisce l'annullamento per altra ragione, sebbene attinente alla medesima questione, in considerazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Al contempo, è stato sottolineato come i vizi della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo non possano essere fatti valere mediante opposizione a precetto, intimato per il pagamento delle spese condominiali in base a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata rigettata (**Sez. 2, n. 02460/2025, Scarpa, Rv. 673898-02**).

Sono, poi, stati scandagliati gli effetti della pronuncia di annullamento della delibera assembleare, affermando che la sentenza di annullamento di una deliberazione dell'assemblea di condominio ha efficacia di giudicato quanto alla causa di invalidità accertata verso tutti i condòmini, ancorché non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di essi, stante l'obbligatorietà delle delibere per tutti i partecipanti prevista *ex art.* 1137, comma 1, c.c.; viceversa, tale accertamento non ha alcuna efficacia di giudicato nel giudizio in cui sia dedotta la responsabilità per inadempimento dell'amministratore di condominio che a quella invalidità abbia dato causa (**Sez. 2, n. 02756/2025, Scarpa, Rv. 673974-01**).

Sempre in ordine ai profili di natura strettamente processuale, **Sez. 2, n. 16397/2025, Scarpa, Rv. 675523-01**, ha affermato che, in tema di impugnazione di deliberazione condominiale, quando quest'ultima viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; ne

consegue che, contro tale pronunzia, la parte può dolersi, in sede di gravame, solo per contestare l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, mentre è precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura, e, in particolare, quelli attinenti al merito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione.

7. L'amministratore di condominio. La legittimazione a impugnare e la responsabilità.

Nel 2024, con riguardo all'incarico di amministratore di condominio, la S.C. aveva affermato che tale incarico può intendersi rinnovato per un anno, come previsto dall'art. 1129, comma 10, c.c., solo se la delibera originaria di nomina non sia nulla per contrarietà all'art. 71-*bis* disp. att. c.c., dovendosi in tal caso negare la possibilità di una rinnovazione tacita dell'incarico, in applicazione del principio *quod nullum est nullum producit effectum*; l'interpretazione contraria, infatti, porterebbe al risultato di eludere i requisiti dettati da quest'ultima disposizione a tutela degli interessi generali della collettività (Sez. 2, n. 28196/2024, Scarpa, Rv. 672809-01). In continuità con detta pronuncia, nell'anno oggetto di rassegna, si è chiarito che in tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell'assemblea o di ciascun condomino, *ex* art. 1129, comma 11, c.c., diretta ad ottenere la revoca dell'amministratore cessato dall'incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, soltanto a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi (Sez. 2, n. 14039/2025, Guida, Rv. 674974-01).

Dei compiti dell'amministratore e dei compensi a questo spettanti si è occupata *funditus* Sez. 2, n. 14428/2025, Scarpa, Rv. 674737-01, ove si è chiarito che in tema di condominio, l'obbligo previsto dall'art. 1129, comma 14, c.c., di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'amministratore, non impone di determinare la remunerazione per singola prestazione, ma consente alle parti del contratto di amministrazione condominiale il riferimento a un importo globale, comprensivo di tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e in relazione all'intera durata dell'incarico. La stessa pronuncia ha, pertanto, affermato (674737-03) che l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni *ex* art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del

conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato, giudicando nella specie, legittima la determinazione di un compenso straordinario per l'assistenza fiscale e commerciale fornita ai condomini, in quanto attività estranea agli adempimenti dovuti in forza del rapporto ordinario di amministrazione. Al contempo, ove il compenso dell'amministratore sia assoggettabile a IVA, perché inerente ad attività espletata con l'impiego di mezzi organizzati (ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972) l'importo specificato *ex* art. 1129, comma 14, c.c. deve ritenersi già comprensivo dell'imposta, salvo diverso accertamento della volontà delle parti; analogo principio trova applicazione anche in relazione all'inerenza del compenso ai contributi previdenziali professionali o di ritenuta d'acconto dovuti per l'attività dell'amministratore, senza che la mancata autonoma specificazione di tali accessori, in sede di determinazione del compenso globale, incida sulla validità della deliberazione agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c. (**Rv. 674737-02**).

Sempre in tema di compensi spettanti all'amministratore, si è precisato che la speciale remunerazione stabilita dall'assemblea per l'amministratore in relazione ai lavori alle parti comuni dell'edificio condominiale trova causa nello svolgimento di attività eccedenti rispetto alle ordinarie attribuzioni conferitegli dalla legge (**Sez. 2, n. 16290/2025, Scarpa, Rv. 675877-02**).

La necessità, comunque, dell'indicazione del compenso dovuto all'amministratore, all'atto di accettazione della nomina, è stata rimarcata specificamente da **Sez. 2, n. 14424/2025, Scarpa, Rv. 674587-01**, secondo cui la deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio e anche in appello, per contrarietà all'art. 1129, comma 14, c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita.

Diverse, poi, sono state le pronunce attinenti alla legittimazione dell'amministratore.

Da segnalare, sul punto, **Sez. 2, n. 19121/2025, Bertuzzi, Rv. 675999-01**, in tema di rapporti tra i poteri di rappresentanza

dell'amministratore e la legittimazione dei singoli condòmini in materia di appalto, in cui si è affermato che la legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è limitata alla tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, quindi in relazione ai pregiudizi che investono le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle di proprietà esclusiva di condòmini, mentre non si estende alle azioni risarcitorie relative ai danni subiti dai singoli condòmini per il ridotto uso dei beni su cui vantano diritti individuali, essendo tali diritti estranei al potere di rappresentanza dell'amministratore fissato dagli artt. 1130 e 1131 c.c..

In continuità con tale pronuncia, va richiamata **Sez. 2, n. 27700/2025, Amato, Rv. 676102-01**, secondo cui, ai sensi dell'art. 1131 c.c., l'amministratore di condominio ha il potere di agire e resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, escluse le azioni incidenti sulla condizione giuridica dei beni stessi, ossia sull'estensione del relativo diritto di condominio, sicché, in tali ipotesi, la legittimazione dell'amministratore può trovare fondamento esclusivamente nel mandato conferitogli da ciascuno dei partecipanti alla comunione e non già nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, ad eccezione di un'unanime, positiva deliberazione di tutti i condòmini.

Al contrario, in caso di domanda giudiziale di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso un'area di proprietà condominiale, la resistenza in giudizio, in difetto di un'unanime e positiva deliberazione di tutti i condòmini, esula dai poteri deliberativi assembleari e da quelli di rappresentanza processuale del condominio, da parte dell'amministratore. (**Sez. 2, n. 27700/2025, Amato, Rv. 676102-03**).

Di indubbio interesse anche **Sez. 2, n. 16396/2025, Rv. 675522-01**, secondo cui le variazioni soggettive della compagine condominiale intervenute tra il momento del verificarsi del danno alle parti comuni e il momento del promovimento della lite o della sua decisione non privano l'amministratore della legittimazione processuale a rappresentare unitariamente l'interesse gestorio, poiché essa gli è accordata dalla legge al fine di semplificare l'instaurazione del contraddittorio; pertanto, in ipotesi di sentenza favorevole al condominio, con condanna del terzo al risarcimento dei danni alle parti comuni, l'assemblea deve provvedere a ripartire *pro quota* tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi era condomino al momento dell'evento dannoso.

Sul tema specifico della rappresentanza nel supercondominio, in linea con quanto già affermato da Sez. 2, n. 02406/2024, Scarpa, Rv. 669990-02, in tema di partecipazione alle assemblee e formazione delle relative maggioranze, si è chiarito che la decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti dei condomini, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, disp. att. c.c., può essere impugnata da ogni condomino, se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto, poiché la sua nomina è obbligatoria con riferimento all'esercizio dei diritti amministrativi in materia di gestione ordinaria delle parti comuni e alla nomina dell'amministratore, mediante manifestazione di voto della volontà unitaria formatasi nel rispettivo condominio, e non anche all'esercizio della tutela processuale; per contro, ove il rappresentante abbia contribuito, con il suo voto favorevole, all'approvazione della decisione assunta dall'assemblea, contravvenendo alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomini, attenendo a un vizio della delega o a una carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato (**Sez. 2, n. 08254/2025, Scarpa, Rv. 674275-01**).

Sulla questione della *prorogatio* dei poteri dell'amministratore cessato dall'incarico si è pronunciata **Sez. 3, n. 01050/2025, Valle, Rv. 673656-01**, affermando che, salva una diversa volontà dell'assemblea condominiale, l'amministratore, dopo la cessazione dalla carica e fino a quando non viene ritualmente sostituito, non perde i poteri attribuitigli dalla legge, tra i quali quello di sottoscrivere la procura al difensore per la redazione di un precetto, trattandosi di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ma meramente conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del condominio.

In tema di appalto, inoltre, ove l'assemblea dia incarico all'amministratore di stipulare, in nome e per conto del condominio, un contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, con previsione di un compenso aggiuntivo, i poteri di rappresentanza dello stesso amministratore e le conseguenti responsabilità, *ex* artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riguardano l'assunzione della difesa dei comuni interessi dei condòmini e, quindi, l'esercizio di tutte le facoltà e l'adempimento di tutti gli obblighi finalizzati a rendere effettiva e completa la tutela degli interessi condominiali nei rapporti con l'appaltatore (**Sez. 2, n. 16290/2025, Scarpa, Rv. 675877-01**).

Sempre in ipotesi di appalto, sulla questione degli oneri gravanti sull'amministratore, ed in linea con la responsabilità su quest'ultimo per omessa vigilanza (Sez. 2, n. 24058/2022,

Trapuzzano, Rv. 665386-01), si è specificato anche che, in tema di condominio, l'amministratore incaricato dell'attività straordinaria inerente al conferimento di un appalto per la manutenzione del fabbricato non è esonerato dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, spettandogli, quale rappresentante del committente condominio e tenuto conto degli specifici poteri conferitigli dall'assemblea, il compito di controllare lo svolgimento dei lavori, di verificarne lo stato, di accertare che l'esecuzione dell'opera proceda nei termini e secondo le condizioni stabiliti dal contratto e a regola d'arte, di effettuare o negare i pagamenti in funzione della corrispondenza della partita compiuta alle previsioni quantitative o qualitative delle clausole contrattuali, di rendere note tempestivamente ai condomini le eventuali difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dell'appalto obiettivamente idonee ad incidere sul rapporto gestorio (**Sez. 2, n. 16290/2025, Scarpa, Rv. 675877-03**).

Da ultimo, senz'altro meritevole di essere segnalata risulta la pronuncia emessa in tema di responsabilità dell'amministratore per il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dei condomini morosi, dove si è chiarito che l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano (**Sez. 2, n. 01002/2025, Giannaccari, Rv. 673482-01**).

8. Il rendiconto.

Come già chiarito negli anni precedenti, il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-*bis* c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Ai fini della validità della deliberazione di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia

idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Sez. 6-2, n. 10370/2023, Scarpa, Rv. 666900-01).

In continuità con tale impostazione, nell'anno oggetto di rassegna si è sottolineato che, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto, nell'ambito del condominio negli edifici, non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito (la già citata **Sez. 2, n. 14428/2025, Scarpa, Rv. 674737-05**). Riprendendo lo stesso ragionamento, **Sez. 2, n. 25446/2025, Amato, Rv. 676028-01**, ha chiarito che il rendiconto condominiale *ex art. 1130-bis c.c.* deve essere redatto sia per cassa, con indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell'anno, che per competenza, con specifica indicazione degli impegni di spesa realizzati, pagati e non pagati, nonché delle quote, ordinarie e straordinarie, previste, deliberate, incassate e non incassate, nel corso del predetto arco temporale ed afferenti al medesimo.

Dal punto di vista processuale, il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi di gestione e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, pur non configurando un nuovo fatto costitutivo del credito (**Sez. 2, n. 15318/2025, Scarpa, Rv. 674818-01**). In caso contrario, l'approvazione del consuntivo da parte dell'assemblea preclude ai condomini la facoltà di contestare le voci di entrata e di uscita sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto (**Sez. 2, n. 14424/2025, Scarpa, Rv. 674587-02**).

9. La ripartizione delle spese e il rimborso di quelle anticipate dal singolo condomino.

In tema di ripartizione delle spese condominiali, negli anni precedenti si era già ribadito che le attribuzioni dell'assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli previsti *ex lege*, cosicché la deliberazione che stabilisca, a maggioranza, di modificare, in astratto e pro-futuro, i criteri legali è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni dell'assemblea (Sez. 2, n. 02580/2024, Papa, Rv. 670228-01).

In linea con tale assunto, nell'anno in rassegna, si è affermato (Sez. 2, n. 08253/2025, Scarpa, Rv. 674552-01) che, in tema di oneri condominiali, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e per la prestazione dei relativi servizi al condominio devono essere sostenute da tutti i condomini, non essendo necessariamente correlate alla contitolarità della *res*, bensì derivando solamente dalla *utilitas* potenziale recata alle singole unità immobiliari; nell'esercizio dell'autonomia negoziale, è ammissibile una deroga che subordini la contribuzione delle spese all'uso effettivo, purché adottata all'unanimità, con clausola chiara e inequivoca. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto le doglianze, mosse in sede di impugnazione della deliberazione condominiale relativa al rendiconto consultivo e preventivo, in ordine alla ripartizione delle spese del servizio spiaggia, confermando che esse dovevano gravare su tutti i condomini e non sui soli "utenti del servizio", come genericamente indicato nel regolamento.

Coerentemente ed in modo speculare, Sez. 2, n. 10362/2025, Criscuolo, Rv. 674563-01, ha affermato che la "diversa convenzione", *ex art.* 1123, comma 1, c.c., è una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cui i condomini (come parimenti può fare il costruttore, con il regolamento predisposto unilateralmente in vista della successiva alienazione delle unità edificate) dispongono di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese di cui agli artt. 1118, 1123 e ss. c.c. e 68 disp. att. c.c., sicché nell'ipotesi di convenzione pattuita all'unanimità - o di regolamento del costruttore - per le successive modifiche è necessaria una nuova manifestazione di volontà unanime dei condomini, restando altrimenti vincolante la deroga originaria.

Per quanto attiene al rimborso delle spese anticipate, il condomino che, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, ha anticipato spese per opere di conservazione della cosa comune, ha diritto al loro rimborso purché ne dimostri l'urgenza *ex art.* 1134 c.c., la quale ricorre se esse sono state sostenute per opere

da eseguirsi senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini, al fine di evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi o alla cosa comune, cosicché non possono considerarsi urgenti spese già precedentemente ordinate dal giudice con provvedimento d'urgenza, suscettibile di attuazione *ex art.* 669-duodecies c.p.c. (**Sez. 2, n. 16351/2025, Guida, Rv. 675297-01**).

10. Oneri e responsabilità condominiali.

Come già detto, nell'anno oggetto di rassegna, è stata esaminata la posizione dell'acquirente dell'immobile in condominio, nell'ipotesi di risarcimento del fatto dannoso, affermando che il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l'omessa manutenzione di parti comuni, con conseguente insorgenza, a carico dei condòmini, di una responsabilità extracontrattuale ed esclusione dell'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali. In applicazione di tale affermazione di principio, si è dunque chiarito che l'acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto (**Sez. 2, n. 16435/2025, Besso Marcheis, Rv. 675525-01**).

Sempre in materia di responsabilità per fatto illecito, anche nei rapporti condominiali, per **Sez. 2, n. 17237/2025, Mocci, Rv. 675277- 01**, ove alla condotta di un condomino ai danni della cosa comune si aggiunga quella di altro condomino, entrambi possono essere indifferentemente chiamati a risponderne, senza che debba aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto. (Principio espresso con riguardo ad un caso di collocazione, da parte di un condomino, di pannelli in cartongesso su una delle due facce di una parete vetrata, sebbene la luminosità del vano scala fosse stata già pregiudicata dall'oscuramento realizzato da altro condomino sull'altra faccia) .

Dal punto di vista processuale, in continuità con quanto già affermato da Sez. U, n. 09839/2021, Lombardo, Rv. 661084-02, è stato sottolineato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, emesso, *ex art.* 63 disp. att. c.c., il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale delibera, dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale, mentre non assumono rilievo le contestazioni del condomino

intimato circa la consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio (**Sez. 2, n. 02460/2025, Scarpa, Rv. 673898-01**).

CAPITOLO IX

SUCCESSIONI E DONAZIONI

(DI FRANCESCO GRAZIANO)

SOMMARIO: 1. Posizione del chiamato all'eredità e processo. - 2. Accettazione dell'eredità, rinuncia, beneficio d'inventario e acquisto *ex lege*. - 3. La successione testamentaria. - 4. L'azione di riduzione e la tutela dei legittimari. - 5. Scioglimento della comunione ereditaria e collazione. - 6. Donazioni.

1. Posizione del chiamato all'eredità e processo.

Giova premettere che la maggior parte delle questioni che si sono poste all'attenzione della S.C. in quest'ambito ha riguardato la posizione del chiamato all'eredità e il modo di atteggiarsi dell'accettazione in ambito processuale.

In tal senso, **Sez. 2, n. 00390/2025, Pirari, Rv. 673498-01**, ha ribadito che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando piuttosto a carico di chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.

In sostanziale linea di continuità con tale orientamento si è posta anche **Sez. 2, n. 08520/2025, Tedesco, Rv. 674556-01**, secondo cui la proposizione, da parte del chiamato all'eredità, di azioni giudiziarie, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità.

Sez. 2, n. 08517/2025, Tedesco, Rv. 674031-01, occupandosi della peculiare posizione del figlio del *de cuius* nato al di fuori del matrimonio e riconoscibile secondo le norme vigenti al tempo dell'apertura della successione, ha affermato la sussistenza della facoltà di quest'ultimo di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, chiarendo che, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso *ad usucapionem* di un bene ereditario, non è

richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.

Sempre con riguardo all'ambito strettamente processuale, **Sez. 3, n. 14288/2025, Valle, Rv. 674702-01**, ha precisato che in caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del *de cuius* in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente all'allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione *iuris tantum* circa l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, giacché l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede. Analogamente, **Sez. 3, n. 16594/2025, Guizzi, Rv. 675017-01**, ha affermato che colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.

Con specifico riguardo al giudizio di legittimità, **Sez. 3, n. 03959/2025, Positano, Rv. 673762-01**, ha evidenziato che in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità, cosicché deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi, in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente.

Sez. 3, n. 14668/2025, Vincenti, Rv. 674982-02, ha chiarito che in caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima

dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.

In tal senso, dunque, **Sez. 1, n. 24006/2025, Crolla, Rv. 675937-01**, ha precisato che l'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.

In ordine all'ipotesi di interruzione del processo per morte della parte, **Sez. 2, n. 18494/2025, Trapuzzano, Rv. 675997-01**, pur escludendo che i chiamati all'eredità assumano, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notificazione della riassunzione come eredi, tale qualità, ha tuttavia ribadito che essi, costituendosi in giudizio, hanno l'onere di contestare l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Pertanto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l'eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l'intervenuta rinuncia all'eredità. In senso sostanzialmente sovrapponibile a tale pronuncia, si è posta **Sez. 3, n. 32377/2025, Gianniti, Rv. 677174-01**, secondo cui in tema di interruzione del processo per morte di una parte, il ricorso per riassunzione ad opera di quella non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti del chiamato all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale nei confronti di quest'ultimo, nel caso in cui rivesta la qualità di successore universale della parte deceduta *ex art. 110 c.p.c.*, fermo restando che egli non assume la qualità di erede per il solo fatto di

aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di *legitimatio ad causam*, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione, non potendo, tuttavia, sollevare tale eccezione, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, posto che essa, in ragione della sua natura sostanziale, introduce una questione che va risolta nel merito. Nella specie, infatti, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per difetto della qualità di erede, formulata dai chiamati all'eredità, per la prima volta, in sede di legittimità nel controricorso.

Parimenti, **Sez. 2, n. 24378/2025, Giannaccari, Rv. 676237-01**, ha evidenziato che in caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. In particolare, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita da parte del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della *de cuius*, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo successivamente alla sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima.

2. Accettazione dell'eredità, rinuncia, beneficio d'inventario e acquisto *ex lege*.

Con specifico riferimento all'accettazione tacita dell'eredità e al suo rapporto con la rinuncia, **Sez. 2, n. 15301/2025, Cavallino, Rv. 674850-01**, ha precisato che l'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere e comporta l'acquisto, da parte del rappresentato, della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. In particolare, in una fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda giudiziale, non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva

nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato all'eredità medesima.

Ancora in tema di rinuncia all'eredità, **Sez. 2, n. 32703/2025, Besso Marcheis, Rv. 676532-01**, ha chiarito che la regolamentazione degli effetti di tale rinuncia da parte di uno dei chiamati - stabilita con convenzione nell'ambito dei rapporti interni tra questi ultimi - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede, in quanto, una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio *semel heres, semper heres*, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.

Con riguardo alla prescrizione del diritto di accettare l'eredità, **Sez. 2, n. 23637/2025, Papa, Rv. 676018-02**, ha affermato che la relativa eccezione, validamente sollevata da uno dei convenuti con l'azione di divisione, è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunciato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità fa sì che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati.

In tema di eredità beneficiata, **Sez. 2, n. 21213/2025, Varrone, Rv. 675703-02**, ha ribadito che, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio d'inventario e tale qualità non abbia formato oggetto di contestazione, le conseguenze della sua soccombenza, anche con riguardo alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da un'espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all'efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità beneficiata.

Di notevole interesse **Sez. 1, n. 30412/2025, Zuliani, Rv. 676314-01**, la quale ha esaminato il rapporto tra accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e sovraindebitamento del *de cuius*, affermando il principio secondo cui l'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del *de cuius*, ai sensi degli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in quanto da un lato egli non può agire in luogo o in sostituzione del defunto e, dall'altro, difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio dell'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal *de cuius* si traduca in un'analogia condizione dell'erede.

In ordine ai profili strettamente procedurali dell'accettazione con beneficio d'inventario, **Sez. 2, n. 30820/2025, Pirari, Rv. 676980-01**, con riguardo alla liquidazione dell'eredità beneficiata ha chiarito che la natura solo esecutiva della procedura concorsuale dettata dall'art. 499 c.c. non esclude che il reclamo di cui all'art. 501 c.c. possa assolvere alla duplice funzione di controllo dello stato di graduazione formato dal notaio all'esito della presentazione delle dichiarazioni di credito, al quale hanno interesse anche i creditori che non hanno inoltrato tali dichiarazioni e di accertamento del credito, poiché l'atto redatto dal notaio ha natura meramente ricognitiva, precisando altresì che dalla proposizione di detto reclamo mediante atto di citazione deriva l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, dal cui esito non può conseguire di per sé l'inserimento di creditori e legatari nello stato di graduazione, il quale è condizionato dalla tempestiva presentazione della dichiarazione di credito, avuto riguardo alla distinzione fra creditori prevista dall'art. 502, comma 3, c.c.

La stessa pronuncia, sempre con riguardo al tema della liquidazione dell'eredità beneficiata, ha, inoltre, affermato che la tempestiva presentazione della dichiarazione di credito *ex art.* 498 c.c. incide sul solo *quantum* della pretesa, ma non anche sull'*an* e che la sua inosservanza non costituisce fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, cosicché la deduzione della tardività di tale presentazione non può essere qualificata come eccezione in senso stretto, da proporsi nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., ma come una mera difesa (**Sez. 2, n. 30820/2025, Pirari, Rv. 676980-02**).

Specifica attenzione è stata dedicata - *more solito* - anche all'ipotesi di accettazione cui all'art. 485, comma 2, c.c. (che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità che, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini previsti), da sempre foriera di dubbi interpretativi. Al riguardo, **Sez. 2, n. 18056/2025, Giannaccari, Rv. 676093-01**, ha evidenziato come tale istituto non riguardi il donatario, anche se questi abbia rinunciato all'eredità, in quanto - in tale ipotesi - vi è un titolo che giustifica il trasferimento del bene né la rinuncia è idonea a far rientrare il bene donato nell'asse ereditario, salvi gli effetti dell'azione di riduzione, ove vittoriosamente esercitata.

In base a quanto chiarito da **Sez. 2, n. 23309/2025, Tedesco, Rv. 675816-01**, l'acquisito *ex lege* dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c. presuppone, in chi ne faccia valere la validità, la dimostrazione, nel chiamato in possesso di beni ereditari, della capacità naturale di agire del medesimo, ossia della capacità di intendere e di volere e, dunque,

della consapevolezza di possedere beni facenti parte di un'eredità a lui devoluta. Nella specie, la S.C. cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto sufficiente, per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva, il dato oggettivo del possesso dei beni, stante la convivenza del chiamato con il genitore superstite nell'immobile ereditario, senza valutare né la natura e i caratteri dell'infermità permanente che affliggeva il chiamato, dichiarato interdetto tre anni dopo l'apertura della successione, né la sussistenza del requisito di natura soggettiva costituito dalla conoscenza, da parte dello stesso, della delazione in suo favore.

Senz'altro meritevole di essere menzionata risulta, infine, **Sez. 2, n. 01632/2025, Fortunato, Rv. 673896-01**, la quale con riguardo all'ipotesi di successione di cittadino straniero apertasi prima dell'entrata in vigore della l. n. 218 del 1995, ha affermato che l'accettazione dell'eredità, intervenuta prima dell'entrata in vigore della l. n. 218 del 1995, non determina l'esaurimento della successione ai sensi dell'art. 72, comma 1, della medesima legge, poiché, pur costituendo in capo all'istituto la qualità di erede universale, non rende intangibile la regolazione del testamento che consegue, unicamente, al passaggio in giudicato della sentenza che definisce i rapporti successori, al verificarsi di altra preclusione alla possibilità di porne in discussione l'assetto, ovvero al decorso dei termini di prescrizione o decadenza per far valere eventuali diritti successori. La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto esaurita la successione testamentaria, nonostante la perdurante pendenza dei termini di impugnativa per ottenerne l'annullamento del testamento, così applicando alla successione la legge italiana, ai sensi degli artt. 23 e 30 delle preleggi, anziché quella straniera ai sensi dell'art. 46 della l. n. 218 del 1995.

3. La successione testamentaria.

Svariate sono state, nel corso dell'anno oggetto di rassegna, le pronunce in tema di impugnazione di testamento.

Sez. 2, n. 09319/2025, Giannaccari, Rv. 674597-02, ha ribadito che la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità

del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.

Parimenti, è stato ribadito il principio - già affermato da Sez. U, n. 12307/2015, Travaglino, Rv. 635554-01 - secondo cui, per contestare l'autenticità di un testamento olografo non deve proporsi la querela di falso ma è necessaria l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura (**Sez. 3, n. 33806/2025, Tassone, Rv. 677261-01**).

Con riguardo all'impugnazione del testamento olografo per incapacità naturale del disponente *ex* art. 591 c.c., è stato affermato che l'esistenza di legami affettivi e di intensa frequentazione con soggetti pretermessi nel testamento non è di per sé indice di incapacità se non associata ad anomalie, incoerenze della scheda o altri segnali che rilevino una condizione patologica invalidante, la quale può essere comunque esclusa dal giudice sulla base di altri elementi maggiormente significativi, il cui accertamento è incensurabile se sorretto da motivazione adeguata (**Sez. 2, n. 09534/2024, Fortunato, Rv. 674600-01**).

Sez. 2, n. 20961/2025, Tedesco, Rv. 675695-01, sempre in tema di incapacità a testare *ex* art. 591, comma 2, n. 3), c.c., ha, poi, evidenziato che il giudice di merito può trarne la prova dalle condizioni mentali del testatore in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di presunzioni, potendo tale incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova, fermo restando, a carico della parte che sostiene la validità del negozio testamentario, l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.

Sez. 2, n. 04137/2025, Picaro, Rv. 673616-01, occupandosi di un'ipotesi tutt'altro che infrequente, ha ribadito il principio secondo cui l'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfità dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al

momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. In particolare, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, per superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal *de cuius*, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni fornite dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio.

Con riguardo al testamento pubblico, **Sez. 2, n. 09763/2025, Tedesco, Rv. 674276-01**, ha escluso che la mancata indicazione del *locus loci*, inteso come indirizzo completo del luogo in cui è stato redatto, prevista dalla legge notarile, ne determini la nullità, trattandosi di sanzione che tale legge limita alla mancata indicazione del Comune e anche perché, avendo il codice civile attenuato, rispetto ad essa, le sanzioni in materia di invalidità formali del testamento, non è ragionevole che tale omissione debba avere, nel testamento, conseguenze più gravi rispetto agli altri atti notarili in genere.

In tema di conferma o esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, **Sez. 2, n. 09935/2025, Giannaccari, Rv. 674813-01**, ha chiarito che l'art. 590 c.c., per la sua operatività, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del *de cuius* e non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifia del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.

Per converso, **Sez. 2, n. 12764/2025, Criscuolo, Rv. 674566-01**, ha ribadito che la conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle, cosicché, in dette ipotesi, non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa. In particolare, applicando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso che la sottoscrizione, da parte del legittimario pretermesso, del

preliminare di vendita di un bene caduto in successione, con cui l'erede istituito aveva promesso di consegnare parte del prezzo anche al legittimario, costituisse rinuncia all'azione di riduzione da parte di quest'ultimo.

Di indubbio interesse, in tema di contenuto del testamento, è stata **Sez. 2, n. 12268/2025, Fortunato, Rv. 675285-01**, la quale ha precisato che le disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio (cd. *poenae nomine*) hanno lo stesso trattamento della disposizione condizionale, soggette all'unico limite incidente sulla loro validità di non essere impossibili o illecite. In particolare, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la condizione nella parte in cui subordinava l'efficacia del testamento al mancato esperimento dell'azione di riduzione, poiché non pregiudicava i diritti dei legittimari e non comprimeva diritti fondamentali dei chiamati alla successione.

Sempre in punto di disposizioni testamentarie, **Sez. 2, n. 05920/2025, Varrone, Rv. 673990-03**, ha ribadito che l'*institutio ex re certa*, quando comprende l'unico bene di cui il testatore è a conoscenza e di cui ha consapevolezza di poter disporre, rappresenta una disposizione testamentaria che comprende l'universalità dei beni del testatore, pur indicandone solo uno determinato, cosicché, in applicazione del principio della forza espansiva della vocazione a titolo universale anche in favore dell'istituto *ex re certa*, l'acquisto non è limitato alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. In particolare, la S.C., affermando tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la forza espansiva della vocazione a titolo universale con riferimento a un bene qualificato "sopravvenuto" nel patrimonio del testatore e di cui questi ignorava di poter disporre in quanto oggetto di pregressa donazione, poi venuta meno per nullità.

4. L'azione di riduzione e la tutela dei legittimari.

Con riguardo alla tutela dei legittimari (e, in particolar modo, in ordine all'azione di riduzione), nel corso dell'anno oggetto della presente rassegna, si registrano pronunce sostanzialmente confermate di orientamenti già ampiamente sedimentati nel tempo.

Anzitutto, **Sez. 2, n. 10456/2025, Trapuzzano, Rv. 674748-01**, ha ribadito che il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il

giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Sempre in punto di esercizio dell'azione di riduzione, **Sez. 2, n. 26289/2025, Cavallino, Rv. 676709-01**, ha chiarito che l'art. 564 c.c., laddove prevede a carico del legittimario la previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, presuppone la preventiva constatazione del valore dell'asse ereditario da dividere, giacché la sua valutazione economica consente di verificare l'effettività della lesione della riserva, cosicché non è configurabile alcuna esigenza di tutela sia nel caso in cui non sussista alcun asse da dividere, sia qualora i beni relitti siano di valore talmente irrisorio da non costituire un asse ereditario rilevante ai fini della divisione ereditaria.

Sempre con riguardo alla necessità della previa accettazione con beneficio d'inventario e, in particolare, al suo rapporto con la cd. imputazione *ex se*, **Sez. 2, n. 08348/2025, Picaro, Rv. 674553-01**, ha evidenziato che in tema di azione di riduzione, mentre l'imputazione delle donazioni non è una condizione dell'azione, essendo solo una prodromica operazione di calcolo diretta al riscontro dell'effettiva lesione della legittimità, ai sensi dell'art. 564, comma 1, c.c., costituisce condizione dell'azione l'accettazione con beneficio d'inventario, che deve sussistere prima del suo esercizio nell'ipotesi di riduzione esperita contro soggetti non chiamati come eredi, precisando, inoltre, che il comma 2 dello stesso art. 564 c.c. stabilisce, per colui che esercita l'azione di riduzione di donazione o di disposizioni testamentarie, in assenza di dispensa, l'obbligo di imputare le donazioni e i legati in suo favore alla sua porzione di legittima, imputazione che può avvenire anche in corso di giudizio, una volta che, effettuata la riunione fittizia tra *relictum* al netto dei debiti e *donatum*, sia possibile stabilire la quota disponibile e, quindi, quella riservata agli eredi necessari, compresa quella sulla quale l'imputazione va compiuta.

La cd. riunione fittizia, quale operazione aritmetica preliminare ai fini del calcolo della quota di riserva e della disponibile (oltre che dell'accertamento dell'eventuale lesione della prima) ha, poi, formato oggetto di attenzione da parte di **Sez. 2, n. 30135/2025, Criscuolo, Rv. 677352-03**, secondo cui in tema di reintegrazione della quota

riservata ai legittimari, la perdita del bene oggetto di legato per causa non imputabile esclude che il relativo valore possa essere computato ai fini della riunione fittizia, poiché, alla luce degli artt. 744 e 562 c.c., il perimento incolpevole della *res* ne impedisce la valutazione agli effetti della reintegrazione della quota di riserva.

Infine, **Sez. 2, n. 32056/2025, Giannaccari, Rv. 676481-01**, ha ribadito il principio secondo cui nel procedimento per la reintegrazione della quota riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene, riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.

Vanno, poi, menzionate le due pronunce che hanno avuto modo di occuparsi *ex professo* del legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.).

Così, al riguardo, **Sez. 2, n. 09734/2025, Fortunato, Rv. 674562-01**, ha affermato che, in caso di rinuncia al legato in sostituzione di legittima, quest'ultimo non si converte in legato in conto legittima atteso che, in forza dell'effetto retroattivo della rinuncia, esso rientra nell'asse e viene devoluto secondo le regole ordinarie, fatta salva l'azione di riduzione e il diritto del legittimario pretermesso di conseguire la sua quota.

Infine, **Sez. 2, n. 32593/2025, Pirari, Rv. 676485-01**, ha ribadito che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima - ferma la necessità della forma scritta quando il legato abbia ad oggetto beni immobili - può risultare anche in via implicita da comportamenti del legatario, i quali manifestino in modo inequivocabile la volontà di non avvalersi del legato e precisando come, nel novero di tali comportamenti, rientri anche la proposizione della domanda per il riconoscimento della quota di riserva in natura *ex art. 718 c.c.*, essendo tale azione incompatibile con la volontà di dare esecuzione al legato sostitutivo.

5. Scioglimento della comunione ereditaria e collazione.

Con riguardo all'istituto della divisione ereditaria, anche nell'anno oggetto di rassegna è stato anzitutto ribadito che il principio

di universalità, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (*ex* artt. 713, comma 3, 720, 722 e 1112 c.c.) o per accordo dei conviventi, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione (**Sez. 2, n. 09869/2025, Giannaccari, Rv. 674537-01**).

In tema di effetti della divisione, **Sez. 2, n. 09362/2025, Fortunato, Rv. 674598-01**, ha chiarito che, pur trattandosi di effetti dichiarativi, comportanti che ciascun convivente debba considerarsi successore immediato del *de cuius* nei beni di cui diviene titolare, essi tuttavia non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al convivente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione, cosicché, nel caso in cui uno degli eredi si sia appropriato dei frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli, sorge un corrispondente suo debito verso gli altri coeredi (art. 724, comma 2, c.c.), qualora i frutti non siano più esistenti al momento della divisione.

Sez. 2, n. 10499/2025, Criscuolo, Rv. 674732-01 ha, poi, ribadito il principio - di espressione nomofilattica (Sez. U, n. 25021/2019, Lombardo, Rv. 655501-02 - secondo cui gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 l. n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.

In punto di stima del valore degli immobili nell'ambito della divisione ereditaria, **Sez. 2, n. 13103/2025, Guida, Rv. 674929-01**, ha sottolineato che nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere, formulate per la prima volta in appello, non integrano domande o eccezioni nuove, precluse *ex* art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali e, precisamente, l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in

vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.

Ancora in punto di determinazione del valore degli immobili, **Sez. 2, n. 20635/2025, Mondini, Rv. 676005-02**, ha ribadito che, nel giudizio di divisione ereditaria, la stima del diritto di abitazione del coniuge superstite può essere realizzata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e per la relativa disciplina, poiché l'obiettivo attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'*habitor*. In tale pronuncia, peraltro, si è, ancora una volta, precisato che il diritto di abitazione ed uso *ex art. 540, comma 2, c.c.* è devoluto al coniuge del *de cuius* in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato *ex lege*, sicché la sua concreta attribuzione, in una controversia di divisione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale del coniuge superstite, a favore del quale esso va quindi riconosciuto pur in assenza di un'espressa richiesta (**Sez. 2, n. 20635/2025, Mondini, Rv. 676005-01**).

Sempre in ordine alle operazioni divisionali, è stato ribadito, ancora una volta, il principio secondo cui la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione; per l'effetto, l'adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando, comunque, ferma la statuizione di divisione dei beni (**Sez. 1, n. 19239/2025, Casadonte, Rv. 675231-01**).

Anche in ordine alla comoda divisibilità (o meno) degli immobili *ex art. 720 c.c.*, è stato ribadito che, ai fini del relativo accertamento, occorre aversi riguardo al numero delle quote spettanti agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado; di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta, al momento della divisione, una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente, al momento dell'ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa (**Sez. 2, n. 20968/2025, Tedesco, Rv. 675697-01**).

Di indubbio interesse in ordine alla fase del cd. apporzionamento, è stata **Sez. 2, n. 25244/2025, Pirari, Rv. 676026-01**, secondo la quale, in sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun convivente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili da dividere, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.

Sez. 2, n. 03142/2025, Trapuzzano, Rv. 673883-01, ha ribadito che, ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del *de cuius*, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello.

Meritevoli di segnalazione risultano senz'altro due pronunce in tema di reatratto successorio, emanate nell'anno oggetto della presente rassegna.

Con la prima (**Sez. 2, n. 00059/2025, Criscuolo, Rv. 673525-01**), si è chiarito che l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti alla comunione ereditaria, oltre allo *ius prelationis*, in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, è tenuto a notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto *ex lege*, altresì lo *ius retractionis*, esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria, ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione, ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto; si tratta, dunque, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto.

Con la seconda, invece, **Sez. 3, n. 33716/2025, Giraldi, Rv. 677188-01**, ha puntualizzato che il diritto di prelazione *ex art. 732 c.c.*, in quanto personale ed intrasmissibile, riguarda - dal lato attivo e passivo - unicamente coloro che rivestono la qualità di coeredi al momento dell'apertura della successione e non opera, quindi, in

relazione ad alienazioni che coinvolgano i successivi titolari delle quote ereditarie.

Circa la collazione risulta, anzitutto, meritevole di segnalazione **Sez. 2, n. 05920/2025, Varrone, Rv. 673990-02**, con cui si è definitivamente chiarito che essa non è un'azione, ma un istituto di diritto sostanziale, cosicché, dal punto di vista processuale, essa, in omaggio al principio di automaticità e obbligatorietà, opera indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale, essendo sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e la menzione negli scritti difensivi dell'esistenza di beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, che abbiano formato oggetto di pregressa donazione, anche dissimulata e di cui occorra tenere conto per ricostruire il patrimonio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi. In particolare, con tale pronuncia - di cui peraltro con constano precedenti massimati in termini - la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di apposita domanda di parte, aveva escluso dalla divisione ereditaria una donazione fatta in vita dal *de cuius*, benché dagli scritti difensivi emergesse chiaramente l'esistenza di un bene donato a un convivente.

Di particolare interesse, peraltro, anche **Sez. 2, n. 34323/2025, Criscuolo, Rv. 677542-01**, secondo cui la dispensa dalla collazione dei beni dotali può essere stabilita con il successivo testamento del donante e con formulazione implicita nelle disposizioni testamentarie, purché dal loro prudente esame emerga, in modo univoco, la volontà del *de cuius* di dispensare dalla collazione la donazione dei beni. In particolare, con riguardo alla fattispecie esaminata, la S.C. ha affermato esservi dispensa implicita nella disposizione con cui il testatore aveva stabilito un legato in favore del figlio, giustificando questa scelta con la volontà di riequilibrare il rapporto con le altre figlie, che avevano ricevuto dal genitore beni mobili e immobili mediante atti di donazione e costituzione in dote.

Da ultimo, va segnalato come, nel corso dell'anno oggetto della presente rassegna, la S.C. abbia avuto modo di occuparsi anche dell'istituto della transazione divisoria, chiarendo che essa differisce dalla divisione transattiva in ragione dell'obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai conviventi e produce efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo; ne consegue che, salva un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell'intento delle parti di comporre la *res* litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto,

sostitutivo del preesistente (**Sez. 2, n. 00210/2025, Papa, 673476-02**).

La transazione divisoria novativa richiede, dunque, che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle già sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontà di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario (**Sez. 2, n. 00210/2025, Papa, 673476-01**).

6. Donazioni.

Con specifico riguardo alla materia delle donazioni, due sono le pronunce di interesse che hanno formato oggetto di massimazione nel corso dell'anno 2025.

Sez. 1, n. 03941/2025, Russo, Rv. 673846-01, si è occupata della speciale e temporanea incapacità a ricevere la donazione da parte di colui che ha rivestito l'incarico di tutore o protutore del donante (con il limite dell'approvazione del conto o dell'estinzione dell'azione per il rendimento di esso) prevista *ex art.* 779 c.c. ed ha affermato che la medesima incapacità, in forza dell'art 411 c.c., trova applicazione anche all'amministratore di sostegno, ogniqualvolta i compiti allo stesso demandati richiedono la presentazione di un rendiconto, trattandosi di disposizione diretta a salvaguardare la regolarità e la trasparenza della procedura di rendiconto, evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione.

Infine, **Sez. 2, n. 30135/2025, Criscuolo, Rv. 677352-02**, ha chiarito che, nella donazione, l'imposizione di un peso a carico del donatario, pur incidendo sull'ampiezza della liberalità, è compatibile con la causa del negozio, purché non ne alteri la funzione gratuita trasformandola in rapporto di corrispettività, cosicché, in presenza di una donazione modale, l'eventuale assenza di *alea* nell'adempimento del *modus* è giuridicamente irrilevante, ove il peso non assuma funzione sinallagmatica rispetto all'attribuzione patrimoniale. In particolare, la S.C. ha escluso la nullità di una donazione immobiliare gravata da obbligo di assistenza, stipulata da soggetto affetto da malattia terminale, non essendo ravvisabile un difetto genetico di causa derivante dalla mancanza di *alea*.

PARTE TERZA

OBBLIGAZIONI, CONTRATTI E RESPONSABILITÀ

(Coordinata da Vittoria Amirante)

CAPITOLO X

LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

(DI MASSIMILIANO DE SIMONE)

SOMMARIO: 1. Il principio di buona fede e correttezza: premessa. - 2. Applicazioni del principio di buona fede e correttezza. - 3. L'abuso del diritto e l'abuso del processo. - 4. Correttezza e buona fede nei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione. - 5. Adempimento secondo diligenza e rapporti con correttezza e buona fede. - 6. L'adempimento. - 7. Le vicende dell'obbligazione di fonte contrattuale, fra esecuzione e inadempimento. - 8. Altri modi di estinzione dell'obbligazione. - 9. Le obbligazioni pecuniarie e la disciplina degli interessi. - 10. Le obbligazioni solidali. - 11. La cessione del credito.

1. Il principio di correttezza e buona fede: premessa.

Nel corso dell'anno in rassegna la S.C. ha continuato l'elaborazione dell'indirizzo, espresso già da Sez. 3, n. 09200/2021, Scarano, Rv. 661071-02, e ribadito negli anni seguenti (cfr. 08277/2024, Graziosi, Rv. 670521-01), secondo il quale il principio di correttezza e buona fede - che, secondo la Relazione ministeriale al Codice civile, *“richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore”* - quale espressione del più generale principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., deve essere inteso in senso oggettivo. Esso, in particolare, enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Ne consegue che dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, di per sé, un danno risarcibile (in senso conforme, *ex multis*, sia erano già espresse in precedenza, Sez. 3, n. 22819/2010,

Amendola, Rv. 614831-01, e Sez. U, n. 28056/2008, Morcavallo, Rv. 605685-01).

Sez. 2, n. 00656/2025, Grasso Giu., Rv. 673500-01, in materia, ha precisato che i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, *ex* artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto. Nella parte motiva di tale sentenza, relativa ad un'ipotesi di inadempimento di contratto preliminare di compravendita, la S.C. ha ribadito, richiamando Sez. 1, n. 17642/2012, Di Virgilio, Rv. 624747-01, che il generale principio etico-giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto che ne è un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore, quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori.

La S.C., peraltro, aveva già avuto modo di precisare (con la citata pronuncia Sez. 3, n. 09200/2021) che la buona fede o correttezza oggettiva costituisce sia regola di comportamento - che trova applicazione anche a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali - in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità (Sez. 3, n. 08494/2020, Scarano, Rv. 657806-01), sia regola di interpretazione del contratto ed anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte di integrazione del comportamento dovuto, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (che non si sostanzia, cioè, in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici).

2. Applicazioni del principio di correttezza e buona fede.

I richiamati canoni realizzano, quindi, un bilanciamento fra gli opposti interessi dei contraenti nel senso che, qualora ad una delle parti sia concesso un potere, le modalità di esercizio devono essere tali da preservare anche l'interesse di chi quel potere subisce, di modo che il soddisfacimento dell'esigenza che il titolare del diritto persegue possa essere realizzato con il minor sacrificio possibile imposto alla controparte. Si tratta, quindi, di un bilanciamento che, in quanto tale, non può annullare il conferimento del potere né determinare una prevalenza dell'interesse che, invece, il legislatore ha ritenuto recessivo rispetto a quello della controparte contrattuale. Così inteso, il rispetto dell'obbligo di correttezza e buona fede va necessariamente misurato sulle singole fattispecie concrete, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti, nonché alla stregua della causa concreta del contratto, perché risente della natura del potere del quale si discute e dell'incidenza che lo stesso può avere nella sfera giuridica altrui. In tal senso la S.C. ha applicato il criterio generale in modo diverso a seconda delle distinte fattispecie sottoposte al suo esame.

Così, ad esempio, **Sez. 2, n. 00243/2025, Grasso Giu., Rv. 673478-01**, in tema di preliminare di compravendita immobiliare, in relazione ad una controversia tra promittente alienante e promissario acquirente per il mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, ha attribuito rilevanza dirimente alla condotta contraria alla buona fede, in pendenza della condizione, ai fini dell'accertamento, in concreto e sulla scorta delle emergenze di causa, di quale di esse sia stata inadempiente (o prevalentemente inadempiente, in caso di inadempimenti reciproci).

In relazione ai contratti con il consumatore, **Sez. 3, n. 14029/2025, Fiecconi, Rv. 674739-01**, premesso che l'elenco dei comportamenti scorretti contenuti nella normativa di settore non rappresenta un *numerus clausus*, ha stabilito che la pratica commerciale di apporre una clausola nulla, non avente alcun effetto per la parte disponente, può costituire una pratica ingannevole suscettibile nella disposizione dell'art. 21 del c. cons. - in grado di dar luogo a un inadempimento contrattuale e al relativo risarcimento del danno - avendo un contenuto tale da orientare in maniera ingannevole il consumatore verso quel prodotto anziché verso un altro, da cui far conseguire un obbligo informativo correlato alla invalidità della clausola stessa. La vicenda portata all'attenzione della S.C. riguardava un contratto avente ad oggetto una polizza vita, concluso da un

consumatore, in cui la società assicuratrice aveva omissis, con comportamento censurato dai giudici di legittimità, di informare il contraente in merito al reale termine di prescrizione, per legge biennale, laddove nel prospetto informativo era indicato come decennale, così ingenerando nell'aderente il ragionevole affidamento in ordine al differimento della presentazione della richiesta.

Altra applicazione dei principi in commento si rinviene in **Sez. 2, n. 18463/2025, Trapuzzano, Rv. 675996-01**, in cui la S.C. ha stabilito che, ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni, da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa.

In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, **Sez. 3, n. 31158/2025, Fanticini, Rv. 676896-01**, ha affermato che, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite - che ha una causa mista, riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e al contratto d'opera - subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità - cui non corrisponde alcun vantaggio per l'assicurato - di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.

Sez. 2, n. 28716/2025, Trapuzzano, Rv. 676937-01, ha stabilito che il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, in data successiva alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione, qualora non si sia nel frattempo verificata l'insolvenza del promittente venditore, rende contraria a buona fede la domanda di nullità di suddetto contratto comunque avanzata dal promissario acquirente, posto che la finalità della garanzia è solo quella di rafforzare la tutela di quest'ultimo dal rischio di non ottenere la restituzione dei propri pagamenti in caso di mancato completamento dei lavori, al fine di parificarne la posizione rispetto a chi stipula un preliminare avente ad oggetto un immobile già

costruito e non, piuttosto, quella di consentire l'abusivo esercizio della nullità di protezione al fine di sciogliersi dal rapporto negoziale.

Numerose, poi, sono state le applicazioni del principio in campo lavoristico.

Sez. L, n. 28367/2025, Amendola, Rv. 676850-01, ha sottolineato come la condotta illecita extralavorativa sia suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede *ex artt.* 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso - sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (anche non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali. Nello stesso senso ma in relazione allo svolgimento, durante l'assenza per malattia, di altre attività da parte del dipendente, **Sez. L, n. 11154/2025, Boghetich, Rv. 675257-01** ha sottolineato come detta condotta, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio *ex ante*, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro.

In tema di selezione del personale **Sez. L, n. 32842/2025, Boghetich, Rv. 677221-01**, ha, d'altro canto, affermato - in relazione alla condotta del datore di lavoro il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da *part time* a *full time*, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto all'assunzione di nuovi dipendenti né quelli adottati nella selezione delle istanze di trasformazione - il principio per cui la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri

di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo.

Anche **Sez. L, n. 21797/2025, Cavallari, Rv. 676072-02**, ha valorizzato i principi di correttezza e buona fede quale limite al potere della P.A. quale datore di lavoro di estendere - in presenza di pronunce giurisdizionali ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva - a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento della relativa graduatoria, sottolineando come tali principi impongano di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze, già divenute definitive, favorevoli a chi detta procedura abbia contestato, trattandosi di atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri.

3. L'abuso del diritto e l'abuso del processo.

Al rispetto del parametro della correttezza e della buona fede dev'essere improntato il rapporto tra le parti durante l'esecuzione del contratto, così come nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento. In tal senso, ad esempio, il principio si è imposto, nella giurisprudenza della S.C., in relazione ai limiti dell'esercizio abusivo del diritto, laddove rappresenta un limite alla parcellizzazione della domanda.

E, proprio in tema di abuso del diritto e abuso del processo, nell'anno in rassegna risultano depositate numerosi provvedimenti, a partire dalla importante **Sez. U, n. 23093/2025, Scarpa, Rv. 675840-02**, che ha escluso la configurabilità di un abuso del diritto in caso di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita del diritto, non incorre - ove animata da un "fine egoistico" - nella nullità per contrasto con l'art. 42, comma 2, Cost., o per illiceità della causa o del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché dal citato art. 42 Cost., non

può ricavarsi un dovere di restare proprietario per motivi di interesse generale.

Ugualmente rilevante risulta **Sez. U, n. 07299/2025, Rubino, Rv. 674011-01**, che ha stabilito che, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, *ex* artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.

La medesima sentenza (**Rv. 674011-02**) ha, inoltre, statuito che la moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate.

Sulla stessa linea, **Sez. 3, n. 21604/2025, Rossetti, Rv. 675894-01**, ha affermato che la domanda di risarcimento dei danni causati dal medesimo fatto illecito non può essere frazionata in diversi giudizi, essendo, in tal caso, quella proposta per seconda improponibile ovvero inammissibile, a seconda che, al momento della sua introduzione, il primo giudizio (che non può essere unito a quello

successivamente instaurato) sia, rispettivamente, ancora pendente ovvero già concluso con sentenza passata in giudicato.

Sempre sullo stesso tema **Sez. 3, n. 13612/2025, Valle, Rv. 674622-01**, ha statuito che il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del *ne bis in idem*), sussista l'interesse ad agire *ex art.* 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo.

In tema di esecuzione forzata, **Sez. 3, n. 03172/2025, Saija, Rv. 674060-02**, ha affermato che, se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del *Wervirkung* (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale; infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte.

Infine, **Sez. 2, n. 30761/2025, Picaro, Rv. 676976-02**, ha stabilito che, in tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti.

In tema di abuso del processo e di riflessi sul regime delle spese processuali, **Sez. 5, n. 10356/2025, Candia, Rv. 674947-01**, ha affermato che, nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna *ex art.* 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice sintomatico di abuso del processo lo scarso valore economico della controversia, qualora l'impugnazione, oltre a rivelarsi palesemente inammissibile o infondata, si caratterizzi per la mancata prospettazione di questioni giuridiche o di rilevanza nomofilattica o aventi ricadute economiche rilevanti in contenziosi seriali, anche se ciascuno di scarso valore.

Sez. 3, n. 08453/2025, Guizzi, Rv. 674239-01, ha, invece, stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non costituisce abuso dello strumento impugnatorio la proposizione di un ricorso per cassazione poi dichiarato improcedibile, non determinandosi uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, né un ingiustificato aumento del contenzioso, tali da ostacolare la ragionevole durata dei processi e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

4. Correttezza e buona fede nei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione.

Nell'anno in rassegna alcune pronunce hanno affrontato la peculiare declinazione dei principi in commento in ordine ai rapporti tra privato e P.A. ed alla tutela dell'affidamento del primo circa la correttezza dell'azione amministrativa.

Particolare rilevanza assume, sotto tale profilo **Sez. U, n. 05992/2025, Iannello, Rv. 674046-05**, in tema di responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica. In tale pronuncia si chiarisce che la responsabilità non consegue al dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla condotta - e alla sua qualificabilità in termini di colpa - non già del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), quanto della P.A. intesa come apparato, configurabile là dove l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo, lesivo dell'interesse del danneggiato, risulti avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, sicché non può, in linea di principio, escludersi la rilevanza dell'errore scusabile, da ritenersi tale quando inevitabile, determinato da cause oggettive, estranee all'agente, da valutarsi con riferimento al caso concreto in base ad accertamento da effettuarsi *ex ante* dal giudice del merito (con valutazione tanto più rigorosa ove si tratti di condotte lesive di diritti inviolabili della persona), incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.

Sempre in tema di responsabilità della P.A., **Sez. 3, n. 13289/2025, Sajia, Rv. 674874-01**, ha, poi, precisato che non è configurabile una lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato in sede giurisdizionale, sia perché la consapevolezza della pendenza del giudizio impugnatorio esclude di per sé la condizione soggettiva di buona fede ed è, quindi, logicamente incompatibile con un affidamento incolpevole, sia

perché le conseguenze pregiudizievoli inerenti ad attività comunque compiute dopo l'avvio del giudizio derivano dalla libera assunzione del relativo rischio.

La stessa pronuncia (**Rv. 674874-02**), ha, altresì, affermato, sotto il profilo dell'*onus probandi*, che, in tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto "interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.

Sez. 3, n. 11615/2025, Fanticini, Rv. 674592-01, ha affermato - in una fattispecie relativa all'utilizzo dei ccdd. titoli P.A.C. per l'accesso ai benefici comunitari - che l'efficacia dell'atto amministrativo non è di per sé sola idonea a legittimare l'affidamento del privato, perché questo è meritevole di tutela solo quando è sorretto da un convincimento ragionevole rispetto alla correttezza della condotta dell'Amministrazione, che non è configurabile quando quella condotta sia - o possa essere - plausibilmente tacciata d'illegittimità o, addirittura, appaia *ictu oculi* illegittima oppure sia per sua natura instabile e *sub iudice*, con la conseguenza che non è configurabile un affidamento meritevole di tutela risarcitoria in capo ad un imprenditore agricolo che ha programmato la sua attività economica sulla base di una circolare, emessa a seguito di una misura cautelare, soggetta a revisione nel corso di un giudizio amministrativo ancora pendente.

Sez. 1, n. 23520/2025, Reggiani, Rv. 675979-01, in tema di appalto di opere pubbliche, ha affermato che, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998, applicabile *ratione temporis*), la redazione di un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile" costituisce obbligo che, salve le eccezioni previste *ex lege*, grava sulla P.A. e deriva da norme imperative che integrano il contenuto del contratto *ex art. 1374 c.c.*, cosicché la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non

determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'amministrazione in termini di adempimento degli obblighi contrattuali.

Infine, interessante è la declinazione dei principi in questione in materia tributaria articolata da **Sez. 5, n. 21397/2025, Bernardo, Rv. 675498-01**, secondo cui, in tema di notifica degli atti impositivi, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri.

5. Adempimento secondo diligenza e rapporti con correttezza e buona fede.

La buona fede oggettiva, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 08494/2020, Scarano, Rv. 657807-01).

In tale ottica, sono numerose, nell'anno in rassegna, le sentenze relative alla declinazione, in diversi ambiti, del principio consacrato dall'art. 1176 c.c.

Sez. L., n. 00127/2025, Marotta, Rv. 673438-01, ha stabilito che, ai fini della decadenza di cui all'art. 3-*bis*, comma 7-*bis*, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto *ipso facto* dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.

In tema di contratto d'opera, **Sez. 2, n. 08996/2025, Graziano, Rv. 674292-01**, ha affermato che l'esercente un'attività professionale è soggetto, nell'esecuzione della prestazione dovuta, al dovere di diligenza qualificata *ex art.* 1176, comma 2, c.c., che comporta l'obbligo di apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e informarne il committente. Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la

responsabilità di una lavanderia per non aveva informato il committente circa i rischi connessi alle operazioni di lavaggio e asciugatura di alcuni tendaggi teatrali vetusti, privi di etichettatura e mai lavati e che, a causa di tali operazioni, avevano subito un accorciamento di cinquanta centimetri.

Sez. 2, n. 15526/2025, Papa, Rv. 675813-01, ha stabilito che l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La decisione ha precisato che, tuttavia, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.

In materia di appalti **Sez. 2, n. 14870/2025, Cavallino, Rv. 675292-01**, ha affermato che, con il contratto di subappalto, che ha natura di contratto derivato, l'appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha assunto, sicché, nei rapporti tra di essi, trova applicazione in genere la stessa disciplina del contratto di appalto, e pertanto ad entrambi è richiesta la stessa diligenza qualificata *ex* art. 1176, comma 2, c.c., salvo diversa regolamentazione pattizia del rapporto che stabilisca a carico dell'uno obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell'altro.

6. L'adempimento.

Nell'anno in rassegna numerose decisioni hanno interessato il tema dell'adempimento.

In termini generali, **Sez. 2, n. 10553/2025, Trapuzzano, Rv. 674733-01**, ha affermato che non costituisce esatto adempimento il pagamento eseguito - di iniziativa del debitore e senza preventivo accordo con il creditore - con modalità diverse da quelle pattuite, che non assicurino il soddisfacimento del credito.

Sez. 2, n. 19116/2025, Trapuzzano, Rv. 675378-01, ha statuito che il termine stabilito per l'adempimento non può essere ritenuto essenziale quando la sua decorrenza è condizionata alla verifica di un evento futuro e incerto, atteso che ciò è incompatibile con la dimostrazione inequivoca della volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.

In tema di pagamento con surrogazione, **Sez. 3, n. 25369/2025, Condello, Rv. 676287-01**, ha statuito che condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi della surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., è la titolarità, in capo al *solvens*, di un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione, per la cui ricorrenza non è, peraltro, necessaria l'esistenza di un'obbligazione attuale e liquida (o comunque giudizialmente accertata) ma solo di un preesistente rapporto giuridico tra *solvens* e debitore.

Sez. 1, n. 10811/2025, Dongiacomo, Rv. 674473-01, ha stabilito che l'accollo cd. "non allo scoperto", nel quale, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore, poi fallito, e il suo pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti, trattandosi di pagamento riferibile al debitore fallito, rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare, conservando tutti i presupposti a tal fine rilevanti, quali la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito, ancorché per il tramite di un terzo, e la corrispondente lesione della *par condicio creditorum*.

Quanto alla prova dell'adempimento, **Sez. 2, n. 19119/2025, Trapuzzano, Rv. 675306-01**, ha affermato che quando il debitore eccepisce l'avvenuta estinzione del debito mediante il rilascio di cambiali, è a suo carico l'onere di provare che le stesse sono state integralmente pagate, mentre non può gravare sul creditore quello di dimostrare la mancata negoziazione dei titoli, in quanto la consegna di cambiali è l'oggetto di una *datio pro solvendo*, il cui effetto estintivo è differito al momento del loro effettivo pagamento.

7. Le vicende dell'obbligazione di fonte contrattuale, fra esecuzione e inadempimento.

Alcune pronunce del 2025 hanno esaminato profili attinenti all'esecuzione delle obbligazioni nascenti da contratto e di inadempimento contrattuale, con speciale riguardo alle modalità dell'adempimento e al riparto dell'*onus probandi*.

Fra le molte va segnalata **Sez. 2, n. 14030/2025, Bertuzzi, Rv. 674749-01**, per la quale, in caso di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.

Sez. 3, n. 03168/2025, Fiecconi, Rv. 673797-01, ha affermato che, nel caso in cui un'obbligazione priva di termine per l'adempimento, come tale esigibile in ogni momento, sia divenuta impossibile per un fatto sopravvenuto, non imputabile alla parte inadempiente, permane l'interesse della parte creditrice a ottenere l'accertamento dell'inadempimento della prestazione da parte del debitore, in ragione del mancato soddisfacimento dell'obbligazione prima che si fosse determinata tale impossibilità e del diritto del creditore di essere ristorato del correlato danno. Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza dell'interesse del creditore a far accertare l'inadempimento dell'obbligo di costruire una strada, oggetto di servitù di passaggio, fino all'epoca dell'esproprio dell'area, quando l'adempimento era ancora possibile.

Sempre in termini generali **Sez. 3, n. 20779/2025, Iannello, Rv. 675810-01**, ha stabilito che, in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) - che ha aggiunto il comma 6-*bis* all'art. 3 del d.l. n. 6 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 13 del 2020) - ha attribuito al rispetto delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 la natura di impedimento non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore a carico del quale erano state imposte, introducendo una presunzione legale di impossibilità non imputabile ad adempiere, concernenti le sole misure previste dall'art. 1 del citato d.l. n. 6 del 2020, limitatamente al tempo in cui sono rimaste in vigore (ovvero fino al 18 maggio 2020).

Sul tema, già **Sez. 3, n. 16113/2025, Spaziani, Rv. 675727-01**, aveva chiarito che, in tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto "Cura Italia") assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato

dall'obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell'incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto.

Passando alle diverse declinazioni della categoria dell'adempimento in relazione ai diversi tipi di contratti, **Sez. 3, n. 02520/2025, Iannello, Rv. 674059-01**, ha statuito che, in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno.

Di estremo interesse anche **Sez. 3, n. 03689/2025, Pellecchia, Rv. 673800-01**, per la quale, nelle obbligazioni diverse da quelle di *facere* professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica.

In relazione ad un peculiare tipo di contratto, **Sez. 3, n. 13518/2025, Pellecchia, Rv. 674690-01**, ha affermato che, in tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, la portabilità del numero telefonico (cosiddetta *number portability*) non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell'utente,

ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007 (decreto Bersani), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007, sicché il suo inadempimento determina la risarcibilità di tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica, senza che assuma rilevanza l'eventuale esistenza di mezzi di comunicazione alternativi, estranei al rapporto contrattuale.

Sez. 3, n. 31998/2025, Spaziani, Rv. 677171-01, ha statuito, in tema di responsabilità della struttura sanitaria conseguente a ricovero ospedaliero, che l'obbligo di sorveglianza delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura, non ha un contenuto predeterminato in astratto nella sua intensità e nella sua estensione, dovendo essere espletato, in relazione alle circostanze del caso concreto, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui questi si trovi nell'ambito della struttura sanitaria, in funzione della prevenzione del rischio, rientrando nello spettro della prevedibilità, che il degente possa causare danni a terzi o subirne. Interessante è il caso di specie: un neonato era stato rapito mentre era affidato, in regime di cd. *rooming in*, all'assistenza della madre, persona di giovane età perfettamente *compos sui*, a sua volta assistita dalla propria sorella. Sulla base di tale principio, la S.C. ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria in ragione dell'inesigibilità, da parte di quest'ultima, di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore e dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, interamente ascrivibile alla condotta illecita del terzo autore del rapimento, idonea ad interrompere il nesso causale.

In tema di *mora debendi* va segnalata **Sez. 2, n. 26286/2025, Criscuolo, Rv. 676707-01**, secondo cui l'invio di una fattura commerciale, sebbene di per sé insufficiente ai fini ed agli affetti della costituzione in mora *ex art. 1219, comma 1, c.c.*, può risultare idoneo a tale scopo, e anche ad interrompere la prescrizione, se il documento di natura fiscale - oltre a indicare un termine per il pagamento e avvisare che la sua mancata esecuzione alla scadenza produrrà detti effetti - è stato inviato al debitore, e non già ad un terzo, vista la natura recettizia dell'atto di costituzione in mora.

Sullo stesso tema **Sez. 2, n. 10916/2025, Trapuzzano, Rv. 674838-01**, ha statuito che, ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda

approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.

Non sono mancate talune pronunce in tema di liquidazione del danno da inadempimento contrattuale.

Sez. 2, n. 20618/2025, Mondini, Rv. 676004-01, ha affermato che, in tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità a cui si riferisce l'art. 1225 c.c. costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare e circoscrive il danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, in base alle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza di circostanze di fatto conosciute.

8. Altri modi di estinzione dell'obbligazione.

Nel corso dell'anno in rassegna diverse pronunce si sono occupate dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento.

In tema di compensazione, **Sez. 3, n. 14689/2025, Tassone, Rv. 675321-01**, ha affermato che l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo *inter partes*, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.

Sez. 3, n. 16196/2025, Simone, Rv. 675322-01, ha stabilito che, in tema di eccezione di compensazione, ove il convenuto prospetti i fatti costitutivi di un controcredito di importo maggiore rispetto a quello oggetto della domanda principale e questi siano contestati, il controcredito diviene oggetto di domanda di accertamento per l'intero suo ammontare, quand'anche non sia espressamente formulato un *petitum* di condanna per l'eccedenza, con la conseguenza che esso resta accertato, con efficacia di giudicato nell'*an* e nella sua interezza e non nella sola somma riguardo alla quale si è riconosciuto l'effetto compensativo.

Sez. 3, n. 18600/2025, Spaziani, Rv. 675347-02, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 9 del d.l. n. 185 del 2008 e 28-*quater* del d.P.R. n. 602 del 1973 - per il preteso contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost. nella parte in cui non includono i creditori

degli enti pubblici economici tra i soggetti a cui è attribuita la facoltà di dedurre in compensazione con i propri debiti erariali i crediti maturati verso i medesimi enti - attesa la ragionevolezza della menzionata esclusione, assimilabile a quella prevista per gli altri soggetti che operano sul mercato con criteri di economicità e corrispettività propri degli strumenti di diritto privato, in relazione al fondamento della disciplina normativa, volta a garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica e la certezza dei traffici giuridici.

In tema di prestazione in luogo dell'adempimento, da segnalare risulta **Sez. 2, n. 25057/2025, Grasso Giu., Rv. 676023-01**, secondo cui, nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve circa l'entità e la qualità dell'offerta, integra accettazione tacita del deposito, ai sensi dell'art. 1210 c.c., e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della *datio in solutum* e con efficacia retroattiva, senza che la riserva, paralizzante l'efficacia liberatoria dell'accettazione, possa investire profili riguardanti la regolarità formale del procedimento di offerta reale.

9. Le obbligazioni pecuniarie e la disciplina degli interessi.

Nel corso dell'anno in rassegna alcune pronunce hanno affrontato questioni relative al saggio di interesse applicabile a diverse tipologie di obbligazioni pecuniarie.

In primo luogo, **Sez. 1, n. 28036/2025, Rolfi, Rv. 676224-01**, ha escluso che il saggio degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. trovi applicazione nell'ipotesi di un credito risarcitorio derivante dall'inadempimento di un'obbligazione diversa da quella pecuniaria, atteso che il presupposto di operatività della norma in esame è il carattere liquido o, comunque, agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio.

Sez. 2, n. 01265/2025, Papa, Rv. 673560-01, ha, inoltre, affermato che, in tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il *genus* dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d'opera professionale.

Sez. 3, n. 29757/2025, Gianniti, Rv. 676885-01, ha statuito che al credito azionato dal consumatore finale per la ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, indebitamente versata al fornitore, a titolo di rivalsa, in contrasto con il diritto dell'U.E., sono applicabili gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che la previsione ivi contenuta, nel rimettere alle parti la possibilità di determinarne la misura, vale ad escludere il suo carattere imperativo e inderogabile e non a delimitarne il campo d'applicazione.

Infine, in tema di risvolti processualciviltistici, **Sez. 3, n. 22343/2025, Rossi, Rv. 676207-02**, ha stabilito che la liquidità dell'obbligazione pecuniaria - da accertarsi allo stato degli atti *ex art.* 38, comma 4, c.p.c., ai fini dell'individuazione del *forum destinatae solutionis* - ricorre allorquando il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità, non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all'*an* o al *quantum* né l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 c.p.c..

10. Le obbligazioni solidali.

In relazione alle obbligazioni solidali, è noto che tale categoria, nel codice civile, sottende, sul lato passivo, sia fenomeni nei quali la ragione della rilevanza della solidarietà risiede in rapporti plurisoggettivi che sono riconducibili ad una *eadem causa obligandi*, cioè ad un rapporto che vede i soggetti coobbligati e, dunque, responsabili dell'*eadem res debita* per una causa comune, direttamente debitori verso il creditore comune, sia fenomeni nei quali le *causae obligandi* che determinano la solidarietà della responsabilità quanto ad una *eadem res debita*, sono diverse, sebbene collegate fra loro in funzione della tutela di un interesse che è riferibile solo ad uno dei soggetti coobbligati, sicché i soggetti coobbligati sono più ma per un debito che, sotto il profilo dell'interesse, è riferibile ad uno solo di loro, essendo gli altri coobbligati responsabili per un debito altrui.

Sulla base di tale premessa generale, in tema di operatività delle cause di sospensione della prescrizione *ex art.* 2941 c.c., **Sez. 3, n. 12928/2024, Tassone S., Rv. 670919-01**, aveva precisato che la norma di cui all'art. 1310, comma 2, c.c. - che limita l'effetto sospensivo al debitore solidale cui la causa si riferisce - è applicabile alle sole obbligazioni solidali connotate dall'*eadem causa obligandi*, perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario

della causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato "diretto" si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l'interesse di quell'altro.

Nell'anno in rassegna la questione dei rapporti tra obbligazioni solidali e disciplina della prescrizione è stata ulteriormente approfondita.

In particolare, **Sez. 3, n. 08208/2025, Frasca**, dopo aver chiarito (**Rv. 674288-02**) che, ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale, ha aggiunto (**Rv. 674288-03**) che la disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio. Sempre

Sullo stesso tema **Sez. 3, n. 08837/2025, Positano, Rv. 674340-01**, ha ribadito il principio, già enunciato da Sez. 3, n. 15869/2019, Dell'Utri, Rv. 654291-01, secondo cui, in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniquale volta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia ommesso di ecceperla a sua volta.

Ancora in tema di obbligazioni solidali passive, **Sez. 3, n. 19444/2025, Spaziani, Rv. 675729-02**, ha affermato che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando

applicazione, in tal caso, la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio.

Sez. 3, n. 29755/2025, Gianniti, Rv. 676884-02, ha, invece, statuito che, nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.

Infine, **Sez. 3, n. 20460/2025, Gorgoni, Rv. 675356-01**, ha affermato che nelle vendite a catena di beni di consumo, pur ricorrendo un rapporto trilaterale fra consumatore, venditore finale e soggetto legittimato passivo all'azione di regresso di cui all'art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005, deve escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista, potendo il consumatore agire, a titolo contrattuale, nei confronti del proprio diretto dante causa (in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi ai precedenti venditori) e, a titolo extracontrattuale, nei confronti del produttore per il risarcimento dei danni derivati dai vizi che rendevano la cosa pericolosa.

11. La cessione del credito.

Nel 2025 sono state assunte anche numerose decisioni, recanti significativi principio di diritto, in materia di cessione del credito.

In via generale, in ordine all'ambito di operatività della cessione del credito, **Sez. 3, n. 29691/2025, Gorgoni, Rv. 676816-01**, ha affermato la cedibilità, anche a titolo di liberalità, del credito restitutorio nascente da un contratto nullo poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito *sine causa acquirendi*, essendo irrilevante la contestazione in ordine all'invalidità del contratto presupposto. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, “a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria”, il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all'accertamento dell'invalidità della *causa obligandi*.

Per quanto attiene, poi, all'oggetto della cessione, la prima pronuncia da segnalare è **Sez. 3, n. 00486/2025, Saija, Rv. 673203-01**, che ha precisato che il disposto dell'art. 1263 c.c. - secondo cui il

credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori - non esprime una norma inderogabile: di conseguenza, resta nella piena disponibilità delle parti definire gli inerenti rapporti ed è in facoltà del creditore cedente trasferire il diritto di credito separatamente dal diritto di garanzia, il quale, se costituito da ipoteca, comunque si estingue (*ex art. 2878, n. 3, c.c.*), non essendo configurabile un diritto ipotecario astratto e, cioè, scollegato dal credito garantito (non più esistente in capo al cedente per effetto della cessione).

Sez. 3, n. 28393/2025, Spaziani, Rv. 676631-01, d'altra parte, ha affermato che, in ipotesi di cessione del credito, il cessionario acquista, unitamente ad esso, solo i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, mentre non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto che costituisce fonte di tale credito, né, a fortiori, i crediti che trovano la propria fonte in titoli diversi, sia di origine contrattuale che extracontrattuale.

Sempre in termini generali, **Sez. 3, n. 25324/2025, Condello, Rv. 676286-01**, ha precisato che, ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso - che segna il momento in cui si produce l'effetto traslativo - integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.

In tema di cessione di crediti in blocco *ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993*, **Sez. 1, n. 30758/2025, Crolla, Rv. 677071-01**, ha precisato che, la cessione di crediti in sofferenza determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dal quale essi derivano, lasciandone inalterati termini e modalità, sicché il debitore ceduto, senza che sia necessario il suo consenso, diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario e non può determinarsi alcuna modifica peggiorativa della sua posizione originaria.

Da segnalare anche **Sez. 1, n. 22780/2025, Amatore, Rv. 675968-01**, in cui è statuito che la garanzia cui è tenuto il cedente ai sensi dell'art. 1266, comma 1, c.c. non opera ove il cessionario sia a conoscenza dell'inesistenza del credito oggetto di cessione.

In relazione a specifici patti contrattuali aggiuntivi, **Sez. 3, n. 25311/2025, Positano, Rv. 676296-01**, ha affermato che la convenzione con la quale il cessionario si impegna ad esonerare e manlevare il cedente da qualsiasi onere e responsabilità in ordine alle vicende future - anche di natura processuale - dei crediti ceduti, e si preveda altresì che le azioni intraprese vengano continuate dal cedente, nell'interesse del cessionario, con spese ed oneri a carico di

quest'ultimo, integra un valido patto di accollo di debiti futuri, in quanto dotato di oggetto in concreto determinabile.

In tema di decorrenza degli effetti della cessione, **Sez. 3, n. 25317/2025, Pellecchia, Rv. 676284-01** ha chiarito che il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non ha efficacia liberatoria allorquando il *solvens*, anche prima della notifica, abbia comunque preso conoscenza dell'intervenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo detta consapevolezza discendere anche da una semplice comunicazione verbale, purché qualificata dall'univoco significato di mezzo di informazione dell'avvenuto trasferimento del credito e tale da giustificare, alla stregua dell'ordinaria diligenza, il convincimento che il credito sia stato oggetto di effettiva cessione.

Sez. 3, n. 15589/2025, Iannello, Rv. 675393-02, riprendendo un remoto precedente (Sez. 3, n. 3705/1985, Maiella, Rv. 441284-01), ha, invece, statuito che, a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione, il cessionario del credito assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.

Sez. 2, n. 00654/2025, Grasso Giu., Rv. 673481-01, ha affermato che la notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione *ex art. 645 c.p.c.*

In tema di prova, **Sez. 3, n. 25318/2025, Pellecchia, Rv. 676285-01**, ha affermato che la ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell'accettazione *ex art. 1264 c.c.*, legittimando il cessionario all'esercizio dell'azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell'obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell'esistenza e validità

originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.

Sez. 3, n. 31457/2025, Crivelli, Rv. 677209-01, ha stabilito che, nel caso in cui una società, sorta a seguito di scissione *ex art.* 2506 c.c., azioni in via esecutiva un credito ceduto dalla società scissa, mentre la prova del contratto di scissione - ove ne sia contestata la sussistenza - deve essere data per iscritto, in ragione della pubblicità legale cui lo stesso è soggetto ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, quella della titolarità del credito può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della relativa inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cui caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale, oppure mediante altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.

Infine, in relazione ai profili processuali **Sez. 1, n. 33966/2025, Di Marzio, Rv. 676403-01**, ha stabilito che, in tema di cessione di crediti in blocco *ex art.* 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.

Di sicuro interesse anche **Sez. 3, n. 10541/2025, Gorgoni, Rv. 674615-01**, secondo cui il cessionario beneficia *ope legis* degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - *ex art.* 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire *in executivis* nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (*ex art.* 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito *ex latere creditoris*.

In tema di rapporti con le procedure fallimentari, **Sez. 1, n. 22165/2025, Dongiacomo, Rv. 675666-01**, ha statuito che la cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso, anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve essere comunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall'art. 115, comma 2, l.fall., con l'indicazione dell'atto e/o del fatto traslativo,

al curatore del fallimento, il quale provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile di reclamo, al pari dell'eventuale omissione, a norma dell'art. 36 l. fall.

Vanno, infine, segnalate le pronunce in tema di *factoring*.

Sez. 3, n. 06203/2025, Porreca, Rv. 674201-01, ha affermato che, nella disciplina del *factoring*, a differenza delle norme codicistiche (comunque generalmente applicabili), la garanzia di solvenza del debitore ceduto costituisce un elemento fisiologico nella cessione del credito, con la conseguenza che, se il cessionario-*factor* si avvale della garanzia di solvenza e si produce la risoluzione della cessione, il cedente-fornitore riacquista la piena titolarità del credito, mentre il *factor* può chiedere la restituzione dell'anticipo versato.

Nello stesso senso anche **Sez. 1, n. 22964/2025, D'Aquino, Rv. 675486-01**, che chiarisce che nel *factoring*, a differenza che nella ordinaria cessione del credito, la garanzia di solvenza del debitore ceduto costituisce elemento fisiologico del contratto, per la presenza della causa di finanziamento; con la conseguenza che ove dopo la cessione si verifichi il fallimento del cedente, il *factor* è in ogni caso tenuto a escutere il debitore ceduto *ex art.* 1267, comma 2, c.c., e che, in mancanza di prova dell'escussione, il credito del *factor* per la restituzione delle anticipazioni e per gli ulteriori corrispettivi contrattuali va trattato, nei confronti del fallimento del cedente, alla stregua di credito condizionale (ovvero subordinato all'avveramento della clausola negoziale «salvo buon fine»), a tenore degli artt. 55, comma 3, e 96, comma 2, n. 1) l. fall. e va, pertanto, ammesso con riserva di prova dell'escussione del debitore ceduto e del conseguente inadempimento di quest'ultimo.

Sez. 3, n. 25328/2025, Fiecconi, Rv. 676345-01, ha affermato che la cessione dei crediti tipica del contratto di *factoring* non determina modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza - o addirittura contro - la sua volontà, con la conseguenza che quest'ultimo può opporre al *factor* cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito, ed anche quelle riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al *factor* solo se anteriori alla comunicazione della cessione al debitore ceduto, in quanto, una volta acquisita tale notizia, quest'ultimo non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.

CAPITOLO XI

IL CONTRATTO IN GENERALE

(DI FRANCESCO BARRACCA)

SOMMARIO: 1. Disposizioni preliminari. - 2. Dei requisiti del contratto. - 2.1. Dell'accordo delle parti. - 2.2. Della causa del contratto. - 2.3. Dell'oggetto del contratto. - 2.4. Della forma del contratto. - 3. Della condizione del contratto. - 4. Dell'interpretazione del contratto. - 5. Della clausola penale e della caparra. - 6. Della rappresentanza. - 7. Della simulazione. - 8. Della nullità del contratto. - 9. Dell'annullamento del contratto. - 10. Della risoluzione del contratto.

1. Disposizioni preliminari.

Nell'anno in rassegna, in tema di autonomia contrattuale, **Sez. 3, n. 07239/2025, La Battaglia, Rv. 674156-01**, ha statuito che ai fini del giudizio di meritevolezza *ex* art. 1322, comma 2, c.c. di un contratto atipico, è necessario accertare la contrarietà del risultato cui esso mira con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione posti a fondamento dei rapporti privati, restandovi estranea qualsivoglia valutazione di convenienza economica dell'affare. Nella specie, si trattava di un contratto di abbonamento finalizzato ad assistere alle partite casalinghe di una squadra di calcio, nella quale la S.C. ha escluso potesse riconoscersi qualsivoglia rilevanza, in seno al giudizio di meritevolezza *ex* art. 1322, comma 2, c.c., alla circostanza che il relativo corrispettivo si fosse rivelato superiore a quello risultante dalla somma del prezzo d'acquisto delle singole partite.

2. Dei requisiti del contratto.

2.1. Dell'accordo delle parti.

In tema di conclusione del contratto, **Sez. 3, n. 34927/2025, Rossetti, Rv. 677234-01**, ha affermato che la violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla conclusione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula di un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, può dar luogo a responsabilità contrattuale o all'annullamento per vizio del consenso, ma non alla risoluzione dello stesso, la quale ha come presupposto l'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto e non dei patti precontrattuali. (In applicazione principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo aver accertato la violazione, da parte di una società assicuratrice, degli obblighi

informativi precontrattuali, aveva accolto la domanda dell'assicurato, volta alla risoluzione del contratto successivamente concluso).

2.2. Della causa del contratto.

In tema di causa concreta del contratto, **Sez. 2, n. 09389/2025, Trapuzzano, Rv. 674545-01** ha affermato che per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio.

Sulla distinzione tra contratti collegati e contratti complessi **Sez. 3, n. 18006/2025, Gorgoni, Rv. 675855-01**, ha statuito che i contratti complessi o plurilaterali sono caratterizzati da uno scopo comune, rilevante sul piano della causa concreta (che resta unica), e si distinguono, dunque, dai negozi collegati, i quali, pur conservando una propria causa autonoma, si trovano in rapporto di interdipendenza funzionale, finalizzata alla realizzazione di un risultato economico unitario e complesso, la quale dà luogo a una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, nel senso che le vicende di un contratto si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia (principio del "*simul stabunt, simul cadent*").

Sez. L, n. 09256/2025, Amirante, Rv. 674881-01, ha, poi, esaminato il profilo causale del patto di non concorrenza, affermando che esso, anche quando stipulato contestualmente al contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma rispetto a quest'ultimo, in quanto dotata di una causa distinta, in virtù della quale il lavoratore si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore, a fronte di un corrispettivo la cui congruità va valutata *ex ante*, ossia alla luce del tenore delle clausole al momento della loro sottoscrizione.

Sez. 2, n. 30135/2025, Criscuolo, Rv. 677352-02, ha affermato che nella donazione, l'imposizione di un peso a carico del donatario, pur incidendo sull'ampiezza della liberalità, è compatibile con la causa del negozio purché non ne alteri la funzione gratuita trasformandola in rapporto di corrispettività; ne consegue che, in presenza di una donazione modale, l'eventuale assenza di alea nell'adempimento del *modus* è giuridicamente irrilevante, ove il peso

non assuma funzione sinallagmatica rispetto all'attribuzione patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità di una donazione immobiliare gravata da obbligo di assistenza, stipulata da soggetto affetto da malattia terminale, ritenendo insussistente un difetto genetico di causa derivante dalla mancanza di alea).

In ordine a profili di nullità negoziale afferenti alla causa, **Sez. 1, n. 04076/2025, Zuliani, Rv. 673850-01**, in tema di *interest rate swap*, ha affermato che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del *mark to market* devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile e la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza contrattuale.

Sez. 1, n. 05869/2025, Russo, Rv. 674147-01 ha precisato che il contratto stipulato tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura residenziale adeguata non è nullo per difetto di causa, non essendo diretto all'erogazione, in forma esclusiva o prevalente, di prestazioni sanitarie da ritenere a carico del servizio sanitario nazionale, e dovendosi, pertanto, escludere che costituisca oggetto di un negozio privo di concreta funzione economica, mentre **Sez. 3, n. 28967/2025, Rossi, Rv. 676815-01**, in tema di contratti assicurativi, ha stabilito che è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell'illecito) che determini il trasferimento dell'onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall'autore dell'illecito, poiché determina la vanificazione della funzione sanzionatorio-deterrente del provvedimento amministrativo. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto operativa la polizza stipulata da una società a copertura della responsabilità civile dei propri organi sociali, in relazione alla sanzione amministrativa comminata nei confronti di questi ultimi, il cui onere economico la società stipulante si era accollata in virtù di un accordo di manleva concluso dopo la commissione dell'illecito.

In tema di contratto di lavoro, **Sez. L, n. 06990/2025, Rivero, Rv. 674304-01** ha, d'altra parte, affermato la nullità, per difetto di causa, del contratto di apprendistato, pur nell'assetto regolativo di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, quando la mancanza o carente formazione dell'apprendista sia qualificata dalla gravità dell'inadempimento,

determinandone la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicché al lavoratore va riconosciuto *ex tunc* il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale.

2.3. Dell'oggetto del contratto.

In ordine al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, nell'anno in rassegna, **Sez. 3, n. 31459/2025, Crivelli, Rv. 677187-01**, ha stabilito che la clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.

Sez. 2, n. 05031/2025, Papa, Rv. 673887-01, ha precisato che, ai fini della validità del contratto preliminare di vendita immobiliare rileva, anche in ipotesi di indicazione incompleta degli ordinari elementi identificativi, il riscontro dell'intervenuta convergenza delle volontà delle parti, sia pure ricavabile *aliunde* o *per relationem*. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'avvenuta consegna, con conseguente redazione di verbale di consistenza e di presa in consegna dei locali firmato da entrambi i contraenti, fosse circostanza idonea a riscontrare la volontà delle parti di trasferire la proprietà dell'immobile descritto con la sola locuzione "superficie coperta di metri quadrati 598 al netto delle superfici condominiali, con entrata autonoma secondo quanto prenotato dall'amministrazione su planimetria di progetto".

Sempre in tema di determinabilità dell'oggetto, in tema di leasing immobiliare, **Sez. 3, n. 00711/2025, Simone, Rv. 673746-01** ha affermato che la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile *per relationem* mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. Nella specie, la S.C. ha escluso, confermando la sentenza di merito, la determinabilità dell'oggetto in relazione alla clausola di indicizzazione all'Euribor 3M ed al Libor 3M, stante la mancata indicazione in contratto della base temporale di riferimento,

nonché della clausola "rischio cambio", funzionalmente collegata con la prima.

2.4. Della forma del contratto.

In ordine al requisito formale, nell'anno in rassegna **Sez.1, n.11521/2025, Mercolino, Rv. 674569-01**, ha affermato che nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta non è richiesta a pena di nullità ai fini della prova del pagamento, poiché essa attiene al momento formativo dell'accordo e non alla fase esecutiva, in cui il requisito formale risponde esclusivamente ad una finalità di documentazione, sicché la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione.

In tema di risoluzione convenzionale e necessità della forma scritta è stato statuito da **Sez. 2, n. 19323 /2025, Cavallino, Rv. 676000-01**, che il contratto risolutorio, atteso il principio della libertà della forma, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti, ma può desumersi anche da fatti univoci successivi alla stipula, contrastanti con la volontà di darvi ulteriore corso; è necessaria, invece, la forma scritta *ad substantiam* ove tale forma sia richiesta per il contratto da risolvere. Nella specie, la S.C. in relazione a un contratto preliminare di compravendita di immobile, ha escluso che integrasse il necessario requisito della forma la scrittura apposta in calce al contratto contenente la sottoscrizione di uno soltanto dei contraenti, come pure il rilascio della procura irrevocabile, trattandosi, in quest'ultimo caso, di negozio unilaterale recettizio, costituito dalla dichiarazione di volontà del solo rappresentato.

Sempre in tema di contratti soggetti alla forma scritta *ad substantiam* (nella specie, contratto di locazione ad uso abitativo), **Sez. 3, n. 33804/2025, Tassone, Rv. 677184-01**, ha affermato che alla transazione relativa a un contratto di locazione abitativa, nullo per mancanza di forma scritta, non può essere riconosciuta efficacia novativa, non potendosi estinguere un rapporto basato su un contratto privo di effetti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1976 c.c.

In tema di contratti di prestazione d'opera professionale, **Sez. 1, n. 00813/2025, Dongiacomo, Rv. 673637-01**, ha affermato che il contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta *ad substantiam*, che sussiste anche

nell'ipotesi di atti non contestuali, ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore. Sempre in relazione alla prestazione d'opera del difensore, **Sez. 2, n. 32963/2025, Fortunato, Rv. 676489-01**, ha escluso che, in caso di rinuncia alla retribuzione, possibile in quanto diritto disponibile, la prova della gratuità, a carico dell'assistito, richieda necessariamente un accordo scritto, poiché l'onere della forma *ad substantiam*, previsto dall'art. 2233, comma 3, c.c., riguarda esclusivamente i rapporti di patrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedotto un accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando che il patto di gratuità poteva evincersi in via presuntiva dai plurimi elementi raccolti circa la sussistenza di un rapporto sentimentale con coabitazione, supportato dal rilascio di una procura generale alle liti e dal fatto che, nonostante la notevole attività professionale svolta nell'interesse dell'assistita, il professionista non aveva mai avanzato pretese economiche entro l'arco temporale - di quasi un decennio - antecedente la brusca cessazione della relazione.

In ordine agli effetti di un contratto nullo per difetto di forma scritta **Sez. 2, n. 31573/2025, Picaro, Rv. 676470-01**, ha statuito che, ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo per violazione della forma scritta *ad substantiam*, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'*accipiens* può possedere il bene *animo domini*, ed anzi proprio la circostanza che la *traditio* sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'*accipiens* e la *res tradita* sia sorretto dall'*animus rem sibi habendi*.

Per quanto riguarda, poi, i contratti con forma scritta *ad probationem*, **Sez. 2, n. 21224/2025, Varrone, Rv. 675704-01** ha ribadito il principio già espresso da Sez. U, n. 16723/2020, Scarpa, Rv. 658630-01, secondo cui l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.

3. Della condizione del contratto.

In tema di contratto condizionale, nell'anno in rassegna, **Sez. 2, n. 20383/2025, Amato, Rv. 675527-01** ha statuito che, quando le parti condizionano l'efficacia o la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento, senza indicare il termine per il suo avveramento, la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso, per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento di quella risolutiva), può essere ottenuta anche senza la previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., se lo stesso giudice ritenga trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto si sarebbe dovuto verificare.

In tema di recesso nelle società di capitali **Sez. 1, n. 15087/2025, Falabella, Rv. 675212-02**, ha stabilito che esso, in base all'art. 2437-*bis*, comma 3, c.c., costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima o di quella di scioglimento della società; ne consegue che, in ragione della adozione di dette delibere, il socio receduto riacquista *ex tunc* lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare, a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c., tali deliberazioni, al pari delle altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso.

Sempre in tema di negozio condizionale, **Sez. 1, n. 20415/2025, Iofrida, Rv. 675920-01** ha ribadito il principio (già affermato da Sez. 1, n. 23713/2012, Dogliotti, Rv. 624636-01) secondo cui è valido l'accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell'autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela *ex art.* 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell'accordo. Nella specie, la S.C. ha affermato la liceità del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietà del marito e per l'acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un'imbarcazione, un motociclo, l'arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, così regolamentando in modo libero ed equilibrato l'assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione.

Sotto il profilo processuale, **Sez. 2, n. 24860/2025, Caponi, Rv. 675817-01** è, poi, intervenuta sul tema dell'eccezione di avveramento della condizione risolutiva e di quella di mancato avveramento della condizione sospensiva affermando che mentre l'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata, il mancato avveramento della condizione sospensiva determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto *ab origine*, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo.

4. Dell'interpretazione del contratto.

In tema di interpretazione del contratto **Sez. 3, n.06444/2025, La Battaglia, Rv. 674204-01** ha ribadito che il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.

Sempre in tema di interpretazione del contratto, **Sez. 2, n. 07205/2025, Caponi, Rv. 673999-01**, ha, inoltre, precisato che la "giustizia contrattuale", intesa come conformità dell'assetto degli interessi delle parti ai principi generali dell'ordinamento, non comporta una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti; ne consegue che il controllo operato dal giudice sul regolamento degli interessi voluto dalle parti è diretto a verificare essenzialmente il suo mancato contrasto con l'utilità sociale dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41, comma 2, Cost., e non può essere esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in assenza di fattori, come la debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della volontà negoziale. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto lecito l'accordo, poiché sussistente una finalità di utilità

sociale meritevole di tutela, avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del diritto di gestire impianti sportivi di proprietà del Comune.

Sempre in tema di interpretazione del contratto, **Sez. 2, n. 27704/2025, Tedesco, Rv. 676461-01** ha chiarito che, qualora la medesima vicenda negoziale e i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti così come risultanti dai documenti all'uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni.

L'interpretazione nell'ambito dell'intero testo contrattuale è stata ritenuta necessaria da **Sez. 1, n. 14945/2025, Caiazzo, Rv. 675208-01**, che ha stabilito che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorialità, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Sez.2, n.05052/2025, Maccarone, Rv. 673888-01 ha, poi, chiarito che, benché l'interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ne ha indirizzato l'opera interpretativa sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., giacché in tal modo il giudice viene meno al dovere d'interpretazione secondo i canoni legali, ove fornisca un'esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva rigettato la domanda di condanna in manleva proposta dai cessionari di quote di una società in accomandita semplice nei confronti dei cedenti interpretando, non solo in contrasto con il

tenore letterale della clausola contrattuale, ma anche con il contenuto dell'obbligo di manleva, la clausola che prevedeva l'obbligo dei cedenti di "farsi carico dei debiti derivanti da obbligazioni sociali sorte anteriormente al trasferimento delle quote, anche se conosciuti successivamente" come riferita alle sole pretese creditorie di terzi anteriori alla cessione di quote risultate effettivamente esistenti ovvero non contestate.

Con riferimento, invece, all'interpretazione secondo buona fede, in relazione ai contratti collettivi, **Sez. 2, n. 24385/2025, Besso Marcheis, Rv. 676238-02** ha statuito che l'interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo, dovendosi attribuire una particolare importanza al principio di buona fede *ex* art. 1366 c.c., che enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire per preservare i reciproci interessi; ne deriva che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio legittimo delle funzioni affidate e in linea con le direttive del datore e con le finalità istituzionali dell'azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime, in danno alla stessa e in contrasto con le istruzioni impartite. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva sostenuto l'operatività dell'art. 6 c.c.n.l. in base al rilievo che il dirigente era imputato del delitto di cui all'art. 2622, commi 1 e 2, c.c., rispetto al quale soggetti offesi sono solo i soci e i creditori, escludendo, perciò, che il reato fosse stato commesso in danno dell'impresa bancaria, senza tuttavia considerarne la natura plurioffensiva finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese.

È stato poi affermato, in materia di interpretazione di disposizioni contrattuali collettive, che in tema di dirigenza medica del Servizio Sanitario nazionale, le disposizioni di cui all'art. 60 del c.c.n.l. di comparto del 5 dicembre 1996 e all'art. 53 del c.c.n.l. dell'8.6.2000, che regolano la formazione dei fondi aziendali per il

finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti medici, vanno interpretate, avuto riguardo ai canoni esegetici di cui all'art. 1363 c.c., nel senso che l'incremento delle risorse destinate alla parte variabile del fondo per la retribuzione di posizione non è collegato, in maniera automatica ed in percentuale, all'aumento della dotazione organica, ma necessita di una preventiva valutazione di congruità e, dunque, dell'adozione di determinazioni aziendali (**Sez. L, n.31843/2025, Marotta, Rv. 677138-01**).

5. Della clausola penale e della caparra.

In tema di penale per l'inadempimento **Sez. 2, n. 18463/2025, Trapuzzano, Rv. 675996-01** ha chiarito che nella valutazione della manifesta eccessività della clausola penale, ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo.

Sez. 2, n. 28716/2025, Trapuzzano, Rv. 676937-02, ha chiarito, poi, che, diversamente dalla penale, la caparra confirmatoria non può essere oggetto di riduzione equitativa da parte del giudice *ex art. 1384 c.c.*, in quanto quest'ultima è già sottoposta ad una limitazione *ex lege* entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, tanto da escluderne intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità, a differenza della penale, la cui misura è liberamente concordata dalle parti.

Sulla natura della caparra, **Sez. 2, n. 23592/2025, Oliva, Rv. 675758-01**, ha affermato, inoltre, che la somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra "a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un diretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il

caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto. **Sez. 2, n.19110/2025, Bertuzzi, Rv.675753-01**, ha, altresì, chiarito che l'esercizio del diritto di recesso dal contratto ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente diritto del recedente a trattenere la caparra versata o alla corresponsione del doppio di essa; ne consegue che l'obbligazione di corresponsione degli interessi sulla caparra da restituire, trattandosi di debito di valuta, decorre dal momento in cui il creditore chiede la restituzione costituendo in mora il debitore, non dalla data del suo versamento.

Sempre in tema di caparra, **Sez. 2, n. 29482/2025, Trapuzzano, Rv. 676952-01**, ha statuito che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o condanna al pagamento del doppio di quella versata) deve essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria della legittimità dell'intervenuto recesso con ritenzione della somma ricevuta a tale titolo, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato, assumendo rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra, perché inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo di recesso ed incompatibile con la domanda *ex art. 1453 c.c.* di risoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali.

In tema di preliminare di vendita immobiliare con consegna anticipata, il danno da illegittima occupazione dell'immobile deriva dal mancato rilascio del bene dopo il recesso esercitato dal promittente alienante a causa dell'inadempimento del promissario acquirente e legittima il primo a richiedere un autonomo risarcimento, cosicché egli ha diritto non solo a incamerare la caparra, ma altresì a ottenere l'indennità di occupazione dall'immissione del promissario nella detenzione dell'immobile fino alla restituzione, stante l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti (**Sez. 2, n. 05201/2025, Trapuzzano, Rv. 673981-01**).

6. Della rappresentanza.

In tema di rappresentanza, nell'anno in rassegna, **Sez. 2, n. 16374/2025, Pirari, Rv. 675616-01** ha chiarito che la procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il

rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato, distinguendosi da questo, in quanto mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; pertanto, poiché il complessivo rapporto è regolato sia dalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato, rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso, l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso *ex art. 1395 c.c.* può concorrere con l'azione di danni per l'infedele esecuzione del mandato *ex art. 1710 c.c.*, trattandosi di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e soggette a differente prescrizione, che, nella prima, è quinquennale *ex art. 1442 c.c.* e, nella seconda, necessariamente decennale, stante la sua natura contrattuale.

In tema di rappresentanza apparente **Sez. 2, n.08121/2025, Cavallino, Rv. 674551-01** ha affermato, in relazione a contratto preliminare di compravendita immobiliare, che nell'ipotesi di rappresentanza apparente l'art. 1392 c.c. - secondo cui la procura deve avere la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere - non trova applicazione sul piano della responsabilità risarcitoria, in quanto, per definizione, la procura è mancante; tale disposizione ha rilievo invece ai fini della valutazione di affidamento incolpevole del terzo, in quanto la mancanza di procura scritta può costituire indice del fatto che il terzo abbia colposamente omissso di verificare l'esistenza dei poteri di rappresentanza.

Quanto all'ambito di operatività della rappresentanza, **Sez. 2, n. 15301/2025, Cavallino, Rv. 674850-01**, ha stabilito che l'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che, nel rigettare la domanda attorea, non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità.

Sez. L, n. 20562/2025, Panariello, Rv. 675773-01, ha, invece, escluso che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza, possono

essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) operi in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.

7. Della simulazione.

In tema di simulazione, **Sez. 2, n. 00239/2025, Trapuzzano, Rv. 673496-01**, ha precisato che la controdictichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdictichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta.

In tema di prova della simulazione, **Sez. 2, n. 10459/2025, Trapuzzano, Rv. 674924-01**, ha chiarito che, in ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera, non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato *ex art. 1417 c.c.*, sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleggi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale *ex art. 2722 c.c.* **Sez. 1, n. 23121/2025, Pazzi, Rv. 675976-01**, d'altra parte, ha precisato che la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del terzo, per cui spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi per deduzioni secondo l'*id quod plerumque accidit*, incensurabili in sede di legittimità quando sorrette da una adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico

e giuridico. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l'azione proposta dal Fallimento - diretta a far valere la simulazione di un contratto di cessione di immobili di cui era stato parte il fallito - poteva essere suffragata dalla prova per presunzioni, non essendo vincolante nei confronti della curatela la dichiarazione relativa al versamento del prezzo pur se contenuta in un rogito notarile, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e traendo, invece, elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui gravava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non aveva fornito la relativa dimostrazione.

Sez. 2, n. 26528/2025, Trapuzzano, Rv. 676926-01 ha, poi, affermato il principio che in tema di simulazione dell'atto di alienazione posta in essere dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, al fine di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il curatore che agisce per la ricostituzione della garanzia patrimoniale della massa assume, *quoad probationis*, la qualità di terzo rispetto alle parti del contratto, sicché la prova della simulazione non soggiace ai limiti degli artt. 1416 e 1417 c.c., mentre ove il curatore agisca per far dichiarare la simulazione di atti del dante causa del fallito la prova resta soggetta ai limiti dell'art. 2722 c.c., non assumendo lo stesso la qualità di terzo.

Sempre con riferimento alla prova della simulazione, in una peculiare fattispecie, **Sez. L, n. 01445/2025, Cavallari, Rv. 673572-01** ha statuito che, in tema di NASpI, la liquidazione anticipata in unica soluzione, *ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015*, del trattamento spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell'INPS, il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua instaurazione e sussistenza.

Quanto, poi, agli effetti della declaratoria di simulazione, **Sez. 2, n. 17534/2025, Mocci, Rv. 675302-02**, ha affermato che, ai fini della decorrenza della prescrizione, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta è sovrapponibile all'effetto dell'azione revocatoria, in quanto, secondo il disposto dell'art. 2941, n. 8 c.c., anche nella simulazione l'esito consiste in un occultamento del diritto, in senso lato, nei confronti del creditore. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto che la prescrizione del diritto nascente da un precedente contratto

preliminare potesse decorrere durante un giudizio inteso a far valere la simulazione assoluta di un contratto di vendita immobiliare, invece che dal passaggio in giudicato di tale accertamento.

In ordine alla annotazione delle sentenze dichiarative della simulazione **Sez. 1, n. 20736/2025, Fidanzia, Rv. 675425-01** ha affermato che l'annotazione *ex* art. 2655 c.c., pur costituendo una formalità accessoria alla trascrizione dell'atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa e non di mera pubblicità-notizia, rendendo la sentenza annotata a margine dell'atto trascritto opponibile ai terzi, mentre l'eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di rivendica di immobili rientranti nell'attivo fallimentare ritenendo assorbente, ai fini della sua opponibilità alla massa, la circostanza dell'annotazione della sentenza avvenuta anteriormente alla trascrizione dell'apertura del fallimento e irrilevante, a differenza del giudice di merito, il fatto che la domanda giudiziale trascritta riguardasse la revoca dell'atto dispositivo e non la sua declaratoria di simulazione assoluta, richiesta da altra parte processuale che non aveva trascritto la propria domanda giudiziale.

8. Della nullità del contratto.

In tema di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, **Sez. L, n. 19052/2025, Pagetta, Rv. 675764-01**, in ambito lavorativo, ha affermato che la clausola contrattuale che subordina il riconoscimento della qualifica dirigenziale all'esistenza di un formale provvedimento del datore di lavoro è affetta da nullità, in quanto non meritevole di tutela *ex* art. 1321 c.c. e in contrasto con norma imperativa, attribuendo rilievo decisivo a un atto discrezionale e insindacabile del datore di lavoro, in violazione del principio - inderogabile in danno del lavoratore - sancito dall'art. 2103 c.c., nel testo *ratione temporis* vigente, in tema di diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

Con riferimento ai presupposti per la conversione del negozio nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., **Sez. 1, n.00019/2025, Vella, Rv. 673590-02** ha statuito che non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione - poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, ostativa alla stessa conversione - ma è sufficiente che l'intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto, anche solo in parte, dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione. La medesima pronuncia, poi, ha precisato (**Rv.**

673590-01), in tema di mutuo fondiario, che, in caso di inapplicabilità dell'indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 33719 del 2022, ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conoscenza che le parti abbiano della nullità virtuale del negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite di finanziabilità, risulta ostativa alla conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR (attualmente l'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati, secondo la delibera del 22 aprile 1995).

Sempre in relazione a contratti di mutuo, in tema di nullità per violazione della disciplina antiusura, **Sez. 2, n. 19347/2025, Cavallino, Rv. 675308-01** ha ribadito che nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità *ex art.* 1815, comma 2, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni simili), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi *in re ipsa*, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. **Sez. 3, n. 25305/2025, Pellicchia, Rv. 676344-01** ha, altresì, precisato che chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda perché carente dell'allegazione del tasso di interesse concretamente applicato, non indicato nemmeno in una consulenza tecnica di parte, pur tempestivamente prodotta.

In tema di assicurazione contro i danni per conto altrui **Sez. 3, n. 16212/2025, Rossetti M., Rv. 675323-01** ha affermato la nullità della clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non è consentito sciogliere il vincolo tra titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.

In ambito giuslavoristico, in relazione alla nullità derivante dalla violazione della disciplina del lavoro a tempo determinato, **Sez. L, n. 29577/2025, Ponterio, Rv. 677001-01**, ha affermato che, in tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni, è soggetta, nel vigore del d.lgs. n. 81 del 2015 (come modificato dal d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2018), al limite temporale complessivo di ventiquattro mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tema di pubblico impiego presso gli enti locali, **Sez. L, n. 17866/2025, Cavallari, Rv. 675761-01**, ha, poi, precisato che al mancato rispetto dei presupposti stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 - che disciplinano due distinte tipologie di assunzione a tempo determinato, la prima sostitutiva di un'assunzione a tempo indeterminato per un posto di ruolo, la seconda funzionale a far fronte a un'esigenza straordinaria dell'ente, al di fuori dell'ordinaria dotazione organica - consegue la nullità dei relativi contratti, dalla quale può derivare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito, la cui sussistenza ed entità devono essere provate dall'interessato.

Si segnala, altresì, per la sua importanza, **Sez. U., n. 23876/2025, Mancino, Rv. 675839-01**, che ha sancito il principio secondo cui l'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, con conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 *ratione temporis* vigente, non fa venir meno il suo stato di disoccupazione involontaria fino alla ripresa effettiva dell'esecuzione

della prestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituire l'indennità di disoccupazione percepita *ex art.* 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell'art. 38, comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dal bisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, del tutto diversa da quella - afferente, invece, al distinto piano del rapporto di lavoro - propria della suddetta indennità risarcitoria, mirante alla forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore per l'illegittima apposizione del termine al contratto.

Con riferimento, invece, ad ipotesi speciali di nullità, **Sez. 2, n. 27531/2025, Trapuzzano, Rv. 676457-03**, ha qualificato la nullità di cui all'art. 29, comma 1-*bis*, della l. n. 52 del 1985, come nullità formale e testuale *ex art.* 1418, comma 3, c.c., in quanto sanziona la mancata inclusione, negli atti *inter vivos* ad effetti reali, della dichiarazione del disponente o dell'attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite, cosicché, ove tale dichiarazione sia presente, il contratto è valido indipendentemente dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata e purché la difformità non emerga in modo palese allo stato degli atti.

In tema di contratti relativi a prestazioni di servizi di investimento, **Sez. 1, n. 32279/2025, Falabella, Rv. 676699-01**, ha precisato che la nullità comminata dall'art. 23, comma 1, TUF presidia l'osservanza della disposizione attinente alla forma scritta dell'accordo, mentre l'inadempimento dell'obbligo di consegna del documento contrattuale, previsto dal medesimo articolo, non incide sulla validità del vincolo negoziale, trattandosi di incombenza relativo alla fase successiva alla formazione dello stesso.

Sempre in tema di nullità formali, in materia edilizia **Sez. 2, n. 30827/2025, Amato, Rv. 676941-01**, ha affermato che dalla natura testuale della nullità comminata dall'art. 40 l. n. 47 del 1985 consegue che la dichiarazione dell'alienante nell'atto di trasferimento circa l'epoca di costruzione dell'immobile (nella specie, ante 1° settembre 1967) è alternativa all'inserimento nell'atto dei riferimenti al titolo urbanistico, con la conseguenza che la dichiarazione mendace inerente all'epoca di costruzione del bene non comporta la nullità dell'atto traslativo se essa è superata, in sede di rettifica dell'atto, dalla produzione e menzione dei titoli abilitativi dell'immobile, reali e riferibili alla costruzione. **Sez. 2, n. 32964/2025, Maccarone, Rv. 676490-01**, ha affermato che in tema di contratto preliminare di vendita di immobile da costruire, la nullità prevista per violazione della disciplina di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 si applica anche agli interventi di ristrutturazione cd. maggiore, caratterizzati da

opere edilizie di rilevante entità, purché emerga lo stato di non completamento dell'immobile; a tal fine non assumono rilievo dirimente la mera assenza del certificato di abitabilità o la mancata esecuzione di opere secondarie o di rifinitura.

Sez. 3, n. 24934/2025, Valle, Rv. 676435-01 ha, poi, statuito che l'illecito antitrust, ascrivibile ai gestori dei servizi aeroportuali in relazione alla quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi addebitati alle compagnie petrolifere per il rifornimento di carburante dei velivoli, non determina la nullità delle pattuizioni contrattuali con cui tali compagnie ne abbiano trasferito il costo in capo al vettore aereo, potendo, al più, giustificare un'azione risarcitoria da parte di quest'ultimo nei confronti dei gestori suddetti.

Sempre con riferimento ad ipotesi speciali di nullità, **Sez. 2, n. 18816/2025, Papa, Rv. 675278-01** ha chiarito che il contratto di progettazione di impianto fotovoltaico, stipulato con professionista non iscritto alle specifiche sezioni dell'albo degli ingegneri previste alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 46 del d.P.R. n. 328 del 2001, ma solo alla sezione di cui alla lettera c), è nullo poiché privo di un elemento essenziale previsto da norma imperativa, quale la specifica competenza professionale determinata dalla legge per ragioni di ordine pubblico e in funzione di un interesse superiore; di conseguenza, al professionista privo di tale requisito non è dovuto il compenso pattuito per l'attività di progettazione.

In tema di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **Sez. 1, n. 10645/2025, Abete, Rv. 674512-01** ha precisato che la disposizione di cui all'art. 202, comma 4, del d.l.gs. n. 152 del 2006 ("gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio") non integra gli estremi di una norma imperativa ed inderogabile, tale da determinare una "nullità virtuale" per il caso di sua violazione, giacché i principi di "sussidiarietà verticale" e "differenziazione" consentono che l'esigenza espressa dal medesimo comma 4 del citato art. 202 e l'interesse pubblico alla gestione integrata dei rifiuti siano perseguiti mercé l'utilizzo di forme contrattuali anche diverse dal comodato.

Circa i profili processuali della disciplina della nullità del contratto, per quanto attiene alla legittimazione alla proposizione dell'azione di nullità, **Sez. 2, n. 10703/2025, Pirari, Rv. 674926-01** ha precisato che la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo

sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo *in re ipsa* il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica.

Con riferimento, invece, alle azioni di nullità in caso di contratto con parte plurisoggettiva, **Sez. 2, n. 12683/2025, Bertuzzi, Rv. 674601-01**, ha chiarito che l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio.

Sempre sotto il profilo processuale, **Sez. 3, n. 34049/2025, Condello, Rv. 677194-01** ha affermato che le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio.

Nell'anno in rassegna, **Sez. 1, n. 23843/2025, Rolfi, Rv. 675929-01**, ha, poi, ribadito che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "*species*" del più ampio "*genus*" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.

Quanto alla nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, **Sez. 3, n. 00863/2025, Simone, Rv. 673876-01** ha affermato che essa può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e

grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.

9. Dell'annullamento del contratto.

In tema di annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere *ex art. 428, comma 2, c.c.*, **Sez. 2, n. 24435/2025, Besso Marcheis, Rv. 676244-01** ha affermato che la mala fede dell'altro contraente, quale consapevolezza della menomazione della sfera intellettuale o volitiva della persona incapace, può desumersi dalla rilevante sproporzione tra il prezzo di vendita e quello di mercato del bene oggetto del contratto. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di annullamento di una vendita immobiliare a un prezzo sei volte inferiore a quello di mercato, secondo cui era inverosimile che l'altro contraente, pur essendo un cittadino egiziano da pochi mesi immigrato in Italia, non fosse a conoscenza di tale divario poiché aveva ricevuto in prestito il denaro per l'acquisto da uno zio residente da anni nella città di ubicazione dell'immobile e, quindi, necessariamente al corrente del suo valore di mercato.

In tema di annullamento per vizi del consenso, **Sez. 3, n. 25494/2025, Gorgoni, Rv. 676419-01**, ha statuito che l'errore, quale causa di annullamento del contratto, deve possedere unicamente i requisiti dell'essenzialità e riconoscibilità da parte dell'altro contraente, e non anche quello della scusabilità, sicché l'eventuale negligenza di chi è incorso in errore non assume rilievo ai fini dell'integrazione del vizio negoziale, attesa la logica di equo temperamento degli interessi in conflitto che ispira la previsione normativa. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'annullabilità dell'atto di remissione del debito da parte di una banca, sul solo presupposto che l'errore le fosse imputabile, omettendo il necessario accertamento circa la relativa essenzialità e riconoscibilità.

Quanto alla violenza, **Sez. 3, n. 20710/2025, Fanticini, Rv. 675407-01**, ha chiarito che, al fine di dedurre la violenza quale vizio del consenso, non occorrono formule particolari, ma si richiede che la parte esponga nelle sue difese gli argomenti di fatto e di diritto dai quali possa desumersi la sussistenza del vizio, sempre che dette difese siano univocamente orientate a chiedere espressamente l'annullamento del contratto o del negozio ed in tal senso così univocamente concludano.

10. Della risoluzione del contratto.

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, **Sez. 2, n. 09399/2025, Mocci, Rv. 674558-01** ha chiarito che a fronte della relativa domanda, il giudice è tenuto a valutare l'importanza dell'inadempimento stesso, ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza poterla implicitamente ricavare dall'accoglimento di una domanda uguale e contraria. **Sez. 2, n.32754/2025, Maccarone, Rv. 676486-01**, ha, poi, precisato che, ai fini della pronuncia di risoluzione, anche in presenza di collegamento negoziale, il giudice è tenuto a una valutazione sinergica e complessiva del comportamento delle parti, mediante un'indagine unitaria dell'intero assetto di interessi risultante dal collegamento, che non consente apprezzamenti frammentari delle singole condotte; ne consegue che, nel vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche le difese della parte convenuta che, espressamente o implicitamente, opponga l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c.

In caso di inadempimenti contrattuali reciproci, **Sez. 2, n. 14030/2025, Bertuzzi, Rv. 674749-01**, ha affermato che la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.

Sempre in relazione alla valutazione della gravità dell'inadempimento, in particolare, in relazione al contratto preliminare, **Sez. 2, n. 13959/2025, Bertuzzi, Rv. 674972-01**, ha precisato che l'inadempimento da parte del promittente venditore all'obbligo di regolarizzazione delle evidenze catastali - elemento essenziale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di stipulare - non è valutabile come di scarsa importanza *ex art.* 1455 c.c., e giustifica il recesso del promissario acquirente, costituendo la dichiarazione di conformità catastale requisito di validità del contratto definitivo. Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza che aveva valutato di scarsa importanza l'inadempimento del promittente venditore, il quale non aveva provveduto alla regolarizzazione delle evidenze catastali nonostante i solleciti ricevuti, pregiudicando la possibilità per la controparte di ottenere il finanziamento richiesto per l'acquisto dell'immobile.

Sull'imputabilità dell'inadempimento ai fini della risoluzione, la già altrove citata **Sez. 3, n. 16113/2025, Spaziani, Rv. 675727-01**, ha statuito che, in tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica

o differita, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto "Cura Italia") assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall'obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell'incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto.

Le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento sono state precisate dalla già citata **Sez. 3, n. 31247/2025, Gorgoni, Rv. 676897-01**, la quale ha stabilito che gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento sono soggetti alla disciplina dell'indebito oggettivo, sicché, ai fini della decorrenza degli interessi dovuti sulle somme oggetto di restituzione, rileva la buona fede dell'*accipiens*, con la conseguenza che, essendo la stessa presunta, gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, a meno che risulti che chi ha ricevuto il pagamento fosse consapevole di non avere diritto a conseguirlo.

Anche **Sez. 2, n. 10145/2025, Massafra, Rv. 674538-01**, ha ricondotto alla disciplina dell'indebito gli effetti restitutori della pronuncia di risoluzione, affermando, in relazione ad un contratto preliminare, che l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito *ex art. 2033 c.c.*, e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì

corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori. Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, dichiarata la risoluzione di un preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente, aveva erroneamente ricondotto ad una richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione la domanda dei promittenti alienanti relativa ai frutti per l'anticipato godimento dell'immobile.

In tema di risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, **Sez. 1, n. 11239/2025, Marulli, Rv. 674522-01** ha affermato che dalla pronuncia risolutoria si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, nel dichiarare la risoluzione dell'acquisto di *bonds* argentini e disporre in favore dell'investitore il rimborso della differenza tra prezzo di acquisto e valore di rivendita in perdita dei titoli, aveva disatteso parzialmente la richiesta della banca di restituzione di tutte le cedole medio tempore rimosse, accordandola unicamente per il periodo successivo alla data dalla domanda giudiziale.

Sempre in tema di conseguenze derivanti dalla risoluzione per inadempimento in relazione ad un contratto preliminare di vendita, **Sez. 2, n. 26524/2025, Manna, Rv. 676925-02**, ha precisato che il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici "comunitari", la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dichiarata la risoluzione del contratto, aveva liquidato il relativo danno comprendendovi i benefici anzidetti maturati successivamente alla domanda di risoluzione.

Sempre in tema di preliminare di vendita, in questo caso immobiliare, **Sez. 2, n. 08905/2025, Trapuzzano, Rv. 674006-01**, ha, invece, delineato i criteri di liquidazione del danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, ed ha stabilito che esso deve essere parametrato alla differenza (*recte* al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.

In relazione alla vendita di cosa parzialmente altrui, **Sez. 2, n. 06814/2025, Varrone, Rv. 674290-01**, ha affermato che il compratore può chiedere la risoluzione del contratto solo se, quando lo ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore e possa ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato il bene senza quella parte di cui è divenuto proprietario; pertanto, in mancanza dell'una o dell'altra delle predette condizioni, il compratore può solo chiedere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1480 c.c..

In tema di locazione, infine, da segnalare quanto statuito da **Sez. U., n. 04892/2025, Dell'Utri, Rv. 673813-01**, che ha precisato che il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c.

Quanto, poi, alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in ambito giuslavoristico, **Sez. L, n. 11942/2025, Di Paolantonio, Rv. 675540-01** ha affermato che laddove la procedura di rinnovo della carica di direttore generale dell'ENAM non risulti perfezionata con la stipula del contratto e si verifichi, ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, d.l. n. 78 del 2010, la soppressione

dell'ente con conseguente subentro dell'INPDAP, è legittima la determinazione di mancato rinnovo dell'incarico, giacché la normativa sopravvenuta determina l'impossibilità giuridica della prestazione oggetto del contratto e la sua conseguente risoluzione, per ragioni dovute alla diversa organizzazione dell'amministrazione subentrante e al venir meno della pregressa funzione apicale.

Sotto il profilo processuale, in tema di appalto, **Sez. 2, n. 21374/2025, Maccarone, Rv. 676012-01**, ha affermato che le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo sono compatibili e possono essere introdotte *ab origine* nello stesso giudizio, oppure l'una può essere sostituita all'altra nel corso del medesimo, *ex* art. 1453, comma 2, c.c., senza il rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. nella formulazione previgente, *ratione temporis* applicabile, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

Quanto alla clausola risolutiva espressa, **Sez. 1, n. 23023/2025, Fidanzia, Rv. 675972-01**, ha affermato che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove intervenga il fallimento del contraente inadempiente, la dichiarazione della parte adempiente di volersene avvalere - la quale produce i propri effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene - non è opponibile alla massa dei creditori, essendosi già prodotto l'effetto della destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con la conseguenza che gli effetti risolutori e risarcitori della risoluzione sarebbero lesivi della *par condicio creditorum*.

In tema di diffida ad adempiere, **Sez. 2, n. 20614/2025, Trapuzzano, Rv. 675690-01**, ha chiarito che la fissazione al debitore di un termine di adempimento inferiore ai quindici giorni può avvenire soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c.c., ovvero allorché ricorra una specifica previsione derogatoria, o quando il termine abbreviato sia congruo rispetto alla natura del contratto o agli usi, secondo una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici.

In ordine al termine essenziale, poi, **Sez. 2, n. 09529/2025, Oliva, Rv. 674599-01**, ha affermato, in via generale, che il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagini istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla

stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso l'inadempimento della promittente venditrice, atteso che la condotta dei promissari acquirenti - che non si erano opposti ai diversi rinvii e avevano poi effettivamente stipulato il contratto definitivo in data successiva - evidenziava comunque che essi non avevano considerato perduta l'utilità economica derivante dal contratto preliminare oggetto di causa.

Al riguardo, **Sez. 2, n. 19116/2025, Trapuzzano, Rv. 675378-01**, ha ulteriormente chiarito che il termine stabilito per l'adempimento non può essere ritenuto essenziale quando la sua decorrenza è condizionata alla verifica di un evento futuro e incerto, atteso che ciò è incompatibile con la dimostrazione inequivoca della volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.

CAPITOLO XII

I SINGOLI CONTRATTI

(DI FRANCESCO BALATO E MASSIMILIANO DE SIMONE)*

SOMMARIO: 1. La compravendita. - 1.1. Oggetto, trasferimento e peculiarità della vendita immobiliare. - 1.2. Contratto preliminare, effetti traslativi e obblighi prodromici. - 1.3. Garanzie del venditore e rimedi dell'acquirente. - 1.4. Fattispecie speciali e confini della compravendita. - 2. La permuta. - 3. Il contratto di somministrazione. - 4. La locazione immobiliare. - 4.1. Obbligazioni delle parti, corrispettivo e restituzione del bene. - 4.2. Inadempimento e risarcimento. - 4.3. Locazione, affitto d'azienda e figure affini. - 5. Il contratto di appalto. - 5.1. Esecuzione dell'opera, garanzia per vizi e responsabilità. - 5.2. Corrispettivo, pagamento, subappalto e rapporti derivati. - 6. Il contratto di trasporto. - 6.1. Trasporto di persone, trasporto aereo e responsabilità del vettore. - 6.2. Trasporto di cose, spedizione e posizione del destinatario. - 7. Il mandato. - 7.1. Struttura del rapporto, rappresentanza e legittimazione. - 7.2. Diritti ed obblighi del mandatario: il compenso e il rendiconto. - 7.3. Vicende del mandato. - 8. Il contratto di agenzia. - 8.1. Nozione, confini e durata del rapporto. - 8.2. Provvigione, scioglimento e indennità di cessazione. - 9. Il contratto di mediazione. - 9.1. Nozione, confini e funzione dell'intermediazione. - 9.2. Provvigione e regime del credito del mediatore. - 10. Il contratto di deposito. - 10.1. Obblighi del depositario e contenuto dell'obbligazione di custodia. - 10.2. Deposito irregolare, mutuo condizionato ed efficacia esecutiva. - 11. L'assicurazione. - 11.1. Rischio assicurato, clausole contrattuali e obblighi dell'assicurato. - 11.2. L'assicurazione per la responsabilità civile. - 11.3. L'assicurazione sulla vita. - 11.4. L'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. - 11.5. L'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica. - 11.6. Diritto di surroga dell'assicuratore. - 12. La transazione. - 13. Il comodato. - 14. Fideiussione, garanzie personali e contratto autonomo di garanzia. - 15. Gioco e scommessa.

1. La compravendita.

Nell'anno in rassegna, la S.C. si è pronunciata, in particolare, sul contratto (preliminare e definitivo) di compravendita immobiliare. Al di fuori di tale ambito, occorre segnalare **Sez. 1, n. 27897/2025, Falabella, Rv. 676220-01**, che, in tema di vendita di partecipazioni sociali, ha affermato che la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della

* I paragrafi nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono a cura di Francesco Balato e i paragrafi nn. 3, 11, 12, 13, 14 e 15 sono a cura di Massimiliano De Simone.

conclusione del contratto; conseguentemente, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale *ex* artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sottoposta a prescrizione annuale la minor consistenza del patrimonio sociale, emersa attraverso la svalutazione delle giacenze di magazzino, determinata da una qualità del prodotto vinicolo diversa e inferiore rispetto a quella garantita.

In relazione al contratto di vendita di prodotti di costruzione, **Sez. 2, n. 31677/2025, Amato Cristina, Rv. 676475-01**, ha precisato che il mancato assolvimento degli obblighi di dichiarazione di prestazione e di apposizione della marcatura CE gravanti sul fabbricante - *ex* art. 11 del Regolamento UE n.305 del 2011 - costituisce inadempimento valutabile ai fini della risoluzione contrattuale anche quando la produzione sia avvenuta con il marchio del soggetto che immette i beni sul mercato, giacché l'estensione di quegli obblighi al distributore, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento UE, non esonera il fabbricante dai propri.

In tema di vendita di beni contraffatti tramite sito internet, **Sez. 1, n. 30212/2025, Iofrida, Rv. 676313-01**, ha stabilito che, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo della commissione del fatto, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., inteso come luogo dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista in cui è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta.

In tema di vendita di cose di interesse artistico e storico, **Sez. 3, n. 29477/2025, Valle, Rv. 676812-01** ha precisato che il provvedimento con il quale l'amministrazione esercita il diritto di prelazione, ai sensi degli artt. 32, comma 3, della l. n. 1089 del 1939 e 65, comma 2, del r.d. n. 363 del 1913, *ratione temporis* applicabili (ora artt. 60 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004) determina il trasferimento allo Stato della proprietà del bene, il quale, quindi, non è condizionato al pagamento del prezzo, ferma restando la possibilità di far valere l'inadempimento della relativa obbligazione nei confronti dell'amministrazione che al suddetto pagamento non abbia provveduto nei modi e nei termini all'uopo prescritti.

Con riferimento alla vendita del costruttore, **Sez. 2, n. 17028/2025, Maccarrone, Rv. 674977-01**, ha affermato che costituiscono vizi e difetti dell'immobile compravenduto, edificato dal venditore-costruttore, così come difetto di costruzione rilevante *ex art.1669 c.c.* (che deve incidere sulla funzionalità e sul normale godimento dell'immobile) non solo quelli ascrivibili all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione, ma anche quelli dovuti all'imperfetta o erronea progettazione delle opere; la mera conoscenza del progetto da parte dell'acquirente non può essere equiparata alla conoscenza anche dei vizi e difetti che deriveranno all'immobile dalla sua messa in opera, pur se il progetto presenti aspetti innovativi, in quanto deve essere comunque garantita la funzionalità del bene e la sua idoneità all'uso normale al quale è destinato.

Quanto alla distinzione tra compravendita e appalto, **Sez. 2, n. 09389/2025, Trapuzzano, Rv. 674545-01** ha chiarito che, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, per distinguere tra compravendita e appalto occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio e che, dunque, (**Rv. 674545-02**), quando le modifiche che il debitore è tenuto ad apportare a cose rientranti nella sua normale attività produttiva non siano accorgimenti secondari e marginali, ma tali da dar luogo ad un *opus perfectum*, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, si ricade in quello della vendita allorché le attività integrative (come l'installazione) siano strumentali alla fornitura della *res* e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto tra il valore della cosa e le spese per tali attività.

Infine, **Sez. 1, n. 05543/2025, Abete, Rv. 674213-01**, ha chiarito che la cessione volontaria è un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell'ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata, ma non esclude che il bene immobile possa essere trasferito all'ente pubblico con un contratto di compravendita, del tutto assoggettato alla disciplina privatistica, sicché, per individuare lo strumento contrattuale utilizzato, anche ai fini dell'applicabilità di istituti connessi alla procedura pubblicistica dell'espropriazione, quali la determinazione dell'indennizzo secondo i canoni legali e la

retrocessione del bene ove l'opera pubblica non sia stata realizzata, va considerato che, per la pendenza del procedimento espropriativo, non è sufficiente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera realizzanda, occorrendo anche l'avvio del subprocedimento di determinazione indennitaria nonché la formulazione dell'offerta amministrativa dell'indennità, solo in presenza della quale, il proprietario può valutare la convenienza della cessione. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il proprietario di un'area destinata ad opera pubblica, dopo avere venduto il fondo all'ente locale ha invocato la retrocessione del bene sul presupposto che l'opera non era stata realizzata e l'area in questione era stata, a sua volta, alienata a terzi dal Comune stesso).

1.1. Oggetto, trasferimento e peculiarità della vendita immobiliare.

La giurisprudenza del 2025 ha confermato un approccio sostanzialistico nell'individuazione dell'oggetto della compravendita e dell'estensione del trasferimento, valorizzando il contenuto effettivo del regolamento negoziale rispetto a elementi meramente formali.

In tale prospettiva, **Sez. 2, n. 27232/2025, Oliva, Rv. 676101-01**, ha affermato che, ai fini della prova dell'estensione e della consistenza dell'immobile ceduto, assume rilievo primario la descrizione del bene contenuta nell'atto, in particolare mediante l'indicazione dei confini, mentre i dati catastali indicati nel contratto rivestono una funzione meramente sussidiaria, essendo privi di autonoma efficacia dispositiva.

Il principio trova ulteriore conferma in **Sez. 2, n. 31906/2025, Criscuolo, Rv. 676479-01**, che ha affrontato la questione della vendita di un terreno sul quale insistano costruzioni non espressamente menzionate nell'atto. La Corte ha affermato che la compravendita del fondo comporta, di regola, il trasferimento anche dei fabbricati su di esso edificati, salvo che il venditore ne abbia espressamente riservato la proprietà. Tale principio è stato esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, dovendosi avere riguardo alla situazione materiale del bene al momento del pignoramento e risultando irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali, come chiaramente emerso nella fattispecie in cui l'edificazione era già intervenuta prima dell'espropriazione.

In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, **Sez. 2, n. 00245/2025, Grasso Giu., Rv. 673479-01**, ha

escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.

Sul piano delle peculiarità della compravendita immobiliare, **Sez. 2, n. 21440/2025, Grasso Giu., Rv. 676013-01**, ha ribadito che la nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985, applicabile *ratione temporis*, per omessa indicazione o allegazione, nell'atto, degli estremi dei titoli edilizi relativi all'immobile alienato, ha natura formale. Ne consegue, da un lato, che la nullità ricorre per il solo difetto della menzione prescritta, senza necessità di verificare l'effettiva esistenza dei titoli edilizi, e, dall'altro, che la sanatoria può avvenire soltanto mediante la conferma tipica prevista dalla legge, consistente in un nuovo atto, avente i medesimi requisiti formali, non suscettibile di equipollenti né di applicazione estensiva o analogica.

In relazione alla particolare ipotesi di vendita di immobili di edilizia residenziale pubblica, **Sez. 2, n. 29368/2025, Besso Marcheis, Rv. 676250-01**, ha affermato che la procedura di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti di tali immobili, che l'art. 25-*undecies* del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, ha esteso in favore di tutti gli interessati, è consentita anche a chi ha proceduto successivamente alla vendita di tali immobili, in ragione dell'esigenza, evidenziata dalla decisione della Corte costituzionale n. 210 del 2021, di tutelare l'interesse dell'alienante ad assolvere, sia pure *ex post*, l'impegno contrattualmente assunto di trasferire il bene libero da pesi, la quale non è recessiva rispetto a un eventuale interesse dell'acquirente alla conservazione del vincolo di prezzo.

1.2. Contratto preliminare, effetti traslativi e obblighi prodromici.

Un secondo rilevante ambito di intervento della Corte riguarda il confine tra contratto preliminare e contratto definitivo e gli effetti traslativi delle scritture private.

In tale contesto, **Sez. 2, n. 10454/2025, Trapuzzano, Rv. 675363-01**, ha affermato che, nel caso di compravendita conclusa mediante scrittura privata, la denominazione di “preliminare”, l'obbligo di stipulare un successivo atto pubblico, la previsione della contestuale immissione in possesso o il rinvio del completamento del

pagamento del prezzo non sono elementi decisivi per escludere la natura definitiva del contratto, dovendosi invece valorizzare l'effettiva intenzione traslativa perseguita dalle parti. La Corte, con specifico riferimento alla fattispecie esaminata, ha individuato una pluralità di indici rivelatori della volontà di immediato trasferimento, quali il totale versamento del prezzo, l'immediata assunzione degli oneri da parte dell'acquirente, la previsione delle garanzie tipiche della vendita e il rinvio del rogito al solo fine della rinnovazione del consenso.

Quanto ai rapporti tra preliminare e definitivo, **Sez. 2, n. 24465/2025, Caponi, Rv. 676245-01**, ha precisato che il contratto definitivo costituisce la fonte unica dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto di interessi previsto nel preliminare; restano tuttavia salvi gli obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica, il cui inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo quale regola di imputazione della responsabilità. Nella specie, la Corte ha ritenuto rilevante l'omessa tempestiva disdetta di un contratto di locazione, prevista nel preliminare come attività funzionale alla demolizione e ricostruzione dell'immobile.

Ancora in tema di contratto preliminare, **Sez. 2, n. 16203/2025, Mocci, Rv. 675296-01**, ha affermato che le sentenze *ex art. 2932 c.c.* producono gli effetti del definitivo dal loro passaggio in giudicato, cosicché, per accertare le condizioni che rendono eseguibile il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della pronuncia e non a quello della domanda. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in relazione a preliminare di compravendita di titoli azionari di società successivamente fallita, aveva omesso di indagare se, al momento della pronuncia, il trasferimento di tali azioni fosse ancora concretamente possibile nonostante il sopravvenuto stato di decozione della società.

Ancora in tema di rapporti tra preliminare e definitivo, **Sez. 2, n. 05638/2025, Varrone, Rv. 674026-01**, ha precisato che la sentenza *ex art. 2932 c.c.* produce gli effetti del contratto non concluso dal momento del suo passaggio in giudicato, dando luogo a un rapporto che è distinto da quello derivante dal preliminare e che è, a sua volta, suscettibile di risoluzione per inadempimento per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere, sicché la pronuncia di risoluzione del contratto non può che riguardare le obbligazioni da esso nascenti.

Sempre in tema di preliminare ma in relazione a quello di compravendita immobiliare, **Sez. 2, n. 13959/2025, Bertuzzi, Rv. 674972-01**, ha affermato che la regolarizzazione delle evidenze

catastali costituisce elemento essenziale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di stipulare, poiché la dichiarazione di conformità catastale integra requisito di validità del definitivo. L'omissione di tale attività non è, pertanto, valutabile come inadempimento di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e può legittimare il recesso del promissario acquirente, specie quando pregiudichi la possibilità di conseguire il finanziamento necessario all'acquisto.

In tema di contratto preliminare di vendita di immobile da costruire, **Sez. 2, n. 32964/2025, Maccarone, Rv. 676490-01**, ha precisato che la nullità prevista per violazione della disciplina di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 si applica anche agli interventi di ristrutturazione cd. maggiore, caratterizzati da opere edilizie di rilevante entità, purché emerga lo stato di non completamento dell'immobile; a tal fine non assumono rilievo dirimente la mera assenza del certificato di abitabilità o la mancata esecuzione di opere secondarie o di rifinitura.

Sempre nell'ambito del preliminare immobiliare, **Sez. 2, n. 08905/2025, Trapuzzano, Rv. 674006-01**, ha precisato che il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore, che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, va parametrato al deprezzamento del bene, ossia alla differenza tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile nel momento in cui l'inadempimento sia divenuto definitivo. La Corte ha, peraltro, chiarito che possono rilevare anche ulteriori circostanze idonee ad incrementare o ridurre il pregiudizio, purché allegate, provate, ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.

Il medesimo tema del danno da inadempimento nel preliminare è stato ulteriormente puntualizzato da **Sez. 2, n. 16370/2025, Pirari, Rv. 675299-01**, secondo cui l'inadempimento del promissario acquirente determina, in favore del promittente venditore, un danno da sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, che sussiste *in re ipsa*, mentre l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo ove questi ne dimostri l'effettiva esistenza e la riconducibilità causale diretta e immediata all'inadempimento.

In tema di inadempimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare con consegna anticipata, **Sez. 2, n. 05201/2025, Trapuzzano, Rv. 673981-02**, ha affermato, in primo luogo, che il fatto che il promittente alienante abbia concesso la detenzione anticipata del cespite e autorizzato l'esecuzione di lavori di

ristrutturazione non esclude il suo diritto alla riparazione del pregiudizio per l'illegittima occupazione del bene, ove sia accertato che la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita è imputabile alla condotta inadempiente del promissario acquirente, poiché l'esercizio del recesso *ex* art. 1385 c.c. determina il venir meno della causa della detenzione anticipata, con conseguente spettanza della tutela risarcitoria per l'occupazione divenuta senza titolo, in aggiunta alla pretesa di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta. La medesima pronuncia ha, poi, affermato (**Rv. 673981-01**), che il danno da illegittima occupazione dell'immobile deriva dal mancato rilascio del bene dopo il recesso esercitato dal promittente alienante a causa dell'inadempimento del promissario acquirente e legittima il primo a richiedere un autonomo risarcimento, cosicché egli ha diritto non solo a incamerare la caparra, ma altresì a ottenere l'indennità di occupazione dall'immissione del promissario nella detenzione dell'immobile fino alla restituzione, stante l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti.

Per l'ipotesi inversa, **Sez. 2, n. 05049/2025, Maccarone, Rv. 673901-02**, ha affermato che può essere riconosciuto il danno da mancata messa a disposizione dell'immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente, purché sia circostanziatamente allegato e provato, anche alla luce del contenuto del contratto preliminare in ordine alle modalità e ai tempi della stipula del contratto definitivo. Nei danni per la ritardata vendita non rientra, invece, (**Rv. 673901-01**) l'avvenuto pagamento anticipato del prezzo poiché esso costituisce la prestazione tipica del contratto definitivo alla stipula del quale le parti si sono obbligate nonché prestazione dovuta anche ai fini della tutela di cui all'art. 2932 c.c.

Ancora, **Sez. 2, n. 26524/2025, Manna, Rv. 676925-02**, ha escluso che, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del preliminare proposta dal promittente compratore per inadempimento del promittente venditore, il danno risarcibile possa comprendere i frutti della cosa promessa in vendita maturati successivamente alla domanda di risoluzione, poiché quest'ultima, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c., preclude al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe potuto trarre dopo la rinuncia.

In linea con tale impostazione, **Sez. 3, n. 20680/2025, Gianniti, Rv. 675128-01**, ha chiarito che l'azione di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di proprietà di un immobile, oggetto di compravendita stipulata per scrittura privata, ha natura meramente dichiarativa. Ne consegue che gli effetti traslativi si

producono fin dalla sottoscrizione del contratto, con la conseguenza che l'acquirente è tenuto, sin da tale momento, al pagamento dei tributi gravanti sull'immobile, risultando configurabile un ingiustificato arricchimento qualora tali oneri siano sostenuti dal venditore o dal suo avente causa.

In tema di recesso dal contratto preliminare, **Sez. 2, n. 10131/2025, Caponi, Rv. 674922-01**, ha affermato che il recesso del promissario acquirente previsto dall'art. 1385, comma 2, c.c. consente di conseguire in via stragiudiziale la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che esso preclude la successiva domanda di adempimento.

1.3. Garanzie del venditore e rimedi dell'acquirente.

Ampio spazio è stato dedicato nel 2025 alla disciplina della garanzia per evizione e ai rimedi connessi all'incertezza del diritto trasferito.

Con riferimento alla nozione di evizione, **Sez. 2, n. 02330/2025, Oliva, Rv. 673643-01**, ha ribadito che essa si verifica già con la perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla perdita del possesso materiale del bene, poiché la causa del contratto di vendita risiede nel trasferimento del diritto e non nella mera consegna della cosa.

In coerenza con tale ricostruzione, **Sez. 2, n. 20316/2025, Massafra, Rv. 675526-01**, ha affermato che la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove questa venga effettivamente a verificarsi.

Sez. 2, n. 21254/2025, Maccarrone, Rv. 676008-01, ha chiarito che, nel preliminare di compravendita, l'esercizio del recesso *ex* art. 1385 c.c. non può essere giustificato dal solo pericolo di evizione, essendo necessario accertare la sussistenza di un inadempimento grave e proporzionato ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., restando applicabile il diverso rimedio previsto dall'art. 1481 c.c.

In tema di vendita di cosa parzialmente altrui, **Sez. 2, n. 6814/2025, Varrone, Rv. 674290-01**, ha precisato che il compratore può chiedere la risoluzione del contratto solo se, quando lo ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore e possa ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato il bene senza quella parte di cui è divenuto proprietario; pertanto, in mancanza dell'una o dell'altra delle predette condizioni, il compratore può solo chiedere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1480 c.c.

Un ulteriore nucleo tematico riguarda le obbligazioni del venditore e i rimedi esperibili dall'acquirente in caso di vizi o difformità della cosa venduta.

In materia di oneri non apparenti, **Sez. 2, n. 10914/2025, Trapuzzano, Rv. 674837-01**, ha qualificato i vincoli paesaggistici come oneri non apparenti, la cui conoscenza non può essere presunta, essendo fissati da atti di natura amministrativa e non normativa, per i quali può essere esperita l'azione *ex art.* 1489 c.c., con la conseguenza che essi sono invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia dichiarati nel contratto.

In stretto collegamento, **Sez. 2, n. 05182/2025, Cavallino, Rv. 674023-01**, ha chiarito che, nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi, ai sensi dell'art. 1489 c.c. la risoluzione del contratto esige la dimostrazione di un diritto altrui sul bene, mentre l'imposizione di una servitù di fatto comporta solamente una responsabilità risarcitoria da fatto illecito a carattere permanente (fino a che cioè sia rimossa l'opera o sia costituita regolare servitù) a carico del terzo.

In tema di vizi, si segnala, poi, **Sez. 2, n. 08903/2025, Carrato, Rv. 677912-01** che ha affermato che, in caso di domanda di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, proposta dal promissario acquirente per la presenza di vizi (nella specie riconducibili alla manifestazione di muffe e crepe e alla comparsa di fenomeni di umidità sulle pareti) tali da renderlo inidoneo e/o inagibile, ai fini del riparto dell'onere probatorio, allo stesso spetta soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del promittente venditore, mentre è su quest'ultimo che incombe l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento delle sue obbligazioni.

Sez. 1, n. 11076/2025, Caiazzo, Rv. 674540-01, ha, infine, affermato che la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art. 1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali. Nella specie, la S.C. ha confermato la

decisione di merito che aveva respinto la domanda di risoluzione di un preliminare di vendita di quote sociali evidenziando che la garanzia di assenza di pesi riguardava la quota oggetto di contratto preliminare e non gli immobili della società.

Con riferimento alla figura dell'*aliud pro alio*, **Sez. 2, n. 05199/2025, Giannaccari, Rv. 675700-01**, ha affermato che configura consegna di cosa diversa da quella pattuita la fornitura di un bene che, presentando difformità nelle sue componenti rispetto alle prescrizioni della Direttiva macchine 89/392/CEE, risulti funzionalmente inidoneo allo scopo economico sociale della *res* promessa. La Corte ha valorizzato, nella fattispecie, l'inidoneità dell'impianto fornito a garantire la salubrità del prodotto alimentare.

Quanto alle vendite speciali, **Sez. 2, n. 21154/2025, Giannaccari, Rv. 675700-01**, ha chiarito che la vendita "su campione", ai sensi dell'art. 1522 c.c., postula una volontà espressa delle parti di assumere il campione come esclusivo termine di paragone per la qualità della merce, o comunque una volontà ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio; in mancanza, la vendita deve intendersi "su tipo di campione", dovendosi ritenere che le parti abbiano assunto il campione soltanto come indicazione approssimativa della qualità del bene venduto.

In tema di vendite a catena di beni di consumo, **Sez. 3, n. 20460/2025, Gorgoni, Rv. 675356-01**, ha escluso la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista, riconoscendo al consumatore la possibilità di agire contrattualmente nei confronti del proprio diretto dante causa e sul piano extracontrattuale nei confronti del produttore.

2. La permuta.

La giurisprudenza del 2025 registra un arresto di particolare rilievo in tema di permuta, volto a chiarire l'ambito applicativo delle tutele previste dal d.lgs. n. 122 del 2005 per gli immobili da costruire, con specifico riguardo alla responsabilità del notaio rogante.

In tale prospettiva, **Sez. 2, n. 19109/2025, Bertuzzi, Rv. 675682-01** ha affermato che il divieto di stipula di cui all'art.8 del d.lgs. n. 122 del 2005 si applica a tutti gli atti traslativi della proprietà, sia con effetti immediati che differiti, posti in essere dal costruttore a favore di una persona fisica e aventi ad oggetto un immobile da costruire che sia gravato da ipoteca o pignoramento, stante la finalità di tutela dell'acquirente dal rischio di inadempienze del costruttore e dal pericolo di veder sottoporre l'immobile acquistato a procedure di esecuzione immobiliare o concorsuali; vi rientrano pertanto anche i

contratti di permuta che abbiano ad oggetto un immobile futuro, il cui acquisto si produce quando il bene viene ad esistenza. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale del Notaio rogante il quale, in un contratto di permuta di un terreno con due appartamenti da costruire e contestuale stipula di finanziamento da parte del costruttore - atto quest'ultimo al quale aveva partecipato il proprietario del terreno permutato, nonché acquirente dell'immobile erigendo, nella qualità di terzo datore di ipoteca - non aveva proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote, così esponendo il compratore alla garanzia reale per l'intero debito contratto dal costruttore.

3. Il contratto di somministrazione.

La giurisprudenza del 2025 conferma l'ampiezza applicativa del contratto di somministrazione quale schema negoziale destinato a regolare rapporti di durata aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative di beni o servizi, trovando applicazione tanto in ambito civilistico quanto in settori regolati, quali la fornitura di energia e il servizio idrico integrato.

In tale prospettiva si colloca **Sez. U., n. 23858/2025, Falabella, Rv. 675783-01**, che, con riferimento al servizio idrico integrato, ha affermato che i conguagli per partite pregresse richiesti dal gestore possono riguardare esclusivamente somme che risultavano già addebitabili agli utenti sulla base della disciplina tariffaria di cui al d.m. 1° agosto 1996. La Corte ha chiarito che l'art. 31 della delibera AEEGSI n. 643/2013 assume valore precettivo solo quanto alla fissazione del termine entro cui tali conguagli dovevano essere approvati, ma non consente di derogare ai principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamento del contraente nell'esecuzione del contratto di somministrazione.

Sul piano del rapporto, la giurisprudenza del 2025 ha chiarito i limiti al recesso nei contratti di somministrazione a tempo indeterminato.

Sez. 2, n. 06487/2025, Trapuzzano, Rv. 674027-02 ha affermato che, ai sensi dell'art. 1569 c.c., ciascuna delle parti può recedere dal contratto in corso, salvo il potere del giudice di individuare, in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, un termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia. La pronuncia ribadisce la funzione di equilibrio del rapporto di durata, impedendo che l'esercizio del recesso si traduca in un abuso lesivo dell'affidamento dell'altra parte.

Particolare attenzione è stata dedicata alla somministrazione di energia elettrica, soprattutto in relazione alla contestazione dei consumi e alla quantificazione del danno.

Sul tema si segnala **Sez. 3, n. 05219/2025, Gorgoni, Rv. 674044-01**, che ha stabilito il principio per cui, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in favore del somministrante, che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o ricorrendo ai criteri metodologici, dal carattere non arbitrario, che vengono usualmente seguiti nel settore per stimare consumi presunti (qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato dell'utente, ecc.), come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile".

È noto, per il resto, che, come già statuito da Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016 (Rv. 642982 - 01), e ribadito nell'anno in rassegna da **Sez. 3, n. 00512/2025, Scoditti, Rv. 673373-02**, che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione, spetta al somministrante dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione, mentre il fruitore deve provare che l'eccessività dei consumi sia dipesa da fattori a lui non imputabili e non evitabili con l'ordinaria diligenza. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto decisiva l'impossibilità per il gestore di fornire tale prova a seguito della sostituzione del contatore senza contraddittorio e della sua successiva distruzione.

4. La locazione immobiliare.

La giurisprudenza del 2025 ha affrontato, in primo luogo, questioni attinenti alla qualificazione del rapporto locatizio e ai suoi confini rispetto a figure negoziali contigue, valorizzando la causa concreta del contratto e l'assetto di interessi perseguito dalle parti.

In tale prospettiva, **Sez. 2, n. 24472/2025, Besso Marcheis, Rv. 676273-01**, ha chiarito le differenze tra locazione di immobile e affitto d'azienda, affermando che, nell'affitto di azienda, l'immobile che ne fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso produttivo unitariamente organizzato. Ne consegue che oggetto del contratto è il complesso dei beni funzionalmente coordinati all'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non è applicabile l'esenzione IVA prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le locazioni di immobili. La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento volto

a distinguere nettamente le due figure sulla base della causa del negozio.

Un secondo nucleo di decisioni ha riguardato la titolarità del rapporto locatizio e la legittimazione all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto, anche in presenza di vicende patologiche incidenti sul titolo di proprietà o sulla disponibilità del bene.

In tema di accertamento giudiziale della nullità del titolo di acquisto del locatore, **Sez. 3, n. 02786/2025, Dell'Utri, Rv. 674032-01**, ha affermato che l'originario proprietario dell'immobile, che abbia ottenuto l'accertamento della nullità del titolo del locatore, ha diritto al pagamento dei canoni di locazione, potendo ratificare il contratto concluso *a non domino* e farlo proprio, in alternativa alla domanda di restituzione del bene. La Corte, con riferimento alla fattispecie concreta, ha valorizzato la domanda di pagamento dei canoni come comportamento concludente idoneo a integrare la ratifica del contratto.

Sempre con riguardo alle vicende soggettive e funzionali del rapporto, **Sez. 3, n. 22193/2025, Dell'Utri, Rv. 676204-01**, ha affermato che non sussiste incompatibilità tra la disdetta comunicata in vista della futura scadenza del contratto e la successiva risoluzione consensuale intervenuta anteriormente a tale scadenza. In tale ipotesi, il contratto viene meno non per mancata rinnovazione automatica, ma per accordo risolutivo delle parti, con conseguente esclusione del diritto di prelazione del conduttore previsto per il diverso caso di cessazione del rapporto alla scadenza.

Quanto alla durata delle locazioni non abitative, **Sez. 3, n. 23655/2025, Spaziani, Rv. 675852-01**, ha affermato che la stipulazione di un contratto per una durata inferiore a quella legale può ritenersi conforme al modello della locazione non abitativa transitoria, e quindi sottratta alla nullità di cui all'art. 79 della l. n. 392 del 1978 e all'eterointegrazione *ex art.* 1339 c.c., solo quando la transitorietà sia espressamente enunciata con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, così da consentirne la verifica giudiziale, e sempre che tali ragioni siano effettive e oggettivamente idonee a escludere esigenze di stabilità.

La Corte si è soffermata anche sui rapporti tra locazione ed esecuzione forzata, con particolare riguardo alla destinazione dei canoni e alla legittimazione a pretenderne il pagamento.

In tale ambito, **Sez. 3, n. 20696/2025, Tatangelo, Rv. 675129-01**, ha affermato che, nel caso di immobile locato dal debitore successivamente al pignoramento, il diritto ai frutti civili spetta ai creditori procedenti e intervenuti, con conseguente legittimazione

esclusiva del custode giudiziario, e poi dell'aggiudicatario, a esigere i canoni di locazione o l'indennità di occupazione. Ne deriva l'esclusione di una concorrente legittimazione del locatore e, correlativamente, l'insussistenza di un ingiustificato arricchimento dell'occupante ai sensi dell'art. 2041 c.c. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto un indennizzo in favore del locatore conduttore in una fattispecie di sublocazione di quota indivisa.

La locazione è stata esaminata anche in relazione alle procedure concorsuali.

Sez. 1, n. 02005/2025, Amatore, Rv. 673550-01, ha affermato che, nel concordato preventivo, la compensazione tra il credito per canoni di locazione e il controcredito della banca è ammissibile anche quando i requisiti di liquidità ed esigibilità maturino dopo la domanda di ammissione alla procedura, purché il fatto genetico delle obbligazioni sia anteriore. La Corte ha individuato il momento genetico dell'obbligazione di pagamento dei canoni nella stipulazione del contratto di locazione, anche per i canoni successivi.

Sul piano processuale, **Sez. 3, n. 11809/2025, Moscarini A., Rv. 674844-01**, ha precisato che, a fronte di una domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo volta al rilascio del bene e al risarcimento del danno, grava esclusivamente sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di un valido titolo che legittimi il godimento del cespite, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa attorea.

4.1. Obbligazioni delle parti, corrispettivo e restituzione del bene.

Sul versante delle obbligazioni del locatore, **Sez. 3, n. 02791/2025, Dell'Utri, Rv. 674033-01**, ha chiarito che, nelle locazioni ad uso non abitativo, il mancato conseguimento dei titoli amministrativi necessari allo svolgimento dell'attività del conduttore può comportare responsabilità del locatore solo in ipotesi specifiche: quando l'ottenimento dei titoli sia impossibile per le caratteristiche intrinseche del bene, quando il locatore si sia formalmente impegnato a conseguirli o quando, in base alla buona fede contrattuale, sia tenuto a cooperare attivamente, essendo la sua partecipazione indispensabile alla realizzazione della causa concreta del contratto.

In tema di locazione ad uso diverso, **Sez. 3, n. 20768/2025, Iannello, Rv. 675437-01**, ha stabilito che l'omessa consegna da parte del locatore dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) non

comporta la nullità del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 4, e 15, comma 9, del d.lgs. n. 192 del 2005, ove sia stato fornito il solo Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), non potendosi ritenere operante una parificazione tra i due documenti ai fini del regime sanzionatorio, poiché, trattandosi di nullità testuale, essa non può essere desunta in via interpretativa dalla norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1-*bis*, del medesimo decreto, che prevede la sostituzione "a tutti gli effetti" dell'ACE con l'AQE.

Quanto agli obblighi del conduttore, **Sez. 3, n. 11801/2025, Spaziani, Rv. 674852-01**, ha precisato che, una volta provato dal locatore il deterioramento della cosa locata, incombe sul conduttore l'onere di dimostrare che il danno sia derivato da un uso conforme al contratto o da causa a lui non imputabile, in applicazione sia dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio sia della disciplina specifica di cui all'art. 1590 c.c.

Il medesimo ambito è stato ulteriormente precisato da **Sez. 3, n. 31164/2025, Gianniti, Rv. 677060-02**, che ha distinto la responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata *ex* art. 1588 c.c. dalla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., evidenziandone la diversa natura, rispettivamente contrattuale e aquiliana, e il diverso contenuto della prova liberatoria. Nel primo caso, il conduttore deve provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile, dimostrando di avere assolto ogni dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato; nel secondo, il custode deve invece provare l'esistenza di un fattore causale esterno, integrante il caso fortuito, dotato di efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

Un ulteriore profilo ha riguardato, accanto agli obblighi restitutori del conduttore nella fase terminale del rapporto, anche la natura delle somme dovute in caso di protratta occupazione, la determinazione del canone nelle locazioni non abitative e le pattuizioni dirette a garantire il regolare pagamento del corrispettivo.

Sez. 3, n. 11827/2025, Simone, Rv. 674767-01, ha affermato che, nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso commerciale, il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa del pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento è comunque tenuto esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto. La Corte ha chiarito che è irrilevante sia l'effettivo godimento del bene sia la mera detenzione senza concreta utilizzazione, essendo sufficiente la permanenza nel possesso per giustificare l'obbligo di pagamento del canone pattuito. Nello stesso

ambito si colloca **Sez. 3, n. 31459/2025, Crivelli, Rv. 677187-01**, secondo cui la clausola del contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile non è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, poiché ciascuna singola garanzia, da stipularsi di anno in anno, presenta durata e oggetto determinati.

Sul piano della qualificazione delle somme dovute dopo la cessazione del rapporto, la già citata **Sez. 2, n. 24472/2025, Besso Marcheis, Rv. 676273-02**, ha precisato che l'obbligazione prevista dall'art. 1591 c.c. per la ritardata restituzione della cosa locata ha natura risarcitoria da inadempimento contrattuale e, sostituendosi all'obbligazione di pagamento del canone, integra un debito di valore. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è dovuta l'IVA.

Quanto alla conformazione del corrispettivo nelle locazioni di immobili ad uso non abitativo, **Sez. 3, n. 25086/2025, Positano, Rv. 676281-01**, ha ritenuto legittima la previsione di un esborso forfettariamente predeterminato e non destinato a protrarsi per tutta la durata del contratto, ove esso sia volto a compensare una specifica prestazione posta a carico del locatore e si ponga in rapporto di corrispettività con il godimento dei locali e con la loro maggiore appetibilità per l'utenza. In applicazione di tale principio, la Corte ha reputato valido l'impegno del conduttore a corrispondere un importo *una tantum* a titolo di parziale rimborso dei costi di ristrutturazione e riqualificazione di una stazione ferroviaria all'interno della quale era sito l'immobile locato.

Nella medesima prospettiva di valorizzazione dell'autonomia negoziale nelle locazioni commerciali, **Sez. 3, n. 25082/2025, Positano, Rv. 676356-01**, ha affermato che il canone di locazione dei locali facenti parte delle cd. grandi stazioni ferroviarie, adibiti allo svolgimento di attività sia di rivendita speciale tabacchi sia di vendita di articoli extra-privativa, è liberamente determinabile e non dev'essere commisurato alla percentuale dovuta, a seguito della privatizzazione dell'ente ferroviario, al soggetto gestore della rete delle grandi stazioni *ex art. 11 della l. n. 25 del 1986*, la quale rappresenta solo una quota necessariamente dovuta quale parte del canone liberamente determinabile, riferendosi la disposizione in esame al corrispettivo per l'esercizio della rivendita di generi di monopolio e non anche al canone per il godimento dei locali in cui quell'attività si svolge.

In relazione alla locazione ad uso abitativo, **Sez. 3, n. 15891/2025, Rossetti, Rv. 674992-02**, ha stabilito che se, prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, è stato stipulato in forma scritta (nel rispetto del comma 4 dell'art. 1 della l. n. 431 del 1998) un contratto locativo cd. a canone libero (ai sensi del successivo art. 2, comma 1, nel testo allora vigente), senza alcuna segreta imposizione di un maggior canone, e non si è proceduto alla registrazione, né prima né dopo la novità normativa di cui al detto art. 1, comma 346, e nemmeno si sono tenuti i comportamenti indicati dalla disciplina richiamata nell'attuale comma 5 dell'art. 13 della l. n. 431 del 1998, il contratto non è soggetto alla cd. azione di rideterminazione di cui al testo degli incisi terzo e quarto della versione originaria del comma 5 dell'art. 13 fino alla sostituzione del testo della norma da parte dell'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, mentre, successivamente a tale sostituzione e nel vigore del nuovo testo dell'art. 13, perdurando la mancanza di registrazione, il contratto è soggetto all'azione di rideterminazione del canone ai sensi del terzo e quarto inciso del nuovo comma 6 dell'art. 13, con effetto dalla data di entrata in vigore della l. n. 208 del 2015 (1° gennaio 2016). Con la stessa pronuncia la S.C. ha, altresì, affermato (**Rv. 674992-01**) che il contratto di locazione ad uso abitativo a canone libero, non registrato ma concluso in forma scritta e non simulato, è soggetto alla "riduzione a congruità" prevista dall'art. 13, comma 6, terzo e quarto periodo, della l. n. 431 del 1998, anche se stipulato prima del 1° gennaio 2016 ma solo a partire da tale data; in tale ipotesi il giudice, nello stabilire il canone dovuto, non può eccedere la misura concordata dalle associazioni di categoria, *ex* art. 2, comma 3, della medesima legge, con l'unica eccezione per il caso in cui il canone liberamente pattuito risulti inferiore a quest'ultimo, e ciò tanto nel caso di contratto a canone libero, quanto nel caso di contratto a canone concordato, in quanto il citato quarto periodo del comma 6 dell'art. 13, nello stabilire i poteri di rideterminazione del giudice, si limita a rinviare all'art. 2 senza distinzioni di commi, così ricomprendendo sia il comma 1 (contratti a canone libero) che il comma 3 (contratti a canone concordato) di tale norma.

Diverso è il tema della riduzione legale del canone nelle locazioni stipulate da enti pubblici. Sul punto, **Sez. 3, n. 27561/2025, Dell'Utri, Rv. 676589-01**, ha escluso l'applicabilità della riduzione prevista dall'art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, quando l'immobile sia acquisito dall'ente pubblico contraente per far fronte alla funzione istituzionale di un diverso ente. La norma, infatti, presuppone l'adibizione del bene ad uso

istituzionale dell'amministrazione conduttrice, evocando una relazione diretta tra quest'ultima e l'immobile locato, non configurabile ove il bene sia affidato a terzi, sebbene per fini di utilità sociale.

La stessa materia è stata affrontata, con riguardo all'utilizzazione *sine titulo* di immobili a fini istituzionali, da **Sez. 3, n. 25077/2025, Guizzi, Rv. 676354-01**, che ha riconosciuto l'applicabilità della riduzione del quindici per cento prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012 alle indennità dovute per l'occupazione senza titolo da parte delle Amministrazioni centrali e delle Autorità indipendenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, valorizzando la funzione pubblicistica di contenimento della spesa sottesa alla disposizione.

4.2. Inadempimento e risarcimento.

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, le Sezioni Unite hanno fornito importanti precisazioni in ordine al risarcimento del danno patito dal locatore in conseguenza dell'inadempimento del conduttore con la già citata **Sez. U., n. 04892/2025, Dell'Utri, Rv. 673813-01**, che ha affermato che il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c..

4.3. Locazione, affitto d'azienda e figure affini.

Con riferimento all'affitto d'azienda, **Sez. 3, n. 08493/2025, Positano, Rv. 674297-01**, ha affermato che l'affittuario del ramo di azienda ha l'obbligo di conservarla, in tutte le sue componenti, nello stato in cui gli viene affidata ed è quindi tenuto a sostenere le spese necessarie a tale scopo; ne consegue che, a differenza di quanto avviene per il contratto di locazione di beni non produttivi, ai fini della distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i lavori di manutenzione ordinaria vanno individuati "in negativo" e,

cioè, escludendo quelle opere che sono da reputarsi straordinarie perché non finalizzate alla conservazione della originaria destinazione economica del bene e al ripristino della sua attitudine produttiva.

In tema di locazione finanziaria, **Sez. 2, n. 19404/2025, Trapuzzano, Rv. 675683-01**, ha affermato che la previsione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 - secondo la quale la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente non è vietata, essendo piuttosto il concedente tenuto ad assicurare che i beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria siano accompagnati dalle certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge - non si estende al contratto di fornitura dei beni ivi individuati, contratto che sarà conseguentemente nullo per contrarietà a norme imperative ove risulti l'inosservanza delle norme in tema di sicurezza. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i rilievi di invalidità del negozio, concernenti l'inosservanza delle norme in materia di sicurezza imposti dalla direttiva macchine 98/37/CE, sono stati erroneamente ritenuti rilevanti rispetto al contratto di *leasing* di un robot per l'automazione della saldatura dei container, privo degli anzidetti requisiti, e non al collegato contratto di fornitura del medesimo.

5. L'appalto privato.

La giurisprudenza del 2025 ha confermato l'attenzione della Corte nel delineare i tratti qualificanti del contratto di appalto privato.

In tale prospettiva si pone, oltre la già citata **Sez. 2, n. 09389/2025** relativa alle differenze tra appalto e compravendita, **Sez. 2, n. 28249/2025, Trapuzzano, Rv. 676930-01**, relativa ai rapporti tra contratto di appalto privato e appalto pubblico, con la quale si è chiarito che il recepimento nel contratto di appalto, concluso tra privati per il soddisfacimento di interessi privati, delle clausole del capitolato generale delle opere pubbliche non vale a trasformare il rapporto in appalto pubblico, sicché tali clausole restano applicabili soltanto se e nella misura in cui non contrastino con le specifiche pattuizioni convenute dalle parti, permanendo la disciplina del contratto nell'alveo degli artt. 1655 ss. c.c.

5.1. Esecuzione dell'opera, garanzia per vizi e responsabilità.

In termini generali, **Sez. 2, n. 00252/2025, Varrone, Rv. 673497-01**, ha affermato che nel contratto d'appalto, il committente ha diritto di ottenere l'opera realizzata con le modalità costruttive

previste nel contratto e nel capitolato, in difetto di modifiche al progetto concordate tra le parti (salva la particolare disciplina per le variazioni necessarie) e, pertanto, può pretendere l'eliminazione delle varianti introdotte dall'appaltatore, anche se queste non importino una diminuzione di valore dell'opera o ne comportino aumento.

In tema di appalto di opere, in relazione alle questioni connesse alla consegna dell'opera o dei lavori eseguiti, **Sez. 2, n. 34536/2025, Trapuzzano, Rv. 676977-01**, ha precisato che sussiste l'obbligo di consegna della *res* che, pur avendo natura accessoria rispetto all'obbligazione principale di esecuzione dell'opera, si distingue da quest'ultima che è un'obbligazione di fare, mentre la prima è un'obbligazione di dare e, segnatamente, di tradere, senza la cui attuazione l'opera realizzata non produrrebbe alcun beneficio a vantaggio dell'appaltante, cosicché non è sufficiente, per l'adempimento delle obbligazioni dell'appaltatore, che l'opera sia stata accettata e che eventualmente il compenso sia stato corrisposto, in quanto, successivamente all'accettazione, l'appaltatore è tenuto altresì a consegnare l'opera al committente o a un suo incaricato, completando l'adempimento della prestazione. La medesima pronuncia ha, altresì, precisato (**Rv. 676977 - 02**) che la consegna dei lavori eseguiti è atto materiale che si compie con la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, invece, che il committente esprima, anche per *facta concludentia*, il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo, e che (**Rv. 676977 - 03**) la mera consegna della *res*, in assenza di comportamenti successivi idonei a dare fondamento alla volontà di accettarla, non può essere intesa come accettazione tacita dell'opera, giacché le parti possono stabilire anche che la consegna avvenga decorso un determinato termine dall'accettazione dell'opera, ovvero che questa rimanga, anche dopo l'accettazione, presso l'appaltatore a disposizione del committente, il quale può decidere, a suo piacimento, quando ritirarla; in tale evenienza l'appaltatore deve essere compensato per le spese di custodia sostenute per l'affidamento della *res* alla sua fiducia e tale rapporto è regolato dalle norme sul deposito, con riferimento all'obbligo della diligenza nella custodia e alla responsabilità dell'appaltatore in caso di perimento della cosa per sua colpa.

Uno dei nuclei più rilevanti della giurisprudenza del 2025 riguarda, poi, la disciplina della garanzia per vizi e difformità

dell'opera *ex art.* 1667 c.c., in relazione alla decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione.

Sez. 2, n. 24002/2025, Bertuzzi, Rv. 676021-01, ha affermato che, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti, ossia non percepibili sulla base di una mera verifica esteriore del bene, i termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia disciplinata dall'art. 1667 c.c. decorrono dalla scoperta del vizio (e non dalla consegna del bene) da ricollegare al momento in cui il soggetto acquisisce un affidabile grado di conoscenza in ordine non solo alla sua esistenza, ma anche alla sua riconducibilità a difetti dell'opera. In linea con tale impostazione, **Sez. 2, n. 22649/2025, Fortunato, Rv. 675815-01**, ha precisato che l'azione contro l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., si prescrive in due anni decorrenti dalla consegna definitiva dei lavori, in caso di vizi palesi e riconoscibili, ovvero, laddove occulti o non immediatamente rilevabili, dal giorno in cui il committente, anche mediante le necessarie indagini tecniche, abbia avuto piena conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto, essendo in entrambi i casi necessario che il giudice di merito compia un previo accertamento sulla natura del vizio fatto valere, onde valutare l'eventuale maturare della prescrizione. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva fatto decorrere il termine biennale di prescrizione *ex art.* 1667 c.c. dalla ultimazione dei lavori di posa delle lastre di copertura di un immobile, senza accertare se il loro distacco fosse effettivamente riconoscibile all'atto della consegna dell'opera e verificare se a quel momento fosse già nota l'eziologia dei vizi, sulla base della considerazione che il committente aveva incaricato un tecnico per accertare le cause dell'accaduto).

Sez. 2, n. 18409/2025, Trapuzzano, ha ulteriormente chiarito che: (**Rv. 675879-01**) l'obbligo di denunciare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera, *ex art.* 1667, comma 2, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica; (**Rv. 675879-02**) qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore;

(**Rv. 675879-03**), il *dies a quo* di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, stabilito dall'art. 1667, comma 3, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell'opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa, quale finale acquisizione dell'opera appaltata in conseguenza della manifestazione del suo complessivo gradimento. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione per la proposizione dell'azione risarcitoria per il vizio da malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento dalla mera consegna provvisoria dell'immobile con riserva di effettuazione dei collaudi.

In tema di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, **Sez. 3, n. 01909/2025, Spaziani, Rv. 673739-02**, ha precisato che, ai fini della prescrizione dell'azione *ex* art. 1669, comma 2, c.c., il giudice non può limitarsi al mero decorso formale dell'anno dalla denuncia, ma deve accertare il momento in cui il committente abbia conseguito una conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla responsabilità del costruttore *ex* art. 1669 c.c.

Quanto ai termini di denuncia, **Sez. 2, n. 20678/2025, Amato, Rv. 675961-01** ha precisato che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto *ex* art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché esso può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.

In presenza di una pluralità di appaltatori responsabili, **Sez. 2, n. 18765/2025, Tedesco, Rv. 675998-02**, ha ribadito che, qualora la rovina o il difetto di bene immobile sia imputabile a più appaltatori, la responsabilità di questi, nei confronti del committente o degli aventi causa del committente, a norma dell'art 1669 c.c., è regolata dal principio della solidarietà, sancito dall'art 2055 c.c., con la conseguenza che i predetti danneggiati possono pretendere l'intera prestazione risarcitoria da uno solo dei coobbligati, indipendentemente dalla misura del suo apporto causale (rilevante solo nei rapporti interni fra debitori solidali), ed ancorché, per decorso dei termini di decadenza e prescrizione fissati dal citato art.

1669 c.c., sia loro precluso di rivolgersi nei confronti degli altri coobbligati.

In tema di onere della prova, **Sez. 2, n. 24393/2025, Besso Marcheis, Rv. 676274-01**, ha affermato che la presunzione semplice di responsabilità del costruttore posta dall'art. 1669 c.c. per il pericolo di rovina dell'opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifesta nel corso di dieci anni, può essere vinta, non già con la prova dell'essere stata usata tutta la diligenza possibile nell'esecuzione dell'opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo rilevato i gravi vizi *ex art.* 1669 c.c., aveva gravato l'attore dell'onere di provare il nesso di causalità tra l'opera del costruttore e tali vizi, anziché ritenere operante la presunzione di responsabilità del costruttore.

In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, **Sez. 2, n. 01252/2025, Trapuzzano, Rv. 673877-01**, ha affermato che, in ipotesi di contratto di installazione di pala eolica, la torre di sostegno va qualificata come costruzione in quanto costituisce parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico che, in sua mancanza, non può attuare la funzione per cui è concepito con conseguente proponibilità dell'azione *ex art.* 1669 c.c. nel caso in cui lo stesso bene presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ricondotto all'ipotesi di rovina di cose immobili di lunga durata il distacco della navicella con le pale, con la conseguente impossibilità di funzionamento dell'impianto.

Infine, **Sez. 2, n. 19121/2025, Bertuzzi, Rv. 675999-01**, ha trattato la questione della legittimazione a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 c.c. in relazione ad appalti stipulati da un condominio, precisando che la legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere la suddetta azione è limitata alle pretese che investono la tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, quindi in relazione ai pregiudizi che investono le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, mentre non si estende alle azioni risarcitorie relative ai danni subiti dai singoli condomini per il ridotto uso dei beni su cui vantano diritti individuali, essendo tali diritti estranei al potere di rappresentanza dell'amministratore fissato dagli artt. 1130 e 1131 c.c.

In stretta connessione con il tema della garanzia, la Corte ha approfondito il significato e gli effetti dell'accettazione dell'opera.

Sez. 2, n. 01576/2025, Trapuzzano, Rv. 673607-01, ha affermato che la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinuncia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denuncia delle difformità e dei vizi dell'opera. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che ha ritenuto integrata l'accettazione tacita stante l'avvenuta consegna dell'opera al committente senza verifica né rimostranze laddove i vizi palesi erano stati contestati solo a distanza di circa un anno dalla consegna, in occasione della ricevuta richiesta di pagamento del residuo dovuto.

Sul punto, **Sez. 2, n. 17028/2025, Maccarrone, Rv. 674977-02** ha ribadito che, affinché possa esservi accettazione idonea a elidere la garanzia per vizi e difetti di cui agli artt. 1490 e 1495 c.c. e la garanzia *ex art.1669 c.c.*, essa deve intervenire di norma a opera terminata, al momento della consegna dell'immobile, in relazione a vizi già percepibili in tale momento e/o già manifestatisi, mentre resta ferma la possibilità, per i vizi e le difformità costruttive emersi successivamente, di far ricorso alle garanzie previste, rispettivamente, per la vendita immobiliare o l'appalto. La medesima pronuncia ha, altresì, precisato (**Rv. 674977-01**) che costituiscono vizi e difetti dell'immobile compravenduto, edificato dal venditore-costruttore, così come difetto di costruzione rilevante *ex art.1669 c.c.* (che deve incidere sulla funzionalità e sul normale godimento dell'immobile) non solo quelli ascrivibili all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione, ma anche quelli dovuti all'imperfetta o erronea progettazione delle opere; la mera conoscenza del progetto da parte dell'acquirente non può essere equiparata alla conoscenza anche dei vizi e difetti che deriveranno all'immobile dalla sua messa in opera, pur se il progetto presenti aspetti innovativi, in quanto deve essere comunque garantita la funzionalità del bene e la sua idoneità all'uso normale al quale è destinato.

La medesima distinzione tra opera incompiuta e opera viziata è stata ribadita, sotto il profilo della decorrenza della prescrizione, dalla già citata **Sez. 2, n. 28249/2025, Trapuzzano, Rv. 676930-02**, secondo la quale la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione

decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.

In particolare, **Sez. 2, n. 05771/2025, Besso Marcheis, Rv. 673988-01** ha affermato che, quando l'appaltatore non abbia portato a termine l'opera commissionata, trova applicazione la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia *ex* artt. 1667 e 1668 c.c. presuppone che l'opera sia stata completata, ancorché viziata. La fattispecie riguardava lavori di ristrutturazione rimasti incompiuti, rispetto ai quali era stata erroneamente applicata la disciplina dei vizi.

Sez. 2, n. 01701/2025, Trapuzzano, Rv. 673503-01, ha, infine, precisato che, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.

Sez. 2, n. 21374/2025, Maccarrone, Rv. 676012-01 ha, poi, precisato che, in tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo sono compatibili e possono essere introdotte ab origine nello stesso giudizio, oppure l'una può essere sostituita all'altra nel corso del medesimo, *ex* art. 1453, secondo comma, c.c., senza il rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. nella formulazione previgente, *ratione temporis* applicabile, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

Sez. 2, n. 04813/2025, Besso Marcheis, Rv. 674020-01 ha, infine, puntualizzato che, in caso di risoluzione del contratto di appalto, non è ammissibile la domanda proposta, *ex* art. 936, comma 2, c.c., dall'appaltatore nei confronti del proprietario del terreno e non del committente; tale disposizione è infatti applicabile solo quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia, con il proprietario del fondo, alcun rapporto giuridico, reale o personale, ipotesi che non ricorre quando l'opera è stata eseguita in adempimento di un contratto stipulato con persona diversa dal proprietario, posto che, in tal caso, l'appaltatore entra in relazione con la cosa in via esclusivamente secondaria, per effetto dell'incarico conferitogli.

5.2. Corrispettivo, pagamento, subappalto e rapporti derivati.

Sul piano del corrispettivo, **Sez. 2, n. 03143/2025, Trapuzzano, Rv. 673884-01**, ha chiarito che, quando la fattura quietanzata si riferisce alla sola manodopera impiegata, la conseguente liberazione non si estende agli ulteriori oneri accessori e di sicurezza, che sono quelli collegati all'opera appaltata da un nesso di consequenzialità e non ricomprendono solo i costi di manodopera, ma anche le manutenzioni e i servizi connessi all'esecuzione dell'appalto.

In tema di riduzione del prezzo d'appalto *ex art. 1668 c.c.*, **Sez. 2, n. 03051/2025, Trapuzzano, Rv. 674018-01** ha statuito che l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità.

Quanto alla determinazione del residuo corrispettivo, **Sez. 2, n. 03818/2025, Pirari, Rv. 673615-01**, ha affermato che, per determinare il corrispettivo residuo dovuto per le opere eseguite in presenza di acconti, non possono imputarsi le somme versate per I.V.A. sugli importi già fatturati e corrisposti, giacché in tal modo si immuta la natura del debito per I.V.A. attribuendogli, di fatto, la stessa natura del debito per corrispettivo.

In tema di interessi moratori, **Sez. 2, n. 01747/2025, Trapuzzano, Rv. 673608-01**, ha affermato l'applicabilità al contratto di appalto della disciplina del d.lgs. n. 231 del 2002, relativa alla decorrenza automatica degli interessi da ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, trattandosi di prestazioni di servizi remunerate con un prezzo.

Con riferimento al subappalto, **Sez. 2, n. 00240/2025, Trapuzzano, Rv. 673497-01**, ha ribadito che esso costituisce un contratto derivato, ma autonomo rispetto all'appalto principale, instaurando un rapporto obbligatorio esclusivamente tra appaltatore e subappaltatore, cui il committente resta estraneo anche se abbia autorizzato la stipula.

Anche **Sez. 2, n. 14870/2025, Cavallino, Rv. 675292-01**, ha affermato la natura di contratto derivato del subappalto, con il quale l'appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha assunto, precisando, sul piano delle responsabilità, che, nei rapporti tra di essi trova applicazione in

genere la stessa disciplina del contratto di appalto, e pertanto ad entrambi è richiesta la stessa diligenza qualificata *ex art.* 1176, comma 2, c.c., salvo diversa regolamentazione pattizia del rapporto che stabilisca a carico dell'uno obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell'altro. Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva affermato la responsabilità esclusiva del subappaltatore per i costi relativi al rifacimento di una serie di lavori, senza aver prima accertato le ragioni per le quali il medesimo avrebbe dovuto farsene integrale carico, disattendendo così la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità paritaria di subcommittente e subappaltatore in relazione all'attività da ciascuno svolta.

6. Il contratto di trasporto.

6.1. Trasporto di persone e responsabilità del vettore.

Con riferimento al contratto di trasporto di persone, **Sez. 3, n. 13885/2025, La Battaglia, Rv. 674738-01**, si è soffermata sui criteri di liquidazione del danno alla persona subito dal viaggiatore in occasione di sinistro verificatosi durante il viaggio ed ha affermato che la liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore (con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilievo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute.

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento volto ad assicurare uniformità nei criteri risarcitori del danno biologico micropermanente, valorizzando la funzione sistematica dell'art. 139 cod. ass. quale parametro legale inderogabile di liquidazione, indipendentemente dal titolo - contrattuale o extracontrattuale - della responsabilità del vettore.

Numerose sono le pronunce, nell'anno in rassegna, in tema di trasporto aereo.

Sul piano della giurisdizione, **Sez. U, n. 08802/2025, Criscuolo, Rv. 674168-02**, hanno affermato che la competenza giurisdizionale sulla domanda di compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione del volo, di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, si determina in base ai criteri dettati dal Reg. UE n. 1215 del 2012 (con esclusione dell'applicabilità delle disposizioni in tema di contratti di trasporto conclusi dai consumatori, ai sensi

dell'art. 17, par. 3, del regolamento da ultimo citato), mentre, nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto il risarcimento supplementare riconosciuto dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004), trova applicazione (anche ai fini della ripartizione territoriale della competenza giurisdizionale tra le autorità di ciascuno Stato contraente) l'art. 33 della Convenzione medesima, che consente al passeggero di agire, a sua scelta, dinanzi al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, ovvero dinanzi al tribunale del luogo di destinazione. Nella medesima pronuncia è stato altresì rilevato (**Rv. 674168-01**) che la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - incluso l'art. 49, che prevede la nullità delle clausole contrattuali derogatorie delle relative disposizioni - non si applica ai voli interni agli Stati contraenti.

Sempre in relazione al perimetro applicativo della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, **Sez. 3, n. 07931/2025, Condello, Rv. 674286-01**, ha precisato che tale convenzione trova applicazione anche in caso di smarrimento delle merci nella tratta compiuta a terra prima del carico sull'aeromobile, se necessaria all'imbarco, all'eventuale trasbordo su altro aereo e alla consegna al destinatario.

Parimenti con riferimento ai profili di competenza correlati alla menzionata Convenzione di Montreal, **Sez. 3, n. 02031/2025, Cricenti, Rv. 673741-01**, ha precisato che nel caso di contratto di trasporto aereo stipulato *on line*, il giudice del luogo in cui il vettore "possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto" - al quale l'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 attribuisce, in via concorrente, la competenza sulla domanda risarcitoria proposta dal passeggero - va identificato con quello del domicilio di quest'ultimo, quale luogo in cui il contratto deve intendersi perfezionato.

In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, **Sez. 3, n. 17644/2025, Tassone, Rv. 675002-01**, ha statuito che il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo

l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.

Ancora in materia di trasporto aereo, **Sez. 3, n. 25361/2025, Condello, Rv. 675883-02**, ha chiarito che il soggetto tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004 è il "vettore operativo", ossia il soggetto che ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero e che, nell'esercizio della propria attività, abbia deciso di effettuare il volo, fissandone l'itinerario e assumendo la responsabilità della relativa esecuzione, restando irrilevante che si sia avvalso di altra compagnia per lo svolgimento materiale del servizio.

Sul piano dello scopo del risarcimento previsto da fonti di diritto internazionale pattizio, **Sez. 3, n. 02034/2025, Cricenti, Rv. 673875-01**, ha indicato che il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 vale a ristorare il pregiudizio derivante dal ritardo in sé, che integra un danno ricorrente non già "*in re ipsa*" (vale a dire in ragione della mera lesione dell'interesse protetto) bensì quale conseguenza pregiudizievole distinta dalla violazione dell'interesse, benché presunto dalla legge. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 a un passeggero che, al rientro da un viaggio internazionale, aveva ricevuto i propri bagagli con due giorni di ritardo, rigettando, per converso, la domanda volta alla refusione delle ulteriori spese asseritamente sopportate in conseguenza del suddetto ritardo, siccome sfornita di prova.

6.2. Trasporto di cose, spedizione e posizione del destinatario.

Un distinto e significativo profilo affrontato dalla Corte nel 2025 riguarda il contratto di trasporto di cose.

Sez. 3, n. 25270/2025, Simone, Rv. 676413-01, ha affermato che, nel contratto di trasporto, il destinatario che sia persona diversa dal mittente, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato (che può anche mancare), subentra a quest'ultimo *ipso iure*, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ma altresì, *ex art. 1689, comma 2 c.c.*, nell'obbligo di soddisfare, in favore di quest'ultimo, i crediti derivanti dal contratto, in primo luogo il corrispettivo del trasporto, il cui pagamento integra *condicio iuris* dell'esercizio dei diritti suddetti.

Nello stesso ambito si colloca **Sez. 3, n. 33690/2025, Tassone, Rv. 677183-01**, secondo cui, in materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore *ex art. 1741 c.c.*, implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

7. Il mandato.

7.1. Struttura del rapporto, rappresentanza e legittimazione.

La S.C. nel 2025 ha affrontato in più occasioni i profili strutturali del mandato, soffermandosi sui rapporti tra mandato e rappresentanza e sulla distinzione tra rapporto interno e rapporto esterno.

In tale prospettiva in tema di contratto d'opera professionale dell'avvocato, **Sez. 2, n. 32997/2025, Grasso Giu., Rv. 676491-01**, ha affermato che il conferimento dell'incarico di patrocinio non richiede forme vincolate e non si identifica nella procura *ad litem*, la quale costituisce atto meramente esecutivo del mandato professionale già perfezionato, anche per *facta concludentia*; ne consegue che la validità o invalidità della procura - ancorché rilasciata da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - non incide né sull'esistenza, né sulla validità del contratto di patrocinio, né sul conseguente diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta.

Sempre sul piano dei rapporti tra procura e mandato, **Sez. 2, n. 16374/2025, Pirari, Rv. 675616-01**, ha chiarito che la procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato, distinguendosi da questo, in quanto mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; pertanto, poiché il complessivo rapporto è regolato sia dalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato, rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello

interno di esso, l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso *ex art. 1395 c.c.* può concorrere con l'azione di danni per l'infedele esecuzione del mandato *ex art. 1710 c.c.*, trattandosi di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e soggette a differente prescrizione, che, nella prima, è quinquennale *ex art. 1442 c.c.* e, nella seconda, necessariamente decennale, stante la sua natura contrattuale.

Un ulteriore nucleo di decisioni, sempre riconducibile alla struttura del rapporto e alla legittimazione, ha riguardato il tema della capacità processuale nei rapporti di mandato, con particolare attenzione al procuratore generale *ad negotia*.

In tale ambito, **Sez. 3, n. 25498/2025, Simone, Rv. 676347-01**, ha affermato che il procuratore generale *ad negotia*, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, acquista una legittimazione *ad processum* non esclusiva rispetto a quella del rappresentato, il quale può subentrargli in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento del mandato al difensore da parte del rappresentante comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. Nella specie, la S.C. ha affermato la persistente legittimazione passiva della controricorrente, costituitasi in proprio nel giudizio di cassazione, benché nei gradi di merito fosse stata rappresentata da una procuratrice.

In relazione al mandato senza rappresentanza, **Sez. 3, n. 33449/2025, Cricenti, Rv. 677248-01**, ha, poi, precisato che il mandante non ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti del terzo, né durante il rapporto di mandato - poiché l'art. 1705, comma 2, c.c., gli consente di far valere i soli diritti di credito derivanti dagli atti compiuti per suo conto dal mandatario -, né, in assenza di un titolo sopravvenuto, successivamente all'estinzione del rapporto. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una polizza assicurativa stipulata per il tramite di una società fiduciaria, aveva negato la legittimazione del cessionario dei diritti dell'assicurato fiduciante ad agire contro la compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni derivanti dal decremento di valore della polizza stessa.

Infine, **Sez. 3, n. 13131/2025, Fanticini, Rv. 674605-02**, ha affermato, in tema di associazione temporanea di imprese, che la mandataria è titolare della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante, con esclusione della pignorabilità presso il terzo committente dei

crediti delle mandanti, non potendo il creditore procedente conseguire un credito che l'esecutato non potrebbe direttamente far valere.

Un ulteriore profilo affrontato nel 2025 concerne il rapporto tra mandato e *pactum fiduciae*.

Sez. 2, n. 06811/2025, Varrone, Rv. 673994-01, ha affermato che il patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili, inserito in un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non richiede la forma scritta *ad substantiam*, trattandosi di accordo interno con effetti meramente obbligatori. Ne consegue che, una volta provato, esso è idoneo a fondare la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferimento.

Nella medesima linea, **Sez. 3, n. 21346/2025, Pellecchia, Rv. 675898-01**, ha ribadito che il *pactum fiduciae* produce effetti meramente obbligatori, vincolando il fiduciario al ritrasferimento della proprietà, e che, in caso di violazione, il rimedio esperibile è quello risarcitorio, con esclusione dell'azione di ingiustificato arricchimento *ex art. 2041 c.c.*, difettando il requisito della sussidiarietà.

7.2. Diritti ed obblighi del mandatario: il compenso e il rendiconto.

Quanto al diritto al compenso spettante al mandatario, **Sez. 2, n. 14428/2025, Scarpa, Rv. 674737-03**, in tema di condominio, ha stabilito che l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni *ex art. 1130 c.c.*, deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la determinazione di un compenso straordinario per l'assistenza fiscale e commerciale fornita ai condomini, in quanto attività estranea agli adempimenti dovuti in forza del rapporto ordinario di amministrazione.

Ampio spazio è stato dedicato agli obblighi del mandatario e, in particolare, all'obbligo di rendiconto.

Con riferimento al rendiconto, **Sez. 3, n. 02810/2025, Condello, Rv. 674154-01**, ha affermato che, nel caso in cui il mandante agisca per la restituzione delle somme consegnate al

mandatario deducendo la mancata presentazione del rendiconto, l'onere della prova resta regolato dai principi della ripetizione di indebito. Ne consegue che il mandante deve provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche la mancanza di una causa giustificativa, poiché l'inadempimento dell'obbligo di rendiconto è idoneo a dimostrare l'*an* della pretesa, ma non anche il *quantum*.

Il tema del rendiconto è stato ulteriormente precisato da **Sez. 3, n. 33822/2025, Pellecchia, Rv. 677178-01**, secondo cui la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto *ex* art. 1713 c.c. non integra una clausola di esonero dalla responsabilità del mandatario, che resta tenuto a rimettere al mandante tutto ciò che abbia ricevuto in esecuzione del mandato; essa determina soltanto, salvo il caso di dolo o colpa grave, una inversione dell'onere della prova, sicché, fornite dal mandatario le informazioni e i documenti essenziali sull'attività svolta, spetta al mandante dimostrare specifiche inadempienze o distrazioni.

In tema di responsabilità del mandatario, con riferimento al mandato senza rappresentanza, **Sez. 3, n. 19455/2025, Spaziani, Rv. 675349-01**, ha chiarito che, a norma dell'art. 1715 c.c. il mandatario è di regola esonerato dalla responsabilità per inadempimento delle persone con le quali ha contrattato, in quanto i diritti derivanti dall'esecuzione del mandato, pur riguardando inizialmente la sfera giuridica del mandatario, sono poi trasferiti in quella del mandante, che può agire direttamente per l'adempimento nei confronti dei terzi; invece, la contraria clausola pattizia - con cui le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, liberamente attribuiscono al mandatario la responsabilità verso il mandante per il fatto del terzo - ripristina il principio generale secondo cui il debitore che si avvale dell'opera di terzi per l'adempimento dell'obbligazione risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro ed ha funzione di tutela dell'interesse del mandante al pieno esercizio dei diritti soggettivi di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, fermi i limiti derivanti dal generale meccanismo *ex* art. 1705, comma 1, c.c.. la stessa pronuncia ha, altresì, affermato (**Rv. 675349-02**) che al "patto contrario", in deroga alla regola di esonero del mandatario dalla responsabilità per fatto dei terzi di cui all'art. 1715 c.c., non si applica l'art. 1938 c.c. che impone di circoscrivere la responsabilità entro un limite massimo garantito, stante l'estraneità di tale pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia.

7.3. Vicende del mandato.

In tema di vicende del mandato, **Sez. 2, n. 19411/2025, Trapuzzano, Rv. 675319-02**, ha stabilito che, in caso di inefficacia del mandato, nella specie per carenza del potere rappresentativo *ex* art. 18 della l. n. 222 del 1985 (in tema di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici), il mandante può sostituirsi al mandatario per chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal mandatario ai terzi, unici legittimati passivi *ex* art. 2033 c.c., esclusa in ordine a dette somme, invece, la legittimazione passiva del mandatario.

Sempre nel quadro delle vicende del rapporto, la Corte si è soffermata anche sugli effetti della morte del mandante.

Sez. 2, n. 10446/2025, Trapuzzano, Rv. 674816-01 ha affermato che la morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario *ad negotia*, costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore *ad processum*) che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).

In continuità, **Sez. 2, n. 31387/2025, Fortunato, Rv. 676581-01**, ha chiarito che, nel mandato a vendere conferito anche nell'interesse del mandatario, l'irrevocabilità prevista dall'art. 1723, comma 2, c.c. rileva solo sul piano interno, mentre l'efficacia del contratto concluso con il terzo dipende dalla persistenza del potere di rappresentanza, che permane se il rappresentante o il terzo ignoravano senza colpa la morte del mandante.

Sez. 2, n. 08005/2025, Picaro, Rv. 674595-01, ha affermato che nel caso in cui la banca sia stata incaricata dal correntista di procedere all'accredito dei ratei di pensione erogati dall'Inps, può procedere al recupero delle somme corrispondenti agli accrediti di pensione eventualmente effettuati successivamente alla morte del correntista-pensionato, giacché la morte determina l'estinzione del rapporto di mandato, con conseguente mancanza di causa dei successivi accrediti, nonché lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con relativo impedimento di ogni ulteriore operazione.

In ambito tributario, in tema di IVA, invece, **Sez. 5, n. 15026/2025, Luciotti, Rv. 675272-01**, ha affermato che la fusione per incorporazione di una società non residente nel territorio dello Stato non è causa di estinzione del mandato di rappresentanza fiscale della società incorporata, in quanto, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c., il mandato, che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, non si estingue per estinzione del mandante, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. In una controversia nella quale la ricorrente, in veste di rappresentante fiscale, aveva avanzato, in nome e per conto della incorporata, istanza di rimborso dell'eccedenza IVA, la S.C. ha affermato che la circostanza che l'istanza di rimborso non fosse stata formulata in nome e per conto della incorporante non era idonea ad inficiare il diritto al rimborso del credito IVA, atteso che, da un lato, la società incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata e, dall'altro, una tale irregolarità non è, comunque, tale da privare il soggetto passivo del diritto di ottenere il rimborso.

8. Il contratto di agenzia.

La giurisprudenza del 2025 ha dedicato particolare attenzione all'individuazione dei tratti caratteristici del contratto di agenzia e alla sua distinzione rispetto a figure negoziali contigue, valorizzando la struttura del rapporto e il contenuto effettivo delle obbligazioni assunte dalle parti.

In tale prospettiva, **Sez. 2, n. 27036/2025, Grasso Giu., Rv. 676039-01**, ha escluso che il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corresponsione di compenso ad affare concluso, a svolgere l'incarico, conferitogli dall'altra, di promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, senza vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, e in assenza delle attribuzioni gestorie e di rappresentanza attribuite dalla legge all'agente, sia assimilabile a quello di agenzia, o di mediazione unilaterale. La Corte ha qualificato tale rapporto come contratto atipico, evidenziando come la mancanza dei caratteri tipici di stabilità e di inserimento funzionale nell'organizzazione del preponente impedisca l'applicazione della disciplina legale dell'agenzia.

Sul versante del confine con il procacciamento d'affari, **Sez. 2, n. 01263/2025, Papa, Rv. 673878-01**, ha ribadito che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una

collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegue che qualora sia dedotto un rapporto di procacciamento d'affari, oggetto della prova non è un contratto ma il fatto dell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contratti stipulati nell'interesse dell'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico, per il quale non è necessaria prova documentale.

8.1. Provvigione, scioglimento e indennità di cessazione.

Sul piano dei diritti dell'agente, la Corte ha fornito rilevanti precisazioni in tema di provvigioni.

Sez. L, n. 26190/2025, Boghetich, Rv. 676495-01, ha affermato che l'obbligo dell'agente di restituire le provvigioni rimosse, ai sensi dell'art. 1748, comma 6, c.c., sorge esclusivamente a fronte della certezza dell'impossibilità di esecuzione del contratto fra terzo e preponente per cause non imputabili a quest'ultimo, restando a tal fine irrilevante ogni diversa vicenda relativa alla fase esecutiva dell'affare concluso con il terzo. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo di restituzione, sul presupposto che oggetto della controversia tra preponente e agente fosse la corretta determinazione della misura delle provvigioni così come pattuita, senza alcun riferimento alla regolare esecuzione del contratto promosso dall'agente.

Sez. L, n. 34286/2025, Micheli, Rv. 677222-01, d'altra parte, ha precisato che il proponente non può operare con continuità nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere direttamente singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione breve *ex art.* 2948, n. 4, c.c.

Il tema di scioglimento del rapporto di agenzia, **Sez. L, n. 16802/2025, Buffa, Rv. 675660-01**, ha chiarito che la regola dettata

dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Sempre in relazione alle peculiarità del contratto di agenzia, **Sez. L, n. 26191/2025, Boghetich, Rv. 676585-01**, ha affermato che la speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica al rapporto di agenzia, di modo che, a fronte di una clausola che preveda la tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta", la reiterata rinnovazione del contratto non determina la configurabilità di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato, e pertanto, nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente, l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso ma al risarcimento del danno derivante dal recesso medesimo.

Particolare rilievo assume, infine, la disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia e i limiti alla sua derogabilità.

Sez. U., n. 21657/2025, Leone, Rv. 675744-01, ha affermato che l'indisponibilità dei diritti che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste con riferimento alla disciplina - inderogabile a svantaggio dell'agente - dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dettata dall'art. 1751 c.c., così come sostituito dal d.lgs. n. 303 del 1991 in attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti. Nella specie la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha escluso la derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana in favore di un arbitro statunitense, in relazione alla controversia promossa da un

agente di commercio per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto.

9. Il contratto di mediazione.

La giurisprudenza del 2025 ha ribadito la centralità della funzione tipica del mediatore quale soggetto terzo, imparziale e privo di poteri rappresentativi.

In tale prospettiva, la già citata **Sez. 2, n. 27036/2025, Grasso Giu., Rv. 676039-01**, ha, come visto, escluso che possa ricondursi allo schema tipico della mediazione - o a quello dell'agenzia - il contratto con cui una parte si obblighi, dietro compenso ad affare concluso, a promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, in assenza di vincolo di subordinazione o di parasubordinazione e senza attribuzioni gestorie o rappresentative.

9.1. Provvigione e regime del credito del mediatore.

Un ulteriore profilo affrontato nel 2025 riguarda il regime dei crediti derivanti dall'attività di mediazione, con particolare riferimento all'accesso ai privilegi previsti dall'art. 2751 *bis* c.c.

Sez. 1, n. 04650/2025, Dongiacomo, Rv. 673859-01, ha affermato che il privilegio generale sui beni mobili del debitore previsto dall'art. 2751 *bis*, n. 2, c.c. presuppone che il credito sia maturato per lo svolgimento di prestazioni professionali in senso stretto, ossia di attività che il soggetto sia abilitato a svolgere in forza del proprio statuto normativo. In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che il credito per attività di mediazione di fatto svolta da un avvocato possa beneficiare del privilegio, trattandosi di attività estranea all'ambito delle prestazioni professionali tipiche protette dalla norma.

La decisione conferma una lettura rigorosa della disciplina dei privilegi, ancorata alla natura dell'attività svolta e non al mero possesso della qualifica professionale del creditore.

Nel medesimo paragrafo va ricondotto il tema centrale del diritto alla provvigione, con riferimento ai suoi limiti soggettivi e oggettivi.

Con riferimento alla prelazione agraria, **Sez. 2, n. 27959/2025, Cavallino, Rv. 676248-01**, ha affermato che il coltivatore diretto che esercita il diritto di cui all'art. 8, comma 3, l. n. 590 del 1965, non è tenuto al pagamento della provvigione al mediatore, ancorché detto pagamento sia regolato dal contratto preliminare, in quanto, agendo in forza di un diritto proprio che trova titolo nella legge, egli resta del

tutto estraneo alle precedenti trattative sfociate nella stipulazione del contratto preliminare.

Nello stesso senso **Sez. 2, n. 10500/2025, Cavallino, Rv. 674817-01**, secondo la quale il confinante che esercita il diritto di prelazione di cui all'art. 7 della l. n. 817 del 1971, che ha esteso a favore del coltivatore diretto proprietario di fondo confinante il diritto di prelazione già previsto dall'art. 8, comma 3, della l. n. 590 del 1965 per il coltivatore diretto insediato sul fondo stesso, si sostituisce al promissario acquirente nel contratto preliminare stipulato con il proprietario del fondo, assumendo le sole obbligazioni ivi previste inerenti alla causa della vendita, e non è tenuto, pertanto, al pagamento della provvigione dovuta al mediatore, ancorché regolata nel preliminare.

Sul piano oggettivo, **Sez. 2, n. 09431/2025, Pirari, Rv. 674559-01**, ha escluso il diritto alla provvigione del mediatore, ai sensi dell'art. 1757, comma 3, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare, come in caso di mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista *ex* art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, ove si tratti di immobile in costruzione non ancora ultimato e tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità, senza che rilevi la mancata eccezione dell'acquirente legittimato a far valere la nullità di protezione, dovendo tale questione essere rilevata d'ufficio.

La pronuncia valorizza la funzione causale dell'attività del mediatore, chiarendo che il diritto al compenso presuppone non solo la conclusione formale di un contratto, ma la concreta e giuridicamente valida realizzazione dell'affare.

10. Il contratto di deposito.

10.1. Obblighi del depositario e contenuto dell'obbligazione di custodia.

La giurisprudenza del 2025 ha offerto chiarimenti significativi in ordine all'estensione degli obblighi gravanti sul depositario e, in particolare, al contenuto dell'obbligazione di custodia e di restituzione della cosa depositata.

In tale prospettiva, **Sez. 2, n. 25436/2025, Pirari, Rv. 676454-02**, ha affermato che l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava è circoscritto alle prestazioni funzionali alla sua conservazione, intesa come protezione dagli eventi dannosi esterni ad essa o connessi alla sua natura, senza estendersi a situazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorrere del

tempo, che si colloca al di fuori della sfera di influenza del depositario e resta causalmente esterno alla diligenza cui egli è tenuto.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento volto a delimitare con precisione l'area della responsabilità del depositario, evitando una indebita estensione dell'obbligazione di custodia sino a ricomprendere eventi che non sono prevenibili neppure mediante l'adozione della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1768 c.c. In tal modo, la Corte ribadisce che il parametro valutativo della responsabilità del depositario deve essere ancorato al nesso funzionale tra la condotta dovuta e la conservazione del bene, restando esclusi gli effetti del normale deperimento temporale.

10.2. Deposito irregolare, mutuo condizionato ed efficacia esecutiva.

Un ulteriore e rilevante profilo affrontato nel 2025 concerne l'interazione tra il contratto di deposito - nella forma del deposito irregolare - e il contratto di mutuo, con specifico riferimento alla funzione esecutiva dell'atto pubblico.

Sul punto, **Sez. U., n. 05968/2025, De Stefano, Rv. 674009-01**, ha enunciato, ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c., il principio di diritto secondo cui il contratto di mutuo contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.

La pronuncia delle Sezioni Unite assume particolare rilievo sistematico, poiché chiarisce la natura e gli effetti del deposito irregolare inserito nel regolamento contrattuale del mutuo, valorizzandone la funzione strumentale rispetto all'operazione economica complessiva.

Nel complesso, la giurisprudenza del 2025 sul contratto di deposito si caratterizza per un duplice ordine di interventi: da un lato, la puntuale delimitazione degli obblighi del depositario e della sua responsabilità; dall'altro, una lettura funzionale e sistematica del deposito irregolare, inserito in operazioni contrattuali complesse, con significative ricadute sul piano dell'efficacia esecutiva degli atti.

11. L'assicurazione.

Il contratto di assicurazione è stato ampiamente trattato anche nell'anno in rassegna dalla S.C., intervenuta non solo nell'ambito dell'assicurazione contro i danni e della responsabilità civile, ma anche in quello dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli.

In tema di assicurazione contro i danni, ma con principi valevoli in generale, **Sez. 3, n. 03010/2025, Rossetti, Rv. 676177-01** e in senso conforme **Sez. 3, n. 29456/2025, Guizzi, Rv. 676792-01**, hanno affermato che l'art. 1892 c.c. è espressione del principio per cui il contratto di assicurazione esige la *uberrima bona fides* dall'assicurato, in quanto unico soggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e di fissare il relativo premio, con la conseguenza che la reticenza gravemente colposa dell'assicurato stesso non è sanata dalla mancata espressa previsione, nel contratto, di uno specifico onere di *discovery*, poiché quest'ultimo discende direttamente dalla legge ed è inderogabile, in quanto dettato, a garanzia dell'equilibrio tra premio e rischio, nell'interesse dell'intera categoria degli assicurati e non dell'assicuratore.

Sempre in termini di disciplina generale, **Sez. 3, n. 06496/2025, Valle, Rv. 674205-01**, ha affermato che nell'assicurazione per conto di chi spetta, non è configurabile in capo all'assicurato l'azione diretta a fini risarcitori nei confronti dell'impresa di assicurazione, ma solo quella volta alla corresponsione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1891, comma 2 c.c.. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente riconosciuto ai genitori di una minore infortunatasi sullo scivolo dell'asilo comunale frequentato, il diritto di esperire un'azione risarcitoria diretta *ex art. 2048 c.c.* nei confronti dell'assicurazione, oltre che del Comune, responsabile civile.

In tema di assicurazione per conto altrui, **Sez. 3, n. 01909/2025, Spaziani, Rv. 673739-01**, ha qualificato la polizza decennale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 (a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) come assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta, con conseguente legittimazione del terzo assicurato a far valere i diritti derivanti dal contratto, e non di assicurazione della responsabilità civile, sia per la specifica previsione testuale, secondo cui essa deve essere stipulata dal costruttore "a beneficio dell'acquirente", sia per la *ratio* complessiva della disciplina legislativa, volta a garantire che la tutela dei diritti patrimoniali dell'acquirente dell'immobile da

costruire non resti frustrata dalle vicende sostanziali, processuali ed eventualmente concorsuali del costruttore.

Sulla medesima figura, **Sez. 3, n. 16212/2025, Rossetti**, ha precisato (**Rv. 675323-01**) che l'assicurazione contro i danni ad una cosa, stipulata da chi non ne è il proprietario, è necessariamente un'assicurazione per conto altrui *ex art. 1891 c.c.*, a beneficio del proprietario stesso. Nella specie, la S.C., in relazione a polizza assicurativa contro i danni da incendio ad un fabbricato, stipulata dal conduttore, in forza di contratto di affitto di azienda, ha affermato che l'unico soggetto titolare dell'interesse esposto al rischio - il quale va individuato a priori, in base ai patti contrattuali, non a posteriori in base alle conseguenze del sinistro - era il proprietario, restando, pertanto, irrilevante, ai fini dell'individuazione del soggetto assicurato, che il conduttore avesse sostenuto le spese di ripristino dell'immobile. La medesima pronuncia (**Rv. 675323-02**) ha, altresì, affermato che nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non è consentito sciogliere il vincolo tra titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa. Infine, ha chiarito (**Rv. 675323-03**) che, se un immobile viene assicurato contro il rischio di danni al fabbricato senza altre precisazioni, la garanzia non copre il danno patito dal conduttore e consistito nella forzata rinuncia alla disponibilità dell'immobile, né quello consistito nella necessità di risarcire il proprietario, in quanto tali pregiudizi possono essere assicurati solo pattuendo la copertura per i danni da interruzione di attività nel primo caso e per quelli da responsabilità civile nel secondo caso; la circostanza che il proprietario della cosa assicurata sia stato risarcito dal responsabile del danno fa venir meno il diritto dell'assicurato all'indennizzo, in virtù del principio della *compensatio lucri cum damno*, ma tale questione non può esser prospettata per la prima volta, né rilevata d'ufficio, in sede di legittimità.

In relazione all'obbligo di salvataggio, *ex art. 1914 c.c.*, **Sez. 3, n. 10725/2025, Fanticini, Rv. 674616-01**, ha precisato che esso incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato (volta proprio a determinare l'*an* e il *quantum* del pregiudizio da risarcire) e l'adempimento del dovere di compiere

quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito.

11.1. Rischio assicurato, clausole contrattuali e obblighi dell'assicurato.

In relazione all'estensione del rischio assicurato, due importanti pronunce hanno affrontato la questione della sua valutazione in rapporto all'importo del premio pagato. In particolare, **Sez. 3, n. 34926/2025, Rossetti, Rv. 677232-01**, ha statuito, in termini generali, che, in materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato. Nello stesso senso e ancora più specificamente, **Sez. 3, n. 04745/2025, Rossetti, Rv. 677701-01**, ha affermato che l'estensione del rischio assicurato non può essere interpretata e valutata in base alla misura del premio, sia perché non esiste un premio standard, comune per tutti i contratti assicurativi, in base al quale stabilire se quello pagato dall'assicurato nel caso concreto sia troppo alto o troppo basso rispetto a quanto assicurato, sia perché, in ogni caso, nessuna norma consente al giudice di ridurre il premio pagato dall'assicurato in quanto ritenuto eccessivo, sicché un premio (ritenuto) elevato non potrebbe mai giustificare la pretesa di estendere la copertura a rischi non previsti, pena un inammissibile intervento del giudice nelle pattuizioni dei privati.

Sez. 3, n. 01469/2025, Condello, Rv. 673658-01, ha stabilito che la deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrando nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati

dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato).

Sulla clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno, **Sez. 3, n. 15605/2025, Tatangelo, Rv. 675343-01**, ha chiarito che essa non è nulla in ragione del suo contenuto ma, comportando una limitazione di responsabilità per l'assicuratore, ha carattere vessatorio e va, quindi, specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Con riguardo ai profili processuali, in tema di assicurazione contro i danni, **Sez. 3, n. 20663/2025, Tatangelo, Rv. 675895-01**, ha statuito che in presenza di una clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno (consistente nella consapevole amplificazione della quantificazione del danno allo scopo di ottenere un'indennità superiore a quella spettante secondo il contratto, indipendentemente dall'idoneità del contegno all'induzione in errore della compagnia assicuratrice), l'onere di provare tale dolosa esagerazione grava sull'assicuratore e non può ritenersi assolto per il semplice fatto che l'assicurato, dopo avere agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità in una certa misura, sia riuscito a provare solo una piccola parte del danno richiesto con l'atto introduttivo.

In relazione ai rapporti tra credito avente ad oggetto l'indennizzo e premio assicurativo, si segnala, altresì, **Sez. 3, n. 33950/2025, Fanticini, Rv. 677199-01**, che ha precisato che il credito verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo.

In relazione all'indennizzo assicurativo, poi, **Sez. 3, n. 07216/2025, Guizzi, Rv. 674068-01**, ha statuito che esso, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova - possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta.

In ordine all'obbligazione di pagamento del premio, **Sez. 3, n. 28402/2025, Fanticini, Rv. 676757-01**, ha affermato che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento della rata di premio di un contratto di assicurazione pluriennale, già in corso all'epoca dell'entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2007 (conv. con modif. dalla l. n.

40 del 2007), se proposta dopo tale entrata in vigore, con la deduzione della pretesa cessazione del contratto in forza di una disdetta anteriore non consentita dalla normativa precedente (art. 1899 c.c.), va apprezzata come manifestazione di un legittimo recesso dal rapporto contrattuale, efficace dopo sessanta giorni ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato d.l., con conseguente non debenza delle rate contrattuali scadenti successivamente a tale termine.

11.2. L'assicurazione per la responsabilità civile.

Con riferimento agli elementi del contratto di assicurazione della responsabilità civile e, in particolare, del suo oggetto, la S.C. è intervenuta con numerose pronunce nel corso del 2025.

In particolare, **Sez. 3, n. 19502/2025, Ambrosi, Rv. 675888-01**, ha chiarito che, ai fini dell'individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui all'art. 1917 c.c., è necessario avere riguardo al tenore della clausola contrattuale che lo contempla, onde comprendere che cosa le parti abbiano voluto ricondurre sotto la copertura assicurativa, in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero anche di quelle antecedenti. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che i costi per l'eliminazione dei difetti delle opere, sostenuti dall'impresa di costruzioni assicurata nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento danni, rientrassero nella garanzia in quanto causati dall'attività assicurata, consistente nell'esecuzione dei lavori, realizzata durante la vigenza della polizza assicurativa.

Sez. 3, n. 17323/2025, Rossetti, Rv. 675000-01, ha invece, affermato che la clausola di polizza che equipara alla richiesta di risarcimento del danno la conoscenza di "atti di indagine", comunque conosciuti e inerenti al fatto generatore della responsabilità, può essere ritenuta operante solo se detti atti siano percepibili come univocamente rivolti all'accertamento di fatti suscettibili di dar luogo alla responsabilità civile dell'assicurato dedotta in contratto. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il mero compimento di atti di indagine compiuto dall'A.G. prima della stipula del contratto di assicurazione, non già a carico del personale della struttura sanitaria assicurata, ma del marito della vittima, potesse rendere operante l'equiparazione prevista in polizza del compimento degli atti di indagine alla espressa richiesta di attivazione delle condizioni di manleva del responsabile civile.

Sez. 3, n. 14679/2025, Tatangelo, Rv. 674985-01, ha poi statuito che, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.

Quanto alla clausola *claims made*, **Sez. 3, n. 09861/2025, Valle, Rv. 674631-01**, ha escluso che essa integri una decadenza convenzionale, nulla *ex art.* 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio *genus* dell'assicurazione contro i danni *ex art.* 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola *claims made* è pienamente partecipe.

Sempre in tema di clausola *claims made* nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile, **Sez. 3, n. 15447/2025, Gorgoni, Rv. 675340-01** ha statuito che, in presenza di una clausola *claims made* impura - che estende la garanzia ai comportamenti dell'assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza - la mancata previsione di una c.d. *sunset clause* - che garantisce l'assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto - non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.

Sempre in tema di assicurazione della responsabilità civile, **Sez. 3, n. 11237/2025, Porreca, Rv. 674661-01**, ha affermato che l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c.. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la corte d'appello, nell'accogliere una domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, aveva affermato che il tempo trascorso per la condotta inerte imputabile al Fondo aveva reso incapiente il massimale, senza però

considerare che, essendo il massimale incapiente all'epoca del fatto, il capitale non poteva essere rivalutato.

Con riferimento alla legittimazione all'azione derivante dal contratto, **Sez. 3, n. 25126/2025, Ambrosi Rv. 676283-01**, ha precisato che il danneggiato, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, essendo estraneo al rapporto assicurativo, sicché, in caso di fallimento del danneggiante, la compagnia assicuratrice deve corrispondere l'indennizzo dovuto al fallimento, nel cui passivo il danneggiato è tenuto ad insinuare il proprio credito, eventualmente con il privilegio di cui sia titolare *ex lege*, dovendosi, in ogni caso, escludere che il curatore possa acconsentire al pagamento diretto *ex art. 1917, comma 2, c.c.*, venendo altrimenti alterata la graduazione dei creditori. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una causa di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, aveva respinto la richiesta del danneggiato di chiamare in causa l'assicuratore del datore di lavoro fallito, onde surrogarsi nei diritti vantati dal danneggiante nei confronti dello stesso, tenuto conto che in nessun caso l'assicuratore avrebbe potuto pagare direttamente nelle mani del danneggiato *ex art. 1917, comma 2, c.c.*

Sez. 3, n. 06139/2025, Dell'Utri, Rv. 674200-01, nel richiamare l'orientamento già espresso da Sez. 3, n. 31071/2019, Rossetti, Rv. 655976-01, ha precisato che l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato, avendovi interesse ai sensi dell'art. 2939 c.c., a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente. La sentenza portata all'attenzione della S.C., e confermata dal supremo consesso, aveva ritenuto estensibile all'azienda ospedaliera convenuta l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno sollevata solo dalla relativa compagnia assicuratrice.

Infine, **Sez. 3, n. 33669/2025, Rossetti, Rv. 677137-02**, ha affermato che, qualora l'assicuratore della responsabilità civile abbia pagato direttamente il terzo danneggiato, ritenendo erroneamente operante la copertura, legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebitato è l'*accipiens* e non l'assicurato, a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell'assicuratore o su indicazione dell'assicurato.

11.3. L'assicurazione sulla vita.

Nel corso dell'anno la S.C. è intervenuta in materia di assicurazione sulla vita e, in particolare, in tema di designazione dei beneficiari.

Sez. 3, n. 25121/2025, Guizzi, Rv. 676335-01, ha affermato che, nel contratto di assicurazione sulla vita - che costituisce un atto *inter vivos* con effetti *post mortem* -, in presenza di una clausola di attribuzione dell'indennizzo contenente la designazione generica, quali beneficiari, degli "eredi testamentari" non ancora individuati, nel caso in cui manchi un testamento anteriore o almeno coevo alla stipulazione del contratto, è ammissibile la successiva specificazione, con il testamento, di uno tra gli eredi istituiti quale unico effettivo destinatario dell'attribuzione, dal momento che tale indicazione equivale a designazione *ex art. 1920, comma 2, c.c.*, e non configura un'ipotesi di revoca di un beneficio ad un terzo, sino a quel momento ancora non efficacemente individuato. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che con l'attribuzione, nel testamento pubblico, dei propri beni immobili ad uno dei due eredi e di tutti i suoi risparmi "comunque investiti" all'altro, la testatrice avesse inteso individuare quest'ultimo, *ex art. 1920, comma 2, c.c.*, quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione. Sullo stesso tema, **Sez. 3, n. 05985/2025, Rossetti, Rv. 673908-01**, ha precisato che la clausola con la quale sono stati indicati quali beneficiari gli "eredi legittimi" dello stipulante non può valere a individuare i congiunti del portatore di rischio già deceduti prima della stipula del contratto, poiché la clausola di designazione, quale atto *inter vivos*, presuppone l'esistenza in vita sia del disponente che del beneficiario, dovendosi conseguentemente escludere che, in tal caso, l'indennizzo vada ripartito "per stirpi" facenti capo ai soggetti premorti.

Sotto l'aspetto processuale, **Sez. 3, n. 05987/2025, Rossetti, Rv. 673909-01**, ha escluso che l'assicuratore sulla vita - che, per il caso di morte, è stato condannato a pagare l'intero indennizzo in solido ai beneficiari risultanti dal contratto, invece che a ciascuno la frazione di indennizzo spettante - abbia giuridico interesse, *ex art. 100 c.p.c.*, ad impugnare tale statuizione se non è posta in discussione la misura dell'indennizzo e tutti i creditori hanno partecipato al giudizio senza contestare la misura del riparto, dato che in tale ipotesi non sussiste il rischio di una doppia escussione dell'assicuratore, né questo trarrebbe alcuna utilità da una riforma della sentenza che lo condannasse pro quota invece che in solido.

11.4. L'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Nell'anno in rassegna la S.C. ha esaminato alcuni profili dell'assicurazione contro gli infortuni, soprattutto in relazione ad una polizza contro il rischio di invalidità e di morte derivante da malattia o da infortunio in relazione ad un caso di infezione da Covid-19.

Sez. 3, n. 03016/2025, Rossetti, ha, in primo luogo (**Rv. 673752-04**) precisato che detta polizza, stipulata a beneficio dei medici di medicina generale dall'ENPAM, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello statuto, è soggetta alle regole dell'assicurazione privata e non a quelle delle assicurazioni sociali, perché costituisce una forma assicurativa integrativa di quelle minime obbligatorie stabilite dalla legge, come tale sottratta alle regole di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965. Ha, poi, (**Rv. 673752-03**) chiarito che il disposto dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - secondo cui, ai fini dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, nei casi accertati di infezione da coronavirus, il medico certificatore redige il certificato di infortunio - non determina l'obbligo, a carico di un assicuratore privato che ha stipulato una polizza infortuni, di pagare l'indennizzo a chi ha contratto una malattia infettiva, sia perché tale disposizione, avendo lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio e non di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni, non è una norma sui contratti e, dunque, non ne conforma il contenuto, né impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti, sia perché il principio di doverosa interpretazione secondo la comune intenzione dei contraenti, *ex* art. 1362 c.c., impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva e, tanto meno, l'infezione pandemica, senza precedenti a memoria d'uomo), possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni. La S.C., con la citata pronuncia ha altresì (**Rv. 673752-01**) precisato che, in tema di contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, ove la polizza definisca l'infortunio come un "evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna", il rischio di "morte causata da infezione" non rientra tra quelli oggetto di copertura se la malattia infettiva non è stata provocata da un evento traumatico, poiché, nelle assicurazioni private, le malattie e gli infortuni sono rischi compresi in rami diversi (art. 2, comma 3, nn. 1 e 2, c.ass.) che, per espressa previsione di legge, non possono essere considerati omogenei, mentre l'irrilevanza giuridica della distinzione tra i due eventi, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 1988, attiene esclusivamente al

campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nella specie, la S.C. ha escluso la riconducibilità della morte di un medico, causata dal virus Covid 19, alla nozione contrattuale di infortunio indennizzabile. Infine, (**Rv. 673752-02**) ha escluso che la delimitazione del rischio assicurato alle "infezioni da malattie tropicali" possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche l'infezione da coronavirus, tali dovendosi intendere - in assenza di una definizione legislativa - le malattie endemiche o che si manifestano principalmente nei Paesi della fascia tropicale, non già tutte le malattie a diffusione internazionale.

Sempre in tema di assicurazione contro gli infortuni, **Sez. 3, n. 05990/2025, Rossetti, Rv. 673910-01**, ha stabilito che l'assicurato, anche quando il contratto prevede che l'indennizzo sia versato dall'assicuratore ad un terzo, conserva la legittimazione a far accertare l'inadempimento dell'assicuratore e a chiederne la condanna al pagamento dell'indennizzo nelle mani del soggetto indicato in contratto. Il principio è stato affermato in relazione ad un contratto di assicurazione infortuni collegato a mutuo bancario che, in caso di infortunio non mortale riportato dall'assicurato mutuatario, prevedeva il versamento dell'indennizzo alla banca mutuante.

Nell'ambito dell'assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia, si segnala, infine, nell'anno in rassegna, **Sez. 3, n. 21453/2025, Fanticini, Rv. 675906-01**, che ha statuito che, devono considerarsi vessatorie, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. d), c. cons., le clausole che prevedono l'intrasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo nel caso in cui l'assicurato deceda prima dell'accertamento dei postumi da parte della compagnia (salvo che l'indennizzo sia già stato liquidato o offerto in misura determinata prima del decesso), poiché rimettono interamente i tempi di liquidazione dell'indennizzo alla discrezionalità dell'assicuratore, il quale può ritardare l'accertamento dell'invalidità e subordinarlo a specifiche procedure da esso stesso unilateralmente determinate.

Infine, **Sez. 3, n. 11899/2025, Rossetti, Rv. 674854-01**, ha stabilito che, nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che essi, in futuro, potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento.

11.5. L'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica.

Numerose le sentenze che hanno interessato la materia dell'assicurazione RCA.

In particolare, **Sez. 3, n. 01812/2025, Rossetti, Rv. 673738-02**, ha enunciato nell'interesse della legge, *ex art.* 363, comma 3, c.p.c., il principio per cui qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, **Sez. 3, n. 12110/2025, Simone, Rv. 674855-01**, ha riconosciuto al danneggiato, in caso di rilascio del certificato o del contrassegno assicurativo, la facoltà di scegliere se esperire l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore apparente, facendo valere l'affidamento ingenerato dall'emissione dei documenti, oppure agire nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, una volta acquisita conferma dell'inesistenza di una valida copertura assicurativa.

In tema di rapporti fra assicuratore e assicurato, **Sez. 3, n. 01971/2025, Simone, Rv. 673740-01**, ha affermato che, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c. ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima *ratio* deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri.

Sez. 3, n. 16602/2025, Guizzi, Rv. 675328-01, ha poi escluso che, nel giudizio risarcitorio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato sia litisconsorte necessario, non assumendo rilievo, ai fini dell'art. 102 c.p.c., la mera possibilità che egli subisca in futuro effetti sfavorevoli sulla classe di rischio assicurativo.

Interessante anche **Sez. 3, n. 12605/2025, Tassone, Rv. 674821-01**, che si è pronunciata in tema di accesso agli atti del sinistro, affermando che tale diritto, di cui agli artt. 146 c. ass. e 2 del d.m. n. 191 del 2008, ha ad oggetto gli atti istruttori già presenti nel fascicolo del sinistro, esperiti al fine di accogliere o di negare l'indennizzo al

danneggiato in sede stragiudiziale e, quindi, già in possesso della compagnia di assicurazione, la quale non è obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici, né ad acquisire ulteriore documentazione.

La successiva **Sez. 3, n. 13608/2025, Tassone, Rv. 674824-01**, ha poi ulteriormente specificato che, mentre la specifica disciplina relativa alla sola procedura di indennizzo diretto, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, impone alla compagnia assicuratrice ampi obblighi di assistenza del danneggiato al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno, la disciplina generale, di cui agli artt. 146, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 e 2 del d.m. n. 191 del 2008, prevede un più limitato diritto del danneggiato di accesso agli atti che la compagnia abbia ritenuto necessari e sufficienti al fine di accogliere o negare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo e che, dunque, siano già presenti nel fascicolo del sinistro, non configurando alcun obbligo di eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né di acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi.

Passando ai profili processuali, **Sez. 3, n. 09491/2025, Iannelli, Rv. 674611-01**, ha stabilito, ponendosi sulla falsariga della nota sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 21514/2022, Scrima, Rv. 665191-01, che l'azione di regresso *ex art. 292*, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, sicché è sufficiente che nell'atto introduttivo del giudizio siano allegati i fatti relativi all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, non anche quelli inerenti alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità del convenuto, che possono essere introdotti da questo a fondamento dell'eccezione della sua mancanza di responsabilità, la quale ultima costituisce presupposto, ma non oggetto, della domanda.

Sez. 3, n. 11565/2025, Simone, Rv. 674692-01, ha stabilito che, in caso di esercizio dell'azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, obbligato *ex lege* a una prestazione avente natura risarcitoria sostitutiva e non solidale, la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al processo, diversamente risultando *inutiliter data*; ne consegue che, in un tale giudizio, l'impugnazione di un capo della sentenza che attenga ai presupposti della domanda impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo

a tutte le parti, e gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o contumaci, che condividono la stessa posizione processuale.

Sullo stesso tema **Sez. 3, n. 14691/2025, Saija, Rv. 674987-01**, ha stabilito che, a seguito di richiesta di risarcimento del danneggiato, la scadenza dei termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2, c.ass. senza formulazione della proposta di risarcimento dell'assicuratore e senza comunicazione delle ragioni del diniego, non giustifica la proposizione di una domanda di condanna all'adempimento coattivo del relativo obbligo, atteso che l'ordinamento ricollega all'inerzia dell'assicuratore esclusivamente la possibilità per il danneggiato di far valere la pretesa risarcitoria in sede giudiziale, salvi, sul piano amministrativo, gli accertamenti dell'IVASS *ex* artt. 7 e 148, comma 10, c. ass., nonché, sul piano civilistico, la responsabilità dell'assicuratore per ritardo nel pagamento *ex* art. 1219 c.c. e infine, sul piano processuale, la sua eventuale responsabilità *ex* art. 96, comma 1, c.p.c., ove ne sussistano i presupposti.

Sez. 3, n. 23822/2025, Moscarini, Rv. 676580-01, ha affermato il principio per cui l'assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141 c. ass., il terzo trasportato sul veicolo assicurato non può svolgere azione di rivalsa nei confronti del relativo proprietario, giacché quest'ultima presuppone l'accertamento di una condotta illecita a lui imputabile *ex* art. 2054 c.c., dal quale, invece, l'azione diretta *ex* art. 141 prescinde del tutto.

Sez. 3, n. 16213/2025, Rossetti, Rv. 674997 - 01, ha, invece, affermato che l'assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, abbia indennizzato il terzo danneggiato senza esservi tenuto può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c.).

Sempre in materia di diritto processuale, **Sez. 3, n. 21362/2025, Simone, Rv. 675899-01** ha affermato l'importante principio per cui, nel caso di sinistro stradale mortale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, la *lex loci damni* di cui all'art. 4, par. 1, del Regolamento CE n. 864 del 2007 va individuata non in funzione del luogo di verifica del "danno diretto" a carico della vittima primaria, bensì di quello in cui si è realizzata la lesione patita dai congiunti quale "conseguenza indiretta"; tuttavia, ove il responsabile e i congiunti della vittima primaria risiedano abitualmente nello stesso paese, nel momento in cui il "danno diretto" si verifica, si applica la legge di tale paese di residenza comune in base all'art. 4, par. 2, dello stesso regolamento, fermi i limiti previsti dagli

artt. 16 e 26, in tema di norme di applicazione necessaria e di ordine pubblico del foro.

11.6. Il diritto di surroga dell'assicuratore.

Nell'anno in rassegna si segnalano alcune pronunce relative al diritto di surroga dell'assicuratore *ex art. 1916 c.c.*, in particolare in relazione alla surroga dell'assicuratore sociale.

Sez. 3, n. 31164/2025, Gianniti, Rv. 677060-01, ha chiarito, in via generale, che nel giudizio promosso, nei confronti del terzo responsabile, dall'assicuratore surrogatosi nei diritti dell'assicurato *ex art. 1916 c.c.*, quest'ultimo non è litisconsorte necessario, sia perché la surrogazione legale è una forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, sia perché l'assicurato-danneggiato, con il pagamento ricevuto dall'assicuratore, ha perso il credito risarcitorio - trasferitosi *ope legis* in capo all'assicuratore - e non ha, pertanto, né titolo né interesse di partecipare al giudizio, non essendogli opponibile la sentenza che lo definisce.

Quanto alla surroga dell'assicuratore sociale, **Sez. 3, n. 11249/2025, Porreca, Rv. 674662-01**, ha precisato che essa configura una successione a titolo particolare del *solvens* nel diritto di credito vantato dall'*accipiens* nei confronti di un terzo, che si realizza *ipso facto* al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato) a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore, poiché la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge. **Sez. 3, n. 25418/2025, Vincenti, Rv. 676341-02**, ha precisato ulteriormente che l'intervento dell'assicuratore nel giudizio risarcitorio instaurato dal danneggiato nei confronti del danneggiante non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 c.p.c. - riferibile all'intervento del terzo estraneo al rapporto processuale - bensì a quella *ex art. 111 c.p.c.*, atteso che, in conseguenza della surrogazione e nei limiti dalla stessa derivanti, si determina il trasferimento della legittimazione processuale dall'assicurato all'assicuratore il quale, subentrato *ipso iure* nei diritti del primo, assume la posizione giuridica di parte processuale. La medesima pronuncia ha ulteriormente chiarito (**Rv. 676341-03**), sempre in tema di assicurazione sociale, che tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiara di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile

del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore.

Sez. 3, n. 06007/2025, Rossetti, Rv. 674064-02 ha, poi, affermato che l'esercizio del diritto di surrogazione da parte dell'INAIL non consente in nessun caso di condannare il debitore al pagamento di una somma di denaro che, per effetto del cumulo di quanto dovuto al danneggiato con quanto dovuto all'Inail, ecceda il danno civilistico, quando sull'importo di quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e, altresì, che (**Rv. 674064-01**) la modifica in aumento, svolta in grado d'appello, del *quantum* della domanda di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, quale conseguenza di un incremento della rendita riconosciuta, impone al giudice del gravame, al fine di valutarne l'ammissibilità e la fondatezza, di accertare se l'incremento della rendita è dovuto all'aggravamento delle condizioni dell'infortunato e, in caso affermativo, se detto aggravamento è successivo alla sentenza di primo grado, infine, in che misura è aumentato il *quantum* del danno civilistico e, conseguentemente, il credito risarcitorio su cui ammettere la surrogazione.

Infine, **Sez. 3, n. 09101/2025, Vincenti, Rv. 674609-01**, ha stabilito che ai fini del riconoscimento del diritto di surroga dell'assicuratore sociale per l'indennità giornaliera *ex art.* 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, occorre accertare se l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale ha ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come danno civile - inclusa la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia, quale pregiudizio diverso dal danno patrimoniale futuro, da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa specifica -, a nulla rilevando che la vittima ne abbia (o meno) chiesto il risarcimento al terzo responsabile.

12. La transazione.

Nel corso dell'anno 2025 sono state emesse numerose sentenze in materia di transazione. Due, in particolare, appaiono di interesse, perché intese a delineare la struttura del contratto in questione.

La prima delle due è **Sez. 1, n. 33493/2025, Rolfi, Rv. 676395-01**, con cui è stato affermato che dalla scrittura contenente la transazione - contratto per il quale, al di fuori dei rapporti considerati

nell'art. 1350, n. 12), c.c., la forma scritta è richiesta solo *ad probationem* e non esige formule sacramentali - devono risultare gli elementi essenziali del negozio e, quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la *res dubia*, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite, mentre non è indispensabile che le parti enuncino anche le rispettive tesi contrapposte.

La seconda è **Sez. 2, n. 30930/2025, Trapuzzano, Rv. 676964-01**, che ha precisato che, affinché un negozio possa qualificarsi come transazione, è necessario che abbia ad oggetto una *res dubia* e che le parti, per comporre la situazione di incertezza, si facciano reciproche concessioni, il cui contenuto può anche consistere nella rinuncia a un diritto cui corrisponda l'assunzione di un obbligo nei confronti di un terzo, configurandosi in tal caso una transazione con effetti di contratto a favore di terzo.

A completamento del quadro, **Sez. 1, n. 29717/2025, Dongiacomo, Rv. 676383-01**, ha affermato che la transazione novativa si distingue da quella semplice in quanto, nella prima, si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sua sostituzione con altro, diverso per contenuto e fonte costitutiva, mentre, nella seconda, il rapporto originario permane, pur se subisce modificazioni nell'assetto sostanziale di diritti e obblighi. Tale caratteristica, ha precisato la Corte, fa sì che la transazione, quale che sia la sua natura, integri un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato in giudizio, idoneo a escludere l'interesse delle parti a una pronuncia sulla domanda come originariamente configurata, salvo che il giudice accerti che l'accordo, per il suo contenuto, abbia perduto, dopo la sua stipulazione, con efficacia retroattiva, la capacità estintiva o modificativa del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti. Anche **Sez. 3, n. 33804/2025, Tassone, Rv. 677184-01**, muovendo dalla distinzione tra transazione semplice e transazione novativa, ha escluso che possa riconoscersi efficacia novativa alla transazione relativa a un contratto di locazione abitativa nullo per difetto della forma scritta richiesta *ad substantiam*. La Corte ha osservato che la novazione presuppone l'estinzione di un rapporto obbligatorio validamente sorto, sicché non può estinguersi, mediante sostituzione con un diverso regolamento negoziale, un rapporto fondato su un contratto privo di effetti; ne deriva l'inapplicabilità dell'art. 1976 c.c., non potendo la transazione assumere funzione sanante rispetto alla nullità originaria del titolo.

13. Il comodato.

La S.C., nell'anno in rassegna, si è pronunciata anche in materia di comodato, emettendo due sentenze che costituiscono un interessante contributo alla delimitazione del perimetro di tale istituto in relazione alle multiformi vicende dell'universo familiare.

In particolare, **Sez. 1, n. 17095/2025, Caiazzo, Rv. 674908-01**, ponendosi in scia a Sez. 3, n. 27634/2023, Gianniti, Rv. 669097-01, ha affermato il principio per cui il comodato di un bene immobile che sia stato stipulato, senza limiti di durata, in favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., e ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

Sempre con riguardo alle vicende endofamiliari, **Sez. 2, n. 22145/2025, Caponi, Rv. 676096-01**, ha esaminato una vicenda peculiare. Con la sentenza di merito impugnata, la Corte di appello aveva assunto la trasformazione in comodato precario di un comodato di immobili intervenuto tra padre e figlio, e, su tale base, aveva ritenuto che, a seguito del decesso del padre, il rapporto di comodato fosse proseguito con gli eredi e fosse cessato solo al momento della richiesta di restituzione avanzata da uno di essi, rendendo l'occupazione dei beni senza titolo solo a partire dalla stessa. La S.C., ricostruita la vicenda nel modo che precede, ha affermato che il giudice di secondo grado ha errato nel ritenere che il contratto di comodato a termine, concesso dal defunto genitore al figlio, si fosse trasformato, alla scadenza, in un comodato precario per il solo fatto che il comodatario non avesse restituito il bene e il comodante non ne avesse sollecitato la restituzione. Tale costruzione giuridica, ha aggiunto, viola gli artt. 1809 e 1810 c.c., dato che, nel comodato con determinazione di durata, l'obbligo di restituzione sorge automaticamente alla scadenza del termine, senza necessità di una richiesta del comodante, e la successiva inerzia del comodante, specie in un contesto di rapporti familiari, non può essere interpretata come una tacita manifestazione di volontà volta a instaurare un nuovo e diverso rapporto contrattuale a tempo indeterminato, ma va, al contrario, qualificata come mera tolleranza, che si concretizza in questo caso in un atteggiamento di cortesia basato sull'*affectio familiaris*,

inidoneo a creare un titolo di detenzione qualificato e giuridicamente tutelabile.

Va inoltre richiamata **Sez. 3, n. 00573/2025, Cirillo, Rv. 673376-01**, che ha qualificato come comodato a termine, soggetto alla disciplina dell'art. 1809 c.c., il contratto avente ad oggetto un immobile concesso affinché il comodatario potesse “vivere con la propria famiglia”. La durata del rapporto, in tale ipotesi, è desumibile *per relationem* dall'uso convenuto, senza che rilevino in senso contrario la clausola di restituzione entro trenta giorni dalla richiesta o quella di immediata risoluzione in caso di separazione coniugale o decesso del comodatario, trattandosi di previsioni riferibili al recesso giustificato da un uso diverso da quello familiare pattuito.

14. Fideiussione e contratto autonomo di garanzia.

Numerose sono state, nell'anno 2025, le sentenze di rilievo emesse dalla S.C. in materia di contratti di garanzia personale.

Prendendo abbrivio dalle pronunce in materia di fideiussione, la Corte ha, in primo luogo, **Sez. 1, n. 33199/2025, Falabella, Rv. 676411-01**, statuito che il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che il fideiussore potesse proporre autonoma domanda per far valere profili di nullità "di protezione" che inficiavano il rapporto principale, in quanto deducibili soltanto dal debitore principale. La S.C. ha, poi, con **Sez. 3, n. 09673/2025, Cricenti, Rv. 674630-01**, chiarito che, nel contratto di fideiussione, il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per poter essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. La fattispecie riguardava una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, termine da qualificarsi come di decadenza, anziché di efficacia.

In ordine ai termini di decadenza, interessante estensione della loro applicazione si rinviene in **Sez. 3, n. 27163/2025, Iannello, Rv. 676571-01**, che ha affermato che la responsabilità personale e solidale, *ex art. 38 c.c.*, di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie *ex lege* assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale *ex art. 1957 c.c.* in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte. In senso contrario ma in relazione ad una obbligazione tributaria, **Sez. 5, n. 11593/2025, Brogi, Rv. 675026-01** che, pur inquadrando anch'essa la responsabilità personale e solidale, *ex art. 38 c.c.*, dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'ente, tra le garanzie *ex lege* assimilabili alla fideiussione, ha escluso l'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale garantita sia un'obbligazione tributaria, applicandosi in tal caso - stante il legame di accessorialità tra obbligazione di garanzia e obbligazione principale - la normativa di diritto tributario che è speciale, sia con riferimento all'attività di accertamento che a quella di riscossione.

In relazione all'applicabilità della disciplina consumeristica **Sez. 1, n. 29746/2025, Amatore, Rv. 676384-01**, ha precisato che è "consumatore" solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. **Sez. 3, n. 25612/2025, Tassone, Rv. 675854-01**, ha ulteriormente chiarito che i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica nel contratto di fideiussione, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di

merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima.

In tema di intese restrittive della concorrenza e in relazione alla nullità delle fideiussioni stipulate a valle di intese restrittive, in primo luogo ed in termini generali, **Sez. 1, n. 07387/2025, Marulli, Rv. 674164-01** ha affermato che la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni *omnibus* osta all'applicabilità del principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti. **Sez. 3, n. 00863/2025, Simone, Rv. 673876-01** ha, poi, precisato che la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.

In senso analogo, sia **Sez. 1, n. 00416/2025, Falabella, Rv. 673874-01**, che ha affermato che la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa, che **Sez. 1, n. 01851/2025, Dal Moro, Rv. 673553-01**, la quale ha ribadito la rilevabilità d'ufficio della nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia *ex art. 1957 c.c.* ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la

eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.

Sez. 1, n. 18851/2025, Falabella, Rv. 675464-01, ha precisato che una fideiussione *omnibus*, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia. Infine, **Sez. 3, n. 34049/2025, Condello, Rv. 677194-02**, ha affrontato la questione delle fideiussioni *omnibus* stipulate in epoca successiva al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, affermando che il rilievo della nullità parziale postula la prova dell'effettiva esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, in quanto l'accertamento della Banca d'Italia non consente di reputare persistente, anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.

Numerose le decisioni rilevanti in materia di garanzia atipica.

Sez. 3, n. 00660/2025, Condello, Rv. 673651-01, ha chiarito che, nel contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento "a prima richiesta", il rinvio pattizio all'art. 1957, comma 1, c.c. deve essere interpretato, alla luce dell'intero regolamento negoziale, come riferito esclusivamente al termine semestrale ivi previsto, con la conseguenza che la decadenza può essere evitata mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale.

Nella medesima materia, **Sez. 3, n. 835/2025, Pellicchia, Rv. 673736-01 e Rv. 673736-02**, ha ribadito, da un lato, che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale *ex* art. 1957 c.c. costituisce eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni processuali, e, dall'altro, che la decadenza prevista dalla norma può essere pattiziamente esclusa, sicché, in presenza di clausola di pagamento "a semplice richiesta", il creditore può evitarla rivolgendosi direttamente al fideiussore con una mera istanza di pagamento.

Quanto alla qualificazione del negozio, **Sez. 1, n. 14945/2025, Caiazzo, Rv. 675208-01**, ha precisato che la clausola di pagamento

“a prima richiesta e senza eccezioni” è, di regola, idonea a qualificare la garanzia come contratto autonomo, ma non assume valore automaticamente decisivo quando risulti una evidente discrasia con il complessivo contenuto della convenzione, dovendo il giudice interpretare la clausola nel quadro dell'intero testo contrattuale.

Già negli anni trascorsi, ad esempio in Sez. 3, n. 4717 del 19/02/2019, la Corte aveva stabilito che il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per l'inserimento, in un contratto di fideiussione, di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”. In tale ipotesi, in linea di principio non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. In sostanza, l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.

In ordine alle modalità di esecuzione di tale particolare tipologia di contratto innominato, **Sez. 3, n. 09650/2025, Cricenti, Rv. 674629-01**, ha stabilito che nel contratto autonomo di garanzia l'eccezione di intervenuta cessione del credito sottostante non può essere proposta dal garante, poiché attiene al rapporto principale e, come tale, spetta a chi è parte del predetto rapporto e, solo se la garanzia non è autonoma o a prima richiesta, al garante.

In **Sez. 3, n. 00865/2025, Simone, Rv. 673747-01**, la Corte ha, invece, chiarito che nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso *ex art. 1950 c.c.* unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito. Ciò in quanto, al momento dell'escussione della garanzia, il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto, salvo che la garanzia non fosse stata escussa fraudolentemente. Il caso portato all'attenzione del Supremo

consesso era relativo ad un garante autonomo che aveva effettuato un pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito. La S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione *ex art. 2033 c.c.*

In ipotesi di contratto autonomo di garanzia con clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, **Sez. 3, n. 14537/2025, Tassone, Rv. 674981-02**, ha statuito che, ove sia stata accertata la qualità di consumatore del garante, va applicata, allo stesso, la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie.

15. Gioco e scommessa.

In materia di gioco e scommessa va segnalata **Sez. 3, n. 13749/2025, Saija, Rv. 674765-01**, che ha affermato tre importanti principi in materia di contratto di video lotteria istantanea (V.L.T.), statuendo, in primo luogo, che in tale fattispecie, riconducibile al contratto di lotteria *ex art. 1935 c.c.* e disciplinata dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), la vincita è subordinata all'evento futuro e incerto dell'elaborazione di una combinazione vincente esposta su videoterminale ed è documentata dal possesso dello scontrino relativo alla giocata - completo dei dati identificativi della stessa, del tipo di vincita e degli elementi distintivi atti a garantirne l'autenticità materiale (ad esempio, codici a barre, ecc.) - la cui immediata emissione integra la cosiddetta "validazione", alla quale il d.m. fa riferimento per la riscossione del premio. Ricostruita in tal modo la struttura del contratto, la Corte ha statuito che, se a causa di anomalie o malfunzionamenti del sistema informatico non riconducibili al giocatore viene emessa una combinazione vincente, il gestore della lotteria - che risponde comunque verso i giocatori solo nei limiti del montepremi messo a disposizione e ad essi noto - è tenuto a corrispondere il premio al possessore dello scontrino vincente, non potendo invocare l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dato che questo genere di anomalia non costituisce un evento imprevedibile o inevitabile ma rientra nell'ordinario rischio d'impresa.

Con la stessa sentenza la Corte ha statuito, inoltre, che, qualora non sia in discussione l'estraneità del giocatore-consumatore ad eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di gioco e non sia

equivoca l'integrità materiale dello scontrino emesso dal videoterminale attestante la vincita - in questo caso del premio *jackpot* -, tale ultimo documento, quando nello stesso siano evidenziati i dati identificativi della giocata, il tipo di premio vinto e gli elementi (quali, ad esempio, codici a barre, ecc.) atti a garantirne la genuinità materiale, costituisce in capo al possessore, la legittimazione alla richiesta di riscossione del premio e costituisce idonea prova documentale della vincita, nei limiti massimi pattuiti con la conclusione del contratto.

Infine, con l'articolata decisione in commento la S.C. ha anche stabilito che il contratto di video lotteria istantanea è di norma soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore dettata dagli artt. 33-38 d.lgs. n. 206 del 2005, sicché deve ritenersi vessatoria, violando l'art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t), di tale d.lgs., la clausola di cui all'art. 6, comma 2, del d.m. del 2010, come detto avente natura contrattuale, se interpretata nel senso che la procedura di "validazione", necessaria ai fini della riscossione della vincita, si intende superata solo se il gestore-professionista riscontra *ex post* il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistema stesso, perché ha l'effetto di esimere da responsabilità il gestore in relazione a fatti inerenti alla sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo, vincola il consumatore agli esiti di questo ed esclude ogni valenza probatoria di documenti (in particolare, lo scontrino) direttamente emessi dal gestore.

Nella stessa materia, **Sez. 2, n. 31743/2025, Cavallari, Rv. 677436-01**, ha statuito che, in tema di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito, la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S. si applica solo a coloro che, sul territorio nazionale, producono, distribuiscono o installano o, comunque, mettono a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo, senza che rilevi il mancato rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei medesimi commi 6 e 7.

CAPITOLO XIII

LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE

(DI FRANCESCO BALATO E MASSIMILIANO DE SIMONE)*

SOMMARIO: 1. Il presupposto “funzionale” della *negotiorum gestio*. - 2. L’azione di ripetizione: inquadramento generale. - 3. La disciplina delle legittimazioni (attiva e passiva): il baricentro restitutorio. - 4. Indebito e risoluzione del contratto. - 5. Indebito nei rapporti bancari. - 6. Indebito e contratti di intermediazione finanziaria. - 7. Indebito e procedure concorsuali. - 8. Indebito e tributi. - 9. Indebito previdenziale e assistenziale. - 10. Limiti alla ripetizione e “aree di chiusura” dell’indebito. - 11. Indebito, assicurazioni e indebito soggettivo (art. 2036 c.c.). - 12. Indebito e rapporti societari. - 13. Le obbligazioni naturali e il rapporto con l’indebito arricchimento. - 14. Azione di arricchimento senza causa: presupposti. Funzione recuperatoria. - 15. Azione di arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione.

1. Il presupposto “funzionale” della *negotiorum gestio*.

La gestione di affari altrui, quale figura tipica di obbligazione nascente dalla legge, è tradizionalmente ricostruita come intervento spontaneo del gestore nell’altrui sfera giuridico patrimoniale, sorretto da un requisito di utilità e dalla conformità (quantomeno tendenziale) all’interesse del *dominus*. Proprio su questo crinale - che separa la gestione utile dalla indebita intrusione - si colloca l’unica pronuncia del 2025 oggetto di massimazione che valorizza in modo particolarmente netto un profilo spesso discusso: la non configurabilità della gestione quando l’intervento si innesti su una relazione conflittuale, rivelatrice di un interesse del *dominus* contrario all’attività del preteso gestore. In questa prospettiva, **Sez. 3, n. 21423/2025, Pellecchia, Rv. 675900-01** ha affermato che la gestione di affari altrui non è configurabile in presenza di una situazione conflittuale tra le parti, tale da rivelare un interesse del *dominus* contrario all’intervento del preteso gestore, non potendo quest’ultimo consistere in un’azione posta in essere in sostituzione di colui che abbia manifestato, anche implicitamente, una volontà contraria o rivendicato un diritto incompatibile. L’arresto è significativo perché chiarisce che il giudizio di “utilità” richiesto dalla

* I paragrafi da 1 a 12 sono a cura di Francesco Balato e i paragrafi da 13 a 15 sono a cura di Massimiliano De Simone.

disciplina della gestione non può essere isolato in termini meramente oggettivi (ad es. il fatto che l'attività abbia prodotto un risultato favorevole), ma deve restare ancorato alla direzione teleologica dell'intervento rispetto all'interesse del *dominus*, come desumibile anche dalla sua condotta e dalle sue prese di posizione. La Corte, in altri termini, esclude che la *negotiorum gestio* possa fungere da "contenitore" capace di legittimare iniziative unilaterali che si pongano in antagonismo con l'assetto di interessi già delineato dal *dominus*, soprattutto quando tale antagonismo risulti da un conflitto manifesto o da una rivendicazione incompatibile. La portata del principio emerge con ancora maggiore chiarezza dalla fattispecie richiamata nella stessa massima. La Corte ha escluso che l'esistenza di una vertenza giudiziaria pluridecennale tra le parti, relativa al trasferimento di un immobile oggetto di preliminare di vendita, fosse compatibile con la ricorrenza di una *negotiorum gestio* idonea a fondare, in capo al soggetto non proprietario del bene (autore di un abuso edilizio), la pretesa di rimborso - ex art. 31, comma 3, l. n. 47 del 1985 - delle somme versate per definire una procedura di condono. Nel caso esaminato l'elemento qualificante non è soltanto la conflittualità "in astratto", ma il fatto che essa si traduca in un conflitto di titoli e posizioni sul bene, tale da rendere intrinsecamente contraddittorio ipotizzare che l'intervento del preteso gestore sia stato compiuto "nell'interesse" del *dominus* o comunque secondo una linea gestoria compatibile con esso. La Corte qualifica, dunque, la conflittualità come un indice rivelatore della volontà contraria del *dominus* (anche implicita) e, conseguentemente, come fattore che "rompe" il presupposto stesso della gestione.

2. L'azione di ripetizione: inquadramento generale.

Il primo nucleo tematico che emerge dalle pronunce del 2025 riguarda la struttura dell'azione di ripetizione di indebito, con particolare riferimento alla funzione dell'art. 2033 c.c. come rimedio generale di riequilibrio patrimoniale.

Riguardo alla generalità del rimedio, **Sez. 3, n. 31247/2025, Gorgoni, Rv. 676897-01**, ha affermato, ad esempio, che gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento sono soggetti alla disciplina dell'indebito oggettivo, sicché, ai fini della decorrenza degli interessi dovuti sulle somme oggetto di restituzione, rileva la buona fede dell'*accipiens*, con la conseguenza che, essendo la stessa presunta, gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, a meno che risulti che chi ha

ricevuto il pagamento fosse consapevole di non avere diritto a conseguirlo.

Sez. 3, n. 21340/2025, Pellecchia, Rv. 675956-01, ha affermato che chi agisce per la ripetizione dell'indebito è tenuto unicamente ad allegare l'inesistenza di un valido titolo giustificativo del pagamento, gravando invece sul convenuto, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'esistenza della giusta causa della prestazione. La pronuncia ribadisce così la natura non "costitutiva" ma demolitoria dell'azione di indebito, che si fonda sulla caducazione o sull'inesistenza originaria della *causa acquirendi*. Il principio trova coerente applicazione anche in ambiti speciali. **Sez. 3, n. 02810/2025, Condello, Rv. 674154-01**, in tema di mandato, ha precisato che l'azione di restituzione delle somme versate al mandatario segue le regole ordinarie dell'indebito, sicché l'attore deve provare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di causa, non potendosi desumere il *quantum* dalla sola inosservanza dell'obbligo di rendiconto. La decisione chiarisce il rapporto tra inadempimento contrattuale e indebito, negando ogni automatismo probatorio. Sul piano processuale, **Sez. 1, n. 03922/2025, Falabella, Rv. 673845-01** ha invece affermato che la domanda di ripetizione di indebito, se proposta per la prima volta nel corso di un giudizio originariamente fondato su una domanda contrattuale o risarcitoria, integra domanda nuova ed è pertanto inammissibile. La pronuncia valorizza la diversità strutturale e funzionale tra tutela contrattuale e tutela restitutoria *ex lege*, confermando che l'indebito non costituisce una mera variante della domanda di adempimento.

3. La disciplina delle legittimazioni (attiva e passiva): il baricentro restitutorio.

Un tratto ricorrente nelle decisioni del 2025 è la riaffermazione della logica "binaria" dell'indebito: la restituzione si struttura come rapporto tra *solvens* e *accipiens*, e ciò incide direttamente su chi debba essere convenuto (o possa agire) per ottenere la reintegrazione patrimoniale. In ambito concorsuale, **Sez. 1, n. 29423/2025, Amatore, Rv. 675993-01** ha affermato che, quando i pagamenti siano avvenuti dopo il fallimento e siano inefficaci *ex art. 44 l. fall.*, le domande di accertamento dell'inefficacia e di restituzione devono essere rivolte contro l'*accipiens*, unico legittimato passivo, e non contro il soggetto incaricato dal fallito dell'esecuzione del pagamento. La Corte valorizza la sostanza economico giuridica dell'attribuzione: legittimato passivo è chi ha conseguito la prestazione, perché solo costui è in grado di restituire e solo rispetto a lui si realizza il ripristino

dell'assetto anteriore. La stessa direttrice si coglie in una diversa figura, processualmente peculiare: **Sez. 3, n. 09761/2025, Condello, Rv. 674713-01**, ha affermato che il difensore della parte vittoriosa, che abbia ottenuto l'assegnazione delle somme in sede esecutiva quale distrattario (anche se la distrazione è stata dichiarata solo in quella fase), è passivamente legittimato nel giudizio di rinvio alla domanda di ripetizione, perché l'assistito non ha percepito alcunché e la domanda restitutoria deve essere indirizzata verso l'*accipiens* effettivo. In questo caso la Corte impiega l'indebito come strumento di "correzione" degli effetti patrimoniali prodotti dall'esecuzione di una sentenza poi cassata, mantenendo fermo l'assunto strutturale, in ossequio al quale si restituisce a chi ha ricevuto. Sul piano civilistico contrattuale, **Sez. 2, n. 19411/2025, Trapuzzano, Rv. 675319-02**, ha affermato che, in caso di inefficacia del mandato (nella specie per carenza del potere rappresentativo), il mandante può sostituirsi al mandatario per chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte ai terzi, i quali sono gli unici legittimati passivi *ex art. 2033 c.c.*, restando esclusa la legittimazione passiva del mandatario. Il punto è sistematicamente rilevante: l'indebito, anche quando innestato su vicende rappresentative, non si sposta verso chi ha materialmente eseguito il pagamento, ma resta ancorato a chi ha ricevuto la prestazione. Un'ulteriore specificazione, in chiave di circolazione dei crediti restitutori, è offerta da **Sez. 3, n. 29691/2025, Gorgoni, Rv. 676816-01**, secondo cui il credito restitutorio nascente da contratto nullo è cedibile (anche a titolo di liberalità) perché esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal pagamento *sine causa*, essendo irrilevante la contestazione sull'invalidità del contratto presupposto. In tal modo la Corte "oggettivizza", per così dire, il credito restitutorio: esso non è credito futuro né condizionato all'accertamento giudiziale, ma sorge dal fatto dell'attribuzione priva di causa. La fattispecie richiamata (cessione dai genitori al figlio, a titolo di liberalità, del credito restitutorio derivante da compravendita immobiliare nulla) mostra come l'indebito diventi immediatamente patrimonio disponibile e circolabile.

Coerentemente, nei casi in cui il soggetto che ha ricevuto non coincida con il titolare originario del rapporto (per vicende traslative), **Sez. 3, n. 28516/2025, Rossetti, Rv. 676661-01**, ha affermato, in tema di addizionale provinciale sull'energia elettrica, che qualora il fornitore abbia ceduto *pro soluto* il credito verso l'utente finale, legittimato passivo dell'azione di indebito è l'*accipiens* effettivo, ossia il cessionario che abbia ricevuto il pagamento non dovuto. La Corte in questo caso salda la regola strutturale dell'indebito (restituisce chi ha

incassato) con l'assetto civilistico delle cessioni, impedendo che la restituzione venga deviata verso soggetti che non hanno tratto alcun vantaggio patrimoniale dall'attribuzione.

4. Indebito e risoluzione del contratto.

Un secondo ampio filone riguarda il rapporto tra risoluzione del contratto per inadempimento e azione di indebito, nel quale la Corte nel 2025 ha offerto una ricostruzione sistematica particolarmente articolata.

Sez. 1, n. 00423/2025, Falabella, Rv. 673634-01, ha affermato che, una volta accertata la mancanza di *causa acquirendi* conseguente alla risoluzione del contratto, l'azione esperibile per ottenere la restituzione delle prestazioni eseguite è quella di ripetizione di indebito oggettivo. La decisione si colloca nel solco delle Sezioni Unite, (Sez. U, n. 5624/2009, Rv. 607218-01) ribadendo che l'effetto retroattivo *ex art. 1458 c.c.* opera sul piano causale, facendo venir meno il titolo giustificativo dei pagamenti. Nella stessa sentenza, la Corte ha precisato, altresì, (**Rv. 673634-02**), che l'art. 2033 c.c. disciplina esclusivamente i frutti e gli interessi che maturano per legge sul bene o sulla somma da restituire, e non quelli previsti contrattualmente, i quali rientrano direttamente nell'obbligo restitutorio derivante dalla retroattività della risoluzione e che (**Rv. 673634-04**), in caso di restituzione di frutti percepiti in base al contratto poi risolto, gli interessi sulla somma corrisposta dal percettore dei frutti decorrono dalla data del versamento, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti. Infine, quanto alla nozione di buona fede, (**Rv. 673634-03**) ha affermato che essa va intesa in senso soggettivo, identificandosi nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio, con esclusione di valutazioni oggettive ancorate alla colpa o all'inadempimento.

In linea con tali principi, **Sez. 2, n. 10145/2025, Massafra, Rv. 674538-01** ha affermato che la risoluzione di un preliminare comporta l'obbligo restitutorio non solo del bene ma anche dei frutti per l'anticipato godimento, escludendo che tali obblighi abbiano natura risarcitoria.

5. Indebito nei rapporti bancari.

La giurisprudenza del 2025 dedica un nucleo importante ai rapporti bancari, con un approccio che combina qualificazioni civilistiche dei prodotti bancari e regole sull'indebito (in particolare,

la decorrenza della prescrizione e la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie).

In tale prospettiva, **Sez. 1, n. 31821/2025, Vitro', Rv. 676736-01**, ha affermato che, nei conti anticipi o in presenza di “castelletti di sconto” (diversi dall’apertura di credito perché non attribuiscono disponibilità immediata e incondizionata di somme), il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ossia dall’incasso o dall’addebito in conto. La Corte, qualificando il “castelletto” come obbligo della banca di accettare allo sconto i titoli presentati, riconduce la decorrenza alla singola movimentazione, evitando assimilazioni automatiche allo schema dell’apertura di credito. Complementare è **Sez. 1, n. 31781/2025, D’Aquino, Rv. 676559-01**, che ha affermato che, nell’apertura di credito in conto corrente, quando il cliente agisca per ripetere interessi non dovuti o derivanti da clausole anatocistiche nulle e la banca eccepisca la prescrizione, per verificare la natura solutoria o ripristinatoria di un versamento occorre prima eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati (a prescindere dall’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione) e rideterminare il saldo reale, verificando se esso ecceda o meno l’affidamento concesso. La massima impone dunque una sequenza logica: non si decide la prescrizione “per rimesse” su un saldo falsato da addebiti illegittimi; si ricostruisce prima il rapporto contabile corretto, e solo dopo si qualifica la funzione dei versamenti. Nel loro raccordo, le due pronunce mostrano che l’indebito bancario è gestito mediante una rigorosa qualificazione (del rapporto di affidamento o del diverso prodotto) e una rigorosa ricostruzione del dare avere.

6. Indebito e contratti di intermediazione finanziaria.

Un ulteriore nucleo tematico riguarda l’applicazione dell’indebito nei rapporti di intermediazione finanziaria.

Sez. 1, n. 11239/2025, Marulli, Rv. 674522-01, ha affermato che la risoluzione del contratto di investimento comporta reciproci obblighi restitutori, regolati dall’art. 2038 c.c., con obbligo dell’investitore di restituire non solo i titoli ma anche il valore delle cedole percepite. La fattispecie dimostra l’operatività dell’indebito quale strumento di ricostruzione integrale dell’equilibrio patrimoniale anteriore. Sul piano degli interessi, **Sez. 1, n. 27965/2025, Rolfi, Rv. 676221-01** ha escluso che la mala fede della banca possa presumersi *in re ipsa* per il solo inadempimento, affermando che, in difetto di prova, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale.

7. Indebito e procedure concorsuali.

Le pronunce del 2025 confermano l'idea che, in presenza di inefficacia fallimentare, il pagamento perda la sua funzione solutoria, traducendosi in attribuzione priva di causa, perciò ripetibile. **Sez. 1, n. 29050/2025, Amatore, Rv. 676092-01**, ha affermato che l'emissione di assegni da parte del fallito dopo la dichiarazione di fallimento, dichiarata inefficace *ex art. 44 l. fall.*, non estingue il rapporto di valuta tra fallito e terzi: il mandato di pagamento è inefficace, e il pagamento eseguito dalla banca si configura come versamento privo di causa, ripetibile *ex art. 2033 c.c.* È una presa di posizione che raccorda disciplina concorsuale e indebito: l'inefficacia ridisegna la causa dell'attribuzione, aprendo lo spazio restitutorio. Nello stesso ambito, come già visto, **Sez. 1, n. 29423/2025, Amatore, Rv. 675993-01** precisa, poi, la direzione soggettiva della tutela (azione contro l'*accipiens*). Letta insieme alla sopra citata n. 29050/2025, la coppia di decisioni chiarisce come il sistema non si limita a proclamare l'inefficacia del pagamento, ma ne tragga due conseguenze operative: in primo luogo, il pagamento è senza causa, quindi ripetibile; in secondo luogo, la ripetizione va chiesta a chi ha ricevuto la prestazione.

Infine, **Sez. 1, n. 31642/2025, Amatore, Rv. 676557-01**, ha affermato che il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore (a titolo di rivalsa) un'imposta poi riconosciuta in contrasto con il diritto UE è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione *ex art. 2033 c.c.* direttamente contro il fornitore, anche nel procedimento di accertamento del passivo se il fornitore è fallito, restando l'azione diretta verso lo Stato facoltativa.

8. Indebito e tributi.

Il 2025 registra una serie di massime sulla ripetizione dell'indebito connessa a imposizioni rivelatesi incompatibili con diritto UE, soprattutto sul tema dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. La linea comune è la caducazione *ex tunc* della causa giustificatrice e la conseguente apertura della tutela restitutoria *ex art. 2033 c.c.*, modulata però secondo i vincoli derivanti dall'assetto (pubblico/privato) del rapporto.

In particolare, **Sez. 3, n. 13740/2025, Gianniti, Rv. 674743-01**, ha affermato che il consumatore finale, che abbia corrisposto al fornitore l'imposta a titolo di rivalsa poi riconosciuta in contrasto con il diritto UE, è legittimato ad esercitare nel termine ordinario decennale l'azione di ripetizione *ex art. 2033 c.c.* contro il fornitore,

perché l'illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta nei rapporti tra *solvens* e *accipiens* la caducazione *ex tunc* della causa giustificatrice della prestazione; e il fornitore potrà rivalersi verso lo Stato. La massima definisce così la struttura “a catena” della tutela, ma mantenendo fermo che il primo rapporto restitutorio resta quello privatistico tra utente e fornitore. Sul tema dell'azione verso l'Erario, **Sez. T, n. 09450/2025, Graziano, Rv. 674679-01**, ha affermato che il consumatore finale può agire *ex art. 2033 c.c.* nei confronti dell'Erario senza necessità di provare l'impossibilità o eccessiva difficoltà dell'azione verso il fornitore, perché l'azione verso il fornitore risulta preclusa dal principio, riaffermato dalla CGUE, per cui una direttiva unionale non attuata non ha efficacia orizzontale nei rapporti tra privati. Come già richiamato sopra, **Sez. 3, n. 28516/2025, Rossetti, Rv. 676661-01**, si colloca nello stesso perimetro, ma risolve la questione del legittimato passivo in presenza di cessione: l'azione va proposta contro il cessionario *accipiens* effettivo. E, sullo sfondo concorsuale, **Sez. 1, n. 31642/2025, Amatore, Rv. 676557-01** ammette l'azione del consumatore nel passivo fallimentare del fornitore.

Sul piano della giurisdizione, due arresti chiariscono quando l'indebito tributario si sposti (o non) sul giudice ordinario. **Sez. U, n. 20323/2025, Scarpa, Rv. 675640-01**, ha affermato che la giurisdizione tributaria può essere esclusa a favore del giudice ordinario (configurandosi un'ordinaria azione di indebito *ex art. 2033 c.c.*) solo se l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e quantificato la somma, senza residui di controversia su esistenza dell'obbligazione, quantum o procedure di rimborso; nella fattispecie, la Corte ha dichiarato la giurisdizione tributaria per la domanda di ripetizione del contributo per permesso di soggiorno in conseguenza dell'annullamento di un decreto ministeriale. In parallelo, ma in diversa materia (tasse universitarie), **Sez. L, n. 10350/2025, Cavallari, Rv. 674792-01**, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario quando non si impugni l'atto amministrativo generale, ma si contesti il singolo atto impositivo della prestazione pecuniaria, chiedendo la dichiarazione dell'inesistenza dei presupposti della pretesa; la fattispecie riguarda la restituzione di tasse universitarie pagate in eccesso per violazione del limite di contribuzione studentesca. La massima mostra come il tema dell'indebito si leghi al criterio di riparto: diritto soggettivo e tutela ordinaria quando la controversia investe l'applicazione concreta dell'atto generale.

9. Indebito previdenziale e assistenziale.

Un altro nucleo assai significativo riguarda l'indebito nel settore previdenziale/assistenziale, dove l'art. 2033 c.c. opera spesso come disciplina di sfondo, modulata da norme speciali e con una particolare attenzione al tema dell'affidamento del percettore. In tale prospettiva, **Sez. L, n. 17396/2025, Gnani, Rv. 675652-01**, ha affermato che la ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa quando sussista una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, purché l'erogazione non gli sia addebitabile; nella fattispecie, è stata cassata la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto dell'Inps alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione. La Corte ribadisce come, in ambito assistenziale, l'indebito venga filtrato da un giudizio qualificato sull'affidamento, a presidio della funzione di protezione sociale.

Sul versante della indennità da disoccupazione, **Sez. U, n. 23876/2025, Mancino, Rv. 675839-01**, ha affermato che l'accertamento della nullità del termine e la ricostituzione del sinallagma non fanno venir meno lo stato di disoccupazione fino alla ripresa effettiva del lavoro; il lavoratore non è dunque tenuto a restituire l'indennità di disoccupazione percepita, data la diversa funzione (art. 38 Cost.) rispetto all'indennità risarcitoria *ex l. n. 183/2010*.

Nel solco della distinzione tra piani patrimoniali diversi, **Sez. L, n. 23784/2025, Michelini, Rv. 676190-01**, ha affermato che la NASpI non è detraibile come *aliunde perceptum* dal risarcimento per mancato ripristino del rapporto di lavoro, perché la NASpI è prestazione previdenziale che opera su piano distinto; la sua eventuale non spettanza genera un indebito previdenziale ripetibile dall'INPS nei limiti di legge.

Sempre in materia NASpI, ma sotto il profilo della restituzione, **Sez. L, n. 01445/2025, Cavallaro, Rv. 673572-01**, ha affermato che la liquidazione anticipata in unica soluzione comporta l'obbligo di restituzione integrale se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo riconosciuto, senza che egli possa opporre all'INPS la simulazione del nuovo rapporto; l'INPS può invece provare l'effettiva instaurazione e sussistenza del rapporto.

Sul tema dell'irripetibilità *ex art.* 52 l. n. 88/1989, **Sez. L, n. 10384/2025, Magnanensi, Rv. 674757-01**, ha affermato che tale irripetibilità non si estende ai trattamenti previdenziali integrativi previsti da contratti collettivi o norme regolamentari, perché si tratta di regolamentazione speciale che deroga alla disciplina generale riferibile alle sole pensioni AGO e gestioni obbligatorie, e non è estensibile ai sistemi privatizzati in assenza di previsione di legge. Ancora in materia previdenziale ma sugli accessori, **Sez. L, n. 16677/2025, Magnanensi, Rv. 675609-01**, ha affermato che, nel regime anteriore all'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, ai crediti maturati per declaratoria di illegittimità di trattenute sulla pensione si applicano interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi illegittimi) fino al pagamento, poiché i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, e gli accessori ne costituiscono componente essenziale. Infine, nel settore delle prestazioni "da riparto" tra aventi diritto, **Sez. L, n. 23851/2025, Orio, Rv. 676329-01**, ha affermato che il coniuge superstite e quello divorziato hanno diritto alle rispettive quote di pensione di reversibilità nei confronti dell'ente erogatore; gli arretrati del coniuge divorziato gravano sull'ente, anche se il superstite ha percepito *medio tempore* l'intero trattamento, ferma la possibilità per l'ente di recuperare dal superstite le somme versate in eccesso secondo la disciplina dell'indebito oggettivo.

10. Limiti alla ripetizione e "aree di chiusura" dell'indebito.

Le massime del 2025 insistono anche su una serie di situazioni in cui l'azione di indebito incontra sbarramenti derivanti da esigenze di stabilità, di specialità pubblicistica o dalla struttura di istituti negoziali.

Sez. 3, n. 11613/2025, Rossi, Rv. 674851-01, ha affermato che, se l'assegnazione del bene pignorato al creditore è divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare con l'azione di indebito l'esistenza o l'entità del diritto del creditore soddisfatto; è irrilevante che la mancata opposizione dipenda da negligente o infedele patrocinio del difensore, potendo ciò fondare solo responsabilità professionale. Si impedisce, per tal via, che l'indebito venga usato come rimedio surrogatorio dei mezzi di tutela esecutiva, preservando la stabilità degli esiti dell'esecuzione. Sul versante pubblicistico, **Sez. 3, n. 17004/2025, Gianniti, Rv. 675117-01**, ha affermato che la somma versata a titolo di oblazione in materia di reati edilizi non è

ripetibile *ex art.* 2033 c.c., perché l'oblazione è negozio unilaterale (processuale o extraprocessuale) che produce effetti di diritto pubblico: riconoscimento dell'illecito e rinunce irretrattabili (alla garanzia giurisdizionale e, da parte dello Stato, alla pretesa punitiva). In altri termini, l'attribuzione ha una causa pubblicistica tipica, incompatibile con lo schema dell'indebito.

Quanto ai contratti autonomi di garanzia, **Sez. 3, n.00865/2025, Simone, Rv. 673747-01**, ha affermato che il garante che abbia pagato il creditore beneficiario non può agire in ripetizione contro quest'ultimo per il successivo venir meno della causa del rapporto principale ma può esperire soltanto l'azione di regresso *ex art.* 1950 c.c. verso il debitore garantito, salvo l'ipotesi di escussione fraudolenta. La fattispecie (pagamento del garante all'Agenzia delle Entrate prima dell'annullamento dell'avviso) serve a ribadire un limite strutturale: l'autonomia della garanzia "sottrae" il pagamento allo schema dell'indebito nel rapporto garante/beneficiario, salvaguardando affidamento e funzione di prontezza della garanzia stessa.

11. Indebito, assicurazioni e indebitto soggettivo (art. 2036 c.c.).

Un'ulteriore linea di interesse riguarda l'uso dell'indebito in contesti assicurativi, dove emergono figure non riconducibili all'ordinaria ripetizione oggettiva, ma a modelli di rimborso/surrogazione previsti dalla legge.

Sez. 3, n. 25537/2025, Ambrosi, Rv. 676348-01, ha affermato che l'assicuratore della responsabilità civile di un corresponsabile *ex art.* 2051 c.c., che abbia pagato in esecuzione di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e poi riformata riducendo la quota di corresponsabilità, non ha azione di regresso o surrogazione contro l'assicuratore dell'altro corresponsabile *ex art.* 2054 c.c., ma può valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo *ex art.* 2033 c.c. verso l'*accipiens* danneggiato. La Corte, cioè, esclude la praticabilità di estensioni analogiche della solidarietà "atipica" e ricolloca la tutela sul terreno restitutorio, direttamente contro chi ha ricevuto più del dovuto. In termini ulteriormente chiarificatori sul piano della individuazione del soggetto passivamente legittimato, la già altrove citata **Sez. 3, n. 33669/2025, Rossetti, Rv. 677137-02**, ha affermato che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore abbia indennizzato direttamente il terzo danneggiato, ritenendo erroneamente operante la copertura, l'azione di ripetizione dell'indebito deve essere proposta nei confronti dell'*accipiens* e non

dell'assicurato, a prescindere dal fatto che il pagamento sia stato eseguito su iniziativa dell'assicuratore ovvero in esecuzione di un ordine dell'assicurato. La decisione si pone in linea di continuità con l'impostazione che ancora la tutela restitutoria alla effettiva circolazione della prestazione, valorizzando in chiave funzionale il criterio dell'*accipiens* quale unico destinatario dell'obbligo di restituzione, e chiarendo come resti irrilevante, a tal fine, il profilo genetico dell'esecuzione del pagamento, ossia la sua riferibilità soggettiva all'iniziativa dell'assicuratore o dell'assicurato.

In modo ancora più tipizzato, **Sez. 3, n. 16213/2025, Rossetti, Rv. 674997-01**, ugualmente già citata - delineando una figura di indebito "soggettivo" a funzione redistributiva tra operatori assicurativi, diversa dall'ordinaria restituzione tra *solvens* e *accipiens* finale -, ha affermato che l'assicuratore RCA che, per errore inescusabile, indennizzi il terzo danneggiato pur non essendovi tenuto può esigere il rimborso dall'assicuratore dell'esclusivo responsabile ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c.; nella fattispecie la Corte ricostruisce la domanda come surrogazione *ex* art. 2036, comma 3, c.c., in un caso in cui l'assicuratore aveva pagato ritenendo applicabile una norma (art. 141 cod. ass.) in un contesto non pertinente.

12. Indebito e rapporti societari.

La Cassazione del 2025 affronta anche l'indebito interno ai rapporti societari, chiarendo come la qualificazione della domanda incida sul regime di prescrizione.

Sez. 3, n. 20514/2025, Saija, Rv. 675404-01, ha affermato che l'azione di ripetizione tra società di persone e soci, diretta al recupero di anticipazioni di utili non conseguiti, rientra nell'azione generale di indebito *ex* art. 2033 c.c. e soggiace quindi alla prescrizione decennale, con esclusione del termine quinquennale *ex* art. 2949 c.c., poiché oggetto dell'azione non è un diritto derivante dal rapporto sociale in quanto tale, ma l'accertamento della non debenza e del correlato diritto restitutorio.

13. Le obbligazioni naturali e il rapporto con l'indebito arricchimento.

Premesso che l'azione generale di arricchimento presuppone locupletazione senza giusta causa e che non è, dunque, invocabile quando l'arricchimento derivi da contratto, impoverimento remunerato, liberalità o adempimento di obbligazione naturale, **Sez.**

3, n. 11337/2025, Gianniti, Rv. 674667-01, in tema di convivenza *more uxorio*, ha precisato che l'ingiustizia dell'arricchimento può configurarsi solo per prestazioni di uno dei conviventi a vantaggio dell'altro esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. In tale contesto la S.C. confermato la decisione di merito che, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che le somme versate all'ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo.

In coerente continuità valoriale, **Sez. 1, n. 00028/2025, Parise, Rv. 673591-01**, ha affermato che le unioni di fatto, tutelate dall'art. 2 Cost., implicano doveri morali e sociali che possono concretizzarsi in assistenza materiale e contribuzione economica anche dopo la cessazione della convivenza, integrando adempimento di obbligazione naturale *ex art. 2034 c.c.* ove ricorrano proporzionalità, spontaneità e adeguatezza. Anche in questo caso il raccordo è chiaro: quando la prestazione è “naturalmente dovuta”, l'indebito arretra, perché la causa dell'attribuzione è rinvenuta in un dovere sociale/morale giuridicamente rilevante.

Infine, per la dimensione familiare, **Sez. 3, n. 21451/2025, Fanticini, Rv. 675908-01**, ha affermato che l'acquisto, da parte di un coniuge, di un immobile intestato all'altro e destinato ad abitazione dei genitori di quest'ultimo non costituisce adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia *ex art. 143 c.c.*; nella fattispecie, la Corte ha cassato la decisione che, sulla base di tale erronea qualificazione, aveva rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento. Anche questa massima opera come spartiacque: negando il titolo doveroso *ex art. 143 c.c.*, si riapre lo spazio delle azioni restitutorie/compensative (*ex art. 2041*).

14. Azione di arricchimento senza causa: presupposti. Funzione recuperatoria.

L'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., diretta essenzialmente ad evitare spostamenti patrimoniali privi di giustificazione, richiede, in ragione della sua natura complementare e

sussidiaria, i seguenti requisiti: l'arricchimento di un determinato soggetto nei confronti di un altro, in difetto di valida causa giustificativa; l'impoverimento di quest'ultimo; il nesso causale diretto e immediato tra arricchimento e depauperamento (nel senso che "il fatto deve essere unico generatore di entrambi"), con conseguente esclusione, dalla fattispecie, dell'arricchimento c.d. indiretto, vale a dire realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.

Peraltro, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento anche uno scopo di equità, il suo esercizio è stato ammesso anche nel caso di arricchimento indiretto ma quando lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito (Sez. 3, n. 29672/2021, Scarano, Rv. 662731-01; conf. Sez. U, n. 24772/2008, Travaglino, Rv. 604830-01).

Sez. 1, n. 8070/2025, Reggiani, Rv. 674259-01, dopo aver ribadito il suesposto principio ha, altresì, chiarito che va, invece, esclusa l'ammissibilità dell'azione *ex* art. 2041 c.c. per arricchimento indiretto quando il terzo, anche se si tratta di un'amministrazione pubblica, consegue la prestazione in virtù di un titolo oneroso nei confronti del privato beneficiario. Nello stesso senso anche **Sez. 3, n. 09754/2025, Condello, Rv. 674712-01**, ha affermato - in relazione ad una domanda di indebito arricchimento proposta da una società di costruzioni, che, in base a un contratto di subappalto stipulato con l'ATI appaltatrice, aveva fornito a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (stazione appaltante) dei casseri per la realizzazione di una tratta ferroviaria e aveva poi agito nei confronti dell'appaltante senza neppure dedurre l'insolvenza dell'ATI - che l'azione *ex* art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante quando l'arricchimento è stato dallo stesso conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del "depauperato", e resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo, mentre è inammissibile se la prestazione è stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso.

Sempre in un caso di arricchimento indiretto, ma in termini generali, **Sez. 3, n. 9135/2025, Pellicchia, Rv. 674709-01**, ha precisato che anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione

patrimoniale dell'altra parte. Nella specie, relativa ad azione di c.d. arricchimento indiretto proposta nei confronti del Comune dal suo direttore dei lavori per recuperare le somme versate in forza di sentenza di condanna all'impresa appaltatrice, quale compenso di lavori eseguiti e non previsti nel progetto principale, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva individuato il *dies a quo* della prescrizione nella data di realizzazione dell'impoverimento per effetto della sentenza di condanna passata in giudicato, anziché nella data di esecuzione dei lavori.

Una peculiare ipotesi di applicazione della regola di cui all'art. 2041 c.c. si rinviene in **Sez. 3, n. 20680/2025, Gianniti, Rv. 675128-01**, in tema di arricchimento senza causa per pagamento di imposte su un bene immobile venduto con scrittura privata oggetto di domanda di accertamento. Al riguardo, la S.C. ha sottolineato che l'azione di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di proprietà di un immobile, oggetto di contratto di compravendita stipulato per scrittura privata, ha natura dichiarativa, e che, dunque, l'immediata efficacia *inter partes* di quel trasferimento, nei rapporti interni, esonera il venditore dagli oneri normalmente facenti capo al proprietario e, tra questi, dal pagamento dei relativi tributi, con la conseguenza che il pagamento dei tributi relativi all'immobile trasferito, se eseguito dal venditore, è senza causa nei rapporti tra le parti del contratto di compravendita, e ingiustificato è l'arricchimento degli acquirenti per i relativi importi. Fin dalla sottoscrizione della scrittura, infatti, è la parte acquirente ad essere tenuta al suddetto pagamento, a prescindere dall'opponibilità a terzi dell'acquisto.

In materia di rapporti fra indebito arricchimento e contratti, **Sez. 3, n. 21346/2025, Pellicchia, Rv. 675898-01**, ha stabilito che il *pactum fiduciae* non ha efficacia traslativa ma meramente obbligatoria, in quanto vincola al ritrasferimento della proprietà, sicché, in ipotesi di sua violazione, è possibile agire per il risarcimento del danno, con conseguente esclusione della proponibilità dell'azione *ex art.* 2041 c.c., stante il difetto del requisito della sussidiarietà, necessario per attivare il rimedio generale contro l'ingiustificato arricchimento.

In tema di locazione, **Sez. 3, n. 20696/2025, Tatangelo, Rv. 675129-01**, ha stabilito che, nel caso di immobile locato dal debitore in un momento successivo al pignoramento del bene, sussiste il diritto dei creditori procedenti e intervenuti a conseguire i frutti civili del bene pignorato, diritto che comporta la legittimazione esclusiva del custode (e poi dell'aggiudicatario) ad esigere i canoni di locazione e/o l'indennità di occupazione dovuti per l'immobile pignorato e l'esclusione della concorrente legittimazione del locatore;

conseguentemente difetta, altresì, un ingiustificato arricchimento dell'occupante e un correlativo impoverimento del locatore, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto un indennizzo in favore del conduttore-sublocatore di bene immobile, richiesto con riferimento ad una porzione indivisa dello stesso cespite immobiliare.

15. Azione di arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nell'anno in rassegna, infine, la Corte si è occupata del tema dei rapporti fra azione di arricchimento e Pubblica amministrazione.

Sotto il profilo del riparto di giurisdizione **Sez. U, n. 10934/2025, Criscuolo, Rv. 674778-01**, hanno affermato che la giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi. Si trattava di domanda *ex* art. 2041 c.c. avanzata dalla società proprietaria di un ponteggio, la cui posa le era stata commissionata dall'appaltatore incaricato della costruzione di un'opera pubblica, nei confronti dell'ente committente che ne aveva mantenuto la disponibilità anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto.

Per quanto riguarda le diverse applicazioni dei principi in tema di arricchimento senza causa, **Sez. 3, n. 12943/2025, Pellicchia, Rv. 674697-01**, ha affrontato la questione in relazione all'assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali che non rientrino nello schema procedimentale di spesa, precisando che in tal caso insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute.

In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, **Sez. 1, n. 24785/2025, Fidanzia, Rv. 675674-01**,

ha affermato che in tema di indebito arricchimento derivante dall'erogazione di prestazioni sanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la P.A., l'arricchimento dell'ASL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti.

Nello stesso solco interpretativo si è espressa **Sez. 3, n. 30699/2025, Rossi, Rv. 676912-01**, secondo cui il danneggiato che abbia ricevuto un assegno di invalidità successivamente revocato non è legittimato ad agire *ex art. 2041 c.c.*, nei confronti dell'INPS, per la corresponsione della somma da quest'ultimo conseguita, in surrogazione *ex art. 14 della l. n. 222 del 1984*, in virtù di una transazione con la compagnia assicuratrice del responsabile, essendo quest'ultima l'unico soggetto ad aver subito un depauperamento privo di idonea causa giustificativa, in conseguenza del ristoro di un pregiudizio rivelatosi inesistente.

CAPITOLO XIV

LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

(DI SIMONA SANSA E LAVINIA SPAVENTI) *

SOMMARIO: 1. L'ingiustizia del danno. - 2. La colpa. - 3. Il nesso di causalità. - 4. La responsabilità solidale. - 5. Il danno patrimoniale. - 5.1. Il danno da lesione della capacità lavorativa specifica. - 5.2. Il danno patrimoniale da lesione di interessi patrimoniali. - 5.3. Il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria. - 6. Il risarcimento in forma specifica. - 7. La prescrizione del credito risarcitorio. - 8. Il danno non patrimoniale. - 8.1. Nozione e caratteri del danno non patrimoniale. - 8.2. Il danno morale. - 8.3 Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. - 8.4. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti della personalità. - 9. La liquidazione del danno non patrimoniale. - 9.1. La liquidazione del danno biologico. - 9.2. La liquidazione tabellare del danno da perdita del rapporto parentale. - 9.3. La *compensatio lucri cum damno*. - 10. Le responsabilità speciali. - 10.1 Genitori, tutori, precettori e maestri d'arte. - 10.2. Padroni e committenti (art. 2049 c.c.). - 10.3. Attività pericolose (art. 2050 c.c.). - 10.4. Cose in custodia (art. 2051 c.c.). - 10.5. Responsabilità per il fatto degli animali (art. 2052 c.c.). 10.6. Il danno da circolazione di veicoli (art. 2054 c.c.). - 11. I rapporti tra processo penale e giudizio civile risarcitorio. - 11.1. L'efficacia del giudicato penale nel processo civile. - 11.2. Condanna generica al risarcimento in sede penale e liquidazione civilistica. -12 Altri profili processuali.

1. L'ingiustizia del danno.

Come noto, l'ingiustizia del danno, quale requisito strutturale della fattispecie della responsabilità extracontrattuale, postula una lesione *non iure* - inferta, cioè, in assenza di una causa giustificativa - di un interesse riconosciuto meritevole di tutela dall'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale. La giurisprudenza di legittimità ha, ormai da tempo, recepito l'interpretazione che scorge nell'art. 2043 c.c. una clausola generale capace di configurare la responsabilità extracontrattuale alla stregua di un sistema aperto, nel quale spetta al giudice selezionare gli interessi emergenti dalla dinamica dei rapporti sociali ed economici e stabilire, attraverso un giudizio di comparazione, se e con quale intensità l'ordinamento vi appresti tutela risarcitoria ovvero, comunque, li prenda in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo,

* Paragrafi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2., 5.3., 10, 10.1., 10.2, 10.5, 10.7, 12 a cura di Simona Sansa; paragrafi nn. 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 10.3, 10.4, 10.6, 11, 11.1, 11.2 a cura di Lavinia Spaventi.

un'esigenza di protezione (Sez. U, n. 00500/1999, Preden, Rv. 530553-01).

Nell'anno in rassegna, **Sez. 3, n. 12875/2025, Spaziani, Rv. 674872-01**, ha precisato che colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro a responsabilità per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato.

In un diverso ambito, **Sez. 3, n. 19435/2025, Spaziani, Rv. 675565-01**, ha precisato che la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale del terzo per lesione della libertà negoziale presuppone, in presenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, il compimento di una ingerenza attiva del terzo, diretta ad alterare l'esercizio della libera esplicazione dell'autonomia privata e dotata di efficienza causale rispetto al danno lamentato. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione a fatture anticipate da una banca, rivelatesi false, aveva affermato la responsabilità della debitrice ceduta per avere omesso, una volta informata della cessione delle fatture, di segnalare l'inesistenza delle operazioni commerciali di riferimento all'istituto di credito.

Con riguardo alla configurabilità dell'illecito civile in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche, **Sez. U, n. 5992/2025, Iannello**, dopo aver precisato (**Rv. 674046-05**), che essa non consegue al dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo, essendo richiesto altresì, l'accertamento di una condotta colposa della P.A. intesa come apparato, ha sottolineato (**Rv. 674046-06**), che il diniego di autorizzazione a procedere determina l'insindacabilità della condotta rispetto alla sola responsabilità penale, mentre non assume rilievo ai fini della configurabilità dell'illecito civile, in ossequio al principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto che impone la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posti in essere dal Governo e motivati da ragioni politiche. (Fattispecie relativa alla rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da uno dei migranti illegittimamente trattenuti a bordo della nave, della decisione del Senato della

Repubblica di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno, richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania per il reato di sequestro di persona per avere privato della libertà personale 177 migranti, giunti al porto di Catania a bordo dell'unità navale di soccorso U. Diciotti).

Sez. 3, n. 04351/2025, Positano, Rv. 673766-01, d'altra parte, nel caso di norma dichiarata incostituzionale, ha escluso la configurabilità di una responsabilità per "illecito costituzionale", rilevante sul piano risarcitorio, del Governo che ha presentato il relativo disegno di legge e dato impulso all'*iter* parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma poi espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto la funzione legislativa è espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale e rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni patiti da un soggetto, creditore di una azienda sanitaria, in conseguenza dei reiterati rinvii e poi dell'estinzione dei procedimenti esecutivi promossi contro la debitrice, imposti da norme di legge - segnatamente, l'art. 2 della l. n. 191 del 2009 e successive proroghe - dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013.

Sez. U, n. 22363/2025, Carrato, Rv. 675747-01, ha affrontato la tematica del danno ingiusto da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo, risarcibile ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 1, della l. n. 241 del 1990, ed ha chiarito che esso è configurabile solo nel caso in cui sia stato adottato in ritardo (o avrebbe dovuto esserlo, secondo un giudizio prognostico) un provvedimento favorevole all'interessato, e sempre che ne venga fornita la prova, laddove ai fini del riconoscimento dell'indennizzo da mero ritardo di cui al comma 2 della medesima disposizione, occorre il ricorso alla procedura di cui all'art. 28, comma 2, d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 98 del 2013), che prevede la necessaria attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-*bis*, della l. n. 241 del 1990.

Ancora in tema di responsabilità della P.A., **Sez. 3, n. 24053/2025, Gianniti, Rv. 676149-01**, ha precisato che nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, di modo che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto

che è, di per sé, fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale di volta in volta intervenuto.

Sulla stessa linea, **Sez. 3, n. 33974/2025, Saija, Rv. 677281-01**, ha affermato che la mancata individuazione nominativa del funzionario cui vada specificamente ascritta la condotta omissiva colposa non esclude la configurabilità della responsabilità *ex art. 2043 c.c.* della Pubblica amministrazione in virtù del nesso di immedesimazione organica di cui all'art. 28 Cost.

Con **Sez 3, n. 29798/2025, Guizzi, Rv. 676768-01**, si è, poi, esaminata la questione della risarcibilità del danno da immissioni provenienti da area pubblica, chiarendo che la P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del *neminem laedere* - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al *facere* necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del *neminem laedere*.

Più in generale, **Sez. U, n. 2312/2025, Carrato, Rv. 673583-01**, ha sottolineato che l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere*. Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso.

Sez. 3, n. 18395/2025, Vincenti, Rv. 675352-01, ha, d'altra parte, affermato che la lesione del diritto al voto, costituzionalmente

tutelato, conseguente alla mancata iscrizione nelle liste elettorali non determina un danno non patrimoniale *in re ipsa* risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché nell'illecito aquiliano il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova, anche per presunzioni.

Caratteri del tutto peculiari presenta la responsabilità dello Stato per grave violazione del diritto europeo da parte di un provvedimento giudiziario, in relazione alla quale **Sez. 3, n. 33241/2025, Spaziani**, ha precisato, in primo luogo, che (**Rv. 677321-02**), anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 15 del 2018 (che ha modificato l'art. 2 della l. n. 117 del 1988), in virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza della CGUE con le sentenze Francovich, Brasserie du Pecheur, Kobler e Traghetti del Mediterraneo s.p.a., la violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione Europea - consumata da parte di un giudice nazionale di ultima istanza mediante l'attribuzione di una portata manifestamente erronea a una norma comunitaria sostanziale o procedurale oppure mediante un'interpretazione del diritto nazionale suscettibile di condurre a un risultato contrario a tale diritto - costituisce fonte di responsabilità dello Stato-giudice, purché si tratti di violazione specificamente caratterizzata, in quanto riguardante una norma sostanziale o procedurale sufficientemente chiara e precisa, avente carattere di intenzionalità o comunque di inescusabilità, scaturita dall'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale o dal contrasto con l'interpretazione espressa fornita dalla giurisprudenza comunitaria. In secondo luogo, ha chiarito (**Rv. 677321-01**), che l'onere del previo esperimento dei rimedi finalizzati alla rimozione dell'atto lesivo - previsto dall'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 - non può essere esteso sino a ricomprendere la necessità di impugnare atti diversi ed anteriori, al fine di prevenire eventuali provvedimenti giudiziari dannosi futuri, posto che la *ratio* della disposizione risiede, sotto il profilo oggettivo, nella previsione di una forma obbligatoria di risarcimento in forma specifica, e, sotto il profilo soggettivo, nel dovere di evitare il danno *ex* artt. 1227, comma 2, e 2056, comma 1, c.c., dovendosi, pertanto, considerare l'onere in discorso come specificazione di una regola generale di limitazione del danno risarcibile ordinariamente stabilita dal diritto interno per l'esercizio di qualunque pretesa risarcitoria e non come espressione di una eccezionale (ed illegittima) limitazione di accesso alla tutela risarcitoria. Nella specie, la S.C. ha escluso che l'ammissibilità dell'azione risarcitoria, proposta ai sensi della l. n. 117 del 1988 da

una società di telefonia per far valere la violazione, da parte di una sentenza del Consiglio di Stato, della direttiva 97/13/CE - come interpretata dalla CGUE nella sentenza del 21 febbraio 2008, in causa C-296/06 - fosse preclusa in ragione della mancata coltivazione del giudizio di impugnazione del d.P.R. n. 318 del 1997, che alla suddetta direttiva aveva dato attuazione nell'ordinamento nazionale.

In relazione alla responsabilità dello Stato per omessa o carente trasposizione di direttiva comunitaria, **Sez. 3, n. 18381/2025, Iannello, Rv. 675351-02**, ha precisato che la violazione delle Direttive dell'Unione europea in tema di limiti giornalieri e settimanali dell'orario di lavoro (artt. 3 della Direttiva 2003/88/CE, 6, punto 2, della Direttiva 93/104/CE e 6, lett. b, della Direttiva 2003/88/CE) non può dar luogo a responsabilità dello Stato nei confronti del personale delle aree dirigenziali del S.S.N. in mancanza di specifica allegazione e prova che le durate della prestata attività lavorativa eccedenti i predetti limiti siano da riferire alla normativa interna difforme da quella unionale, anziché al volontario perseguimento degli obiettivi programmati. Sulla stessa tematica, **Sez. 3, n. 30691/2025, Guizzi, Rv. 676898-01**, ha, altresì, chiarito che detta responsabilità postula che il risultato prescritto dalle direttive comunitarie implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli; che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva stessa; che vi sia un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato ad alcuni dirigenti medici il risarcimento del danno derivante dalla violazione delle disposizioni della direttiva 2003/88/CE - volta ad attribuire ai lavoratori il diritto a un periodo minimo di riposo giornaliero di undici ore consecutive -, non essendo dato apprezzare, dall'angolo visuale del nesso causale, se e in che misura la prestazione di attività lavorativa per una durata eccedente i limiti fissati dalle norme unionali fosse conseguenza della fissazione, su base legale o contrattuale, di turni e orari settimanali non conformi a quelle regole e non invece del consapevole e volontario superamento di quei limiti, pur stabiliti conformemente a tali norme dalla contrattazione collettiva, in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati e, dunque, del rispetto del "vincolo di risultato", proprio dell'impostazione aziendalistica connotante lo statuto dei medici dirigenti nell'ordinamento interno.

Al confine tra responsabilità extracontrattuale da atto illecito e responsabilità da inadempimento, si pongono quelle ipotesi, attratte nell'orbita (della responsabilità) contrattuale, di responsabilità da

contatto sociale per violazione dei cd. obblighi di protezione, che scaturiscono dal principio di buona fede e mirano a preservare la sfera giuridica (personale e/o patrimoniale) altrui dai pericoli di danno che l'esecuzione della prestazione è suscettibile di arrecare. Sulla scorta di un'impostazione dottrinale di ascendenza tedesca, l'esistenza degli obblighi di protezione è venuta profilandosi anche al di fuori di un contratto (e dunque in assenza di un obbligo di prestazione propriamente detto), dando luogo alla figura dell'obbligazione senza prestazione. In questi casi, il vincolo preordinato alla protezione della sfera giuridica altrui sorge dall'affidamento che un soggetto ha ragione di nutrire nell'operato di un altro soggetto con cui viene in contatto, in considerazione dello status professionale di quest'ultimo.

Al riguardo **Sez. 3, n. 28758/2025, Vincenti, Rv. 676628-01**, ha sottolineato che la responsabilità da contatto sociale postula l'ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per lo svolgimento di un'attività richiedente un particolare titolo abilitativo imposto dallo Stato - soggetta a regole di condotta prescritte dalla legge, specificamente volte a tutelare i terzi esposti ai rischi ad essa potenzialmente connessi -, con il conseguente affidamento del soggetto nella cui sfera giuridica si produce l'ingerenza in ordine alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della qualificazione come da contatto sociale della responsabilità di un geometra in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un soppalco all'interno di un immobile, aveva condannato il professionista a risarcire il danno nei confronti del proprietario del bene, nonostante l'incarico gli fosse stato conferito dal conduttore.

Sempre in tema di obblighi di protezione **Sez. 3, n. 31614/2025, Rossi, Rv.677211-01**, ha, invece, ricondotto ad illecito aquiliano, sussumibile nella previsione dell'art. 2043 c.c., ove addebitabile quantomeno a colpa, l'omissione da parte del gestore di una vasca idromassaggio, sul quale grava un obbligo di protezione degli utenti della stessa, nell'adozione delle misure necessarie a garantirne l'uso in condizioni di sicurezza, anche impendendo comportamenti altrui con esso oggettivamente inconciliabili. Nella specie, in relazione ai danni patiti da un utente della vasca idromassaggio in conseguenza di una pallonata scagliata da ragazzi presenti nell'impianto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità *ex art.* 2043 c.c. del gestore della

struttura ritenendolo non tenuto ad impedire l'attività di gioco della palla.

Sez. 3, n. 31986/2025, Valle, Rv. 677133-01, infine, in tema di servitù ha affermato che l'omissione delle prestazioni accessorie, derivanti dal titolo costitutivo e gravanti sul proprietario del fondo servente, non costituisce illecito extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.*, integrando piuttosto inadempimento di obbligazioni aventi natura *propter rem*. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contrattuale la responsabilità del proprietario del fondo gravato da una servitù di oleodotto, per aver danneggiato la relativa conduttura nel corso delle operazioni di pulitura di un canale irriguo, sul presupposto che dal contratto costitutivo del diritto reale fosse chiaramente evincibile l'assunzione, da parte del proprietario del fondo servente, dell'obbligo di astenersi dal compiere attività potenzialmente idonee ad impedire il pieno esercizio della servitù.

2. La colpa.

Elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità civile, sul piano soggettivo, è (in alternativa al dolo) la colpa, che deve essere, dunque, oggetto di accertamento da parte del giudice.

L'accertamento della colpa deve, peraltro, includere la verifica della prevedibilità e dell'evitabilità, alla stregua delle conoscenze di cui l'agente doveva e poteva fare uso, dell'evento dannoso.

In relazione alla responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica **Sez. U, n. 05992/2025, Iannello, Rv. 674046-05**, ha precisato che essa non consegue al dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla condotta - e alla sua qualificabilità in termini di colpa - non già del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), quanto della P.A. intesa come apparato, configurabile là dove l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo, lesivo dell'interesse del danneggiato, risulti avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione; ne consegue che non può, in linea di principio, escludersi la rilevanza dell'errore scusabile, da ritenersi tale quando inevitabile, determinato da cause oggettive, estranee all'agente, da valutarsi con riferimento al caso concreto in base ad accertamento da effettuarsi *ex ante* dal giudice del merito (con valutazione tanto più rigorosa ove si tratti di condotte lesive di diritti inviolabili della persona), incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione. Nella specie, la S.C.

ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare la domanda risarcitoria spiegata da una persona migrante illegittimamente trattenuta a bordo di una nave costiera, aveva ritenuto scriminata la condotta del Ministero dell'Interno, sotto il profilo della colpa, sul rilievo dell'incertezza normativa in ordine all'individuazione dello Stato competente ad autorizzare lo sbarco e ad individuare il luogo sicuro.

Nell'ipotesi peculiare della responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi, soggetta, come noto, alle regole dell'art. 2043 c.c. **Sez. 3, n. 16788/2025, Rossetti, Rv. 675020-01**, ha ribadito che è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo; solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.

In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino antipolio di tipo "Sabin", **Sez. 3, n. 30526/2025, La Battaglia, Rv. 677039-01**, d'altra parte, ha sottolineato come il parametro di valutazione della colpa non può essere ricondotto a una generica e indiscriminata pericolosità del suddetto vaccino per la salute del paziente, dovendo essere tarato sulle specifiche condizioni di quest'ultimo, come accertate dal personale sanitario al momento della somministrazione stessa. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla grave patologia contratta da un minore a seguito dell'inoculazione della quarta dose del vaccino "Sabin" nel febbraio del 1967, aveva escluso la responsabilità del Ministero della Salute, sul presupposto che la controindicazione alla somministrazione di tale tipologia di vaccino, in relazione alle contingenti condizioni di salute del bambino, non fosse nota alla stregua delle conoscenze scientifiche dell'epoca, essendo stata evidenziata solo con il d.m. del 25 maggio 1967, in epoca, dunque, successiva alla somministrazione medesima.

In tema di responsabilità precontrattuale di una società in house, **Sez. 3, n. 13003/2025, Porreca, Rv. 674698-01**, ha sottolineato come questa, in quanto espressione della P.A. da cui

promana, nell'esercizio della propria attività negoziale privatistica è tenuta all'osservanza di un obbligo di cooperazione rafforzato con l'altra parte contraente, a protezione del suo affidamento, sicché la colpa di quest'ultima nell'ignorare l'esistenza e la portata di norme inderogabili, non può ritenersi elemento tale da escludere la colpa concorrente di detta società, consistita nell'assunzione di un contegno incompatibile con il rispetto delle medesime norme inderogabili, facenti capo all'ente pubblico di cui essa stessa è espressione.

In tema di danno ambientale, in relazione al risarcimento per le fattispecie sussumibili *ratione temporis* nell'art. 2043 c.c. (anziché nell'art. 18 della l. n. 349 del 1986), **Sez. 1, n. 06675/2025, Campese, Rv. 674251-04**, ha affermato che il comportamento idoneo ad integrare l'illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell'ambiente, destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga, in base a libera determinazione sempre reversibile, le condizioni di lesione ambientale e che (**Rv. 674251-03**) la condotta generativa del danno ambientale, come configurata sia dall'art. 18 della l. n. 349 del 1986 che dall'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, non si identifica necessariamente nella commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente, potendo la stessa consistere nella violazione di una qualunque prescrizione riferita ad attività umana da cui possa derivare un'alterazione di quest'ultimo, desumibile dall'insieme delle regole dell'ordinamento, tra le quali rientrano sicuramente quelle relative all'illecito aquiliano ed alla responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose.

In tema di responsabilità della struttura sanitaria conseguente a ricovero ospedaliero, sotto il profilo della esclusione della colpa a fronte della inesigibilità di una condotta diversa, **Sez. 3, n. 31998/2025, Spaziani, Rv. 677171-01**, ha affermato che l'obbligo di sorveglianza delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura, non ha un contenuto predeterminato in astratto nella sua intensità e nella sua estensione, dovendo essere espletato, in relazione alle circostanze del caso concreto, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui questi si trovi nell'ambito della struttura sanitaria, in funzione della prevenzione del rischio, rientrante nello spettro della prevedibilità, che il degente possa causare danni a terzi o subirne. (Nella specie, in relazione ad un caso in cui un neonato era stato rapito mentre era affidato, in regime di cd. *rooming in*, all'assistenza della madre - persona di giovane età perfettamente compos sui, a sua

volta assistita dalla propria sorella -, la S.C. ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, in ragione dell'inesigibilità, da parte di quest'ultima, di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore e dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, interamente ascrivibile alla condotta illecita del terzo autore del rapimento, idonea ad interrompere il nesso causale).

Altre pronunce si sono soffermate sul profilo della colpa quale violazione delle ordinarie norme di diligenza. Ad esempio, **Sez. 3, n. 25122/2025, Guizzi, Rv. 676282-01**, in caso di danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento attraverso le impalcature installate per lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale, ha affermato la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, che delle stesse si sia avvalso per l'espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedirne un uso anomalo, giacché in tal caso la condotta dell'esecutore dei lavori è dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione del reato e non costituisce una mera occasione dello stesso.

Nell'anno in rassegna alcune pronunce hanno esaminato profili di responsabilità riconducibili alla l. n. 117 del 1988 in particolare sotto l'aspetto soggettivo della colpa.

In tema di responsabilità civile del magistrato, **Sez. 3, n. 19865/2025, Guizzi, Rv. 675880-01**, ha chiarito che l'art. 2, comma 3, lett. b, della l. n. 117 del 1988 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 18 del 2015), nel considerare il caso in cui il giudice affermi un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, attribuisce rilevanza all'errore di tipo "revocatorio" - consistente nella supposizione di una circostanza fattuale la cui inesistenza sia chiaramente posta in luce dalle risultanze acquisite agli atti - che sia conseguenza di una negligenza inescusabile, ovvero di un *quid pluris* rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 c.c., essendo richiesto che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile" e, cioè, senza agganci con le particolarità della vicenda, idonee a rendere comprensibile (anche se non giustificato) l'errore del magistrato, con la conseguenza che non è riconducibile a tale fattispecie il caso in cui il giudice ritenga il verificarsi di una situazione di fatto senza elementi pertinenti ovvero sulla scorta di elementi insufficienti. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità di magistrati del Consiglio di Stato in relazione all'impugnativa di ordinanze contingibili e urgenti, non ravvisando negligenza inescusabile nella affermata ricorrenza del

pericolo per l'incolumità pubblica, trattandosi di circostanza fattuale controversa e oggetto di valutazione.

In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato *ex art. 591-bis c.p.c.* (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità *ex art. 2043 c.c.* del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (**Sez. 3, n. 31423/2025, Iannello, Rv. 677208-02**).

3. Il nesso di causalità.

Nell'annualità in rassegna la riflessione della giurisprudenza di legittimità sul tema della causalità si è arricchito di nuovi significativi apporti, i quali hanno riguardato, in particolare, questioni riguardanti l'accertamento del nesso eziologico, le concause ed il concorso del fatto colposo del danneggiato.

Utili indicazioni ricostruttive sul criterio causale da adottare in sede civile possono trarsi da **Sez. 3, n. 25481/2025, Iannello, Rv. 676351-01** che, in relazione al giudizio di rinvio innanzi al giudice civile, *ex art. 622 c.p.p.*, ha chiarito che, determinandosi una piena *translatio* del giudizio sulla domanda civile, la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.

Va, a tal riguardo, ricordato (**Sez. 3, n. 25805/2024**) che l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella

comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.

Da segnalare, nell'anno in rassegna, **Sez. 3, n. 17179/2025, Fanticini, Rv. 675331-01**, che, in applicazione della cosiddetta “*thin skull rule*”, ha precisato che l'autore del comportamento imputabile risponde per intero di tutte le conseguenze scaturenti dalla sua condotta secondo normalità, non potendo operarsi una riduzione proporzionale o un'esclusione della responsabilità in ragione della particolare condizione in cui versa il danneggiato.

In caso di evento dannoso la cui produzione sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, secondo **Sez. 3, n. 21602/2025, Tassone, Rv. 675449-01**, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.

Sempre in punto di concomitanza, sotto il profilo eziologico, della condotta umana e del fattore naturale (nella specie, rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), **Sez. 3, n. 17006/2025, Ambrosi, Rv. 675821-01**, ha affermato che il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile *tout court* sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del

danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario.

Sez. 3, n. 27688/2025, Vincenti, Rv. 676590-01, ha chiarito che la causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale è quella che, pur innestandosi nella catena causale già in atto, introduce un rischio nuovo rispetto a quello che il danneggiante è chiamato a governare e dà origine a una nuova sequenza causale autonoma, capace da sola di determinare l'evento dannoso, mentre, nella diversa ipotesi in cui il processo causale avviato dal primo autore sia ancora in atto e in evoluzione, l'interruzione non si verifica e l'illecito iniziale resta il fatto generatore dell'evento. Nella specie, la S.C ha escluso che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni patiti dai terzi acquirenti di immobili realizzati in difformità dalla concessione edilizia, la vendita degli stessi costituisca causa sopravvenuta autonoma e sufficiente a interrompere il rapporto causale con la condotta del progettista e direttore dei lavori, realizzando, al contrario, uno dei rischi che quest'ultimo è chiamato a governare.

Sul concorso causale tra fatto illecito del danneggiante e comportamento colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., si incentra, invece, **Sez. 3, n. 13844/2025, Gorgoni, Rv. 674771-01**, che, in relazione ad attività pericolosa, ha ribadito che la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa. In particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.

Sempre in relazione al disposto dell'art. 1227 c.c., **Sez. 3, n. 26798/2025, Travaglino, Rv. 676790-01**, ha chiarito che il concorso del fatto colposo del danneggiato - rilevante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., in termini di causalità materiale - dev'essere accertato sulla base del criterio disciplinato dall'art. 41 c.p., mentre la disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. ha ad oggetto la diversa ipotesi - afferente al piano della causalità giuridica - in cui il danneggiato, pur non concorrendo alla produzione dell'evento, ne abbia aggravato le conseguenze. La stessa pronuncia ha, altresì,

precisato (**Rv. 676790-02**) che il concorso *ex art.* 1227, comma 1, c.c., della condotta della vittima minorenne rileva anche ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento invocato *iure proprio* dai genitori, senza che - laddove la suddetta condotta non integri, a sua volta, un fatto illecito - un'ulteriore riduzione possa farsi discendere dall'accertamento di una responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 2048 c.c., dal momento che la loro eventuale *culpa in educando* o *in vigilando* verrebbe a coprire il medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 c.c.. Principio affermato in relazione al risarcimento invocato *iure proprio* dai genitori in relazione alla morte del proprio figlio minorenne, della quale quest'ultimo era stato giudicato corresponsabile per avere volontariamente assunto la dose letale di sostanza stupefacente cedutagli da un terzo.

Ancora sul concorso colposo del danneggiato, in tema di responsabilità dell'intermediario, **Sez. 1, n. 11240/2025, Rolfi, Rv. 674523-01**, ha precisato che, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo.

Nel peculiare caso di danno causato da eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi (o altro mezzo di coazione fisica) di cui all'art. 53 c.p., **Sez. 3, n. 02847/2025, Spaziani, Rv. 673799-01**, ha affermato che l'azione violenta (o la condotta di resistenza) della persona offesa integra il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., perché la reazione del pubblico ufficiale - nel rispetto dell'imprescindibile requisito della proporzione - non è discrezionale, ma assolutamente necessitata (poiché non è altrimenti evitabile il fatto ostativo all'adempimento del dovere) e si pone, quindi, in rapporto di regolarità causale con la condotta della vittima, senza integrare un fatto sopravvenuto di per sé sufficiente a provocare l'evento dannoso. Nella specie, la S.C. ha

confermato la sentenza impugnata che, a fronte di una ferita mortale da colpo di arma da fuoco esploso da un agente della Polizia di Stato, aveva attribuito la portata di fatto colposo concorrente nella produzione dell'evento dannoso alla condotta della vittima, che si era posta con atteggiamento minaccioso in ginocchio sulla carreggiata, mantenendo la presa della pistola ed il braccio teso verso i poliziotti, stimandone l'incidenza causale nella misura del 50%.

Nell'ambito della responsabilità sanitaria, merita di essere segnalata **Sez. 3, n. 16326/2025, Dell'Utri, Rv. 674999-01**, secondo la quale il risarcimento del danno da perdita di *chance* di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. **Sez. 3, n. 25480/2025, Iannello, Rv. 676668-01** ha ulteriormente precisato che il danno da perdita di *chance* di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di *chance* - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere *iure proprio* dai congiunti del paziente deceduto).

Sempre in tema di perdita di *chance*, poi, secondo le indicazioni di **Sez. 3, n. 06116/2025, Cirillo F.M., Rv. 674215-03**, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria

indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una *chance* perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente.

Sul piano probatorio del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, vanno, poi, ricordate due interessanti pronunce dell'anno in rassegna. **Sez. 3, n. 10188/2025, Travaglino, Rv. 674642-01**, ha affermato che il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento.

Inoltre, il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, **Sez. 3, n. 08758/2025, Positano, Rv. 674299-01**, ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).

Infine, nell'ipotesi della responsabilità del produttore da prodotto difettoso, la prova del "difetto" e del nesso causale rispetto al danno può essere fornita dal danneggiato mediante presunzioni, le quali devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti e non su automatismi in forza dei quali il dato probatorio si ricava sic et simpliciter da un fatto secondario noto (**Sez. 3, n. 08224/2025, Vincenti, Rv. 674235-03**).

4. La responsabilità solidale.

In tema di responsabilità solidale, *ex* art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., **Sez. 3, n. 09969/2025, Ambrosi, Rv. 674633-01** ha affermato che, ai fini della sua configurabilità, è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni.

In questa prospettiva, **Sez. 3, n. 28119/2025, Saija, Rv. 676606-01**, ha individuato una responsabilità solidale per titoli diversi in relazione alla responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore, di natura contrattuale, la quale concorre, *ex* art. 2055 c.c., con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, traendone la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.

Sez. 2, n. 17237/2025, Mocchi, Rv. 675277-01, ha, poi, precisato che in materia di responsabilità per fatto illecito, anche nei rapporti condominiali, ove alla condotta di un condomino ai danni della cosa comune si aggiunga quella di altro condomino, entrambi possono essere indifferentemente chiamati a risponderne, senza che debba aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che la collocazione, da parte di un condomino, di pannelli in cartongesso su una delle due "facce" di una parete vetrata avesse pregiudicato, rispetto alla situazione precedente, la luminosità del vano scala poiché l'oscuramento era già stato realizzato da altro condomino sull'altra faccia.

Altra ipotesi di responsabilità solidale è stata individuata nel caso in cui la rovina o il difetto di bene immobile sia imputabile a più

appaltatori, in relazione alla quale **Sez. 2, n. 18765/2025, Tedesco, Rv. 675998-02**, ha sottolineato che la responsabilità di questi, nei confronti del committente o degli aventi causa del committente, a norma dell'art 1669 c.c., è regolata dal principio della solidarietà, sancito dall'art 2055 c.c., con la conseguenza che i predetti danneggiati possono pretendere l'intera prestazione risarcitoria da uno solo dei coobbligati, indipendentemente dalla misura del suo apporto causale (rilevante solo nei rapporti interni fra debitori solidali), ed ancorché, per decorso dei termini di decadenza e prescrizione fissati dal citato art. 1669 c.c., sia loro precluso di rivolgersi nei confronti degli altri coobbligati.

Anche **Sez. 3, n. 30701/2025, Pellecchia, Rv. 677058-01**, ha affermato che la responsabilità del proprietario di un edificio, *ex art.* 2053 c.c. può essere concorrente con quella del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal momento che le due fattispecie si fondano su differenti presupposti di fatto e di diritto e sono assoggettate a diversificati regimi probatori e cause di esenzione. Nella specie, la S.C., in relazione alla caduta occorsa a un minore in conseguenza del cedimento della ringhiera del balcone su cui si trovava, ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver accertato la responsabilità *ex art.* 2051 c.c. dell'usufruttuaria e locatrice dell'immobile, aveva ommesso di esaminare la domanda con la quale gli attori avevano evocato la concorrente responsabilità della proprietaria dello stesso, ai sensi dell'art. 2053 c.c.

Effetti tipico della solidarietà è che il danneggiato può pretendere l'intera prestazione risarcitoria da ciascuno dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle colpe dei corresponsabili e l'eventuale diseguale efficienza causale delle rispettive condotte rileva solo in sede di regresso.

Quanto al primo aspetto, **Sez. 3, n. 11614/2025, Fanticini, Rv. 674875-02**, dal principio per il quale in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito, ha tratto la conseguente impossibilità per il giudice di detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile, riconosciuta a titolo di risarcimento del danno da reato, l'ammontare della provvisoria disposta in sede penale, la quale non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva.

In relazione al secondo aspetto, **Sez. 3, n. 13063/2025, Cricenti, Rv. 674768-01**, ha chiarito che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito

imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova. Nello stesso anche **Sez. 3, n. 07332/2025, Spaziani, Rv. 674218-02**, che ha ribadito che la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, *ex novo*, in grado d'appello. La medesima pronuncia ha, altresì, chiarito (**Rv. 674218-01**) che in materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa, in via preventiva, un altro corresponsabile, al fine di esercitare il regresso contro questo per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. Si trattava di un caso di danno cagionato ad un appartamento dalle infiltrazioni provenienti dalle unità immobiliari poste ai piani superiori, al cui risarcimento erano stati condannati in solido per l'intero i diversi titolari di diritti reali su di essi, uno dei quali si era doluto della responsabilità ascrittagli anche per la parte di danno riconducibile ad altri, senza avere però preventivamente proposto domanda di regresso nei confronti di questi ultimi.

Afferma l'ammissibilità della domanda di regresso in via preventiva e condizionata anche **Sez. 3, n. 27372/2025, Gianniti, Rv. 676599-01**, che precisa, altresì, che il giudice dinanzi al quale siano state proposte una domanda di condanna del creditore nei confronti di un obbligato solidale e una domanda di regresso, anticipatamente proposta da quest'ultimo nei confronti di altro coobbligato, ben può emettere due distinte pronunce, l'una subordinata all'altra - nel senso che quella in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'avvenuto adempimento nei confronti del creditore -, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro e incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configura

come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusiva di una pronuncia condizionata, in sede di regresso, la circostanza che il fideiussore non avesse ancora effettuato l'esborso.

Sul tema del regresso, in relazione ad azione di responsabilità promossa *ex art.* 2392 c.c., **Sez. 1, n. 18126/2025, Iofrida, Rv. 675913-01**, ha affermato che il convenuto è legittimato a chiamare in causa il terzo, che ritiene corresponsabile, a titolo di garanzia cd. propria, *ex art.* 106 c.p.c., al fine di fare accertare la responsabilità solidale del chiamato per il medesimo fatto lesivo dedotto dall'attore, senza che sia necessario proporre un'azione di regresso a giudizio concluso, non essendo essa l'unico rimedio esperibile.

Rilevante, sul tema del regresso, risulta anche **Sez. 3, n. 29755/2025, Gianniti, Rv. 676884-02**, che ha precisato che nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.

Merita di essere segnalata, inoltre, **Sez. 3, n. 11290/2025, Travaglino, Rv. 674666-01**, secondo la quale la condanna di due coobbligati al risarcimento del danno in una percentuale inferiore del 100%, poiché un terzo (potenziale) coobbligato, benché ne sia stata astrattamente riconosciuta la corresponsabilità (nella specie, in misura del 10%), non è stato evocato in giudizio dal danneggiato, comporta che i due soggetti ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni (nella specie, in percentuale pari al 90%) siano vincolati in solido entro i limiti della accertata responsabilità, salvo riparto interno pro quota (nella specie, paritariamente riconosciute nella misura del 45%).

Per quanto riguarda i riflessi processuali del regime della solidarietà, **Sez. 3, n. 05200/2025, Fiecconi, Rv. 674041-01**, ha affermato che l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo termine, non possono giovare dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte

“contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. Quanto alla domanda di regresso, avanzata verso più condebitori solidali, **Sez. 3, n. 10511/2025, Spaziani, Rv. 674651-01**, ha affermato che la statuizione di accoglimento nei confronti di uno solo di essi “per l’intero” implica il rigetto della stessa domanda proposta contro gli altri, sicché l’accoglimento dell’impugnazione volta a censurare tale rigetto, postulando l’erroneità del riconoscimento del diritto in via esclusiva e totalitaria, produce effetto, *ex art. 336 c.p.c.*, sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata (in questi termini). La medesima pronuncia ha, altresì, chiarito (**Rv. 674651-02**) che, in caso di obbligazione plurisoggettiva solidale *ex delicto*, la sussistenza del diritto di regresso è una questione che deve essere tenuta distinta da quella della misura della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i coobbligati: la prima è una questione di puro diritto che, nell’ipotesi in cui il titolo di responsabilità sia reputato diverso per i vari coobbligati, postula la soluzione del problema del regresso esercitato dal (o contro il) responsabile oggettivo per fatto altrui; la seconda, invece, è una questione sia di fatto che di diritto, che postula la previa individuazione della gravità della colpa di ogni corresponsabile e delle conseguenze che ne sono derivate, ferma nel dubbio la presunzione *ex art. 2055, comma 3, c.c.*

Qualora, poi, il danneggiato da condotte illecite ascrivibili a più soggetti eserciti l’azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., il giudicato, in mancanza di una espressa domanda sul punto, secondo **Sez. 3, n. 19484/2025, Graziosi, Rv. 675433-01**, non si estende anche all’accertamento della concausazione collettiva dell’evento.

Sempre sul piano processuale, la già altrove citata **Sez. 3, n. 25537/2025, Ambrosi, Rv. 676348-01**, ha affrontato la questione della riforma in appello della graduazione delle responsabilità tra coobbligati solidali e dei conseguenti rimedi ripristinatori ed ha affermato che l’assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall’80 al 20%), non ha diritto all’azione di regresso o di surrogazione nei

confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile *ex art.* 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo *ex art.* 2033 c.c. nei riguardi dell'*accipiens* danneggiato, in quanto la solidarietà *ex lege* che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'*art.* 18 della l. n. 990 del 1969, *ratione temporis* applicabile. **Sez. 3, n. 29755/2025, Gianniti, Rv. 676884-01**, poi, ha affermato che il ricorso per cassazione, da parte di uno dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, *inutiliter data*.

Profili peculiari assume, infine, la domanda di regresso *ex art.* 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno. **Sez. 3, n. 13860/2025, Guizzi, Rv. 674856-01** ha, infatti, evidenziando che essa, avendo natura di azione autonoma e speciale *ex lege*, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, va riproposta in appello *ex art.* 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice. **Sez. 3, n. 11565/2025, Simone, Rv. 674692-01**, inoltre, premesso che in caso di esercizio dell'azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, obbligato *ex lege* a una prestazione avente natura risarcitoria sostitutiva e non solidale, la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al processo, diversamente risultando *inutiliter data*, ha affermato che, in un tale giudizio, l'impugnazione di un capo della sentenza che attenga ai presupposti della domanda impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti e gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o contumaci, che condividono la stessa posizione processuale.

5. Il danno patrimoniale.

5.1. Il danno patrimoniale da lesione di interessi non patrimoniali.

In tema di lesione di interessi non patrimoniali, particolarmente interessante risulta **Sez. 1, n. 06675/2025, Campese, Rv. 674251-05**, che, in relazione ad una ipotesi di danno ambientale, ha escluso che esso possa essere liquidato mediante la condanna alla costituzione di un deposito fruttifero, posto che questo non rappresenta la quantificazione del pregiudizio subito (nella specie, contaminazione di falde acquifere), ma una mera modalità esecutiva per l'accantonamento periodico di frutti, atti a coprire le spese periodiche per rimuovere il danno medesimo (nella specie, attività di pompaggio, trattamento delle acque e monitoraggio per la rimozione delle conseguenze dell'inquinamento), poiché le uniche forme di risarcimento ammissibili nel nostro ordinamento sono quella per equivalente o la reintegrazione in forma specifica e, solo per il danno alle persone con carattere permanente, l'art. 2057 c.c. consente la liquidazione di una rendita vitalizia, ma, trattandosi di norma eccezionale, non può essere applicata analogicamente.

5.1. Il danno da lesione della capacità lavorativa.

Nel 2025, si registrano alcune significative pronunce in tema di danno patrimoniale da lesione del diritto alla salute *sub specie* di pregiudizio patrimoniale da perdita o diminuzione di redditi futuri quale conseguenza della lesione della capacità lavorativa.

In via generale, **Sez. 3, n. 07604/2025, Tassone, Rv. 674230-01**, ha precisato che la generica richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ricomprende anche la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica, ma non quella da lesione della capacità lavorativa specifica per la quale occorre, invece, l'espressa allegazione della specifica attività svolta e della incidenza su di essa degli esiti lesivi del sinistro, da compiersi nell'atto introduttivo ovvero entro e non oltre il termine di deposito della prima memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c.. Nella specie, la S.C. ha affermato che la richiesta di risarcimento dei "danni tutti morali e materiali subiti" non è idonea ad introdurre la domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità lavorativa specifica in relazione all'attività di casalinga. Tale differenziazione è alla base di quanto affermato da **Sez. 3, n. 21322/2025, Gianniti, Rv. 675949-03**, che ha chiarito la distinzione tra il danno patrimoniale da perdita della

capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - e il danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità. La stessa pronuncia ha, altresì, evidenziato (**Rv. 675949-02**) che il danno patrimoniale futuro derivante da lesione dell'integrità psico-fisica dev'essere valutato su base prognostica e può essere provato anche sulla base di presunzioni semplici, sicché, una volta dimostrata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di lieve entità è possibile presumere, salvo prova contraria, che, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa, anche la capacità di guadagno risulti ridotta (non necessariamente in modo proporzionale) nella sua proiezione futura; tale presunzione, peraltro, concerne solo l'esistenza del danno mentre, ai fini della relativa quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere *ex art. 1226 c.c.*, perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare (situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, è in grado di dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito).

Sempre in tema di valutazione prognostica, secondo **Sez. 3, n. 25467/2025, Iannello, Rv. 676294-01**, il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno - la cui sussistenza non può presumersi quale conseguenza automatica di una lesione all'integrità psico-fisica del soggetto danneggiato, posto che il grado di invalidità permanente da questa determinato non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica - è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, sicché, al fine di valutare l'incidenza delle lesioni sulla capacità di guadagno, occorre verificare quali postumi si siano in concreto verificati, la compatibilità tra questi ultimi e il tipo di impegno (fisico o intellettuale) richiesto dal lavoro svolto dalla

vittima e l'esistenza (in atto o in potenza) di una riduzione patrimoniale, con onere per il danneggiato di allegare e provare il pregresso effettivo svolgimento di un'attività economica e la diminuzione del reddito percepito ovvero il possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.

Sez. 3, n. 35017/2025, Porreca, Rv. 677262-01, poi, ha precisato che la diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'avanzare dell'età non può considerarsi "fatto notorio", inteso come conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, ovvero presuntivamente "normale", tanto da legittimarne un'autonoma conoscenza giudiziale, fondandosi su dati storici e statistici suscettibili di mutare nel tempo con una variabilità tale da escludere la sussunzione in termini di univoca verosimiglianza propria delle presunzioni. La stessa pronuncia, sotto il profilo liquidatorio ha chiarito (**Rv. 677262-02**), che il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente a responsabilità sanitaria (nella specie, errata esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di neoplasia del cranio in un soggetto che svolgeva l'attività di architetto) dev'essere quantificato accertando il minor reddito che il danneggiato avrebbe presumibilmente ottenuto in conseguenza della corretta esecuzione del necessario intervento chirurgico e sottraendolo - ove inferiore - da quello conseguito all'operazione errata.

Venendo, dunque, alla liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali, **Sez. 3, n. 24618/2025, Tassone, Rv. 676355-01**, ha chiarito che, per quanto riguarda i redditi già perduti dal danneggiato dal momento del fatto illecito a quello della liquidazione, la liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa specifica dev'essere effettuata sommando e rivalutando detti redditi, mentre per quelli futuri va utilizzato il metodo della capitalizzazione, moltiplicandoli per un adeguato coefficiente corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione medesima.

Sez. 3, n. 16604/2025, Rossetti, Rv. 675326-03, ha altresì chiarito che l'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali, patito da soggetto percettore di reddito, deve considerare l'entità dei postumi permanenti, la loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e l'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza che possa procedersi a valutazioni *in abstracto*, demandando al medico-legale di quantificare la c.d. "incapacità lavorativa specifica" in

percentuale, da moltiplicarsi, poi, per il reddito perduto, e senza operare alcun automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del danno da lucro cessante. Sempre con la stessa pronuncia si è, altresì, affermato (**Rv. 675326-01**) che il giudice deve tenere conto della possibilità del danneggiato di reimpiegare le residue forze lavorative in altra occupazione, confacente alle sue attitudini e compatibile con le sue condizioni di salute; peraltro, l'inerzia nella ricerca di un'ulteriore attività lavorativa costituisce condotta aggravativa del danno *ex art. 1227, comma 2, c.c.*, ove ricorrano tutti i presupposti sostanziali (condotta colposa della vittima, nesso di causa tra colpa ed aggravamento del danno) e processuali (eccezione di parte) richiesti da tale norma. Anche **Sez. 3, n. 16604/2025, Rossetti, Rv. 675326-02**, ha sottolineato che il giudice di merito deve, anzitutto, accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza e, solo successivamente, procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze lavorative; non è, invece, consentito al giudice di rigettare la domanda, senza compiere il suddetto accertamento, sol perché il danneggiato non ha dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro.

Per quanto attiene alle peculiari questioni poste dal c.d. danno differenziale, **Sez. L, n. 21196/2025, Panariello, Rv. 676068-01**, ha evidenziato che la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail *ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000* ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.

Affrontano la tematica della liquidazione sotto forma di rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 2057 c.c., sia **Sez. 3, n. 34661/2025, Fiecconi, Rv. 677218-01**, che sottolinea come tale modalità liquidativa rientri nella discrezionalità del giudice, il quale può adottarla, in alternativa alla comune capitalizzazione del danno futuro, a prescindere dalla domanda di parte, non essendovi obbligato neppure nel caso in cui la vittima goda di una ridotta aspettativa di vita, sia **Sez. 3, n. 29054/2025, Tatangelo, Rv. 677037-02**, che esclude che la tabella predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione, sotto forma di rendita, del danno patrimoniale da perdita di un reddito futuro concretizzi, come quella relativa al danno non patrimoniale, il parametro equitativo di cui all'art. 1226 c.c., perché l'individuazione dei criteri scientificamente corretti da utilizzare per la capitalizzazione non si basa sul censimento delle prassi di liquidazione passate ma richiede una serie di accertamenti di fatto e una specifica valutazione equitativa delle circostanze del caso concreto che possono legittimamente far ritenere appropriati, nelle singole ipotesi, criteri anche diversi tra loro, diversamente da quanto avviene per la liquidazione del danno biologico, per la quale, invece, prevalgono esigenze di uniformità di trattamento relativamente al valore della persona umana.

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, ai sensi dell'art. 137, comma 1, c.ass., **Sez. 3, n. 23108/2025, Spaziani, Rv. 676264-01**, precisa che, con riguardo al lavoratore autonomo, occorre aver riguardo non già alla base imponibile bensì al reddito “netto” più elevato dichiarato dal danneggiato ai fini IRPEF, da determinarsi previa esclusione dallo stesso delle somme da versare all'Erario a titolo di imposta. In riferimento al lavoratore dipendente, invece, **Sez. 3, n. 11320/2025, Iannello, Rv. 674699-01**, afferma doversi tenersi conto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, degli emolumenti che in concreto spettanti al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato.

5.2. Il danno patrimoniale da lesione di interessi patrimoniali.

In relazione alla tematica “classica” dei danni patrimoniali conseguenti al decesso di un congiunto, **Sez. 3, n. 30775/2025, Giraldi, Rv. 676913-01**, ha chiarito che i danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in

relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-*bis* c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

Numerose sono state, poi, le pronunce in tema di danno da occupazione *sine titulo* di immobili. Al riguardo, **Sez. 3, n. 06909/2025, Spaziani, Rv. 674067-01**, ponendosi in continuità con Sez. U, n. 33645/2022, Scoditti, Rv. 666193-01, -02, -03 e -04, ha affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo.

Sotto il profilo probatorio, **Sez. 3, n. 11809/2025, Moscarini, Rv. 674844-01**, ha precisato che, a fronte della domanda di accertamento di un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che assicura il legittimo godimento del cespite.

In tema di preliminare di vendita immobiliare con consegna anticipata, **Sez. 2, n. 05201/2025, Trapuzzano, Rv. 673981-01**, ha chiarito che il danno da illegittima occupazione dell'immobile deriva dal mancato rilascio del bene dopo il recesso esercitato dal promittente alienante a causa dell'inadempimento del promissario acquirente e legittima il primo a richiedere un autonomo risarcimento, cosicché egli ha diritto non solo a incamerare la caparra, ma altresì a ottenere l'indennità di occupazione dall'immissione del promissario nella detenzione dell'immobile fino alla restituzione, stante l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti. La stessa pronuncia ha, altresì, affermato (**Rv. 673981-02**) che il fatto che il promittente alienante abbia concesso la detenzione anticipata del cespite e autorizzato l'esecuzione di lavori di ristrutturazione non esclude il suo diritto alla riparazione del pregiudizio per l'illegittima occupazione del bene, ove sia accertato che la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita è imputabile alla condotta inadempiente del promissario acquirente, poiché l'esercizio del recesso *ex art.* 1385 c.c. determina il venir meno della causa della detenzione anticipata, con conseguente spettanza della tutela risarcitoria per l'occupazione divenuta senza titolo, in aggiunta alla pretesa di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta.

Sempre in relazione ad una ipotesi di danno da occupazione abusiva di immobile, ma con espressione di principi di ordine generale, **Sez. 3, n. 21607/2025, Rossetti**, ha chiarito, in primo luogo (**675905-02**), che la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova. In secondo luogo, (**Rv. 675905-03**), ha precisato che, nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.

In tema di occupazione del suolo altrui, perpetrata da un soggetto privato ai danni di un confinante, **Sez. 2, n. 06876/2025, Oliva, Rv. 674291-02**, ha affermato che, trattandosi di illecito istantaneo ad effetti permanenti, la prescrizione dei conseguenti diritti a contenuto patrimoniale, previsti dall'art. 938 c.c. ed aventi natura indennitaria e funzione riequilibratrice, soggiace all'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui l'occupazione viene perpetrata in modo definitivo e, pertanto, dalla data in cui l'edificio che insiste parzialmente sul suolo altrui è stato ultimato.

Ancora in tema di danno patrimoniale da lesione di diritti reali, nella specie per violazione delle distanze legali tra costruzioni, **Sez. 2, n. 12879/2025, Caponi, Rv. 674581-01**, ha ribadito che il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.

In relazione ad ipotesi di ritardata consegna o restituzione di un immobile concesso in godimento (locazione, affitto o comodato), va ricordata la rilevante pronuncia a Sezioni Unite (**Sez. U, n.**

04892/2025, Dell'Utri, Rv. 673813- 01) che, dirimendo un contrasto insorto nelle sezioni semplici ha affermato che, in tema di locazione, il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c.

Sez. 1, n. 08926/2025, Crolla, Rv. 674482-01, in tema di fallimento, ha affermato che la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.

In relazione ad ipotesi di danneggiamento, da parti di terzi, di cose in proprietà o detenute legittimamente **Sez. 3, n. 15496/2025, Condello, Rv. 675342-01**, ha affermato che l'utilizzatore è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in *leasing* se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa.

Sul piano della liquidazione, in una controversia avente ad oggetto la responsabilità del proprietario del fondo gravato da una servitù di oleodotto, per aver danneggiato la relativa condotta nel corso delle operazioni di pulitura di un canale irriguo, **Sez. 3, n. 31986/2025, Valle, Rv. 677133-02**, ha specificato che il risarcimento del danno futuro - in termini di danno emergente, così come di lucro cessante - non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già verificatosi al momento del giudizio, dovendo essere improntato a un criterio di rilevante probabilità, in virtù del quale il rischio concreto di

pregiudizio è configurabile come danno futuro quando l'effettiva diminuzione patrimoniale costituisca il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.

Sez. 3, n. 25921/2025, Positano, Rv. 676415-01, ha, invece, esaminato la diversa fattispecie del danno patrimoniale da interruzione dell'attività produttiva patito dal datore di lavoro in ragione delle lesioni personali riportate dal lavoratore dipendente in conseguenza del fatto illecito di un terzo, ed ha affermato che, ai fini della liquidazione, il datore di lavoro deve provare, oltre al nesso di causalità materiale tra la condotta del terzo ed il danno alla produzione, anche la circostanza specifica di non aver potuto sostituire, nonostante i reiterati tentativi espletati, il lavoratore (insostituibile in ragione della specializzazione e dell'assetto organizzativo dell'impresa) e di avere subito una perdita economica direttamente riconducibile all'interruzione dell'attività produttiva.

In tema di responsabilità degli amministratori o dei liquidatori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, **Sez. 1, n. 33730/2025, Dongiacomo, Rv. 676399-01**, ha chiarito che, ove sia impossibile una ricostruzione analitica delle conseguenze negative dell'atto di *mala gestio*, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante il ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.

In tema di danno patrimoniale da inadempimento, **Sez. 2, n. 20626/2025, Trapuzzano, Rv. 675960-02**, ha affermato che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha correlato il giudizio di probabilità sul mancato guadagno conseguente alla mancata commessa in appalto, anche alla particolarità di quest'ultimo, concernente la realizzazione di due dighe, a cura di imprese italiane

in territorio libico, con apposite maestranze e mezzi tenuti a disposizione in vista della commessa e non altrimenti utilizzabili in quel territorio.

In relazione all'inadempimento di contratto relativo ad utenze telefoniche, **Sez. 3, n. 13518/2025, Pellecchia, Rv. 674690-01**, premesso che la portabilità del numero telefonico (c.d. *number portability*) non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell'utente, *ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007* ("decreto Bersani"), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007, ha affermato la risarcibilità, di tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite in conseguenza del suo inadempimento e connesse all'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica, senza che assuma rilevanza l'eventuale esistenza di mezzi di comunicazione alternativi, estranei al rapporto contrattuale.

5.3. Il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria.

In ordine agli interessi compensativi (che hanno la funzione di reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione), nell'anno in rassegna **Sez. 3, n. 22441/2025, Rossetti, Rv. 676258-01**, ha esplicitato che gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice.

Quanto alla rivalutazione della somma liquidata a titolo risarcitorio, per **Sez. 3, n. 24417/2025, Spaziani, Rv. 675853-01**, la somma spettante al creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta. E ancora, **Sez. 3, n. 06351/2025, Dell'Utri, Rv. 674066-01**, precisa che, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il

pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi ().

Infine, secondo **Sez. 3, n. 22441/2025, Rossetti, Rv. 676258-02**, il danno da tardivo adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno per equivalente deve essere liquidato applicando, sul capitale rivalutato anno per anno, il saggio di rendimento netto dei BOT di durata annua, a meno che non risulti in concreto un danno maggiore o minore.

In ambito giuslavoristico, poi, **Sez. L, n. 34623/2025, Panariello, Rv. 677223-01**, in tema di crediti di lavoro, ha affermato che la disciplina contenuta nell'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il meccanismo del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, ha natura speciale rispetto a quella stabilita dall'art. 1284, comma 4, c.c., assolvendo *ex se* al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, sicché il rinvio ivi previsto agli "interessi nella misura legale", quale componente di tale cumulo, va riferito ai soli interessi "ordinari" di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non anche ai cd. superinteressi di cui al comma 4 dello stesso articolo.

6. Il risarcimento in forma specifica.

Il tema del risarcimento del danno in forma specifica, quale *species* della tutela risarcitoria e forma tipica di risarcimento del danno maggiormente vicina all'interesse leso dal fatto illecito, è stato oggetto di diverse pronunce nell'anno in rassegna. In tema di rapporti tra le due forme di risarcimento del danno a tutela dei diritti reali, **Sez. 3, n. 23877/2025, Cricenti, Rv. 676208-01**, ha rilevato che il giudice, in ipotesi di materiale impossibilità di porre in essere la reintegrazione in forma specifica richiesta dal danneggiato, può disporre d'ufficio il risarcimento per equivalente, in quanto la domanda di risarcimento in forma specifica comprende quella di risarcimento per equivalente,

sicché la proposizione della prima contiene implicitamente anche quest'ultima. **Sez. 3, n. 13377/2025, Valle, Rv. 675320-01**, precisa che la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, d'altronde, non costituisce elemento dal quale debba automaticamente desumersi la natura reale dell'azione proposta, dato che essa può essere configurata anche come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica. **Sez. 1, n. 01470/2025, Mercolino, Rv. 673892-01**, dal punto di vista processuale, ha affermato che a fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce *mutatio* ma mera *emendatio libelli* la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario. Al contrario, costituisce domanda nuova, non proponibile in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica formulata nel corso del giudizio, in luogo della richiesta di risarcimento del danno per equivalente proposta con l'originario atto di citazione.

In punto di giurisdizione, la **Sez. U, n. 20381/2025, Mercolino, Rv. 675637-01**, nel particolare ambito della domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO₂ nell'atmosfera, ha affermato che essa è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti *ex* artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., e dunque anche in forma specifica, conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022. È stato poi chiarito che il concetto di pregiudizio all'economia nazionale, di cui all'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare, si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale, la cui perdita risulti pregiudizievole per l'intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione (in tal senso, **Sez. 2, n. 26266/2025 Mondini, Rv. 676706-01**).

Quanto alle concrete modalità in cui si può configurare il risarcimento in forma specifica, si segnala **Sez. 3, n. 29798/2025, Guizzi, Rv. 676768-01** che, in relazione ad un caso in cui un Comune

era stato condannato a predisporre idonee misure affinché, nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili, fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh e a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, la Corte ha ribadito che la P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del *neminem laedere* - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche. A tale forma di responsabilità consegue la condanna al risarcimento del danno, anche in forma specifica sub specie di un *facere* necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità.

In caso di impossibilità di ordinare la esecuzione di una condanna *ex art.* 2058 c.c. **Sez. 3, n. 24317/2025, Tatatangelo, Rv. 676178-01**, ha precisato che è possibile determinare in via equitativa il risarcimento per equivalente spettante a ciascuno dei danneggiati in una frazione proporzionale dell'importo corrispondente alle opere necessarie per il complessivo ripristino del bene danneggiato. Ciò in quanto l'obbligazione risarcitoria per equivalente, anche se relativa a danni la cui eliminazione avrebbe richiesto necessariamente l'esecuzione di una obbligazione di *facere* non divisibile, non è, a sua volta, indivisibile, avendo ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro.

Infine, quale ulteriore declinazione di risarcimento in forma specifica, **Sez. 2, n. 31278/2025 Guida, Rv. 676469-01**, in tema di confisca illegittima, ha affermato che la restituzione del terreno arbitrariamente confiscato, quando ne sia rimasta immutata la consistenza, può costituire di per sé misura idonea e sufficiente a ristorare il danno patito, restando salva per il proprietario la facoltà di dimostrare l'esistenza di ulteriori pregiudizi.

Per una particolare forma di risarcimento del danno in forma specifica, la **Sez. 3, n. 33241/2025, Spaziani, Rv. 677321-01**, ha affermato che, in tema di responsabilità civile dei magistrati, dal carattere sussidiario dell'azione *ex art.* 4 l. n. 117/1988 discende, per il preteso danneggiato, l'onere di previamente esperire i rimedi ordinari in concreto praticabili avverso il provvedimento che si assume dannoso. Ciò rileva, sia sotto il profilo oggettivo, quale forma obbligatoria di risarcimento in forma specifica sia, sotto il profilo soggettivo, quale adempimento del dovere di evitare il danno *ex artt.* 1227 e 2056 c.c.. Tuttavia, detto onere non può estendersi alla impugnazione di provvedimenti precedenti rispetto a quello assunto

come dannoso, poiché ciò implicherebbe una eccezionale limitazione di accesso alla tutela risarcitoria, la quale si rivelerebbe illegittima per contrasto con il diritto europeo.

7. La prescrizione del credito risarcitorio.

In relazione alla prescrizione del credito risarcitorio, **Sez. 3, n. 22494/2025, Spaziani, Rv. 676259-01**, ha ribadito, in via generale, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia esso da responsabilità contrattuale o extracontrattuale, decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.

Sempre in tema di decorrenza del termine prescrizione, numerose pronunce hanno affrontato la questione in relazione ai fatti illeciti costituenti reato, secondo la disciplina prevista dall'art. 2947 c.c. In particolare, **Sez. 3, n. 04845/2025, Porreca, Rv. 673773-02**, ha stabilito che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile devono ritenersi ricomprese le ipotesi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.

In ogni caso, in tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione (**Sez. 1, n. 00375/2025, Reggiani, Rv. 673604-02**).

Ancora, in caso di giudizio penale che abbia accertato il fatto illecito, **Sez. 3, n. 16132/2025, Spaziani, Rv. 674770-01**, ha affermato che ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2947 c.c. - la quale, per l'ipotesi di fatto illecito considerato dalla legge come reato, prevede la decorrenza del termine di prescrizione dall'irrevocabilità della sentenza penale - è necessaria la costituzione di parte civile. La conseguenza è che, in sua mancanza, il più lungo termine

prescrizionale previsto per il reato decorre dalla data del fatto, posto che la mera pendenza del processo penale non rende impossibile l'esercizio del diritto risarcitorio e, in assenza di una espressa disposizione derogatoria, va applicato il principio generale di cui all'art. 2935 c.c.

Sez. 3, n. 08837/2025, Positano, Rv. 674340-02, in tema di responsabilità da circolazione stradale, ha affermato che qualora in uno scontro fra due veicoli rimanga ferita una persona trasportata e deceda il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perché, conseguendo l'estinzione del reato *ipso iure* al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose a costui ascrivibile. Dunque, da tale data deve farsi decorrere il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente, del pari coinvolto nell'incidente e rimasto in vita.

In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, **Sez. 1, n. 01923/2025, Falabella, Rv. 673551-01**, ha stabilito che il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato - o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato - non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.

In tema di danno endofamiliare, **Sez. 1, n. 00375/2025, Reggiani, Rv. 673604-01**, ha ribadito che la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.

In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il *dies a quo* del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell'esercitabilità del relativo diritto. In tal senso, **Sez. 1, n. 33803/2025, Russo, Rv. 676402-01**.

Nel particolare ambito del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase prenatale, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, **Sez. 3, n. 24026/2025, Valle, Rv. 676131-01**, ha affermato che il termine di prescrizione decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore. Il principio è stato affermato in un caso particolare in cui la S.C. ha ritenuto corretto collocare temporalmente la conoscibilità del nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre incinta e la patologia da cui era affetta l'interessata agli anni degli studi universitari di giurisprudenza di quest'ultima, o al più tardi nei primi anni del praticantato legale, rappresentando quello degli effetti teratogeni del Talidomide un "caso di scuola" nell'ambito delle trattazioni, anche di carattere manualistico, riguardanti il danno alla salute. Ancora, in caso di trasfusione di sangue infetto, da cui sia derivata una malattia con esiti permanenti, **Sez. 3, n. 23745/2025, Simone, Rv. 676129-01**, ha affermato che la morte che sia sopravvenuta quale derivazione causale della trasfusione costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto *iure proprio* per la perdita del rapporto parentale *ex art. 2947, comma 3, c.c.*; termine che, ove la morte si sia verificata dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, ammonta a sei anni, in coincidenza con quello previsto per il reato di omicidio colposo.

Ancora in tema di prescrizione del credito risarcitorio, **Sez. 1, n. 06675/2025, Campese, Rv. 674251-04**, ha affermato, in relazione al risarcimento per le fattispecie di danno ambientale sussumibili

ratione temporis nell'art. 2043 c.c. (anziché nell'art. 18 della l. n. 349 del 1986), che il comportamento idoneo ad integrare l'illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell'ambiente, destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga, in base a libera determinazione sempre reversibile, le condizioni atte a determinare una lesione ambientale. In tale fattispecie, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre solo dalla cessazione di tale contegno, sia essa volontaria ovvero dipendente dalla perdita di disponibilità del bene danneggiato.

8. Il danno non patrimoniale.

8.1. Nozione e caratteri del danno non patrimoniale.

Nel corso dell'anno in rassegna la giurisprudenza della S.C. si è soffermata nuovamente sui nuclei portanti il tema del danno non patrimoniale, nelle sue diverse declinazioni.

L'aggancio con i diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti è alla base della importante pronuncia delle Sezioni Unite relativa al trattenimento di persone migranti a bordo della nave della Guardia Costiera U. Diciotti. Con tale pronuncia (**Sez. U n. 05992/2025, Iannello, Rv. 674046-04**) le Sezioni Unite hanno, in primo luogo sottolineato che il trattenimento a bordo di una nave costiera di persone migranti non ancora compiutamente identificate, e potenzialmente titolari del diritto di asilo, *ex art. 10 Cost.*, integra una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, di cui all'art. 5 della Cedu, non potendosi configurare l'eccezione prevista dal par. 1, lett. f) della stessa norma in ragione dell'insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative, che rivela l'arbitrarietà delle misure restrittive per violazione della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione, prescritte dall'art. 13 Cost.. In secondo luogo, hanno affermato (**Rv. 674046-03**) che l'obbligo di soccorso in mare rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, da considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare, in forza delle quali ciascuno Stato membro è tenuto a garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare, fornendole le prime cure e trasferendola in un luogo sicuro; ne consegue che lo Stato responsabile del soccorso (che non necessariamente è lo Stato di bandiera) deve organizzare lo sbarco "nel più breve tempo ragionevolmente possibile", provvedendo ad indicare un luogo sicuro per lo sbarco, con un atto amministrativo endoprocedimentale

vincolato nell'*an* e discrezionale solo nel *quomodo*. Su tali premesse, dunque, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso proposto da un cittadino eritreo avverso la decisione della corte territoriale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave ritenendo insussistente un obbligo giuridico, in capo allo Stato italiano, di indicare un luogo sicuro per lo sbarco delle persone migranti presenti sulla nave.

In ambito giuslavoristico, con un solido ancoraggio ai principi costituzionali, **Sez. L., n. 03488/2025, Di Paolantonio, Rv. 673721-01**, ha affermato che, in caso di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, d.lgs. n. 216 del 2003, trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, non riconducibile ai danni punitivi in senso proprio, ma da interpretarsi alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE, è sufficiente la prova di una condotta discriminatoria lesiva della dignità umana ed intrinsecamente umiliante per il destinatario, in ragione: a) della predetta specifica disciplina, che espressamente prevede il risarcimento del danno non patrimoniale; b) della risarcibilità in via equitativa del danno, in caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti; c) del carattere anche dissuasivo del risarcimento, al fine di garantire l'effettività dei diritti eurounitari; d) della possibilità che il danno venga provato attraverso presunzioni, valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le condizioni che l'hanno determinato.

Sempre in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, **Sez. 3, n. 25474/2025, Gorgoni, Rv. 676291-01**, ha affermato che il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo *in peius* sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò,

autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona.

In relazione alla tradizionale sfera di risarcibilità del danno non patrimoniale relativa al danno conseguente ad un fatto di rilevanza penale, **Sez. 3, n. 21339/2025, Gianniti, Rv. 675950-01**, ha ribadito che la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato. Sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza *incidenter tantum*, della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale. Nel caso di specie era stata erroneamente esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in capo ai congiunti delle vittime di un sinistro stradale, in ragione dell'archiviazione del procedimento penale a carico del conducente del mezzo che lo aveva provocato.

In ambito di responsabilità medica, **Sez. 3, n. 06517/2025, Porreca, Rv. 674206-01**, ha precisato che, nel caso in cui l'imperita o negligente esecuzione della prestazione sanitaria abbia determinato la perdita della capacità di procreare, la risarcibilità del danno non patrimoniale, patito dal figlio della vittima primaria per avere perduto la possibilità di instaurare il rapporto familiare con altri eventuali fratelli o sorelle, postula la prova non soltanto di un progetto di famiglia più numerosa, ma anche dello specifico pregiudizio concernente la relazione parentale attesa e definitivamente preclusa, nel contesto familiare di riferimento e in relazione alla possibile evoluzione psicologica individuale del danneggiato.

Sempre in ambito sanitario, **Sez. 3, n. 04682/2025, Porreca, Rv. 67377001**, nel ribadire la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione, ne ha delineato con precisione i limiti. Con tale decisione la S.C. ha affermato che, in ambito medico-chirurgico, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento

è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente allegghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.

Ulteriore espansione dell'ambito di risarcibilità del danno non patrimoniale può essere riscontrata in tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., in relazione al quale **Sez. 1, n. 24719/2025, Casadonte, Rv. 675673-01**, ha precisato che il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici *ex* artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.

Nel particolare ambito dell'equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, **Sez. 2, n. 24404/2025, Besso Marcheis, Rv. 676241-01**, ha riconosciuto anche alle persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, quale conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri. Anche **Sez. 2, n. 14749/2025, Maccarrone, Rv. 675290-01**, ha riconosciuto alla persona giuridica il diritto all'indennizzo per il danno non patrimoniale subito a causa della irragionevole durata del processo ma ha, tuttavia, fatto salvo il caso in cui l'altra parte non dimostri la sussistenza di particolari circostanze (quali la consapevolezza che era infondata la pretesa azionata nel processo principale ovvero la modificazione, nel corso dello stesso, dei soci o degli amministratori dell'ente esposti al patimento, in termini di ansia e stress, per l'irragionevole durata del procedimento), dalle quali si possa escludere che tale danno sia stato in concreto subito.

Affronta una fattispecie peculiare **Sez. 3, n. 10201/2025, Tassone, Rv. 674636-01**, che ha affermato che l'inadempimento del gestore telefonico, che sia tale da impedire ad un professionista l'uso del telefono fisso, cagiona un danno non patrimoniale risarcibile perché lede la sua immagine e reputazione professionale, facendolo apparire un soggetto sempre irreperibile o che ha cessato l'attività senza disattivarne il numero e, dunque, inaffidabile. Nella specie, per circa dieci mesi, il numero telefonico di uno studio legale, a causa del malfunzionamento, risultava libero per chi chiamava, ma muto per il ricevente.

8.2. Il danno morale.

Anche il tema del danno morale ha visto nuove declinazioni nel corso dell'anno in rassegna.

In particolare, **Sez. 3, n. 18395/2025, Vincenti, Rv. 675352-01**, ha affermato, a proposito della struttura del danno morale da lesione del diritto al voto, costituzionalmente tutelato, per la mancata iscrizione nelle liste elettorali, che tale vicenda non determina un danno non patrimoniale *in re ipsa* risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché nell'illecito aquiliano il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova, anche per presunzioni.

8.3 Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Come noto, con l'espressione "danno da perdita del rapporto parentale" si indica il pregiudizio non patrimoniale risarcibile *iure proprio* conseguente alla morte di un proprio familiare scaturita dalla condotta illecita del terzo. Tale danno comporta la perdita del godimento di un rapporto affettivo con il congiunto deceduto e la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali. Si tratta di un interesse non avente natura economica, di rilievo costituzionale, ricollegato agli artt. 2, 29, 30 Cost, e tutelato anche da fonti sovranazionali, quali gli artt. 8 Cedu e 7 della Carta di Nizza. Norme, queste ultime, che presidiano i medesimi valori della persona umana, ossia il diritto all'intangibilità delle relazioni familiari all'interno di una comunità - la famiglia - intesa non in senso statico, bensì, in senso dinamico ossia le relazioni affettive interpersonali che nascono e vivono al suo interno.

Si prefigura, pertanto, quale danno conseguenza, nel senso che non coincide con la lesione dell'interesse protetto dalla fattispecie

delittuosa e, dunque, con l'evento morte del familiare, bensì con la privazione di un valore personale, costituito dall'irreversibile perdita del godimento dell'affetto e della vicinanza di un congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali.

Ciò posto, va evidenziato che, se in tempi risalenti soltanto ai componenti della famiglia nucleare (coniugi e figli) e agli ascendenti veniva riconosciuta la qualità di possibili danneggiati “di riflesso”, alla luce dell'ormai sicura rilevanza della lesione di vincoli para-familiari e finanche quelli in via di estinzione, la giurisprudenza si è aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale), si qualificano (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale. Al riguardo, ad esempio, **Sez. 3, n. 05984/2025, Positano, Rv. 674199-02**, ha affermato che ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, non è necessario il vincolo di sangue ma è sufficiente una stabile relazione affettiva, di consuetudine di vita e di abitudini, analoga a quella che lega soggetti consanguinei, come nel caso del compagno della madre al quale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla morte della figlia di quest'ultima, poiché l'uomo aveva assunto il ruolo di "padre vicario" della vittima, in sostituzione del genitore biologico totalmente assente. **Sez. 3, n. 17208/2025, Dell'Utri, Rv. 675123-01**, sulla stessa linea, ha chiarito che i congiunti che chiedono *iure proprio* il risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione” devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità. Ciò vale anche quando l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Come ribadito da **Sez. 3, n. 21988/2025, Cirillo F.M., Rv. 675851-01**, peraltro, la diversa intensità del vincolo incide sul contenuto della prova presuntiva relativa all'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, posto che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un

fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un *quid pluris* utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario). **Sez. 3, n. 31373/2025, Tatangelo, Rv. 677216-01**, ha affermato inoltre che il coniuge che agisce per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve allegare e provare la sola esistenza del vincolo coniugale, mentre grava sul danneggiante, che intenda ridurre o escludere la propria responsabilità, dimostrare l'assenza o l'affievolimento del legame affettivo, anche in ragione della separazione di fatto intervenuta. Invero, l'esclusione totale del risarcimento consegue esclusivamente alla valutazione di elementi, anche presuntivi, idonei a far ritenere che la separazione, per le ragioni e le modalità con cui si è concretizzata, abbia definitivamente eliminato ogni relazione affettiva tra i coniugi.

Sez. 3, n. 21339/2025, Gianniti, Rv. 675950-03, poi, ha ribadito il principio, ormai consolidato in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, secondo il quale spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita. Anche **Sez. 3, n. 21573/2025, Porreca, Rv. 676434-01**, ha sottolineato che ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), ma non è necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento.

In tema di responsabilità sanitaria, **Sez. 3 n. 26826/2025, Travaglino, Rv. 676742-01**, ha affermato l'assimilabilità del danno da perdita del feto al danno da perdita del rapporto parentale, precisando che esso si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli

altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti *ex art. 117 c.p.c.*

Infine, in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito *iure proprio*, per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura riabilitativa per disabili psichici convenzionata con la ASL, presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente. Conseguentemente la S.C. ha affermato che l'ambito risarcitorio *de quo* è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente (**Sez. 3, n. 04644/2025, Porreca, Rv. 674036-01**).

Allo stesso modo, **Sez. 3, n. 09972/2025, Ambrosi, Rv. 674641-01**, ha ricondotto all'ambito della responsabilità extracontrattuale la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto, non "*jure hereditario*" - per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa - bensì *jure proprio*, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento, così chiarendo che detta domanda, esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore.

Ulteriori precisazioni sono state effettuate nell'anno in rassegna in relazione alla peculiare tematica del danno da perdita anticipata della vita. Al riguardo, **Sez. 3, n. 25271/2025, Cricenti, Rv. 676361-01**, ha affermato che esso va inteso quale pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, risarcibile *iure proprio* in favore dei congiunti per il minor tempo vissuto ovvero per la mancata fruizione del valore biologico relazionale residuo e che la presumibile durata della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro di riferimento per la sua liquidazione equitativa.

Particolarmente interessante, al riguardo, risulta **Sez. 3, n. 25480/2025, Iannello, Rv. 676668-01**, la quale ha chiarito che il danno da perdita anticipata del rapporto parentale non si distingue da quello da perdita di *chance* di sopravvivenza in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", posto che connotato essenziale della *chance* è "l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale". Qualora, dunque, l'evento di danno sia costituito "non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso (quale può essere: la morte del paziente per effetto congiunto dalla preesistente patologia e della sbagliata diagnosi; la riduzione della durata della vita; il peggioramento della qualità della vita residua), non è lecito discorrere di *chance* perduta". La pretesa risarcitoria attiene, dunque, in tal caso, non alla *chance* di sopravvivenza ma al danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale. Sulla base di tali considerazioni, dunque, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale tra il 50% e l'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di *chance* - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere *iure proprio* dai congiunti del paziente deceduto.

In relazione al danno da perdita di *chance* di sopravvivenza **Sez. 3, n. 02861/2025, Vincenti, Rv. 673750-01**, ha precisato che esso va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. Ha così confermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza.

8.4. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti della personalità.

Nell'anno in rassegna **Sez. 3, n. 17913/2025, Cricenti, Rv. 675005-01**, ha affrontato il tema della lesione dei diritti della personalità con riguardo al danno non patrimoniale alla reputazione per diffusione di immagini, precisando che esso presuppone l'esistenza di conseguenze dannose, quali il discredito che il soggetto passivo subisce per effetto della condotta del danneggiante, sicché non può presumersi quale conseguenza della mera divulgazione di immagini, rappresentando quest'ultima la condotta lesiva e non già il danno che da essa deriva, spettando pertanto al danneggiato provare il pregiudizio all'immagine che dalla divulgazione sia derivato.

In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, **Sez. 3, n. 19091/2025, Dell'Utri, Rv. 675445-01**, ha chiarito che il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva affermato il carattere diffamatorio, per difetto del requisito della verità, anche putativa, di un servizio giornalistico nel quale, mediante domande incalzanti e commenti a chiusura del reportage, le condotte illecite venivano attribuite in termini di certezza ad una persona all'epoca sottoposta a un procedimento penale non ancora concluso, senza chiarire che le accuse mosse costituivano ancora delle mere ipotesi accusatorie non definitivamente suffragate dal vaglio dibattimentale.

Con particolare riguardo alla cronaca giudiziaria, l'importante arresto a Sezioni unite (**Sez. U, n. 13200/2025, Vincenti, Rv. 674788-01**) ha precisato che, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, l'esimente del diritto di cronaca non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.*) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito

accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.

Sempre in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della sussistenza dell'obbligo risarcitorio è stata ritenuta irrilevante la conoscenza che il danneggiato abbia avuto della pubblicazione da cui ha avuto origine la propalazione della notizia diffamatoria, atteso che l'evento lesivo è rappresentato non dalla sua diretta cognizione della specifica e iniziale fonte della notizia diffamatoria, ma dalla diffusione che essa ha avuto presso l'opinione pubblica e dal discredito derivatone nel giudizio della collettività intorno alla sua figura. (**Sez. 3, n. 05642/2025, Iannello, Rv. 674142-01**).

Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale in tema di diffamazione a mezzo stampa, **Sez. 3, n. 06368/2025, Cricenti, Rv. 674007-01**, ha precisato che essa deve effettuarsi in via equitativa, poiché i criteri elaborati dall'Osservatorio di Milano sulla giustizia civile del 2018 non sono fonte del diritto e, per l'effetto, non vincolano il giudice, che è soggetto solo alla legge. Il principio è stato ribadito da **Sez. 3, n. 24349/2025, Graziosi, Rv. 676302-01**, la quale ha affermato che la Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione, non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. In generale, la liquidazione equitativa del danno da lesione della reputazione, accertato sulla base di massime d'esperienza, non deve necessariamente uniformarsi a basi di computo tabellari (in tal senso **Sez. 3, n. 21572/2025, Porreca, Rv. 675901-03**).

9. La liquidazione del danno non patrimoniale.

9.1. La liquidazione del danno biologico.

La Corte è tornata più volte a trattare nell'anno 2025 il tema della liquidazione del danno non patrimoniale, in particolare di quello biologico.

In via generale, **Sez. 3, n. 11287/2025, Travaglino, Rv. 674663-01**, ha chiarito che il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, e nella relativa, reciproca

dimensione speculare, oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è sua diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento conseguente ad una pronuncia giurisdizionale che gli riconosca una somma maggiore di quella a lui dovuta. Il principio è stato affermato in un caso in cui vi era stata una transazione, non contestata nell'*an* dal danneggiato, e da questi stipulata con altro coobbligato solidale del danneggiante, illegittimamente condannato a risarcire l'intera somma riconosciuta al soggetto leso, senza che il giudice di merito abbia operato la pur dovuta detrazione di quanto già riscosso da quest'ultimo per effetto della convenzione transattiva, a prescindere da un eccepito effetto espansivo della transazione medesima da parte del coobbligato.

In particolare, poi, in ordine alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, **Sez. 1, n. 00341/2025, Parise, Rv. 673601-01**, ha ribadito, nell'ambito di un giudizio di accertamento della paternità, il principio consolidato secondo il quale il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente temperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.

Per quanto specificamente attiene alla liquidazione del danno biologico, **Sez. 3, n. 26775/2025, Tassone, Rv. 676616-02**, ha affermato che, nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, tale danno deve considerarsi unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva.

Anche **Sez. 3, n. 16328/2025, Dell'Utri, Rv. 675111-01**, ha affrontato profili correlati alla liquidazione del danno alla salute, evidenziando come occorra distinguere il mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso (indebolendone o attenuandone l'efficacia) dalla manifestazione di quel fenomeno, nuovo e diverso, costituito dalla perdita totale del senso (o della funzione) corrispondente, con la conseguenza che l'eventuale liquidazione di tale ultimo danno non può limitarsi alla registrazione di una mera differenza quantitativa, ma deve tenere conto dello scostamento qualitativo che separa, con nettezza, la mera attenuazione di una funzione dalla sua completa e definitiva abolizione. Nella specie, in tema di responsabilità sanitaria, la S.C. ha

affermato che - di fronte alla perdita definitiva e totale della vista, non riconducibile integralmente all'operato dei sanitari - il giudice di merito deve preliminarmente identificare il danno differenziale e poi, nella personalizzazione del danno, deve equamente considerare la perdita del senso, o della funzione, come fatto suscettibile di trasfigurare qualitativamente, in una nuova realtà, la diversa entità del mero danno differenziale.

Sez. 3, n. 05984/2025, Positano, Rv. 674199-01, ha poi affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato). Quanto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, esse non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.

Quanto ai danni biologici di lieve entità, **Sez. 3, n. 13383/2025, Fiecconi, Rv. 674685-01**, ha rilevato che al loro riconoscimento corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale, laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.

Inoltre, la Corte ha affermato che, nella liquidazione del danno biologico, occorre una obiettività medico legale, sicché il danneggiato non può dare prova, a mezzo testimoni, della ricorrenza di uno stato patologico diverso ed ulteriore rispetto a quello accertato dal CTU (**Sez. 3, n. 15444/2025, Gorgoni, Rv. 674858-01**).

Secondo **Sez. 3, n. 13885/2025, La Battaglia, Rv. 674738-01**, la liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore (con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilievo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute.

Quanto alla liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando una

menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - **Sez. 3, n. 04680/2025, Porreca, Rv. 673867-01**, ha stabilito che essa va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, *ex art.* 1223 c.c., sottraendo, in termini di *range* risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale; tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva detratto dalla percentuale di danno riportato del 42% una percentuale d'invalidità pregressa del 21% tenendo conto anche dell'incidenza, manifestatasi successivamente e progressivamente, della condizione patologica preesistente, che aveva generato sia un aggravamento della perdita del *visus* all'occhio operato che una perdita progressiva del *visus* all'occhio controlaterale.

Nel particolare caso del danno biologico patito da persona deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, **Sez. 3, n. 08481/2025, Porreca, Rv. 674211-01**, ha escluso che le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - costituiscano un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "*iure successionis*" agli eredi e ciò sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo possa essere liquidato in misura inferiore a quello che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco temporale.

In relazione ad ipotesi in cui, invece, la morte sia conseguenza delle lesioni, con riferimento al cd. danno terminale o catastrofe, **Sez. 3, n. 34517/2025, Scalera, Rv. 677231-01**, ha precisato che, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione

della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale reclamabile *iure hereditatis* va commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'*exitus*, mentre quella della distinta componente della sofferenza soggettiva dev'essere improntata a un criterio equitativo puro, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofe, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo.

Sempre in tema di danno cd. terminale, in una ipotesi molto peculiare, la altrove citata **Sez. L, n. 06981/2025, Rivero, Rv. 674302-02**, ha puntualizzato che il risarcimento di tale tipologia di danno deve essere integrale, con la conseguenza che, pur quando il fatto è unico, se vengono arrecate una pluralità di lesioni a beni della persona costituzionalmente protetti, nessuna di dette offese deve rimanere sfornita di apprezzamento risarcitorio, quale che sia la tecnica adoperata ai fini della liquidazione unitaria. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, applicando meccanicamente il criterio tabellare, non aveva tenuto conto della complessità del caso concreto -sequestro di persona per più giorni con sevizie - e della pluralità dei beni costituzionalmente rilevanti incisi - libertà, dignità, integrità psico-fisica, sofferenza morale - ulteriori rispetto al danno terminale di chi, ferito, attende la morte in stato di lucida agonia.

Sul tema della liquidazione del danno terminale, **Sez. 3, n. 26749/2025, Positano, Rv. 676662-01**, sulla premessa che il danno biologico terminale, ove anche liquidato adottando i criteri relativi al danno biologico temporaneo, costituisce un danno permanente, ha affermato che dal *quantum*, liquidato a tale titolo va scomputato l'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, *iure hereditatis*, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, trattandosi di voci omogenee.

Circa il tema della “successione” di tabelle, **Sez. 3, n. 08352/2025, Dell’Utri, Rv. 674236-01**, ha ribadito che la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia

maniera compiuta. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi nella versione del 2014 e non di quella aggiornata ed in uso alla data di pubblicazione della sentenza. Allo stesso modo **Sez. 3, n. 22183/2025, Dell’Utri, Rv. 676203-01**, ha precisato che, ove la sentenza di primo grado abbia liquidato il danno alla persona mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d’appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime, deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell’art. 1226 c.c.

9.2. La liquidazione tabellare del danno da perdita del rapporto parentale.

Sulla quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, come è noto, la giurisprudenza di legittimità, consapevole dell’enorme difficoltà della liquidazione di tale danno, ha da tempo (Sez. 3, n. 10107/2011, Amendola, Rv. 618206-01) chiarito che essa è il frutto di una inevitabile valutazione equitativa secondo criteri rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, i quali “devono tener conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione”. In ogni caso, i criteri prescelti devono essere comunque idonei a consentire una liquidazione che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca ad essere adeguata all’effettiva incidenza del pregiudizio subito dal danneggiato nel caso concreto. Sulla base di tali presupposti, a partire da Sez. 3, n. 10579/2021, Scoditti, Rv. 661075-01, la Cassazione ha affermato che solo una tabella “a punti”, sviluppata secondo il sistema del punto variabile garantisce la funzione dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni, a garanzia del principio di eguaglianza. Negli anni successivi il suddetto principio è stato ulteriormente ribadito e precisato, anche all’esito della pubblicazione da parte dell’Osservatorio milanese dei “nuovi Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”, con i quali, al fine di adeguarsi al principio affermato dalla S.C., sono state adottate “Tabelle integrate a punti”, con soluzione successivamente “avallata” da Sez. 3, n. 37009/2022, Pellicchia, Rv. 666288-01. La

S.C., tuttavia, in tale rilevante pronuncia, al contrario di quanto fatto con la sentenza n. 12408 del 2011, non si è spinta sino ad una valutazione di prevalenza delle nuove tabelle milanesi, affermando, al contrario, che “le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021”.

Nell'anno in rassegna, tale approccio risulta ulteriormente confermato da **Sez. 3, n. 27321/2025, Vincenti**, che ha, innanzitutto, chiarito (**Rv. 676721-04**) che la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento. La stessa pronuncia ha, poi, ribadito (**Rv. 676721-05**) che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, pur essendo ancorata all'adozione di tabelle "a punti" sulla base di parametri limitati, rimane fondata sull'equità, cosicché, al fine di apprezzare non solo l'esistenza ma anche l'entità del pregiudizio, il parametro della convivenza non va letto in termini formalistici, nel senso della necessaria coabitazione con la vittima, ma sostanzialistici, quale legame stabile connotato da duratura comunanza di vita ed affetti.

Come più volte ribadito dalla S.C., peraltro, la liquidazione equitativa non esonera il giudice dalla necessità di rendere trasparente il percorso liquidatorio utilizzato, chiarendo la logica, i presupposti, i parametri della quantificazione del danno. Il giudice deve, infatti, compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che abbiano inciso sull'ammontare del pregiudizio, dando conto del peso di ciascuna di esse in modo da esplicitare il percorso logico seguito nel rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità della riparazione. In tal senso **Sez. 3, n. 00761/2025, Simone, Rv. 673380-01**, ha affermato che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio, motivando in modo specifico in caso di riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare. Allo stesso modo, **Sez. I, n. 06981/2025, Rivero, Rv. 674302-01**, in relazione ad un caso in

cui il la vittima era stata sequestrata e crudelmente torturata per più giorni da terroristi prima di morire in conseguenza delle acute sofferenze fisiche e psichiche, ha precisato che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti.

Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, **Sez. 3, n. 29054/2025, Tatangelo, Rv. 677037-03**, ha escluso che essa possa essere effettuata decurtando, in proporzione alla percentuale di invalidità permanente riportata dal congiunto, l'importo della possibile liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale trattandosi di situazioni concrete non comparabili in termini di proporzionalità aritmetica. La medesima pronuncia, sulla scia di quanto già affermato da Sez. 3, n. 13540/2023, Rubino, Rv. 667659-02, ha ribadito l'idoneità delle Tabelle all'uopo predisposte dal Tribunale di Roma al fine di liquidare i danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.

Si segnala poi, nuovamente, il principio di cui alla già citata **Sez. 3, n. 26826/2025, Travaglino, Rv. 676742-01**, per il quale il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici, assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, va liquidato mediante l'applicazione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano per tale danno, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame.

Sez. 3, n. 08839/2025, Positano, Rv. 674301-01, ha, infine, sottolineato che il risarcimento per equivalente dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale richiede che la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vadano operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una

volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle a punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza, anziché quelle vigenti alla data, antecedente, del versamento spontaneo dell'intero massimale da parte della compagnia agli eredi della vittima.

9.3. La *compensatio lucri cum damno*.

Diverse decisioni rese dalla Suprema Corte nel 2025 hanno riguardato il tema della *compensatio lucri cum damno*, alla luce dei principi di diritto espressi in funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite nn. 12564 e 12565 del 2018 (Sez. U, n. 12564/2028, Giusti, Rv. 648647-01 e Sez. U, n. 12565/2028, Giusti, Rv. 648648-01).

Sez. 3, n. 33241/2025, Spaziani, Rv. 677321-04, richiamandosi alla prima delle due pronunce, ha specificato che allorché l'incremento patrimoniale generato o occasionato dall'illecito derivi da una prestazione eseguita da un terzo, la detrazione del vantaggio patrimoniale dall'ammontare del risarcimento presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione della rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e, sul piano strutturale, che ad essa si accompagni un meccanismo di surroga o rivalsa capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio per il responsabile. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che il danno conseguente all'illegittima imposizione di un onere concessorio a una società di servizi di telefonia potesse essere compensato dalla traslazione del corrispondente costo sulle tariffe praticate agli utenti finali, tenuto conto, da un lato, che tale circostanza non comportava necessariamente l'effettivo acquisto del servizio a prezzo maggiorato da parte di un numero di utenti sovrapponibile a quello che lo avrebbe acquistato a tariffe più basse, e dall'altro che ai pagamenti da questi effettuati non avrebbe potuto comunque attribuirsi la natura di attribuzioni patrimoniali occasionate dall'illecito, trattandosi di prestazioni effettuate in esecuzione di obbligazioni aventi titolo nel contratto sinallagmatico di somministrazione o vendita del servizio telefonico, la cui erogazione, in alcun modo condizionata dall'illecito, non avrebbe trovato nel fatto dannoso alcun presupposto.

Sez. 3, n. 16212/2025, Rossetti, Rv. 675323-03, invece, sulla scia di quanto affermato da Sez. U, n. 12565/2018 in relazione all'assicurazione contro i danni, ha stabilito, tra l'altro, che la

circostanza che il proprietario della cosa assicurata sia stato risarcito dal responsabile del danno fa venir meno il diritto dell'assicurato all'indennizzo, in virtù del principio della *compensatio lucri cum damno*, precisando, peraltro, che tale questione non può esser prospettata per la prima volta, né rilevata d'ufficio, in sede di legittimità.

Un altro gruppo di pronunce si è soffermato sulla *compensatio* tra risarcimento del danno e indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992, spettante al danneggiato in conseguenza di contagio da emotrasfusioni infette. Al riguardo la S.C. ha, innanzitutto, chiarito che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo (così **Sez. 3, n. 525/2025, Saija, Rv. 673374-01**) e che, nel caso in cui sia stata accertata l'avvenuta corresponsione del suddetto indennizzo, il giudice è tenuto ad acquisire informazioni presso le competenti autorità amministrative, ai fini della relativa quantificazione e conseguente decurtazione dall'importo liquidato in favore del danneggiato. Nella specie, **Sez. 3, n. 3587/2025, Porreca, Rv. 673761-01**, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva operato la decurtazione dell'indennizzo sul presupposto che non fosse stato determinato nel suo preciso ammontare, nonostante lo stesso attore avesse ammesso di averlo percepito.

Come ribadito da **Sez. 3, n. 23909/2025, Valle, Rv. 676139-01**, invero, l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio in applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, potendo il giudice procedere in via ufficiosa alla quantificazione del suddetto indennizzo ove il relativo pagamento (o, comunque, riconoscimento) abbiano formato oggetto di accertamento o di non contestazione nel giudizio di merito.

Sez. 3, n. 25947/2025, Positano, Rv. 676353-01 ha, poi, specificato che la *compensatio lucri cum damno* fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera non solo in relazione alle somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche a quelle da percepire in futuro, se riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili, per tali dovendosi intendere l'indennizzo, una volta riconosciuta dalla Commissione medica la sussistenza del nesso causale e la natura della patologia. Ciò in quanto il profilo della determinabilità degli importi suscettibili di erogazione a tale titolo deriva comunque dall'applicazione di un parametro normativo

costituito dalla categoria tabellare di ascrivibilità dell'infermità indennizzata, con la conseguenza che, fermo restando l'onere di allegazione e prova della avvenuta liquidazione dell'indennizzo, il giudice di merito è tenuto ad attivarsi per richiedere le necessarie informazioni alle competenti autorità amministrative, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.

Peculiare applicazione del principio della *compensatio* è quella affermata in relazione ad un caso di azione risarcitoria da violazione della Convenzione EDU da parte di **Sez. 3, n. 21758/2025, Rossetti**, la quale, dopo aver precisato (**Rv. 675886-03**), in via generale, che l'equa soddisfazione - la quale, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, deve ripristinare lo *status quo* "nel miglior modo possibile" e tener conto di tutti i pregiudizi causalmente collegati alla violazione della Convenzione, in termini di perdite subite così come di mancato guadagno, non potendo essere accordata per la quota di danno di cui la vittima sia corresponsabile - non è ulteriormente sindacabile da parte del giudice nazionale, dal momento che la possibilità, per le parti, di rimetterla in discussione dinanzi allo stesso si tradurrebbe in un'impugnazione della decisione adottata dalla Corte di Strasburgo, non consentita dalla Convenzione e giuridicamente impossibile, ha chiarito (**Rv. 675886-02**) che, ove il giudice nazionale possa procedere al risarcimento del danno causato dalla violazione della Convenzione EDU, nonostante l'avvenuta liquidazione, da parte della Corte EDU, di somme a titolo di equa soddisfazione, quest'ultima riveste effetti preclusivi e vincolanti, nel senso che, da un lato, sulla falsariga del giudicato, impedisce al giudice nazionale di esaminare *ex novo* la medesima pretesa risarcitoria già esaminata dalla Corte di Strasburgo, e dall'altro, secondo una logica assimilabile alla *compensatio lucri cum damno*, lo obbliga a tener conto della già avvenuta liquidazione, consentendogli, pertanto, di prendere in considerazione solo le domande risarcitorie non proposte dinanzi alla Corte EDU, oppure proposte ma da questa non esaminate, e non anche quelle accolte o rigettate.

10. Le responsabilità speciali.

10.1. Genitori, tutori, precettori e maestri d'arte.

In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore, **Sez. 3, n. 33392/2025, La Battaglia, Rv. 677089-01**, ha affermato che, ai fini dell'accoglimento della domanda - sia essa fondata sul titolo di responsabilità contrattuale *ex art. 1218 c.c.* ovvero extracontrattuale *ex art. 2048 c.c.* - non è sufficiente la

prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale (vale a dire che si tratti di un danno provocato, nel primo caso, dall'alunno a se stesso, e nel secondo dal fatto illecito di altro allievo), le quali solo consentono di individuare la prova contraria rispettivamente richiesta dalla conseguente qualificazione della fattispecie. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per le lesioni occorse a un alunno durante l'ora di scienze motorie, per essere rimasti indimostrati il tipo di attività sportiva nel corso della quale era avvenuto l'infortunio e se lo stesso fosse stato o meno cagionato dalla condotta di altro alunno.

Sempre in tema di responsabilità dell'istituto scolastico per l'infortunio occorso a un minore e sul piano probatorio, **Sez. 3, n. 27923/2025, Guizzi, Rv. 676603-01**, ha affermato che, al fine di stabilire se sia stata raggiunta la prova della non imputabilità dell'evento dannoso, assume rilievo l'età degli alunni coinvolti, poiché il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli stessi, con la conseguenza che l'approssimarsi dell'età del pieno discernimento è circostanza tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere dal minore. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per il danno occorso a uno studente all'interno dello spogliatoio adiacente alla palestra, in conseguenza dell'urto accidentale con il casco brandito da un compagno frequentante il quinto anno, e dunque prossimo alla maggiore età.

Merita di essere segnalata, poi, **Sez. 3, n. 08167/2025, Vincenti, Rv. 674287-01**, che ha ricordato che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso; ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto. Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno subito da un minore durante una partita di

calcetto, in conseguenza dello scontro con altro minore, nel campo sportivo di una parrocchia, per essere rimasto indimostrato se l'urto fosse dovuto alla condotta del danneggiato o a quella dell'altro ragazzo.

Di sicuro interesse, in relazione a questione che si presenta di frequente nella pratica, è il principio espresso da **Sez. 3, n. 24471/2025, Spaziani, Rv. 676279-01**, secondo cui la responsabilità della scuola di sci per i danni subiti dall'allievo durante la lezione ha natura contrattuale, poiché dall'iscrizione al corso deriva l'obbligo, per la scuola stessa scuola ed il maestro da essa incaricato, di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione, con la conseguenza che, in caso di lesioni, si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., onde il creditore danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, desumibile dal danno subito, mentre incombe sulla scuola l'onere di provare che l'evento è stato causato da una circostanza a essa non imputabile, ossia che l'impedimento che ha reso oggettivamente impossibile l'esatta esecuzione della prestazione fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, non essendo, a tal fine, sufficiente dimostrare la correttezza della sua condotta.

10.2. Padroni e committenti (art. 2049 c.c.).

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso di ritenere necessaria, per configurare una responsabilità *ex art. 2049 c.c.*, sia la dimostrazione sia della commissione di un fatto illecito del dipendente o del commesso che il riscontro di un nesso di cd. occasionalità necessaria tra l'esercizio delle incombenze cui il preposto è adibito e l'evento di danno. Quanto a tale ultimo aspetto, **Sez. 3, n. 02851/2025, Spaziani, Rv. 673756-01**, ha specificato che ai fini della sussistenza di tale nesso tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli - che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del preposto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse - e non è escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione

delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute. Nella specie, ha cassato con rinvio la sentenza di appello la quale, in relazione alle lesioni subite dall'avventore di una discoteca in conseguenza della condotta illecita tenuta, per una finalità di natura meramente personale, da un addetto alla sicurezza, aveva erroneamente ritenuto idoneo ad escludere il nesso di occasionalità necessaria il fatto che tale condotta fosse stata posta in essere fuori dal locale, dopo un apprezzabile lasso di tempo dal momento in cui la vittima ne stata invitata ad uscirne in ragione di una discussione con altri clienti, che era proseguita pure fuori dal locale.

In tema di intermediazione finanziaria, **Sez. 1, n. 03425/2025, Zuliani, Rv. 673916-01**, ha ulteriormente chiarito che il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

Il principio è stato ribadito anche in relazione alla responsabilità della P.A. per gli illeciti dei suoi dipendenti, ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c., da **Sez. 3, n. 20141/2025, Porreca, Rv. 675435-01**, che ha affermato che lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto illecito del suo dipendente, anche quando questo ha approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo. Nello stesso senso anche **Sez. 3, n. 11614/2025, Fanticini, Rv. 674875-01**, che ha affermato la responsabilità del Ministero dell'Istruzione e del Merito

in un caso di abusi sessuali commessi ai danni di minori da parte di un insegnante durante le attività didattiche, sulla base del rilievo che tali condotte, ancorché opposte rispetto ai fini istituzionali dell'ente, sono legate da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte e rispetto a queste non costituiscono un'anomalia del tutto imprevedibile, tale cioè da esentare l'Amministrazione dal dovere di adottare le adeguate misure di prevenzione e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio conseguente.

In tema di responsabilità contrattuale, in ambito giuslavoristico, **Sez. L, n. 26575/2025, Rivero, Rv. 676769-01** ha, poi, precisato che il principio sancito dall'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi di coloro della cui opera si sia avvalso nell'adempimento dell'obbligazione, è applicabile anche alle ipotesi in cui venga dedotto un concorso di colpa del creditore *ex art.* 1227 c.c., per accertare il quale occorre, quindi, fare riferimento anche alle condotte tenute dagli ausiliari dello stesso nel compimento delle attività collegate all'esecuzione della prestazione. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla sottrazione di contante, da parte del dipendente di una banca, da una cassaforte che era stata lasciata aperta da altro operatore, aveva escluso la corresponsabilità della banca e del suo direttore, per non aver interdetto all'autore del furto l'accesso alla cassaforte, pur avendogli inibito lo svolgimento di operazioni comportanti maneggio di denaro, tenuto conto altresì della circostanza che egli era stato già condannato per appropriazione indebita presso una delle filiali della medesima banca, oltre che radiato dall'albo dei promotori finanziari.

Quanto al profilo processuale, **Sez. 3, n. 21924/2025, Rossi, Rv. 75850-01**, ha affermato che, nelle controversie volte all'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente *ex art.* 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.

10.3. Attività pericolose (art. 2050 c.c.).

Nel corso del 2025, la S.C. ha emesso alcune rilevanti pronunce che tracciano, in ambito sanitario, il *discrimen* tra responsabilità da prodotto difettoso, di cui agli artt. 114 ss. cod. cons., e responsabilità per esercizio di attività pericolose, *ex art.* 2050 c.c., soprattutto in

termini di condizione per il riconoscimento dell'esonero da detta responsabilità.

Sez. 3, n. 08224/2025, Vincenti, Rv. 674235-04, ha affermato, infatti, che, mentre nella responsabilità per attività pericolosa (nella specie trattavasi della produzione di un vaccino) - la cui nota natura oggettiva postula che, per fornire la prova liberatoria, l'esercente dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente provare di aver rispettato la normativa vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza - il cd. rischio da sviluppo grava sul danneggiante, il quale è tenuto ad aggiornarsi costantemente sulle misure idonee a prevenire il danno, in ossequio a un onere di diligente attivazione, che non si arresta al momento dell'immissione in commercio del bene originato dall'attività stessa, diversamente, nella responsabilità da prodotto difettoso tale rischio non si ripercuote sul produttore poiché, come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 117, comma 1, lett. c) e 118, comma 1, lett. e), cod. cons., l'accertamento della pericolosità si cristallizza al momento dell'immissione in commercio del prodotto.

In senso conforme, in una ipotesi di responsabilità per la produzione di protesi mediche difettose, **Sez. 3, n. 21919/2025, Gorgoni, Rv. 675841-01**, che ha sottolineato che nella responsabilità per attività pericolosa, avente natura oggettiva, l'art. 2050 c.c. attribuisce rilevanza all'attività produttiva in sé, sicché la prova liberatoria richiede che l'esercente dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, comprese quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto o i progressi della tecnica consigliano, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, laddove la responsabilità da prodotto difettoso, di cui agli artt. 114 ss. cod. cons., attiene alla dimensione circolatoria del prodotto finale, con la conseguenza che la valutazione della pericolosità si cristallizza al momento dell'immissione in commercio, con esonero del produttore in caso di cd. rischio da sviluppo.

Sez. 3, n. 13844/2025, Gorgoni, Rv. 674771-01, ha poi, chiarito che anche in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva

conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.

Sotto il profilo processuale, **Sez. 3, n. 00196/2025, Valle, Rv. 673371-01**, ha chiarito che, in caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni *ex art. 2050 c.c.*, è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità *ex art. 2051 c.c.* se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.

10.4. Cose in custodia (art. 2051 c.c.).

La Corte anche nell'anno in rassegna ha ribadito (**Sez. 3, n. 21317/2025, Pellicchia, Rv. 675897-01**) che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità *ex art. 2051 c.c.*, sono necessarie e sufficienti una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione *iuris tantum* della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico dell'accadimento. **Sez. 3, n. 31164/2025, Gianniti, Rv. 677060-01**, ha precisato che la prova del fatto del terzo integra quella del caso fortuito, anche qualora il terzo rimanga ignoto, purché sia positivamente accertata (e sia quindi certa, e non meramente possibile) la dinamica di tale fatto - che, in relazione alle condizioni in cui si trovava la cosa custodita, deve risultare eccezionale, autonomo, imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza richiesta al custode - altrimenti restando incerta la causa concreta del danno e conseguentemente integrata la responsabilità *ex art. 2051 c.c.*

Sempre in relazione al caso fortuito, quale esimente dalla responsabilità *ex art.* 2051 c.c., **Sez. 3, n. 23012/2025, Rossi, Rv. 676261-01**, ha specificato che esso può essere integrato, oltre che dal fatto del danneggiato o di un terzo, anche da un fatto naturale, purché estraneo alla cosa custodita, il quale si configuri come causa immediata e diretta dell'evento.

Sez. 3, n. 17980/2025, Guizzi, Rv. 675006-01, in relazione ad una ipotesi di danni causati dall'incendio di un bene, ha stabilito che, ai fini della responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente la concausalità della *res* in custodia nella propagazione del fuoco, rilevando l'individuazione del punto di innesco ai soli fini della prova del caso fortuito, prova, quest'ultima, che, invece, il custode è impossibilitato ad offrire in caso di incertezza nell'individuazione di detto punto.

In ordine alla configurabilità del nesso causale, **Sez. 3, n. 31209/2025, Fieconci, Rv. 676845-01**, ha precisato che, ove le condizioni obiettive della cosa siano pericolose e tali da renderla inidonea all'uso per cui è affidata, non può escludersi il nesso causale tra la cosa e il danno soltanto in ragione dell'incauto comportamento umano che, facendone tale utilizzo, abbia determinato l'evento.

In generale, la Corte ha ribadito che, nella responsabilità oggettiva *ex art.* 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra *res in custodia* ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere. Invero, la condotta del danneggiato potrebbe escludere la responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la *res* (**Sez. 3, n. 08449/2025, Guizzi, Rv. 674238-01**).

Il tema classico della responsabilità *ex art.* 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale è stato, anche nell'anno in rassegna, ampiamente affrontato. **Sez. 3, n. 00845/2025, Guizzi, Rv. 674295-01**, ha affermato che tale responsabilità prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso. Essa può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo

colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo. Sempre in tema di condizioni del manto stradale, la S.C. ha chiarito che la responsabilità *ex art.* 2051 c.c. può essere esclusa in presenza di un comportamento colposo del danneggiato, da valutarsi in relazione alla possibilità, per quest'ultimo, di avvedersi della condizione di intrinseca pericolosità posseduta dalla cosa, ossia se il danneggiato, in ossequio al generale dovere di ragionevole cautela, avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, restando irrilevante la circostanza che tale sua condotta fosse astrattamente prevedibile, come nel caso di caduta durante l'attraversamento di una strada visibilmente ghiacciata, i cui marciapiedi erano impraticabili in quanto ingombri di accumuli di neve (**Sez. 3, n. 30141/2025, Saija, Rv. 677059-019**) o come nel caso in cui la buca dell'asfalto "profonda quanto un piede con una scarpa", si collocava in una situazione di generale dissesto del luogo, un'area adibita a mercato e in orario diurno, con esclusione della possibilità di confidare nella apparente regolarità della superficie calpestabile (**Sez. 3, n. 29147/2025, Saija, Rv. 676856-01**).

In ogni caso, **Sez. 3, n. 08450/2025, Guizzi, Rv. 674295-01**, ha precisato che la responsabilità *ex art.* 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo.

10.5. Responsabilità per il fatto degli animali (art. 2052 c.c.).

In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, quanto al criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c., **Sez. 3, n. 28839/2025, Tatangelo, Rv. 676664-01**, ha precisato che esso si fonda non già sulla nozione di custodia (la cui rilevanza è espressamente esclusa dalla norma) bensì su quella di utilizzazione, intesa come sfruttamento economico o funzionale dell'animale per trarne una propria utilità, con la conseguenza che del danno risponde, alternativamente, il proprietario o il soggetto che si serve dell'animale per soddisfare un interesse proprio. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario di un cane per i danni cagionati a un gregge, escludendo quella del suo dipendente, custode della villa nella quale era tenuto l'animale e dalla quale il primo era

spesso assente, sul presupposto che il cane era stato affidato al custode affinché lo accudisse per soddisfare un interesse del proprietario medesimo.

Sulla base di tali premesse, poi, la giurisprudenza di legittimità ha confermato il principio secondo cui la responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. (e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c.), e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo; solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno (**Sez. 3, n. 16788/2025, Rossetti, Rv. 675020-01**).

10.6. Il danno da circolazione di veicoli (art. 2054 c.c.).

In tema di ambito di applicazione della speciale disciplina di cui all'art. 2054 c.c., **Sez. 3, n. 01812/2025, Rossetti, Rv. 673738-02**, ha precisato che qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata. **Sez. 3, n. 34585/2025, Dell'Utri, Rv. 677099-01**, ha, altresì chiarito che il furto del veicolo coinvolto in un incidente stradale non esime il proprietario dello stesso, che sia stato negligente nella relativa custodia, dalla responsabilità *ex art. 2054*, comma 3, c.c., né esclude la permanente efficacia della copertura assicurativa, riferendosi l'art. 122, comma 3, c. ass. alla sola ipotesi di circolazione avvenuta *prohibente domino*.

In ipotesi di investimento del pedone, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo *ex art. 2054*, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. Nella specie, **Sez. 3, n. 21761/2025, Spaziani, Rv. 675890-01**, ha cassato la sentenza di merito che, pur a fronte della

prova che l'automobilista aveva tenuto una velocità di guida non appropriata, aveva affermato il concorso paritario del pedone nella produzione del danno senza accertarne, in concreto, la percentuale di colpa, e anzi escludendo la possibilità di verificare la misura dell'incidenza causale di ciascuna delle condotte. Sempre in un caso di investimento del pedone, **Sez. 3, n. 00931/2025, Simone, Rv. 673737-01**, ha reputato non sufficiente, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, *ex art. 141 c.d.s.*, posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.

Con riferimento alla posizione del trasportato, **Sez. 3, n. 21896/2025, Tassone, Rv. 675733-02**, ha puntualizzato che la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcool o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE, costituisce un'esposizione volontaria al rischio, come tale idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Sez. 3, n. 04963/2025, Saija, Rv. 673775-01, ha, poi, chiarito che, ove il conducente di un veicolo non ottemperi all'ordine di arresto della marcia intimato, a norma dell'art. 192 c.d.s., dagli agenti della forza pubblica addetti ai servizi di polizia stradale, dandosi alla fuga con una condotta di guida idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità, e si verifichi una collisione con il mezzo della forza pubblica che si sia posto al suo inseguimento, dei danni subiti dagli stessi agenti rispondono integralmente il conducente del veicolo fuggitivo e il suo proprietario, *ex art. 2054, comma 3, c.c.* - nonché, se il veicolo responsabile non è assicurato, l'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - quand'anche lo scontro sia stato determinato da un'azione cosciente e volontaria degli agenti di pubblica sicurezza, purché proporzionata al pericolo da evitare, non potendo trovare applicazione l'art. 2054, commi 1 e 2, c.c. trattandosi di condotta doverosa e, pertanto, scriminata dall'art. 51 c.p.

Il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione fa sì che le norme generali di quest'ultimo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è influente la regola prevista dall'art. 414 c.n. (secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli), trovando invece applicazione l'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005, in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, compreso il trasportato, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. (**Sez. 3, n. 18958/2025, Simone, Rv. 675355-01**).

Occorre, infine, passare in rassegna alcune pronunce occupatesi dei profili processuali della domanda *ex art.* 2054 c.c.

In linea con un'interpretazione dell'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 conforme al diritto dell'Unione europea, **Sez. 3, n. 05653/2025, Moscarini, Rv. 674194-01**, ha precisato che il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione. Inoltre, l'assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141 c.ass., il terzo trasportato sul veicolo assicurato non può svolgere azione di rivalsa nei confronti del relativo proprietario, giacché quest'ultima presuppone l'accertamento di una condotta illecita a lui imputabile *ex art.* 2054 c.c., dal quale, invece, l'azione diretta *ex art.* 141 c.ass. prescinde del tutto (così **Sez. 3, n. 23822/2025, Moscarini, Rv. 676580-01**).

Infine, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice adito *ex art.* 149, comma 6, del d.lgs. n. 209 del 2005 che pronunci una sentenza di condanna nei confronti non solo dell'assicuratore del danneggiato, ma anche del responsabile civile, in quanto il fondamento legale della procedura di risarcimento diretto è affatto diverso dal fatto costitutivo della pretesa del danneggiato contro il responsabile del danno, chiamato a rispondere secondo il diritto comune in base all'azione *ex art.* 2054, comma 3, c.c. (**Sez. 3, n. 11514/2025, Simone, Rv. 674691-01**).

Sez. 3, n. 16602/2025, Guizzi, Rv. 675328-01, ha evidenziato che, nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile,

non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "*utiliter data*".

11. I rapporti tra processo penale e giudizio civile risarcitorio.

11.1. L'efficacia del giudicato penale nel processo civile.

Il tema del rapporto tra il giudicato penale e l'azione civile di risarcimento del danno, sempre interessante e in evoluzione, è stato oggetto di rilevanti pronunce nell'anno in rassegna.

In via generale, **Sez. 1, n. 16905/2025, Iofrida, Rv. 675418-01**, ha affermato che l'art. 652 c.p.p., relativo all'efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenza irrevocabile di assoluzione, non trova applicazione nel caso di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. e dunque non vincola il giudice civile. Infatti, la sentenza di proscioglimento dell'imputato, annullata su ricorso della parte civile, pur restando ferma agli effetti penali, non produce effetti extrapenali, operando il rinvio una *translatio* dell'azione civile dal giudizio penale a quello civile che, pur collocandosi all'interno della medesima vicenda, ha per oggetto unicamente l'accertamento dei fatti costitutivi dell'illecito civile.

Sez. L., n. 19367/2025, Panariello, Rv. 675833-02, ha ribadito che la sentenza penale di assoluzione resa in grado d'appello, nell'ambito del giudizio abbreviato svolto dinanzi al G.U.P., anche se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo civile, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., in quanto non è pronunciata a seguito di dibattimento, così come imposto dalla legge ai fini della sua efficacia vincolante.

Sez. 3 n. 25387/2025, Valle, Rv. 676339-01, ha, poi, chiarito che la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, *ex d.lgs. n. 7 del 2016*, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adequata valutazione, quantomeno indiziaria, delle

acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

Nello stesso senso, in relazione al reato di abuso d'ufficio *ex* art. 323 c.p., **Sez. 3, n. 27756/2025, Ambrosi, 676767-01**, che ha ribadito che la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio *ex* art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse. La medesima pronuncia ha, altresì, affermato (**Rv. 676767-02**) che, qualora il giudice penale, nell'assolvere l'imputato per intervenuta *abolitio criminis*, pronunci nei suoi confronti condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile *ex* art. 1223 c.c.. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio *ex* art. 622 c.p.p., aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, erroneamente escludendo la rilevanza civilistica della condotta integrante abuso d'ufficio, in conseguenza dell'avvenuta abrogazione della relativa fattispecie di reato, nonostante il giudice penale, nell'assolvere, per tale ragione, l'imputato, avesse tenuto ferma la statuizione di condanna generica al risarcimento del danno.

In ordine all'efficacia soggettiva del giudicato penale nel processo civile, **Sez. 3 n. 34505/2025, Pellecchia, Rv. 677217-01**, ha affermato che il giudicato assolutorio in favore dell'imputato, ottenuto all'esito di un processo penale nel quale la parte civile era costituita, non produce effetti nei confronti di coloro che a quel processo parteciparono quali responsabili civili per fatto altrui (nella specie, i genitori dell'imputato minorenne), il quali non andranno esenti dall'addebito risarcitorio per fatto proprio (nella specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali custodi dell'immobile nel quale si era verificato il sinistro), fondato su un accertamento della relativa responsabilità compiuto in un autonomo giudizio civile.

Quanto ai limiti oggettivi del giudicato ed ai rapporti con la condanna al pagamento di una provvisionale in sede penale, **Sez. 1, n. 28378/2025, Caiazza, Rv. 676862-01**, ha precisato che la facoltà

del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisoria, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il credito azionato in sede civile, ritenendo che il giudicato penale, recante condanna generica al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile per la liquidazione, accertasse in favore del debitore un credito risarcitorio di importo superiore, così da consentire la compensazione per le somme corrispondenti.

Sez. 1, n. 09082/2025, Catallozzi, Rv. 674266-01, ha ribadito quanto già statuito da Sez. U, n. 04549/2010, Felicetti, Rv. 611796-01, ossia che il giudicato penale di condanna, qualora si sia formato su una fattispecie di “reato di danno” in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile.

Sotto il più ampio profilo dei rapporti tra giudizio civile e penale, **Sez. L. n. 16825/2025, Ponterio, Rv. 675605-01**, ha sottolineato che l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile risarcitorio debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, *ex art. 75 c.p.p.*, sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado. Infatti, solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, il quale, pertanto, non può pervenire anticipatamente a un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto. In senso conforme anche **Sez. 3, n. 33249/2025, Spaziani, Rv. 677177-02**, ha rilevato che il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria, nella pendenza del processo penale a carico del medico nell'ambito del quale la predetta struttura non sia stata citata quale responsabile civile, non può essere sospeso, non rientrandosi nell'ipotesi di cui

all'art. 75, comma 3, c.p.p. - integrata quando la domanda, in sede civile, sia proposta nei confronti dell'imputato - né in quella di cui all'art. 295 c.p.c. mancando il requisito dell'identità di parti dei due giudizi.

Anche **Sez. 2, n. 28284/2025, Oliva, Rv. 676931-01**, ha puntualizzato che la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollegghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, rimettendo gli atti al Tribunale, non ravvisando rapporto di pregiudizialità tecnica tra l'accertamento, in sede penale, della condotta di esclusione del pari esercizio del diritto del comproprietario e quello, devoluto al giudice civile, volto alla tutela dei diritti di comproprietà del manufatto e servitù di passaggio, pur in presenza dell'identità dei fatti oggetto del capo di imputazione e dell'accertamento in sede civile.

Quanto al valore delle prove assunte nel processo penale, **Sez. 3, n. 09957/2025 Spaziani, Rv. 674632-01**, ha affermato che le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato *ex* artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).

In relazione al giudizio di rinvio *ex* art. 622 c.p.p., la già altrove citata **Sez. 3, n. 25481/2025, Iannello, Rv. 676351-01**, ha ribadito il principio secondo il quale a seguito del rinvio si determina una piena *translatio* del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello

civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio. La medesima pronuncia ha, altresì, precisato (**Rv. 676351-03**) che l'atto di riassunzione del giudizio civile di rinvio *ex* art. 622 c.p.p. non deve contenere la riproposizione integrale delle domande originarie, essendo sufficiente il richiamo all'atto introduttivo e al provvedimento di rinvio; l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile rispetto a quello penale consente, peraltro, agli attori in riassunzione di formulare nuove conclusioni, resesi necessarie in conseguenza della sentenza di cassazione penale, e di emendare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c., *ratione temporis* vigente.

11.2. Condanna generica al risarcimento in sede penale e liquidazione civilistica.

In ordine ai rapporti tra condanna generica in sede penale e giudizio civile, sempre **Sez. 3, n. 25418/2025, Iannello, Rv. 676341-01**, ha precisato che la sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunciata in sede penale in relazione a un reato di danno, ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene-interesse protetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non in relazione al danno-conseguenza, per il quale è necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.

In senso sovrapponibile, la già citata **Sez. 1, n. 28378/2025, Caiazzo, Rv. 676862-01** che, rilevando come la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisoria, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontri restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul *quantum*, fa discendere quale conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.

Sez. 3, n. 11614/2025, Fanticini, Rv. 674875-02 ha, infine, chiarito che la provvisoria non è un acconto ma una condanna parziale e non definitiva.

12. Altri profili processuali.

In relazione ad un caso di *emendatio libelli*, **Sez. 3, n. 23774/2025, Gianniti, Rv. 676138-01**, ha chiarito che la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui, in relazione al sistema anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, deve aver luogo non oltre la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, e, nel procedimento davanti al giudice di pace, prima che questi inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. ovvero, in entrambi i procedimenti, immediatamente dopo l'espletamento dell'attività istruttoria quando sia conseguenza di quest'ultima, in ossequio al principio di acquisizione processuale.

Pronunciandosi in un caso di connessione, **Sez. 3, n. 15817/2025, Saija, Rv. 674772-01**, ha chiarito che, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere la causa pendente innanzi a sé al tribunale *ex art. 40, comma 1, c.p.c.*, poiché tale norma opera solo per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure se, ricorrendo ragioni diverse, entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne consegue che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c.

Sempre in tema di competenza, in relazione alle domande proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, **Sez. 3, n. 23669/2025, Spaziani, Rv. 676136-01**, ha puntualizzato che, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme

ordinarie, poiché, da un lato l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (secondo cui i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente sul Fondo "Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) non ha fatto venir meno la legittimazione passiva della Repubblica Federale tedesca nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, introducendo un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva; dall'altro, la legittimazione passiva dello Stato estero non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano, neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art. 43, il quale, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento *ad adiuvandum* per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale.

E ancora, per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale è territorialmente competente il giudice di Roma, secondo il criterio del "*forum destinatae solutionis*" determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, convertito dalla l. n. 79 del 2022, e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, deputata in via esclusiva all'erogazione dei predetti ristori risarcitori (**Sez. 3, n. 07371/2025, Rossi, Rv. 674210-01**).

In tema di immissioni illecite, l'azione, di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e l'eliminazione, mediante modifiche strutturali, delle cause originanti le stesse, va proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda, proponibile verso altro convenuto, per responsabilità aquiliana *ex* art. 2043 c.c., volta a conseguire il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato (**Sez. 2, n. 05637/2025, Varrone, Rv. 674025-01**).

CAPITOLO XV

LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI

(DI MARCO CECCHI)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La responsabilità del medico e della struttura sanitaria. - 3. La responsabilità dell'avvocato. - 4. La responsabilità del notaio. - 5. Le responsabilità del direttore dei lavori, del progettista e del costruttore nell'appalto. - 6. La responsabilità dell'intermediario finanziario - 7. La responsabilità degli ausiliari del magistrato. - 7. La responsabilità dell'armatore.

1. Premessa.

La maggior parte delle pronunce rese dalla Suprema Corte in materia di responsabilità risarcitoria derivante dall'esercizio di una professione attengono alla materia sanitaria, ove sono state emesse statuizioni di particolare rilevanza in materia di consenso informato (anche in relazione alla posizione di soggetti minorenni), oltre che in punto di aspetti procedurali, di onere della prova e di limiti alla responsabilità della struttura sanitaria.

Non sono comunque mancate pronunce relative alla responsabilità dell'avvocato (in cui l'attenzione è stata essenzialmente riservata alle tematiche della proficuità del risultato suscettibile di essere raggiunto e del livello di diligenza esigibile dal professionista), del notaio (con particolare attenzione ai limiti della relativa responsabilità), dei professionisti coinvolti nella gestione del contratto di appalto (soprattutto con riferimento alla portata applicativa dell'art. 1669 c.c.).

2. La responsabilità del medico e della struttura sanitaria.

Come detto, il settore sanitario ha costituito nel 2025, così come negli anni precedenti, quello maggiormente interessato dalle pronunce della Suprema Corte in punto di responsabilità per le prestazioni professionali.

In ordine alle obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria e correlate al ricovero ospedaliero, come già riportato, **Sez. 3, n. 31998/2025, Spaziani, Rv. 677171-01**, ha evidenziato che l'obbligo di sorveglianza delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura, non ha un contenuto predeterminato in astratto nella sua intensità e nella sua estensione, dovendo essere espletato, in relazione alle circostanze

del caso concreto, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui questi si trovi nell'ambito della struttura sanitaria, in funzione della prevenzione del rischio, rientrando nello spettro della prevedibilità, che il degente possa causare danni a terzi o subirne. Nella specie, in relazione ad un caso in cui un neonato era stato rapito mentre era affidato, in regime di cd. *rooming in*, all'assistenza della madre - persona di giovane età perfettamente *compos sui*, a sua volta assistita dalla propria sorella -, la S.C. ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, in ragione dell'inesigibilità, da parte di quest'ultima, di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore e dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, interamente ascrivibile alla condotta illecita del terzo autore del rapimento, idonea ad interrompere il nesso causale.

Tracciando il perimetro della responsabilità della struttura sanitaria, **Sez. 3, n. 08163/2025, Cricenti, Rv. 674232-01**, ha precisato che la struttura sanitaria che ha dato in locazione suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente nell'esercizio dell'attività svolta nei beni locati, poiché il mero rapporto di locazione intercorrente tra struttura e medico (o - a maggiore ragione - tra struttura e una società di medici) non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali degli altri.

In ottica analoga, **Sez. 3, n. 05673/2025, Rubino, Rv. 673907-01**, ha esposto che la ASL è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, anche per le prestazioni assistenziali da questi rese in regime di assistenza diretta ai cittadini non residenti (benché non suoi assistiti), ai sensi dell'art. 19 della l. n. 833 del 1978, posto che, se il medico accetta di prestare la propria opera, pur non essendovi obbligato in virtù degli Accordi Collettivi nazionali di categoria, eroga una prestazione che si inquadra nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Nella specie, è stata affermata la responsabilità della ASL per le prestazioni rese, in favore di persona ospite presso una struttura alberghiera posta fuori della sua regione di residenza, da un medico convenzionato contattato dai dipendenti di tale struttura). La medesima sentenza (**Rv. 673907-02**) ha altresì precisato che la ASL, per andare esente da responsabilità (*ex* art. 1228 c.c.) per i danni derivanti da prestazioni erogate da medici in rapporto di convenzionamento, deve provare i fatti estintivi dell'altrui pretesa risarcitoria e, cioè, che il sanitario non era intervenuto nella qualità di medico convenzionato, bensì come libero professionista, e non

incombe, invece, sul paziente danneggiato l'onere di dimostrare che la prestazione sanitaria erogata, riconducibile al Servizio Sanitario Nazionale, non è stata resa ad altro titolo.

Con riferimento ai rapporti tra medico e struttura sanitaria (in questo caso pubblica), **Sez. U, n. 27404/2025, Porreca, Rv. 676193-01**, ha ritenuto che in caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, *ratione temporis*, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.

In relazione alla particolare ipotesi di danno autoinflitto dal paziente, **Sez. 3, n. 04644/2025, Porreca, Rv. 674036-01**, ha statuito che, in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito *iure proprio*, per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente; ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura *extracontrattuale*, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente. Tale principio è stato reso con riferimento ad una fattispecie relativa ad un suicidio verificatosi, a causa dell'omessa vigilanza, in una struttura riabilitativa per disabili psichici, convenzionata con la ASL.

Infine, **Sez. 3, n. 01903/2025, Gianniti, Rv. 673661-01**, ha affrontato la tematica del risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, evidenziando che, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di

non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.

In relazione alla tematica del consenso informato si pone in evidenza **Sez. 1, n. 02549/2025, Russo**, con pronuncia in cui risultano affermati vari principi rilevanti, con particolare riferimento al coinvolgimento di soggetti minorenni. In particolare, è stato affermato (**Rv. 673954-03**) che in tema di trattamento sanitario del minore, la condizione cui i genitori sottopongono il proprio consenso, ove risulti non attuabile in quanto contraria alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, vizia l'intero consenso, che deve ritenersi non prestato, equivalendo a manifestazione di rifiuto. (Principio applicato al caso dei genitori, che avevano prestato il consenso all'esecuzione di un intervento, purché l'eventuale trasfusione connessa avvenisse con sangue di donatori non vaccinati contro il covid-19). La predetta pronuncia ha poi evidenziato (**Rv. 673954-02**) che, ove il medico ritenga le cure appropriate e necessarie, ma difetti il consenso dei genitori, va proposto ricorso per l'autorizzazione al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 219 del 2017, e non l'istanza di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale al tribunale per i minorenni, essendo ammissibile la contemporanea pendenza dei due procedimenti solo in presenza di altre condotte pregiudizievoli, indici di trascuratezza o di abuso. In tale ambito è stato anche rilevato (**Rv. 673954-01**) che, quando difetti il consenso dei genitori, la decisione del tribunale sul reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, emesso ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l. n. 219 del 2017, ha valenza decisoria, incidendo su diritti soggettivi personalissimi con efficacia di giudicato, ed è, pertanto, impugnabile con il ricorso per cassazione *ex art.* 111 della Costituzione. Nella specie, la S.C. ha pertanto dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo che l'intervenuta esecuzione del trattamento sanitario non facesse venir meno l'interesse a verificare la legittimità della decisione. Infine, sul punto, è stato precisato (**Rv. 673954-04**) che in tema di potestà genitoriale, rientra tra le prerogative ed i compiti dei genitori dare ai figli un'educazione anche sotto il profilo religioso, purché le scelte religiose non ne compromettano il diritto ad una crescita sana ed equilibrata, essendo preminente il superiore interesse della prole. In base a tale principio, la S.C. ha confermato il decreto del giudice tutelare che, bilanciando la scelta religiosa dei genitori con il diritto

alla salute del minore, ha autorizzato il trattamento sanitario ritenuto necessario dai medici.

Sempre con riferimento al tema del consenso informato, ma in ottica più generale, **Sez. 3, n. 21845/2025, Gorgoni, Rv. 675533-01**, ha precisato che l'omessa sottoscrizione da parte dei sanitari del modulo di consenso informato non integra, di per sé, lesione del diritto all'informazione sanitaria, non solo perché detto modulo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 219 del 2017, ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente, sicché la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a chi lo sottoscrive ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria, ma anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata alla stregua di un atto negoziale che prelude al raggiungimento di un accordo.

Parimenti in tema di consenso informato, **Sez. 3, n. 10189/2025, Travaglino, Rv. 674635-01**, ha ritenuto che l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, tanto sotto il profilo dell'estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche, tra le quali lo specifico "nomen morbi", già rappresentato nelle sue linee generali all'atto del consenso. Nella fattispecie esaminata, la S.C. ha rigettato il ricorso dei parenti di una paziente, deceduta per embolia adiposa, a seguito di un intervento di protesi d'anca, ritenendo sufficientemente indicativo dell'eshaustività del consenso il modulo da lei sottoscritto, contenente un'indicazione generica di embolia come possibile rischio clinico, senza che fosse necessario illustrare le differenze medico-scientifiche tra le varie forme di embolia, non apparendo verosimile che, in presenza di tali, peraltro ultronee, specificazioni, la paziente avrebbe scelto di non operarsi a seguito di una frattura al femore.

Anche **Sez. 3, n. 04682/2025, Porreca, Rv. 673770-01**, ha trattato il profilo in oggetto, affermando che nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto,

costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente allegghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. In base a ciò, la S.C., in relazione ad un caso di erronea asportazione del lobo sinistro della tiroide a cui era seguito un secondo intervento di asportazione del lobo destro, ha confermato la decisione della Corte d'appello, che, dopo aver escluso la risarcibilità del danno permanente, aveva ricostruito in fatto il consenso presunto della paziente, ove adeguatamente informata, e le aveva riconosciuto il danno morale per aver appreso, in circostanze angosciose, a causa del previo errore dei sanitari, della necessità di ripetere l'intervento, pur necessario e poi correttamente eseguito.

Tematica analoga è affrontata da **Sez. 3, n. 03582/2025, Porreca, Rv. 673760-01**, ove è precisato che il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la volontà del paziente di sottoporsi all'intervento chirurgico di riduzione della frattura dell'omero, in luogo del bendaggio immobilizzante che gli era stato, invece, praticato, potesse evincersi dalla mera circostanza che il detto intervento fosse stato successivamente eseguito presso altro nosocomio.

Pur non concernendo direttamente il profilo del consenso informato, ma comunque attenendo al tema degli obblighi informativi gravanti sul personale sanitario, **Sez. 3, n. 08499/2025, Porreca, Rv. 674342-02**, ha ritenuto che in caso di accertamento diagnostico richiesto da un soggetto in occasione di una donazione di sangue, in capo al sanitario del centro donazioni non gravano obblighi informativi ulteriori rispetto alla mera comunicazione dei suoi risultati. Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che il sanitario - che non era medico curante del donatore - fosse tenuto a fornire informazioni sull'esito dell'esame, pur se questo aveva evidenziato valori di antigeni PSA superiori a quelli normali, né a suggerire approfondimenti diagnostici.

Anche **Sez. 3, n. 11180/2025, Valle, Rv. 674659-01**, ha preso in considerazione i profili degli obblighi informativi ma, in questo caso, ponendo attenzione alla posizione del paziente ed evidenziando

che se quest'ultimo, anche in assenza di specifiche richieste del medico, omette di riferire spontaneamente ai sanitari, in fase preoperatoria di raccolta dei dati anamnestici, le più gravi patologie di cui ha sofferto, deve ritenersi esclusivo responsabile delle conseguenze di quelle carenze informative derivanti dalla mancata predisposizione di adeguate misure di contrasto dell'evento, imprevedibile, verificatosi. In tale prospettiva, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la responsabilità dei sanitari, avendo accertato che il paziente aveva taciuto la prolungata assunzione di farmaci anticoagulanti per oltre un decennio, agevolando per questa via il verificarsi dell'emorragia nel cavo operatorio.

Rilevanti e numerose sono le pronunce intervenute nell'anno in rassegna in relazione a profili procedurali correlati alla l. n. 24 del 2017 in tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.

In primo luogo, **Sez. 3, n. 11804/2025, Spaziani, Rv. 674842-01**, ha delineato in maniera approfondita la natura del giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017, chiarendo che esso non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva *ex art. 696-bis c.p.c.*; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito *ex art. 281-undecies c.p.c.*, previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale *ex art. 281-undecies c.p.c.* al deposito del ricorso *ex art. 696-bis c.p.c.*, la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale.

Sez. 3, n. 33249/2025, Spaziani, Rv. 677177-01, ha poi precisato che il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento *ex art. 8 della l. n. 24 del 2017*, per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di

riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.

Sempre in tema di questioni procedurali, **Sez. 3, n. 15466/2025, Porreca, Rv. 675341-01**, ha evidenziato che l'art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione, al fine di assicurare la persistenza degli "effetti della domanda", non si applica nel caso in cui la condizione di procedibilità sia stata assolta con l'esperimento della mediazione, in relazione alla quale una preclusione processuale - non prevista espressamente dalla norma - non può essere giudizialmente individuata *praeter legem*, a limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale.

Sulla stessa questione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, *ex* art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, **Sez. 3, n. 31999/2025, Iannello, Rv. 677092-01**, ha, altresì, chiarito che la sua inosservanza non determina l'improcedibilità della domanda ma solo la perdita dei suoi effetti sostanziali e processuali, giacché una differente interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto al dettato normativo - che non prevede alcuna sanzione processuale per la suddetta inosservanza -, sarebbe altresì in contrasto con le garanzie difensive della parte, la quale subirebbe le conseguenze di un'improcedibilità a lei non imputabile, risolvendosi infine in un irragionevole appesantimento procedimentale, in violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

Quanto alle questioni relative alla consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito dei giudizi per responsabilità sanitaria, **Sez. 3, n. 15594/2025, Iannello, Rv. 674880-01**, ha affermato che l'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio *tempus regit actum*, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite *ex* art. 696-*bis* c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione. La medesima sentenza (**Rv. 674880-02**) ha poi precisato che la sentenza

resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.

3. La responsabilità dell'avvocato.

Con riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, **Sez. 3, n. 28406/2025, Spaziani, Rv. 676573-01**, ha precisato che l'avvocato è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, in modo da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tutela il cliente, in quanto più adeguata al raggiungimento del risultato perseguito e più idonea in relazione alla situazione soggettiva da tutelare, con la conseguenza che, in presenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il professionista, ancorché non ne condivida la soluzione, non è esentato dal tenerne conto nell'adozione della linea difensiva, onde scongiurare conseguenze sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione di tale orientamento ermeneutico.

Sempre in tema di diligenza nell'espletamento dell'incarico **Sez. 2, n. 25889/2025, Cavallino, Rv. 675878-02**, ha affermato che l'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese.

Anche **Sez. 2, n. 15526/2025, Papa, Rv. 675813-01**, si è focalizzata sulla questione del livello di diligenza chiesto al professionista, rilevando che l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236

c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio. Al riguardo, peraltro, **Sez. 3, n. 32000/2025, Iannello, Rv. 677093-01**, ha chiarito che la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, concernendo il nesso di causalità tra l'attività omessa e il risultato favorevole che ne sarebbe potuto discendere per il cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non si fondi su un presupposto manifestamente errato, di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, essendosi in presenza, in tal caso, di un errore di sussunzione deducibile con il ricorso per cassazione. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso il nesso di causa tra l'inadempimento dell'avvocato - consistito nell'omessa presentazione di istanze di fissazione di udienza, con conseguente perenzione dei giudizi amministrativi proposti avverso un'ordinanza di demolizione di un fabbricato - e il danno, rappresentato dalla demolizione stessa, in ragione del giudizio prognostico negativo circa l'esito dei ricorsi amministrativi, stante la violazione di un divieto assoluto di edificazione imposto dalla legislazione regionale vigente, non essendo il ragionamento giuridico censurato connotato in termini di manifesta e irriducibile abnormità.

In ordine agli elementi che possono attestare profili di imperizia nella prestazione professionale, **Sez. 3, n. 07462/2025, Cirillo, Rv. 674429-01**, ha chiarito che tale imperizia è configurabile allorché il professionista ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito *ex ante* e non *ex post*, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali

presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità professionale di un avvocato per aver proposto un appello - che era stato dichiarato inammissibile - in forza della procura originariamente rilasciatagli da un minore, nonostante questi fosse divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado, sul presupposto che, al momento della proposizione dell'impugnazione, la questione dell'ultrattività della procura fosse oggetto di persistenti oscillazioni giurisprudenziali, nonostante un precedente arresto delle Sezioni unite in senso contrario alla menzionata ultrattività.

Con riferimento agli obblighi informativi gravanti sul professionista, **Sez. 1, n. 18020/2025, Dongiacomo, Rv. 675224-01**, ha evidenziato che, in materia di concordato preventivo, l'omessa informazione al debitore che ha presentato domanda di ammissione, da parte del professionista incaricato della predisposizione della proposta di concordato, del divieto giuridico di eseguire, dopo il deposito del ricorso, atti di pagamento di debiti concorsuali, configura un errore professionale che determina un colpevole ed integrale inadempimento degli obblighi assunti con il mandato ricevuto, cui consegue la perdita del diritto al compenso del professionista.

4. La responsabilità del notaio.

Nel tracciare i limiti della responsabilità del notaio, **Sez. 3, n. 12627/2025, Fieconi, Rv. 674822-01**, ha evidenziato che la domanda di condanna di un professionista (nella specie, di un notaio) per responsabilità contrattuale, per aver violato gli obblighi professionali, può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. In base a tale principio, la S.C., escludendo la responsabilità del notaio in relazione alla garanzia per evizione, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva condannato gli eredi del professionista rogante al pagamento, a favore dei compratori evitti, sia della somma pari a quella da questi pagata, prima del rogito, a titolo di prezzo della

compravendita immobiliare, sia di quella corrisposta al terzo per l'illegittima occupazione dell'immobile.

Sempre nella prospettiva di definire il perimetro di tale responsabilità notarile, **Sez. 3, n. 24344/2025, Graziosi, Rv. 676154-01**, ha evidenziato che l'adempimento, da parte del cliente, di un debito preesistente nei confronti di un terzo non integra un danno patrimoniale eziologicamente ascrivibile all'errore del professionista, costituendo un atto dovuto che trova causa nel rapporto negoziale. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla responsabilità di un notaio per l'omessa annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, aveva ritenuto che il pagamento, da parte di uno dei coniugi, di un debito garantito da ipoteca verso un istituto bancario, costituisse danno risarcibile in quanto conseguente all'errore del notaio, avendo il cliente a tanto provveduto per il pericolo di perdere i beni conferiti nel fondo.

Quanto al contenuto della prestazione richiesta al notaio, **Sez. 3, n. 02969/2025, Travaglino, Rv. 673751-01**, ha precisato che in relazione alla pubblicazione di un testamento olografo, l'oggetto dell'incarico al notaio va circoscritto all'atto di pubblicazione e non ricomprende una consulenza circa l'opportunità o la mera convenienza del testamento e/o dell'eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell'erede o del legatario. Nella specie, la S.C., in relazione ad un legato ritenuto, *ex post*, "sconveniente" dal legatario, ha escluso la responsabilità del notaio per aver omesso una più pregnante indagine sul punto.

Con riferimento alla tematica della sussistenza di formalità pregiudizievoli su beni oggetto di atti notarili, **Sez. 3, n. 15676/2025, Cricenti, Rv. 675345-01**, ha affermato che va esclusa la responsabilità del notaio per non avere rilevato, in occasione di una compravendita immobiliare, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria pregiudizievole se l'errore è stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, tale da rendere di fatto impossibile l'individuazione dell'ipoteca ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale. Nel caso valutato, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto irrilevante l'errore del conservatore in ordine all'attribuzione del codice fiscale al venditore di un bene oggetto di rogito, così non consentendo al notaio di rilevare che sull'immobile gravava un pignoramento, senza specificare, in concreto, quale condotta diligente poteva essere pretesa dall'ufficiale rogante, per l'effetto condannato per responsabilità da evizione.

Con valutazione di portata generale in ordine ai rapporti tra illecito disciplinare e responsabilità professionale, **Sez. 3, n. 00486/2025, Saija, Rv. 673203-02**, ha evidenziato che ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913 (l. notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di *neminem laedere* e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, sul presupposto del divieto di rifiutare il ministero, aveva escluso la responsabilità *extracontrattuale* di un notaio, il quale - pur consapevole della carenza di legittimazione del richiedente *ex* art. 2882 c.c. - aveva rogato un atto di restrizione di una formalità ipotecaria e curato i conseguenti adempimenti pubblicitari, così arrecando un pregiudizio al titolare della garanzia, cancellata senza il suo consenso.

In tema di divieti di stipula, **Sez. 2, n. 19109/2025, Bertuzzi, Rv. 675682-01**, ha affermato che il divieto di stipula di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 122 del 2005 si applica a tutti gli atti traslativi della proprietà, sia con effetti immediati che differiti, posti in essere dal costruttore a favore di una persona fisica e aventi ad oggetto un immobile da costruire che sia gravato da ipoteca o pignoramento, stante la finalità di tutela dell'acquirente dal rischio di inadempienze del costruttore e dal pericolo di veder sottoporre l'immobile acquistato a procedure di esecuzione immobiliare o concorsuali; vi rientrano pertanto anche i contratti di permuta che abbiano ad oggetto un immobile futuro, il cui acquisto si produce quando il bene viene ad esistenza. Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale del Notaio rogante il quale, in un contratto di permuta di un terreno con due appartamenti da costruire e contestuale stipula di finanziamento da parte del costruttore - atto quest'ultimo al quale aveva partecipato il proprietario del terreno permutato, nonché acquirente dell'immobile erigendo, nella qualità di terzo datore di ipoteca - non aveva proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote, così esponendo il compratore alla garanzia reale per l'intero debito contratto dal costruttore.

5. Le responsabilità del direttore dei lavori, del progettista e del costruttore nell'appalto.

L'unica pronuncia che, nell'anno in rassegna, ha posto attenzione al profilo della diligenza necessaria nell'adempimento dell'obbligazione gravante sul direttore dei lavori (**Sez. 3, n. 16987/2025, Cirillo F.M., Rv. 675114-01**), ha affermato, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, che il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Con riferimento alla portata delle previsioni contenute nel contratto di appalto, **Sez. 2, n. 26529/2025, Trapuzzano, Rv. 676927-01**, ha ritenuto che la clausola che pone a esclusivo carico dell'appaltatore i danni subiti dai terzi, esonerando il committente, non può essere invocata da quest'ultimo per escludere la propria responsabilità verso il terzo danneggiato, poiché opera soltanto nei rapporti *inter partes* ai sensi dell'art. 1372 c.c., sicché, verso i terzi, opera la responsabilità solidale *ex art. 2055 c.c.* di committente-progettista, direttore dei lavori e appaltatore quando i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a cagionare il danno, restando valida nei rapporti interni la manleva, mentre l'assicuratore che abbia indennizzato i danneggiati e si sia surrogato ai sensi dell'art. 1916 c.c. subentra nella loro identica posizione di terzo rispetto al contratto e le clausole di esonero non gli sono opponibili.

6. La responsabilità dell'intermediario finanziario.

Anche quest'anno, la Corte di legittimità è tornata sul complesso problema che involge l'individuazione della responsabilità sia dell'intermediario e del suo preposto che degli enti di vigilanza nell'ambito dei rapporti obbligatori di intermediazione bancaria e finanziaria e la configurabilità di concorso dell'investitore.

Quanto a tale ultimo aspetto, **Sez. 1, n. 11240/2025, Rolfi, Rv. 674523-01**, ha affermato che, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo.

Sez. 3, n. 28119/2025, Saija, Rv. 676606-01, ha, d'altra parte chiarito che la responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore, la quale ha natura contrattuale, concorre *ex art.* 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.

Infine, **Sez. 1, n. 03425/2025, Zuliani, Rv. 673916-01**, ha precisato che, in tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in

modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

7. La responsabilità degli ausiliari del magistrato.

Sul tema in oggetto è dato ravvisare un'unica statuizione rilevante, costituita da **Sez. 3, n. 31423/2025, Iannello, Rv. 677208-02**, secondo la quale in relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato *ex art. 591-bis c.p.c.* (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità *ex art. 2043 c.c.* del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

7. La responsabilità dell'armatore.

Nel 2025 sono state rese varie pronunce attinenti, sotto vari aspetti, all'ambito applicativo del codice della navigazione e, soprattutto, della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali di riferimento, in particolare il Regolamento (CE) n. 261 del 2004 e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.

Così, in relazione al primo profilo, **Sez. 3, n. 25290/2025, Tatangelo, Rv. 676582-01**, ha ritenuto che in tema di responsabilità dell'armatore *ex art. 274 c.n.*, l'istituto della limitazione del debito di cui all'art. 275 c.n., nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 111 del 2012, ha lo scopo di contenere i rischi connessi all'attività di navigazione marittima e consentirne la copertura assicurativa, offrendo all'armatore la possibilità - attraverso l'intervento dell'organo giurisdizionale e la procedura di natura concorsuale sui generis di cui agli artt. 620 e ss. c.n. - di circoscrivere il debito derivante dalle obbligazioni relative ad un singolo viaggio della nave, da qualunque atto o fatto siano sorte (eccezion fatta per quelle

derivanti da proprio dolo o colpa grave), nell'ambito di una somma limite - accertata in seno alla procedura stessa, nella fase di determinazione dello stato attivo, in relazione al valore della nave - sulla quale andranno a soddisfarsi, in concorso tra loro, tutti i creditori soggetti alla limitazione.

Sez. 3, n. 18958/2025, Simone, Rv. 675355-01, ha poi preso in considerazione il rapporto di specialità sussistente tra la normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione, ritenendo quindi che le norme generali di quest'ultimo trovano applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è influente la regola prevista dall'art. 414 c.n. (secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli), trovando invece applicazione l'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005, in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, compreso il trasportato, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il concorso di colpa della ricorrente, danneggiata quale terza trasportata su un gommone, per aver accettato il rischio dell'escursione in presenza di forte vento, per mancanza di una previa motivazione effettiva e percepibile in ordine alla condotta del pilota del mezzo.